

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

387° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	16
4 ^a - Difesa	»	63
5 ^a - Bilancio	»	82
6 ^a - Finanze e tesoro	»	228
7 ^a - Istruzione	»	237
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	250
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	266
10 ^a - Industria	»	283
11 ^a - Lavoro	»	294
12 ^a - Igiene e sanità	»	314
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	322

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	334
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	338
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	343
Informazione e segreto di Stato	»	347
Sul ciclo dei rifiuti	»	348
Riforma amministrativa	»	349

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	382
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

334^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Piazza e il sottosegretario di Stato per l'interno La Volpe.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati*

- **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter)** Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 8, 8-bis e 8-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1999

(3661) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio. Seguito e conclusione della Tabella 8 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni. Esame e rinvio della Tabella 2)

Prosegue l'esame della tabella 8, iniziato nel corso della seduta pomeridiana del giorno precedente.

La relatrice BUCCIARELLI informa che non sono pervenuti emendamenti. Raccomanda pertanto alla Commissione di approvare una proposta di rapporto favorevole, segnalando peraltro alla Commissione di merito l'esigenza di provvedere al ripianamento della decurtazione di circa 30 miliardi apportata alla tabella A, allegata al disegno di legge finanziaria, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Il senatore GUERZONI chiede al rappresentante del Ministero dell'interno che il Governo affronti una volta per tutte le problematiche

connesse alla mobilità del personale dipendente, in relazione alle esigenze di carattere locale. Gli impiegati pubblici in questione si trovano spesso ad affrontare notevoli disagi ed oppongono quindi resistenze varie ai trasferimenti.

Il sottosegretario LA VOLPE ritiene che l'esigenza segnalata sia condivisibile, ma che essa interessi tutte le amministrazioni dello Stato. Egli si è già trovato ad affrontare questa problematica presso il Ministero per i beni culturali e già allora ha avuto modo di verificare come gli uffici situati al Nord siano generalmente sguarniti. Per la Polizia di Stato, in particolare, si avvertono difficoltà legate alla disponibilità di caserme, come accade nella città di Torino, installazioni che altrove risultano invece deserte e dovrebbero essere dismesse.

Il senatore PINGGERA osserva che, se la situazione è quella descritta, occorre sospendere i trasferimenti di personale dal Nord al Sud del paese. Il sottosegretario LA VOLPE ricorda che è comunque fatto rispettare l'obbligo di permanenza per un quinquennio nella stessa sede.

Il senatore ROTELLI rileva che la questione è di indubbia rilevanza, ma che essa va affrontata in modo approfondito nell'ambito della disciplina generale sul riassetto della pubblica amministrazione. Il PRESIDENTE riconosce che la tematica trascende l'esame della tabella relativa alla competenza del Ministero dell'interno e che andrebbe affrontata con l'intervento del Ministro per la funzione pubblica in un dibattito apposito.

Il senatore GUERZONI, condividendo tale considerazione, nota però che la questione non viene mai trattata in modo adeguato, opponendosi spesso difficoltà di carattere economico. Il senatore ROTELLI auspica che nella relazione periodica sullo stato della pubblica amministrazione l'argomento venga esaminato con dovizia di informazioni e con la previsione di misure correttive opportune.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BESO-STRÌ, la Commissione approva la proposta del relatore, di rapporto favorevole con osservazioni, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

In attesa dell'arrivo del relatore Passigli e del Ministro per la funzione pubblica, ai fini dell'esame della tabella 2 della Presidenza del Consiglio, il presidente VILLONE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10.

Il relatore PASSIGLI riferisce sulla tabella 2, recante lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Si tratta di 20 centri di responsabilità

con 81 unità previsionali di base. Nota preliminarmente un elevato incremento degli stanziamenti complessivi rispetto al bilancio di assestamento per l'anno in corso, variazione che si spiega con il trasferimento, attuato dalla Camera dei deputati, ai capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio delle voci relative alle pensioni di invalidità per un ammontare di oltre 14 mila miliardi. L'effettivo aumento di spesa, al netto di tale spostamento, è di soli 227 miliardi. Si avverte comunque un'espansione funzionale della Presidenza del Consiglio ed un incremento dei residui passivi, prevalentemente concentrato nelle spese in conto capitale, aspetto che va visto in modo critico nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni. Richiama quindi l'attenzione sulle spese previste per strumenti informatici e sull'incremento stabilito per la protezione civile, per la funzione pubblica (destinato all'ISTAT e alle aree depresse) e per le aree urbane. Notevolissimo è l'aumento intervenuto nella parte di competenza del Ministro per la solidarietà sociale, dovuto in prevalenza all'iscrizione delle voci di spesa per pensioni di invalidità. Si chiede quindi se sia opportuno inserire una erogazione di carattere previdenziale ed assistenziale nell'ambito delle previsioni di spesa della Presidenza del Consiglio o se non sia preferibile riferire tali trasferimenti ad un Ministero apposito. Un limitato incremento di spesa è infine previsto per le riforme elettorali ed istituzionali.

Esprime al riguardo il proprio dissenso il senatore ROTELLI.

Il relatore PASSIGLI, proseguendo la propria esposizione, fa presente che una consistente riduzione, per quasi 300 miliardi, si osserva nell'unità previsionale di base del turismo, dovuta al trasferimento al Ministero per i beni culturali degli investimenti in impianti sportivi, secondo quanto deliberato dalla Camera dei deputati. Si chiede quindi se sia opportuno mantenere i capitoli di spesa relativi al turismo nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, considerato che lo sport è stato trasferito ad una amministrazione di settore, peraltro giudicata poco omogenea rispetto alle competenze prevalenti del Dicastero per i beni culturali. Risulta incrementato poi lo stanziamento per i servizi tecnici nazionali, mentre è stato ridotto per 125 miliardi il capitolo per Roma capitale. Nel corso dell'esame dinanzi alla Camera dei deputati le previsioni concernenti il dipartimento per la solidarietà sociale sono state incrementate di oltre 400 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti per le pensioni di invalidità.

Passando ad esaminare le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, il relatore rileva che nella tabella A sono previsti accantonamenti per complessivi 752 miliardi per destinazioni tra loro molto disparate e si può dire residuali rispetto alle competenze dei vari Ministeri. Con riferimento alla tabella C, segnala lo stanziamento di oltre 500 miliardi previsto per cittadini illustri che versano in stato di indigenza. Considerata la modesta entità di questi appannaggi, dovrebbero di conseguenza beneficiarne svariate migliaia di cittadini.

Il presidente VILLONE ravvisa l'opportunità che il Governo comunichi alla Commissione il numero complessivo dei destinatari.

Il senatore PASTORE, auspicando un controllo sull'attuazione della c.d. legge Bacchelli, chiede che si provveda al finanziamento per un adeguato incremento di organici dei magistrati amministrativi, come più volte sostenuto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2934, anche in considerazione delle nuove funzioni attribuite di recente ai TAR. Senza un consistente incremento di organici, infatti, la riforma resterebbe inefficace.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione è stata unanime nel rivolgere al Governo una sollecitazione in tal senso. Il relatore PASSIGLI fa a sua volta presente che nella tabella A, allegata al disegno di legge finanziaria, figura un accantonamento apposito. Il senatore PASTORE propone che il Governo venga impegnato affinché sia riservata una adeguata dotazione di risorse per il finanziamento del disegno di legge predetto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
(A007 000, C01^a, 0134^o)

Il senatore GUERZONI ricorda che il disegno di legge n. 1388-bis, già esaminato dalla Commissione, affronta questioni relative allo svolgimento delle elezioni amministrative. Gli risulta peraltro che sono in corso iniziative tendenti ad allineare nella stessa scadenza tutte le consultazioni elettorali relative agli enti locali e alle regioni. Ritiene opportuno un dibattito in Commissione sull'argomento in vista della trattazione in Assemblea del predetto disegno di legge.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe interpellare al riguardo il Governo ed approfondire preventivamente la questione. Tale dibattito potrebbe aver luogo già nella successiva settimana.

Il senatore PASTORE fa presente di avere egli presentato un emendamento che prevede un turno unico annuale di consultazioni elettorali amministrative e regionali. Il senatore ROTELLI rileva che, a suo avviso, lo Stato non dovrebbe disciplinare tale materia, che dovrebbe essere affidata all'autonomia di ciascun ente locale o regionale.

La seduta termina alle ore 10,40.

335^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame della tabella 2 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro PIAZZA risponde ai quesiti rivolti al Governo nella seduta precedente: egli precisa anzitutto che alcune delle determinazioni contabili concernenti la Presidenza del Consiglio dei ministri sono condizionate dalla fase di transizione che investe l'ordinamento dopo la legge n. 59 del 1997, in larga parte già attuata e destinata a compiere un trasferimento molto notevole di funzioni e competenze sia dal centro al territorio, sia nelle stesse amministrazioni statali. In particolare, le risorse affluite al centro di responsabilità intestato alla solidarietà sociale e riferite agli assegni di invalidità civile riguardano una competenza che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito alle regioni per il riconoscimento dei benefici, confermando all'INPS il compito dell'erogazione. Nondimeno, poiché è già istituito e operante un fondo nazionale per la solidarietà sociale è a quest'ultimo che viene apportata la necessaria quantità di risorse per corrispondere agli interventi in materia. Quanto alle previsioni di spesa relative al turismo e allo sport, ricorda che quest'ultimo settore è stato assegnato recentemente alla competenza del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, mentre il turismo, per le residue competenze statali, dovrebbe far capo a un Dicastero competente in materia di attività produttive, da realizzare in attuazione della citata legge n. 59 del 1997 secondo l'orientamento prevalente. Egli rico-

nosce che vi sono ancora molteplici residui di competenze amministrative settoriali in capo alla Presidenza del Consiglio, mentre l'indirizzo legislativo più maturo è rivolto a snellire e ridurre tali competenze, ma spiega nuovamente tale circostanza in ragione della fase di transizione in cui si trova l'ordinamento. In merito alla previsione di spesa per l'attuazione della cosiddetta «legge Bacchelli», si tratta in realtà di 547 milioni per circa 40 beneficiari, mentre per la giustizia amministrativa il Governo condivide le indicazioni parlamentari circa la necessità di aumentare gli organici dei magistrati, pur sottolineando che le nuove attribuzioni della giurisdizione amministrativa (ad esempio in materia edilizia e di urbanistica) sono in parte compensate dal trasferimento di altre competenze al giudice ordinario (ad esempio in materia di pubblico impiego).

Il presidente VILLONE precisa che la previsione di aumento è comunque piuttosto contenuta.

Il senatore BESOSTRI interviene su quest'ultima questione. Ricorda che la Commissione ha già proposto all'Assemblea un testo di riforma del processo amministrativo, la cui realizzazione non può prescindere da un incremento di organici corrispondente all'incremento di funzioni, comprendente anche le nuove impugnazioni su fattispecie come le espulsioni degli stranieri e, nel prossimo futuro, le decisioni in materia di asilo.

Il senatore PASTORE condivide la valutazione del senatore Besostri e ricorda che la giustizia amministrativa attraverso i mezzi di tutela cautelare assicura già risultati immediati ai cittadini ed esige tuttavia un apporto ulteriore di risorse a garanzia di un processo celere ed efficace.

Si conviene, infine, di conferire al relatore l'incarico di redigere un rapporto favorevole sulla tabella di bilancio recante lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE conferma che la Commissione è convocata domani, giovedì 3 dicembre alle ore 9, in sede referente, per l'esame congiunto, dei disegni di legge costituzionale n. 3619 e connessi, concernenti il principio del giusto processo, e per il seguito dell'esame congiunto, dei disegni di legge n. 288 e connessi, in materia elettorale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

357^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Li Calzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0109^o)

Il presidente PINTO avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi in data odierna, ha assunto la determinazione relativa al carattere di assoluta indifferibilità del disegno di legge n. 3160, sul giudice di pace, che potrà conseguentemente, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, essere inserito all'ordine del giorno della Commissione anche nel corso della sessione di bilancio.

Inoltre, comunica che il disegno di legge n. 3183, in tema di liberazione anticipata, il cui esame è stato già concluso dalla Commissione in sede referente nella seduta del 16 luglio 1998, è stato nuovamente assegnato in sede deliberante e potrà essere inserito all'ordine del giorno della Commissione a partire dalle sedute di domani.

IN SEDE REFERENTE

(3412) CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GRECO il quale fa presente che il disegno di legge in titolo riproduce il contenuto del disegno di legge n. 1797 assegnato, insieme ad altri quattro disegni di legge, alla 12^a Commissione che ha esaminato congiuntamente tali proposte pervenendo alla definizione di un testo unificato predisposto da un comitato ristretto al quale

sono stati poi presentati emendamenti che sono ora in discussione presso la stessa Commissione Sanità. Il disegno di legge n. 3412 si differenzia dal precedente in quanto modifica il codice penale, coerentemente con l'esigenza, avvertita da più parti ed emersa anche nel corso dei lavori della Commissione bicamerale, di evitare gli inconvenienti della frammentarietà della produzione legislativa penale. A suo avviso la collocazione dopo l'articolo 445 del codice penale degli articoli introdotti dal disegno di legge in questione si può condividere, sempre che, dal punto di vista sistematico, si convenga nel considerare il *doping* come un problema che attiene soltanto alla salute pubblica e all'integrità biologica. Ove invece si ritenga che il *doping* si ponga anche come un illecito contro i principi etici e i valori educativi dello sport, la collocazione proposta susciterebbe inevitabilmente alcune perplessità.

Circa la formulazione dell'articolo 445-*bis* del codice penale introdotto dall'articolo 1 del testo in esame, va ricordato che la 1ª Commissione permanente ha ritenuto incompatibile con il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale il rinvio a classi farmacologiche indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO) o l'uso di metodi vietati dal medesimo. Si tratta peraltro di un profilo problematico al quale può porsi rimedio sostituendo il rinvio in questione con altro rinvio, alla legge 29 novembre 1995 n. 522 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo contro il *doping*.

Occorre altresì porsi il problema del come intervenire sulla materia in discussione facendo ricorso allo strumento penale in un contesto, che, più in generale, tende preferibilmente a orientarsi verso una limitazione dell'area dei fatti penalmente rilevanti. Al riguardo ritiene importante sottolineare che l'articolo 4 della citata Convenzione fa carico alle parti firmatarie di adottare misure amministrative e si impone pertanto un'attenta riflessione sulle scelte che il Parlamento si appresta a fare in proposito.

Dopo aver ricordato l'esigenza di un intervento normativo sulle tematiche connesse con l'uso di sostanze dopanti, da anni oggetto di un vasto dibattito, sottolinea che tale esigenza dovrebbe essere soddisfatta con una disciplina che si raccordi con la legislazione di diversi Paesi, per risolvere a livello mondiale le cause dell'inquinamento dello sport e per fissare norme di garanzia reciproca in occasione di gare internazionali.

Affrontare le problematiche considerate determina la necessità di confrontarsi con il precedente legislativo più diretto e pertinente alla materia rappresentato dalla legge n. 1099 del 1971. Si tratta di una legge definita «fantasma» perché inattuata ed inattuabile e le cause del cui fallimento vanno individuate nel fatto che le regioni, competenti in via amministrativa della tutela sanitaria delle attività sportive non sono state mai in grado di assicurare le prestazioni cui erano tenute ed è dubbio inoltre che possano esserlo oggi che, con la legge di riforma sanitaria n.833 del 1978, sono venute meno tutte le norme della legge n.1099 riguardanti l'organizzazione dei servizi, le categorie dei medici incaricati dei prelievi e di ricevere le denunce; senza contare che lo Stato non si è minimamente preoccupato della realizzazione delle strutture necessarie

all'effettuazione delle analisi e che, infine, il sistema sanzionatorio è risultato del tutto inefficace poiché basato sull'irrogazione di una esigua pena pecuniaria che poi, per effetto della legge n. 689 del 1981, è stata trasformata in una semplice sanzione amministrativa.

L'aggravarsi e l'ampliarsi del fenomeno di utilizzazione di sostanze dopanti, pure in presenza delle sanzioni previste dai codici di giustizia sportiva, impone la creazione di un sistema sanzionatorio più severo che può articolarsi, come in Francia, sulla previsione sia di sanzioni penali, sia di sanzioni amministrative o limitare il ricorso allo strumento penale alle sole sanzioni penali pecuniarie, ovvero ancora prevedere soltanto semplici sanzioni amministrative.

Passando più specificatamente al merito dell'articolato in discussione, suscita perplessità in primo luogo l'entità delle pene detentive previste e, in secondo luogo, l'assoluta esclusione di interventi punitivi a carico di colui che assume le sostanze dopanti. Ammesso che la Commissione condivida il ricorso alla pena della reclusione, piuttosto che a quella della multa, ritiene che debba essere valutato con estrema attenzione il problema dei limiti minimi e massimi previsti per le pene detentive che, appaiono eccessivi soprattutto se si tiene conto degli aumenti previsti per le aggravanti. Giudica altresì indispensabile riflettere sulla scelta di non stabilire sanzioni anche nei confronti dell'atleta che assume le sostanze dopanti, scelta che potrebbe assimilare quest'ultimo al comune consumatore di sostanze stupefacenti, in quanto si tratta di situazioni, a suo avviso, fra loro certo non equiparabili. A questo riguardo non va, tra l'altro, sottovalutato che le previsioni del disegno di legge in titolo se dovessero essere licenziate nella formulazione proposta, potrebbero comportare il rischio dell'impunità dell'atleta che cede gratuitamente la sostanza ad altro atleta e che questo sistema di impunità potrebbe essere utilizzato anche per sottrarre a sanzioni le condotte dei soggetti diversi dall'atleta stesso. Infatti l'atleta - positivo al *doping* - specie se non tesserato e come tale non passibile di alcuna delle sanzioni eventualmente previste dai codici di giustizia sportiva, sarebbe portato ad autoaccusarsi, soprattutto se il fornitore è un suo dirigente dal quale per questa sua omertà potrebbe ricevere vantaggi di ogni tipo. Invece, nel caso dell'atleta professionista, si potrebbe creare una situazione di conflitto tra quanto gli viene imposto dall'ordinamento sportivo, da un lato, e dalla normativa in discussione dall'altro.

Comunque, appare probabile che, una volta garantita l'impunità dell'atleta assuntore, risulterà impossibile ottenere dallo stesso una fattiva collaborazione, come dimostra l'esperienza dei processi a carico dei tossicodipendenti nei quali quasi mai il consumatore ha collaborato per l'individuazione del suo fornitore.

Conclude auspicando che il lavoro della Commissione contribuisca alla definizione di un nuovo strumento legislativo che, a differenza di quelli fino ad oggi sperimentati, sia in grado di tutelare veramente il mondo dello sport da comportamenti e fatti che ne offuscano non soltanto i valori etici ma anche quelli sociali.

Il presidente PINTO avverte che ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato LI CALZI premette che il disegno di legge in titolo, incidendo sulla materia già disciplinata dalla legge n. 1099 del 1971, pone inevitabilmente problemi di raccordo con quest'ultima. Nel merito, vanno poi evidenziati i non trascurabili problemi di compatibilità con il principio della riserva di legge in materia penale posti dal rinvio contenuto nell'articolo 445-*bis* del codice penale – introdotto dal disegno di legge in esame – alle classi farmacologiche indicate dal Comitato internazionale olimpico, mentre il ricorso alla sanzione penale per le finalità di tutela qui considerate suscita alcune perplessità e riserve.

La rappresentante del Governo ritiene che sarebbe più opportuno intervenire novellando la legge n.1099 del 1971 stabilendo, in tale sede, che l'elenco delle sostanze proibite venga determinato con lo strumento del decreto ministeriale ed inquadrando tale previsione in un contesto normativo che dovrebbe sostanzialmente modellarsi sullo schema già utilizzato in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope con il Decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990. Infine, la sanzione penale dovrebbe essere impiegata solo in riferimento alle ipotesi più gravi di fornitura di farmaci dopanti, essendo invece sconsigliabile il ricorso alla medesima per reprimere l'assunzione di tali farmaci che può, tra l'altro, essere contrastata efficacemente con il ricorso a sanzioni amministrative di tipo interdittivo o paradisciplinare.

Il senatore RUSSO, oltre a chiedere di integrare la documentazione messa a disposizione della Commissione con la normativa citata dal relatore Greco, nel prendere atto del parallelo esame che si sta svolgendo presso la Commissione Sanità di un testo parzialmente coincidente con la materia affrontata dal provvedimento in titolo, vorrebbe chiarimenti in merito al modo di procedere che la Commissione intende adottare.

Il senatore FOLLIERI condivide i rilievi del senatore Russo e manifesta perplessità in merito all'assegnazione a due differenti Commissioni di provvedimenti con caratteristiche di parziale coincidenza.

Il relatore GRECO, relativamente ai possibili sviluppi delle procedure di esame incardinate presso la Commissione Giustizia per il disegno di legge in titolo e presso la Commissione Sanità, per i disegni di legge nn.1637, 1660, 1714 e 1945 invita comunque a trovare una soluzione che scongiuri il rischio di varare in due diverse Commissioni provvedimenti concernenti la materia del *doping*.

Il senatore CALVI ricorda che il disegno di legge in titolo, di cui egli è primo firmatario, consegue ad una precedente iniziativa legislativa da lui parimenti presentata, il 26 novembre 1996, recante norme per la lotta contro il *doping* (A.S. 1797) poi assegnato alla Commissione Sanità. Prendendo spunto dal fatto che i lavori della Commissione Sanità

per quanto intensi e approfonditi, non erano giunti a conclusione, egli ha ritenuto di ripresentare il disegno di legge nella forma di cui al provvedimento in titolo, come atto Senato n.3412, lasciando inalterato il testo nella sostanza, ma collocando le disposizioni contenute nel disegno di legge stesso quali articoli aggiuntivi del codice penale. Tale scelta di tecnica legislativa ha inteso – tra l'altro – conformarsi alle linee guida emerse nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nel senso di prevedere che le modifiche al diritto penale dovessero essere collocate all'interno del codice, sulla base del principio dell'introduzione di una vera e propria «riserva di codice».

Con riferimento alla tematica affrontata dai provvedimenti da cui è scaturito il testo unificato varato dal comitato ristretto, istituito presso la Commissione Sanità per i disegni di legge n. 1637, 1660, 1714 e 1945, egli chiarisce che la tematica si muove su due profili che sono concettualmente separati avendo riguardo rispettivamente, da un lato, alla predisposizione di un quadro di riferimento organizzativo per la tutela sanitaria delle attività sportive, e, dall'altro, a disposizioni che si propongono di affrontare la repressione specifica della illecita fornitura di sostanze dopanti. Ci si è mossi, prosegue il senatore Calvi, sul presupposto che occorra rispettare il principio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento sportivo, nel cui ambito saranno fatte valere le sanzioni disciplinari previste in tali casi. Il disegno di legge n. 3412 mira invece esclusivamente alla individuazione di una fattispecie tipica di reato per i soggetti che somministrano, in relazione alle diverse funzioni svolte, sostanze dopanti e che allo stato della legislazione vigente non sono passibili di essere considerati autori di uno specifico illecito. Se non si è voluto introdurre una specifica fattispecie penale per l'atleta che fa uso di sostanze dopanti, è per la consapevolezza che l'atleta coinvolto in tali pratiche riceve sanzioni non penali, ma amministrative e, anche, di fatto sicuramente più pesanti di quelle comminate in sede penale.

Dopo aver, quindi, dichiarato che la legge n. 1099 del 1971, è rimasta lettera morta anche, purtroppo, per oggettive inadempienze del Governo, il senatore Calvi prosegue prospettando la propria disponibilità a rivedere le pene massime prefigurate dal provvedimento anche se, precisa, il loro ammontare è stato determinato con riferimento alla possibilità di procedere ad intercettazioni: tuttavia non può non sottolineare che i punti che gli appaiono irrinunciabili sono costituiti dall'esigenza di mantenere l'autodichia del sistema sportivo, di fornire finalmente una definizione del *doping* nello sport e, infine, di giungere ad una soluzione normativa che consenta di perseguire penalmente chi somministra, nelle diverse vesti professionali assunte, agli atleti sostanze dopanti.

Il senatore Antonino CARUSO non mette in discussione la necessità di intervenire in modo incisivo sul fenomeno del *doping*, e, al riguardo, ricorda di essere stato designato come relatore, in sede di Sottocommissione per i pareri, per i disegni di legge n.1637, 1660, 1714 e 1945, assegnati in sede consultiva alla Commissione Giustizia. Atteso il contenuto dei provvedimenti in questione, che egli ha avuto già modo di esaminare, gli sembra senz'altro preferibile evitare di impegnare la

Commissione in un dibattito su materia che si trova comunque in uno stato d'esame già molto avanzato presso altra Commissione. Se, invece, si volesse sostenere che la competenza sul disegno di legge in titolo determina l'esigenza di esaminare in sede primaria anche i provvedimenti assegnati alla Commissione Sanità, allora occorrerebbe elevare un conflitto di competenza per i disegni di legge nn.1637, 1660, 1714 e 1945 rivendicando al riguardo la competenza primaria della Commissione giustizia, nella prospettiva eventuale di una nuova assegnazione alle Commissioni 2ª e 12ª riunite.

Sulla proposta del senatore Antonino Caruso si apre un dibattito.

Il senatore FOLLIERI ne condivide le argomentazioni.

Il relatore GRECO chiede, invece, di proseguire nell'esame del provvedimento in titolo per poi valutare quali siano le possibilità di un esame congiunto del provvedimento stesso e degli altri assegnati alla Commissione Sanità.

Il senatore RUSSO suggerisce che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn.1637, 1660, 1714 e 1945 di tali disegni di legge si svolga in sede plenaria. Non gli appare, poi, praticabile l'ipotesi di elevare un conflitto di competenza, sul quale l'aspettativa di una soluzione positiva gli appare poco probabile.

Il senatore Antonino CARUSO torna a sottolineare che, non solo la materia oggetto del provvedimento in titolo e del testo unificato predisposto dalla Commissione sanità è di estrema delicatezza, ma che il contributo articolato e serio che la Commissione non mancherà di fornire non acquisterà una valenza maggiore dal fatto di essere reso in sede plenaria. Purtroppo, infatti, le caratteristiche della sede consultiva non le permettono di trovare una eco adeguata presso la Commissione di merito. Ricorda infatti che numerosi ed articolati pareri resi sono spesso rimasti lettera morta nella Commissione di competenza.

Il senatore RUSSO invita a non adottare nella seduta odierna alcuna decisione di carattere definitivo, per poter meglio approfondire tutti gli aspetti della questione.

Il senatore CIRAMI chiede, invece, che la Commissione si pronunci chiaramente in merito alla decisione da adottare.

Su proposta del presidente PINTO la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02^a, 0105^o)

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani sarà integrato con la discussione del disegno di legge n. 3183, assegnato in sede deliberante.

*CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SULLA DISCIPLINA DELLA
LOCAZIONE FINANZIARIA (A.S. 2735)*
(A007 000, C02^a, 0105^o)

Il presidente PINTO avverte che il Comitato ristretto sulla disciplina della locazione finanziaria (A.S. 2735) è convocato per domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 11,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

169ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono il ministro degli affari esteri Dini e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Serri e Toia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis, 3660-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati*

– **(Tabb. 6, 6-bis, 6-ter)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999

– **(3660/6 Allegato)** *Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1999*

(3661) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)*, approvato dalla Camera dei deputati

(3662) *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione, per i disegni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter e 3661. Parere alla 5ª Commissione per il disegno di legge n. 3662. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la discussione generale sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza, e dà la parola alla senatrice de Zulueta per la sua replica.

La relatrice DE ZULUETA prende atto della generale consapevolezza che i nuovi equilibri internazionali offrono grandi opportunità alla politica estera italiana, ma richiedono anche assunzioni di responsabilità.

Dichiara poi di condividere l'opinione del presidente Migone secondo cui il modo migliore di difendere gli interessi nazionali per l'Italia è di sostenere le organizzazioni internazionali di cui fa parte. Nello stesso tempo è necessario rafforzare gli strumenti di politica estera di cui il Governo dispone per garantire un'azione efficace anche nelle relazioni bilaterali.

La rete diplomatica, che è già abbastanza estesa nel continente europeo, presenta tuttora vistose lacune in altre aree geografiche, a cominciare dall'Asia centrale e dalla regione del Caucaso. Inoltre gli organici delle varie carriere sono insufficienti a garantire una dotazione media sufficiente alle sedi all'estero, le quali risentono negativamente di tale carenza di risorse umane. Vi è poi una sottovalutazione degli istituti di cultura, la cui importanza è stata giustamente sottolineata dal senatore Servello; sarebbe perciò opportuna una redistribuzione di risorse all'interno dell'area culturale, potenziando gli istituti e ridimensionando il numero delle scuole italiane all'estero, che rispondevano a una domanda di istruzione tipica della prima generazione di emigranti.

Per quel che riguarda la cooperazione allo sviluppo, occorre anzitutto che il Governo e i senatori si impegnino in sede di Commissione bilancio per reintegrare lo stanziamento nella tabella C della finanziaria, che la Camera dei deputati ha ridotto di 20 miliardi per il 1999 e di 65 miliardi nel triennio. Inoltre è opportuno precisare le priorità nell'uso delle risorse e la loro effettiva suddivisione. A tal riguardo, la relazione previsionale e programmatica relativa al 1999, che è allegata alla Tabella 6, indica che l'80 per cento dei fondi sarà concentrato in 15 paesi – il che costituisce certamente un passo in avanti rispetto al numero troppo alto dei paesi prioritari che vi era in passato – ma in pratica sembra che un terzo dei fondi dovrà essere speso per l'Albania e la Bosnia. In tal caso il Governo dovrebbe chiarire come intende spendere questi fondi, poichè è evidente che un impegno di tale portata non può limitarsi ad azioni di *institution building*, che già sono svolte assai egregiamente, ma deve comprendere anche interventi nelle infrastrutture o nelle attività produttive.

In tema di integrazione europea, fa notare al senatore Basini che l'Italia ha avuto benefici enormi dalla sua partecipazione alla Comunità europea e, lungi dall'essere sempre a rimorchio dei *partners*, in realtà ha dato un contributo determinante al negoziato del Trattato di Maastricht e alla preparazione della terza fase dell'unione monetaria. Anche nel tentativo di dar vita a un'identità europea di difesa il contributo italiano è stato rilevante: in Europa si guarda con grande interesse al successo dell'operazione Alba, voluta e guidata dall'Italia, e pure in Bosnia la forza di polizia militare che deve garantire il rientro dei profughi è guidata da un italiano e si avvale del contributo essenziale di un contingente di carabinieri.

È peraltro evidente che una difesa comune europea non potrà esservi finché non vi sarà una piena identità di vedute tra la Francia e la Gran Bretagna, che sono i paesi europei con una maggiore capacità difensiva. Tuttavia la recente apertura del governo Blair ha reso possibile la dichiarazione di Roma, sottoscritta in occasione della riunione mini-

steriale UEO, e lascia sperare in ulteriori sviluppi anche in vista del vertice di Washington. È infatti auspicabile che vi sia una posizione comune degli alleati europei non soltanto sull'identità di difesa europea, ma anche sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza, che dovrebbe mettere fine alla fase di transizione seguita alla dissoluzione del Patto di Varsavia e al crollo dell'URSS.

A tal riguardo, la relatrice de Zulueta rileva che la rielaborazione della strategia della NATO si interseca con il processo di allargamento, il cui andamento è bene non subisca accelerazioni, tanto più che procede con troppa lentezza il negoziato per l'adesione dei paesi dell'Europa centro-orientale all'Unione europea, anche a causa delle divergenze tra la Francia e la Germania. Inoltre langue il negoziato avviato in seno all'OSCE per una nuova architettura di difesa europea in cui dovrebbe essere coinvolta l'Unione sovietica.

In questo contesto le sembra auspicabile che la NATO diventi la struttura portante di una organizzazione di sicurezza collettiva in Europa; ma non è certo questa la soluzione preferita dalla Casa Bianca e dalla maggioranza del Congresso di Washington, poichè appare chiaro da molti segnali che gli Stati Uniti vorrebbero trasformare la NATO in una alleanza di interessi, non più limitata a scopi meramente difensivi e vincolata ad agire nell'area atlantica. Se prevalesse questa opzione, la NATO potrebbe agire anche nell'ambito di operazioni antiterrorismo e di interventi umanitari, al di fuori da qualsiasi mandato dell'ONU. In ogni caso è essenziale per una evoluzione positiva della NATO che si valorizzi l'esperienza della *partnership for peace* e si sviluppino tutte le potenzialità del partenariato speciale con la Russia basato sul *Founding Act* del 1997.

Chiede poi al ministro Dini se l'Italia intende impegnarsi in seno al G8 per la riforma delle istituzioni di Bretton Woods e quale sia la sua personale opinione in proposito.

Si sofferma infine sulla convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'ANSA, che avrebbe dovuto essere rinegoziata entro la fine del 1998 ma che probabilmente non è stata ancora rinnovata, dal momento che nella Tabella 6 è rimasta l'identica cifra in bilancio. C'è da chiedersi se sia questo lo strumento più idoneo per sostenere la principale agenzia nazionale o se invece una convenzione di questo tipo non rischi di limitare la stessa libertà dell'agenzia, che viene a trovarsi oggettivamente in una situazione di privilegio.

Il ministro DINI, riallacciandosi all'analisi della Relatrice, che coincide in buona parte con le valutazioni del Ministero degli affari esteri, ringrazia il Parlamento, ed in particolare la Commissione affari esteri del Senato, per il sostegno all'azione del Governo impegnato nella miglior utilizzazione delle risorse disponibili per la realizzazione degli indirizzi di politica estera. È cresciuta la consapevolezza che i nuovi assetti mondiali richiedono una più diffusa presenza e incisività del lavoro della diplomazia italiana, alla luce del ruolo crescente di responsabilità che l'Italia è chiamata a svolgere: in questo contesto la Conferenza degli ambasciatori ha fornito aggiornati elementi conoscitivi che sono utili

strumenti a sostegno del progetto di ristrutturazione della Farnesina. A questo proposito ricorda brevemente la riorganizzazione del Ministero che attende il concerto da parte delle altre Amministrazioni interessate, basata su un modello nuovo a doppia matrice che assicuri una prospettiva globale delle diverse questioni; si sta altresì provvedendo al riordino della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali e funzionali nonché al riequilibrio degli organici, alla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, alla modernizzazione della attività di formazione e al rafforzamento dell'Istituto diplomatico. Tutto questo impegno è purtroppo condizionato dai limiti oggettivi del bilancio che impongono scelte sacrificate e che comunque vedono la diplomazia italiana sempre sottodimensionata rispetto a quella degli altri paesi comparabili.

Uno dei problemi centrali del rinnovamento della Farnesina è quello delle comunicazioni, per far fronte al quale si sta investendo nell'informatica e nelle infrastrutture con adeguati corsi di aggiornamento per tutto il personale; per quanto riguarda la revisione del trattamento economico all'estero, l'intento principale è stato quello di raggiungere maggiore trasparenza e razionalità, e la nuova regolamentazione sta per entrare in vigore.

Passando alla analisi dei documenti finanziari all'attenzione del Senato, osserva che si registra un piccolo segnale di correzione delle risorse insufficienti destinate alla politica estera, con un incremento del 5,4 per cento, che rappresenta purtroppo un incremento inferiore a quello del bilancio dello Stato e del prodotto interno lordo; sono stati ridotti capitoli concernenti le spese di funzionamento, il che combinandosi con la carenza di risorse umane si pone come serio condizionamento alla funzionalità dell'amministrazione in considerazione dell'elevato grado di rigidità del bilancio degli Affari Esteri derivante dalla forte componente di spesa obbligatoria.

Passando al settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, riconosciuta componente fondamentale della politica estera, dopo le drastiche riduzioni degli ultimi anni si registra un piccolo incremento, purtroppo ridimensionato dalla decurtazione di 65 miliardi nel triennio apportata dalla Camera dei deputati. Il rilancio della cooperazione italiana dovrebbe soprattutto basarsi attraverso il trasferimento di fondi dai crediti di aiuto ai doni, per dare priorità alla lotta contro la povertà in alcuni paesi che non potranno realmente rimborsare prestiti in tempi brevi. Le priorità geografiche indicate nella relazione allegata ai documenti di bilancio chiariscono l'intendimento di evitare azioni a pioggia e di privilegiare i paesi cui l'Italia guarda con maggiore interesse, concentrando i progetti per ottenere maggiore efficacia nei risultati.

Le riflessioni della Relatrice in materia di difesa europea inducono alcune considerazioni sui processi di allargamento dell'Unione europea e della NATO: fino al 2006 l'Europa ha definito la quantità di risorse necessarie e disponibili sufficienti a sostenere l'ingresso dei primi sei paesi con i quali sono in corso negoziati, pur restando viva la preoccupazione sulle capacità istituzionali di gestire una realtà più vasta. L'identità di sicurezza e di difesa comune ha beneficiato di una spinta in avanti a seguito dell'apertura della Gran Bretagna, ma in questa ma-

teria è necessario il consenso all'unanimità per poter ulteriormente procedere. L'aggancio necessario tra UEO e NATO è sostenuto dal Governo italiano nel semestre di Presidenza in corso, soprattutto nel senso di usare gli strumenti della NATO per le missioni di pace e gestione delle crisi regionali. L'intendimento di definire un nuovo concetto strategico, auspicato per il prossimo vertice di Washington che celebrerà i 50 anni dell'Alleanza Atlantica, non sembra maturo in quanto il dibattito interno ai paesi membri non è ancora concluso nè sul rischio di trasformare una alleanza difensiva in alleanza di interessi, nè sulla legittimità di azioni autonome di una NATO allargata al di fuori dell'egida delle Nazioni Unite.

Riallacciandosi alle considerazioni sulla riforma delle istituzioni di Bretton Woods osserva che la riflessione è iniziata tardivamente dopo la crisi dei mercati asiatici, non essendosi saputo cogliere il primo allarme della crisi messicana per capire che i mercati globali devono dotarsi di regole di gestione e di centri di valutazione dei rischi. Il ripensamento del ruolo del Fondo Monetario sta procedendo parallelamente a una auspicata revisione critica del sistema bancario e dei suoi rapporti con le imprese. Il punto maggiormente delicato è che non dev'essere ritenuto automatico l'intervento del Fondo quale prestatore di ultima istanza, cosa che ha permesso investimenti poco prudenti nella certezza dell'esistenza di una rete di soccorso: si dovrà individuare una autorità capace di bloccare tutti i movimenti finanziari al primo insorgere di sintomi di crisi. Certamente le regole del Fondo Monetario erano state create e sviluppate intorno agli anni '50 e '60 allorchè non esisteva un mercato globale dei capitali da utilizzare come sostegno del disavanzo delle bilance dei pagamenti: lo spostamento oggi di capitali a breve termine, prestati ad istituzioni finanziarie troppo fragili, in assenza di seria vigilanza bancaria, ha provocato destabilizzazione e conseguenze rovinose anche politicamente che hanno trascinato cadute di Governi.

Rispondendo alle osservazioni sulla convenzione con l'agenzia ANSA, rileva che questa è in corso di rinegoziazione e che, su richiesta degli organi di controllo, si sta imponendo la necessità di una maggiore trasparenza e di una riduzione dei costi: la giustificazione del contributo fornito dal Ministero degli affari esteri risiede nell'interesse di finanziare una rete di corrispondenti italiani all'estero, divulgando altresì verso il mondo gli eventi italiani, scopi a cui l'ANSA ha sempre adempiuto e non sembra fondato qualche sospetto avanzato sulla mancanza di imparzialità.

Il senatore SERVELLO ringrazia il Ministro per l'accurata replica, segnalando che purtroppo in essa mancano le risposte agli interrogativi sollevati sul caso della presenza del *leader* curdo Ocalan in Italia.

Il senatore GAWRONSKI si associa alla segnalazione, chiedendo che il Ministro fornisca qualche commento sul contenuto dell'ordine del giorno presentato dai senatori di Forza Italia sullo stesso argomento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI coglie l'occasione per chiedere una valutazione sul rapporto fra la crisi finanziaria internazionale e la crisi economica che, a suo avviso, ne costituisce il substrato.

Il senatore PIANETTA chiede precisazioni sulle voci che vorrebbero attenuare il patto di stabilità alla base della creazione della moneta unica europea.

Il ministro DINI precisa che sul caso Ocalan il Presidente del Consiglio riferirà in giornata alla Camera dei deputati, ricordando brevemente tutta la vicenda nella quale il Governo ha sempre operato nel rispetto delle leggi. L'Italia sta ora portando avanti la proposta di costituire un tribunale internazionale che possa giudicare il caso sulla base della Convenzione sul terrorismo del Consiglio d'Europa, cosa che richiede il consenso e la collaborazione dei paesi in cui i reati sarebbero stati commessi e che è per il momento rifiutata dal Governo turco; se questa strada risultasse impraticabile rimangono in alternativa lo svolgimento di un processo in Italia oppure la procedura di espulsione. Il Governo si è altresì impegnato a calmare la reazione scomposta e di eccessiva emotività della parte turca che dovrebbe riconoscere all'Italia il merito di essere stato il solo Paese che ha preso la decisione di arrestare Ocalan e che ora offre la propria disponibilità per trovare una equa soluzione.

Rispondendo al senatore Vertone Grimaldi, osserva che si ritiene più probabile che la crisi economica sia non la causa ma il risultato della crisi finanziaria sviluppatasi nei paesi asiatici, e che essa sia stata provocata dal cambiamento di direzione di importanti flussi di capitale, a fronte del quale la mancanza di riserve nelle banche centrali ha fatto seguire la svalutazione delle monete. Certamente nel 1999 ci si attende una fase di rallentamento della crescita mondiale e di contrazione dei prestiti delle banche internazionali, colpite da forti perdite. Quanto alla questione sollevata dal senatore Pianetta, ricorda che l'interesse fondamentale è che l'Euro sia sostenuto e percepito come moneta solida e pertanto ogni tentativo di interferire nella politica monetaria deve essere respinto almeno nella prima fase della realizzazione: il patto di stabilità deve restare in piedi e le politiche di bilancio di ciascuno stato attenersi alla sua linea, il che non significa che in un periodo di bassa congiuntura non si possano predisporre investimenti europei sulle grandi infrastrutture e emissione di prestiti comunitari per finanziare lo sviluppo.

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro per l'esauriente intervento e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,10.

170^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati*

– **(Tabb. 6, 6-bis e 6-ter)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999

(3660/6 Allegato) *Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1999*

(3661) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)*, approvato dalla Camera dei deputati

(3662) *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3660, 3660-bis, 3660-ter e 3661. Rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella 6 e sulle connesse parti dal disegno di legge finanziaria. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3662, con disgiunzione dagli altri disegni di legge in titolo. Parere non espresso)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede alla disgiunzione del disegno di legge n. 3662.

Il presidente MIGONE, preso atto che nel disegno di legge n. 3662, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non sussistono più profili di competenza per la Commissione, propone che non sia espresso alcun parere.

La Commissione conviene.

Si riprende l'esame della tabella 6 e delle parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Si passa alla trattazione degli ordini del giorno alla tabella 6.

Il presidente MIGONE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Commissione affari esteri del Senato,

considerato che:

è stata presentata alla Camera dei deputati la delega per la riforma degli organici del Ministero degli affari esteri;

la riforma degli uffici centrali incomprendibilmente langue ormai da due anni dopo l'approvazione con correzioni da parte di questa Commissione;

manca ogni progetto noto al Parlamento della non più dilazionabile nuova impostazione di una carriera amministrativa, capace di assumere le rilevanti responsabilità che ricopre nelle strutture dei ministeri degli esteri dei principali paesi (ad eccezione del nostro);

manca ogni approfondita analisi, da parte dell'Amministrazione, del ruolo delle cosiddette qualifiche funzionali, premessa necessaria per la loro riqualificazione e la loro diversa dislocazione sul territorio, in maniera più rispondente ad esigenze di servizio;

se si escludono alcuni stimoli parlamentari, non è ancora iniziata una riflessione sui meccanismi di reclutamento della carriera diplomatica, ancora legati a schemi antiquati, geograficamente squilibrati e, quindi, insufficientemente meritocratici;

malgrado ripetute richieste, non è mai stato presentato al Parlamento un quadro analitico esaustivo della rete diplomatica, consolare, culturale e scolastica, dei loro organici in riferimento ai risultati quantitativi e qualitativi effettivamente prodotti in una proposta di revisione della medesima;

malgrado una più attenta sensibilità dimostrata nei confronti dei diritti dei cittadini, manca ancora un piano di revisione dei servizi diretti ai cittadini italiani all'estero e a coloro che richiedano visti di ingresso nel nostro paese;

malgrado alcune interessanti novità, come l'istituzione dell'Osservatorio sulle crisi e la dichiarata volontà di dare vita ad ufficio di analisi e programmazione, non è a conoscenza del Parlamento alcun processo di revisione delle prassi decisionali accentrate che impediscono un funzionamento più moderno e più trasparente del Ministero;

è sempre più urgente accertare le presenze di funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali, la loro rispondenza alle responsabilità e ai contributi dell'Italia, e formulare un progetto di revisione del reclutamento, della promozione e del reinserimento dei medesimi;

è, infine, fondamentale la discussione e la definizione di un quadro complessivo delle attività dello Stato rivolte all'estero, in cui si precisi quali di esse il Ministero debba gestire e quali si prepari a coordinare;

poichè il cosiddetto libro bianco e la documentazione preparatoria della Conferenza degli Ambasciatori, per quanto utili, non sono sufficienti a corrispondere alle esigenze sopra elencate,

impegna il Governo:

a presentare in Parlamento la documentazione e gli studi preparatori della riforma delle strutture e delle carriere, o comunque attinenti alle tematiche qui indicate, eventualmente già a disposizione dell'Amministrazione o ancora da predisporre;

a procedere speditamente nella formulazione dei necessari interventi, individuando di volta in volta gli strumenti normativi più opportuni, comunque tali da investire i poteri di controllo e di indirizzo del Parlamento».

0/3660/1/3^a-Tab.6 MIGONE, SERVELLO, DE ZULUETA, GAWRONSKI, PIANETTA, MAGGIORE, RUSSO SPENA

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999;

rilevato che l'ordine del giorno n. 0/2739/1/3^a-Tab.6 – approvato dalla Commissione affari esteri il 22 ottobre 1997 e accolto dal Governo – il cui testo era il seguente:

“La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998,

rilevato che:

le risorse disponibili per il Ministero degli affari esteri sono incomprensibilmente scarse e in piena contraddizione con gli impegni e il ruolo della politica estera italiana nel nuovo contesto internazionale;

la trasformazione subita dai rapporti internazionali dopo la caduta del muro di Berlino e il conseguente adeguamento della politica estera italiana richiedono rappresentanze in tutto il mondo;

la presenza di un'ambasciata riveste una particolare importanza nei paesi piccoli o di recente indipendenza perchè ne sottolinea la sovranità;

la pur auspicabile apertura di rappresentanze unificate dell'Unione europea non è ancora prevedibile in tempi brevi;

la rete diplomatico-consolare e culturale italiana è la più estesa dell'Unione europea ma è anche indebolita dalla carenza di organico in molte sedi soprattutto minori,

impegna il Governo:

a) a trovare fino dal prossimo anno risorse adeguate a sostenere il ruolo e gli impegni dell'Italia e che siano comparabili a quelle stanziare dagli altri paesi europei;

b) a presentare al Parlamento in tempo utile per la prossima sessione di bilancio un piano che:

1) effettui alcune riduzioni fin da ora ipotizzabili (unificando alcune rappresentanze presso organizzazioni internazionali in Austria, Belgio, Francia, Italia; declassando e abolendo alcuni consolati generali, consolati e agenzie consolari; sedi scolastiche);

2) nei limiti del possibile estenda la rete, in particolare delle ambasciate bilaterali;

3) distribuisca diversamente l'organico disponibile, eventualmente precisando quale estensione dell'organico sia necessaria, tenendo presente l'opportunità di estendere al massimo l'uso di contrattisti;

4) precisi proposte da avanzare in sede di Unione europea per sperimentazioni di rappresentanze comuni, a cominciare dalle sedi delle istituzioni culturali e dai paesi di dimensioni ridotte".

0/2739/1/3^a-Tab.6 MIGONE, SQUARCIALUPI, FOLLONI, BOCO, JACCHIA,
GAWRONSKI

non ha avuto il seguito dovuto;

impegna nuovamente il Governo:

ad adempiere nel 1999 a quanto così rimasto inattuato».

0/3660/2/3^a-Tab.6

MIGONE, DE ZULUETA

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999; rilevato che l'ordine del giorno n. 0/2739/2/3^a-Tab.6 – approvato dalla Commissione affari esteri il 22 ottobre 1997 e accolto dal Governo – il cui testo era il seguente:

“La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998,

rilevato che:

a) è sempre più urgente procedere alla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, come primo passo per una più generale riforma degli strumenti a disposizione della politica estera;

b) sulla base del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, a tale fine è stato predisposto dal Governo un regolamento approvato con osservazioni e richieste di modifiche da questa Commissione in data 27 novembre 1996, con l'ordine del giorno 0/1706/3/3ª-Tab.6, di cui ribadisce il contenuto,

impegna il Governo:

1) a procedere con urgenza all'emanazione definitiva di tale provvedimento e alla sua pronta attuazione, limitando al minimo eventuali modifiche allo scopo di non vanificare il percorso già compiuto;

2) in particolare a confermare un rinnovamento profondo della struttura attuale, conforme alle scelte già da tempo effettuate dai principali paesi occidentali e fondato su direzioni generali geografiche”.

0/2739/2/3ª-Tab.6 MIGONE, SQUARCIALUPI, D'URSO, GAWRONSKI, DE ZULUETA, JACCHIA

non ha avuto il seguito dovuto;

impegna nuovamente il Governo ad adempiere nel 1999 a quanto così rimasto inattuato».

0/3660/3/3ª-Tab.6

MIGONE, DE ZULUETA

«La 3ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999; rilevato che l'ordine del giorno n. 0/2739/6/3ª-Tab.6 – approvato dalla Commissione affari esteri il 22 ottobre 1997 e accolto dal Governo – il cui testo era il seguente:

“La 3ª Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998,

rileva che la Tabella 6 stanziava lire 36.200 milioni come spese per la diffusione di notizie italiane attraverso agenzie italiane d'informazione con rete di servizi esteri su piano mondiale;

osserva che questo servizio viene materialmente espletato tramite una convenzione stipulata all'uopo con l'agenzia nazionale ANSA, finanziata per il 70 per cento dal Ministero degli affari esteri e per il 30 per cento dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento informazione ed editoria;

rileva che tale voce di spesa costituisce una parte significativa delle spese globali sostenute dal Ministero degli affari esteri;

osserva che tale convenzione scade il 31 dicembre 1998,

invita pertanto il Governo:

a documentare l'attività svolta dall'ANSA sulla base della convenzione;

a rinegoziare la convenzione anche sulla base di parametri offerti dalla concorrenza".

0/2739/6/3^a-Tab.6 DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, CIONI, MIGONE, PIANETTA

non ha avuto il seguito dovuto;

impegna nuovamente il Governo ad adempiere nel 1999 a quanto così rimasto inattuato».

0/3660/4/3^a-Tab.6

MIGONE, DE ZULUETA

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

preso atto con viva soddisfazione dell'esito della votazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla necessità di voto qualificato per la modifica del Consiglio di sicurezza,

considerato che tale votazione costituisce un'importante vittoria delle tesi italiane, contrarie al costituirsi di un nuovo direttorio allargato che escluderebbe l'Italia ed altri grandi paesi, ma soprattutto consoliderebbe la struttura oligarchica del Consiglio di sicurezza,

ritenuto che essa è la più efficace dimostrazione che quando una linea di politica estera viene perseguita coerentemente da vari Governi susseguenti (secondo una filosofia di unicità degli interessi nazionali che non guarda alla costituzione politica dei Governi stessi), questa linea può essere vincente,

invita il Governo:

a proseguire con la massima determinazione gli sforzi per una riforma del Consiglio di sicurezza basata su criteri di maggiore rappresentatività democratica;

a esprimere al rappresentante italiano all'ONU e ai suoi collaboratori l'apprezzamento per aver saputo eseguire nel migliore dei modi le istruzioni del Governo in conformità con gli indirizzi parlamentari».

0/3660/5/3^a-Tab.6

BASINI, SERVELLO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

il 1999 è l'anno in cui sarà finalizzata la preparazione del Giubileo del 2000, evento che pone Roma al centro della attenzione mondiale della cristianità con spirito di umana e reciproca comprensione e collaborazione;

l'Italia – in occasione di detto evento sarà sede di pellegrinaggi di milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo e di attenzione di un ancora maggior numero di persone che attraverso i *media* potranno assistere alle principali cerimonie nello spirito del Giubileo,

impegna il Governo:

a) a preparare, in occasione di tale evento, una serie di proposte da sottoporre al Parlamento finalizzate ad una riduzione o cancellazione del debito che i paesi più poveri hanno nei confronti del nostro paese;

b) a farsi interprete di questo intendimento e di queste istanze presso le sedi internazionali per concordare simili azioni anche da parte di altri paesi».

0/3660/6/3^a-Tab.6

PIANETTA, GAWRONSKI, MAGGIORE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

gli organismi internazionali saranno sempre di più depositari di parte della sovranità degli Stati;

in detti organismi internazionali lavorano molti cittadini italiani, a tutti i livelli della burocrazia;

tali cittadini sono spesso lasciati soli al loro destino una volta che sia scaduto il loro contratto con l'ente internazionale,

impegna il Governo:

ad elaborare delle misure atte ad utilizzare le conoscenze e le capacità che questi cittadini acquisiscono nella loro esperienza all'interno di tali organismi internazionali;

ad occuparsi in modo organico dei cittadini italiani che ricoprono un ruolo in detti organismi».

0/3660/7/3^a/Tab.6

GAWRONSKI, PIANETTA, BIASCO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

gli organismi internazionali sono, in misura sempre maggiore, depositari di parte della sovranità degli Stati nazionali;

le candidature alle massime cariche di questi organismi rappresentano dei momenti chiave per pesare nelle procedure decisionali che riguardano anche il nostro Paese;

altri Paesi europei sono molto più rappresentati dell'Italia all'interno dei vari gradi degli organismi internazionali e soprattutto negli alti livelli;

tra pochi mesi si rinnoverà la carica alla Presidenza della Commissione europea,

impegna il Governo:

ad avviare una politica di consolidamento del ruolo dell'Italia all'interno degli organismi internazionali, anche puntando sull'inserimento in detti organismi di personale qualificato;

a perseguire efficacemente e insistentemente la nomina di un cittadino italiano, con alti meriti in ambito internazionalistico, alla carica di Presidente della Commissione europea».

0/3660/8/3^a-Tab.6

GAWRONSKI, PIANETTA, BIASCO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il "caso Ocalan" mette il Governo italiano in una situazione di grave imbarazzo di fronte alla comunità politica internazionale;

sul capo del *leader* del PKK, forza politica comunque non rappresentativa dell'intero popolo curdo, pendono numerose accuse da parte del nostro alleato turco e di molti Paesi europei, fra cui quella di terrorismo internazionale;

Roma rischia di diventare «la capitale del Kurdistan in esilio»: non solo alla Camera e al Senato alcuni parlamentari hanno accolto rappresentanti del PKK ma il responsabile della politica estera di Rifondazione Comunista, onorevole Ramon Mantovani, ha anche accompagnato Abdullah Ocalan nel viaggio da Mosca al nostro Paese;

il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D'Alema dichiara di non essere stato informato dei movimenti del *leader* del PKK e di quelli di Ramon Mantovani;

un autorevole sostenitore della maggioranza di Governo, già titolare di altissime cariche istituzionali, ha dichiarato che «l'asilo politico è l'unica soluzione», mentre l'onorevole Lamberto Dini, ministro degli affari esteri della medesima maggioranza, non ritiene possibile la concessione dell'asilo politico ad Abdullah Ocalan in quanto «sarebbe un atto politico, un atto di Governo»,

impegna il Governo:

ad espellere Abdullah Ocalan».

0/3660/9/3^a-Tab.6

GAWRONSKI, PIANETTA, BIASCO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

rilevato che:

la Riforma del Ministero degli Affari esteri ha assunto carattere centrale;

le connesse parti dei disegni di legge di bilancio e finanziaria necessitano di migliore esplicitazione e di integrazioni,

impegna il Governo:

a) a esigere corrispondenza tra impegni pubblicamente assunti (Convegno Ambasciatori del 1° settembre 1998) e scritture di bilancio (ministro Ciampi) con le scelte successive;

b) a ridefinire le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri; si chiede corrispondenza alle reali esigenze della Farnesina, con clausola di salvaguardia per i posti di riserva, a seguito di rigorosi corsi selettivi, senza automatismi e patronati. (I posti residuati vadano utilizzati in misura proporzionale, in parte per assorbire i «comandati», in parte per concorso esterni);

c) a privilegiare l'istituto dei «contrattisti», che assicura qualità sul territorio e risparmi considerevoli, con precedenza a componenti delle comunità italiane residenti;

d) a potenziare gli istituti italiani di cultura, anima qualificante del nostro prestigio;

e) a ribadire al Ministero del tesoro l'etica degli impegni; non si può continuare le assegnazioni virtuali di fondi (vedi la leggenda dei 70 miliardi), che restano solo annuncio destinato a concrete frustrazioni;

f) a intensificare il controllo parlamentare sui tempi e i modi della riforma del MAE».

0/3660/10/3^a-Tab.6

SERVELLO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

apprezzando i successi finora ottenuti dal Governo sotto il profilo dell'inclusione dell'Italia fra i paesi che faranno parte fin dall'inizio dell'Unione Monetaria Europea;

sottolineando come il varo, ormai imminente, della moneta unica europea sia destinato ad accrescere notevolmente l'influenza della Banca Centrale Europea sulle politiche degli Stati nazionali membri dell'Unione Europea, introducendo in particolare nuovi e penetranti vincoli alle politiche di bilancio;

rilevando come l'avanzata del processo di integrazione europea richieda un rafforzamento delle istituzioni rappresentative degli europei, quali controparti della burocrazia comunitaria e strumenti per consentire più direttamente alle popolazioni dei paesi membri dell'Unione Europea di incidere sugli indirizzi politici dell'azione comunitaria;

sottolineando altresì come siano ormai prossime le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, che costituiranno un importante momento di riflessione sullo stato del processo di integrazione europea;

invita il Governo

ad impegnarsi in ambito comunitario a favore di una più profonda riforma delle istituzioni dell'Unione europea in senso federalista, cogliendo l'occasione rappresentata dalle imminenti elezioni europee per proporre un rafforzamento dei poteri di indirizzo e controllo del Parlamento europeo».

0/3660/11/3^a-Tab.6

JACCHIA

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

più volte è stata ricordata, anche con interrogazioni urgentissime presentate in Senato, la gravità della situazione economica e sociale dei paesi più poveri – gli Highly Indebted Poor Countries (HIPC);

il disastro provocato dal passaggio dell'uragano Mitch nei paesi del Centro America, Nicaragua e Honduras soprattutto, non può essere dimenticato per il solo fatto di non vederlo più nei nostri giornali o telegiornali: l'emergenza lì rimane in tutta la sua drammatica concretezza e la faticosa opera di ricostruzione ha bisogno di sostegno, anche finanziario, da parte dell'Occidente;

in entrambi i casi una misura immediata ed efficace per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo è la cancellazione del debito che gli HIPC e i paesi del Centro America, Nicaragua e Honduras in prima battuta, hanno contratto nei confronti dell'Italia o la trasformazione del debito stesso in aiuti per lo sviluppo, come proposto da autorevoli organizzazioni internazionali, con l'impegno dei paesi beneficiari a investire le somme non rese nel miglioramento dell'istruzione primaria, delle cure sanitarie e di altri servizi essenziali o nel ripristino di una rete minima di acqua, luce, strade; la realizzazione di questi impegni verrebbe monitorata di anno in anno dalle stesse organizzazioni finanziarie internazionali così come avviene per gli impegni di politica economica;

nonostante le somme coinvolte non siano ingenti, e ad esse dovrebbe corrispondere una responsabilità ed un impegno non rinviabile del nostro paese ad aiutare popolazioni in così estrema difficoltà, rimane il problema di trovare una copertura adeguata per il quale fortunatamente lo stesso governo italiano ha proposto una soluzione;

il Governo ha infatti presentato il 20 ottobre scorso un disegno di legge, A.C. n. 5324, attualmente assegnato I Commissione della Camera dei deputati che non ha ancora iniziato l'esame del testo, con il quale il Governo chiede una delega per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia ma soprattutto propone, all'articolo 7, che per il triennio 1999-2001 vengano impiegati annualmente 400 miliardi dai ri-

levanti fondi in giacenza nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale per finanziare canali di intervento, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ora del tutto carenti rispetto alle esigenze che nascono dalle responsabilità e dal ruolo internazionale dell'Italia;

una parte dei 1.200 miliardi resi disponibili nel triennio 1999-2001 potrebbe essere immediatamente impiegata per la cancellazione del debito, o la trasformazione del debito stesso in aiuti allo sviluppo, per i paesi più poveri e per i paesi colpiti dall'uragano Mitch, anche considerando che il Governo stesso, nella relazione che accompagna il disegno di legge, individua tra le finalità da perseguire proprio l'alleggerimento del debito dei paesi più poveri;

per il suo contenuto, l'articolo 7 dell'A.C. n. 5324 rientra a pieno titolo nella manovra finanziaria ed in effetti il suo disposto è stato ripreso in un emendamento già presentato sul disegno di legge collegato in discussione in seconda lettura in Senato;

impegna il Governo:

a predisporre, sostenere e fare proprie tutte le iniziative – anche nello spirito dell'articolo 7 dell'A.C. n. 5324 – volte ad aumentare, già nel corso dell'attuale sessione di bilancio, gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo al fine dell'immediata cancellazione del debito dei paesi più poveri e dei paesi colpiti dall'uragano Mitch».

0/3660/12/3^a-Tab.6 DE ZULUETA, CIONI, MIGONE, CORRAO, LAURICELLA, VOLCIC, SALVATO

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

nel mese di giugno del 1999 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nazionali nel Parlamento Europeo;

in tale circostanza anche gli elettori italiani – oltre 1 milione e 300.000 – residenti in uno dei Paesi della Unione Europea, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti potranno avvalersi di tre possibilità al fine di esercitare tale diritto: *a)* rientrare in Italia e votare presso i Comuni di ultima residenza, *b)* votare *in loco* – previa opzione preventiva e iscrizione in appositi elenchi – nei seggi allestiti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari o in sedi idonee per liste e candidati italiani della circoscrizione elettorale corrispondente al Comune italiano di ultima residenza, *c)* scegliere preventivamente di votare per i candidati del paese comunitario nel quale si risiede stabilmente;

nella precedente consultazione europea del 12 giugno 1994 la stragrande maggioranza degli italiani aventi diritto residenti in uno dei Paesi Ue pur confermando la scelta di rimanere iscritta negli elenchi degli elettori in Italia non ha potuto esprimersi partecipando al voto *in loco* a seguito di gravi disfunzioni organizzative, non sufficiente informazione, mancate comunicazioni periodiche sulle procedure per il voto europeo *in loco*, disguidi nel recapito di certificati elettorali e nella comu-

nicazione tra Comuni di provenienza e uffici elettorali consolari, inadeguata distribuzione e dislocazione territoriale dei seggi;

ciò ha avuto quale risultato decisamente negativo quello della partecipazione al voto *in loco* degli italiani residenti nei paesi Ue del solo 17 per cento sugli aventi diritto;

al riguardo la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati ha svolto una indagine conoscitiva in merito iniziata il 30 giugno e conclusa il 28 settembre 1994, individuando motivazioni e responsabilità al riguardo e invitando in maniera stringente Ministeri e altre istanze competenti a rimuoverne le cause;

l'appuntamento del prossimo giugno per il rinnovo della rappresentanza parlamentare europea debba scongiurare nella maniera più assoluta il ripetersi anche se in forma meno grave di un simile negativo evento;

impegna il Governo:

1) a riferire in Parlamento entro 60 giorni sulla fase organizzativa di preparazione della partecipazione al voto *in loco* degli elettori italiani residenti negli altri paesi UE;

2) ad illustrare programmi e iniziative per una ampia, argomentata e tempestiva informazione sulle differenti possibilità e modalità di partecipazione al voto degli elettori italiani residenti in uno dei paesi comunitari, come pure nei riguardi dei cittadini dei paesi comunitari residenti in Italia, recuperando il ritardo sinora riscontrato rispetto alle campagne di informazione e sensibilizzazione in atto da tempo da parte dei governi di altri paesi Ue – in particolare Francia, Spagna, Portogallo e Germania – sia verso i loro concittadini che vivono in altri paesi europei sia nei confronti di quelli provenienti da paesi Ue e residenti nei rispettivi territori nazionali;

3) ad avvalersi infine dell'apporto che associazioni, circoli e altre organizzazioni italiane in Europa possono dare nella campagna di sensibilizzazione e di informazione a livello operativo e di supporto organizzativo, prevedendo anche apposite convenzioni di servizio con le agenzie di emigrazione specializzate e i media italiani editi in Europa al fine di ottenere un positivo e soddisfacente risultato nella partecipazione al voto europeo».

0/3660/13/3^a-Tab.6

LAURICELLA, BESOSTRI, BARRILE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

riunita in sessione di esame del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1999,

preso atto che il Governo non ha ancora ritenuto di disporre la soppressione generalizzata della tassa sul rilascio e la vidimazione annuale del passaporto;

rilevato che moltissimi cittadini italiani residenti in Svizzera e in altri paesi non appartenenti alla Unione Europea, esclusivamente per

motivi di lavoro continuano ad essere soggetti all'esborso di tale onere gravato a volte pesantemente su interi nuclei famigliari, su anziani e pensionati;

considerato che secondo la normativa vigente solo i lavoratori italiani dimoranti permanentemente in uno dei paesi della Unione europea possono beneficiare della esenzione dal versamento della tassa di concessione governativa sui passaporti;

impegna il Governo:

ad estendere – in attesa della imminente riforma generale della normativa sul rilascio dei passaporti – la temporanea esenzione «europea» anche ai cittadini italiani e ai loro famigliari che risiedono stabilmente in Svizzera e in altri paesi non appartenenti all'Unione europea, inclusi coloro che si trovano in altri continenti unicamente per motivi di lavoro o risultano essere pensionati».

0/3660/14/3^a-Tab.6

LAURICELLA, BARRILE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

riunita per l'esame del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1999,

preso atto:

che in sede di votazione alla Camera dei deputati – é stata accolta la proposta di soppressione dal disegno di legge collegato (AS 3662 – art. 29) del comma relativo alla abolizione dell'integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici degli italiani residenti all'estero;

rileva

che tale opportuna decisione mette ancora una volta in evidenza il fatto che l'area delle pensioni italiane in regime internazionale non può più essere affrontata dal Governo nell'ambito di disposizioni in materia di finanza pubblica fuori da qualsiasi ipotesi di riforma del settore suscitando peraltro uno stato di incertezza del diritto che preoccupa profondamente le comunità italiane all'estero e soprattutto i nostri connazionali anziani, specie quelli dimoranti nei paesi d'oltreoceano – ed in particolare in America Latina – dove sono maggiormente esposti a condizioni di precarietà in quanto continuano a sussistere bassi o pressoché inesistenti livelli di protezione sociale;

impegna pertanto il Governo:

1) a disporre un esame generale dell'area delle pensioni internazionali erogate dall'Italia affrontando con le parti sociali e le rappresentanze istituzionali degli italiani all'estero le linee ispiratrici per una riforma complessiva che tenga conto sia degli aspetti normativi che dei caratteri dei processi migratori dall'Italia verso l'estero;

2) a rivedere ad aggiornare le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di previdenza e sicurezza sociale ratificati con

i paesi esterni all'Unione Europea, soprattutto con quelli dove più consistente é la presenza di comunità italiane e di anziani;

3) ad aggiornare i criteri di calcolo e di rivalutazione della pensione base erogata a favore di cittadini italiani residenti all'estero nel rispetto dei principi sanciti in apposite sentenze emesse dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee».

0/3660/15/3^a-Tab.6

LAURICELLA, BARRILE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

riunita per l'esame del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1999,

considerando gli indirizzi e gli impegni assunti nei riguardi delle comunità italiane all'estero;

ritenendo necessario migliorare ulteriormente i rapporti con i nostri connazionali e dare ad essi ulteriore impulso affinché vengano assunte o favorite iniziative ancor più qualificate da inquadrare nel più ampio contesto della politica internazionale dell'Italia;

valutando come indispensabile la realizzazione di programmi e interventi volti a cogliere e a soddisfare le richieste sempre più diversificate delle comunità italiane, anche in rapporto alle condizioni in cui si trovano a vivere nei diversi paesi e continenti in uno scenario mondiale in costante cambiamento e assestamento che accompagna i processi di contesto della globalizzazione;

sottolineando che tali impegni, programmi e iniziative rivolti all'insieme delle comunità italiane all'estero dovranno tendere sempre di più al raggiungimento del duplice intento di favorire da un parte l'ulteriore integrazione attiva nei diversi paesi – a partire da quelli della Unione Europea – e dall'altra, a sostenere o rimotivare l'interesse dei connazionali all'estero per relazioni e legami continuativi con l'insieme della società italiana in un rapporto dinamico e interattivo, soprattutto nei settori della lingua e della cultura italiane, della informazione multimediale, in quello sociale, scolastico-formativo, economico e commerciale, cui ha fatto, tra l'altro, riscontro la partecipazione alla elezione diretta dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) nelle circoscrizioni consolari, con l'espressione di rappresentanze pluralistiche di differente sensibilità collocazione sociale e, più recentemente, la consultazione di secondo grado per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

constatando che anche durante il 1998, ed in particolare dalle regioni centromeridionali, si sono verificati ulteriori espatri motivati dalla ricerca di lavoro verso paesi della Unione europea e oltreoceano (prevalentemente negli Usa e in Canada);

rilevando al riguardo che questi flussi di emigrazione pur non essendo paragonabili agli esodi di massa dei decenni passati, riguardano prevalentemente giovani con profili scolastici elevati ed una aspirazione a sbocchi professionali più definiti, che vanno sovente a stabilirsi in regioni e città a forte insediamento italiano per svolgervi dapprima un lavoro prevalentemente subordinato, non sempre regolare e contrattualmente definito. Se ciò da una parte rappresenta il segno dei tempi e delle nuove mobilità, sia in ambito europeo che in altri continenti, dall'altra conferma per alcune aree del nostro paese – dove alto permane il tasso di disoccupazione soprattutto tra le nuove generazioni – un disagio sociale diffuso e preoccupante. Ciò indica la necessità di una tutela, soprattutto nella fase di primo inserimento, nelle società di nuova residenza all'estero, come pure il bisogno di non allentare i legami con l'Italia;

per tali ragioni impegna il Governo:

1) ad aggiornare le politiche generali e settoriali per le comunità italiane all'estero migliorando il coordinamento tra i Ministeri interessati, le Regioni e gli enti locali che, nell'ambito delle loro autonomie e competenze delegate e previa intesa con il Governo possono realizzare importanti iniziative di promozione all'estero, contribuendo a rendere più incisivi ed utili programmi e iniziative soprattutto in ambito culturale, nella diffusione della lingua italiana, in quello scolastico-formativo dei giovani e degli adulti, come pure negli scambi economici e commerciali, della informazione da e verso l'Italia, e assegnando eventualmente un ruolo di raccordo al Dipartimento per gli italiani nel mondo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) ad indire ufficialmente entro il primo semestre del 1999 la Terza Conferenza nazionale degli italiani nel mondo, anche in ottemperanza con gli impegni già assunti in questo senso dal Governo e accolti favorevolmente nelle sedi parlamentari e istituzionali, in maniera da poter rappresentare alla nostra società nazionale in chiave dinamica e moderna i diversi aspetti della attuale realtà delle comunità italiane all'estero;

3) a proseguire con ulteriore determinazione e utilizzando al meglio gli strumenti tecnici, di rilevamento e certificazione e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali, il completamento ed il relativo aggiornamento dinamico dell'anagrafe consolare, soprattutto nella prospettiva per gli elettori italiani di poter esercitare il diritto di voto in occasione di consultazioni politiche nazionali direttamente dai paesi di residenza;

4) a sostenere, previa verifica delle utilità e finalità dei programmi proposti, l'iniziativa delle associazioni nazionali dell'emigrazione maggiormente rappresentative ed operanti contemporaneamente in Italia e all'estero, stipulando con esse apposite convenzioni di servizio e di supporto alla iniziativa socio-culturale, o per l'assegnazione di progetti di utilità sociale, di studio e di documentazione riferiti ai connazionali emigrati;

5) a rendere continuativa la informazione italiana nel mondo, prevedendo più moderne forme di sostegno alla stampa italiana all'estero e a quella edita in Italia e diffusa prevalentemente tra i connazionali all'estero, aggiornando il contributo finanziario previsto dalla attuale legge sull'editoria per le agenzie e i giornali del settore, introducendo specifiche forme di sostegno anche alle radio e alle televisioni italiane operanti all'estero. Occorre altresì estendere e rendere fruibili anche in Europa i programmi radiotelevisivi della Rai ed in particolare quelli realizzati Rai International scongiurando un suo ridimensionamento ma al contrario - se necessario - disponendo nuove convenzioni tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni, altre istituzioni e Rai per accrescere le potenzialità del servizio pubblico e porsi al livello dei maggiori paesi europei, incrementando i notiziari, i servizi in italiano e in altre lingue rivolgendosi a tutti coloro che nel mondo sono interessati al nostro paese, favorendo, infine, attraverso nuovi accordi di cooperazione l'accesso di programmi italiani nelle reti radiotelevisive pubbliche, nazionali e locali, dei paesi dove più consistente è la presenza dei nostri connazionali».

0/3660/16/3^a-Tab.6

LAURICELLA, BARRILE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

constatato che

al capitolo 1503 (ISE) sono stati complessivamente aggiunti 34,4 miliardi. Infatti, nella relazione ministeriale alla Tabella 6 si afferma che è stato rispettato il criterio di invarianza, per quel che riguarda lo stanziamento in valuta, mentre il «maggior fabbisogno in lire da iscrivere in bilancio si giustifica con l'applicazione dei nuovi cambi di finanziamento che comportano un aumento del fabbisogno di lire 34,4 miliardi, necessario per poter assicurare, a causa dell'apprezzamento del dollaro statunitense e della sterlina nei confronti della lira, una invarianza di spesa nella valuta straniera di pagamento»;

a parte ogni considerazione di tipo giuridico sull'interpretazione del criterio di invarianza della spesa si deve osservare in primo luogo che la previsione per il 1999 può essere aggiornata in base ai nuovi cambi di finanziamento, che dovranno essere di qui a poco determinati e che non potranno non rispecchiare l'andamento più favorevole che si è registrato negli ultimi mesi nel corso del cambio con il dollaro;

è stata ritoccata l'indennità di servizio all'estero (ISE), modificando l'allocazione delle risorse tra le diverse carriere, con e senza obblighi di rappresentanza;

impegna il Governo:

a restituire trasparenza alle modifiche dei coefficienti e, più in generale, all'allocazione delle risorse che ne deriva;

a destinare ogni aumento reale del capitolo all'estensione della rete diplomatico-consolare».

0/3660/17/3^a-Tab.6

DE ZULUETA, MIGONE

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

lo scorso mese di giugno, nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema delle droghe, la comunità internazionale ha raggiunto per la prima volta un consenso su una strategia per affrontare sul piano globale il flagello della droga, intervenendo sia sul fronte della riduzione della domanda sia su quello dell'offerta, attraverso la riconversione delle colture;

nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe, sono stati successivamente individuati alcuni progetti specifici di particolare efficacia, ed in particolare il monitoraggio satellitare e via terra delle coltivazioni illecite; la creazione di uno standard mondiale di misurazione della domanda di droghe; nonchè programmi di sviluppo alternativo rivolti ai tre paesi latino-americani produttori di droga;

il prossimo 15 e 16 ottobre si svolgerà a Vienna la riunione dei principali donatori dell'UNPCD, dove ci si aspetta che l'Italia assuma posizioni coerenti alla politica di forte sostegno del Programma sin qui seguita, figurando nel gruppo di testa dei promotori di tali progetti;

il tempestivo annuncio di un forte sostegno finanziario da parte dell'Italia potrebbe sollecitare opportune analoghe iniziative da parte di altri paesi donatori;

i citati programmi di sviluppo alternativo potrebbero recare un contributo decisivo al superamento di situazioni critiche, come ad esempio la guerriglia colombiana, nella stessa direzione contenuta nella risoluzione recentemente approvata dalla III Commissione della Camera dei deputati con la quale si impegna il Governo ad intervenire con fondi della cooperazione allo sviluppo a sostegno del processo di pace in Colombia;

impegna il Governo:

a destinare una somma non inferiore a 30 miliardi di lire nel biennio 1999-2000 come contributo straordinario al Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe, reperendo tali fondi dalle risorse aggiuntive destinate dalla manovra finanziaria per il 1999 alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo».

0/3660/18/3^a-Tab.6

DE ZULUETA, MIGONE

Il presidente MIGONE avverte che sono stati presentati altri tre ordini del giorno dopo la scadenza del termine fissato. Propone che essi siano ugualmente esaminati.

La Commissione concorda.

Il presidente MIGONE avverte pertanto che il testo dei tre ordini del giorno è il seguente:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

ritenuto che il «caso Ocalan», delicato e difficile, non possa far dimenticare – semmai deve accadere il contrario – che l'opinione pubblica internazionale ha trascurato il «problema curdo» per il quale devono essere trovati sbocchi secondo principi di carattere ineludibile, politico e morale;

invita il Governo a farsi carico perchè l'Unione europea assuma una iniziativa di approfondimento, di concerto con i paesi direttamente interessati, per offrire ai curdi una prospettiva pacifica di tutela delle proprie caratteristiche etniche e culturali;

in quanto alla soluzione del «caso», impegna il Governo a non adottare soluzioni senza avere informato il Parlamento di tutti gli aspetti di fatto e di diritto, ferme restando le nostre caratteristiche costituzionali».

0/3660/19/3^a-Tab.6

ANDREOTTI

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

nella considerazione delle carenze di informazione sui mezzi di comunicazione delle attività relative alla politica estera del Governo,

impegna il Governo

a predisporre un progetto che assicuri alla politica estera maggiore e qualificata presenza negli organi di informazione».

0/3660/20/3^a-Tab.6

CORRAO, VERTONE GRIMALDI

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

memore della funzione di crocevia delle diverse culture esercitata dalla Biblioteca di Sarajevo distrutta dalla guerra fratricida,

impegna il Governo

ad avviare le procedure perchè l'Italia compartecipi con le altre Nazioni, alla ricostruzione dell'edificio destinato alla Biblioteca».

0/3660/21/3^a-Tab.6

CORRAO

Il presidente MIGONE illustra i primi quattro ordini del giorno, avvertendo che il secondo, il terzo e il quarto sono la mera riproposizione

di tre documenti approvati nella scorsa sessione di bilancio e rimasti sostanzialmente disattesi per responsabilità del Governo. In particolare, il quarto ordine del giorno chiedeva al Governo una documentazione sull'attività svolta dall'ANSA per la diffusione di notizie all'estero e invitava il Governo a rinegoziare la convenzione – in scadenza a fine 1998 – anche sulla base dei parametri offerti dalla concorrenza. Ciò è particolarmente importante, poiché l'entità della somma è tale che non costituisce soltanto il corrispettivo di un servizio, ma una vera e propria sovvenzione all'agenzia.

Per quel che concerne il primo ordine del giorno, esso affronta tutti gli aspetti della riforma del Ministero e del riordinamento delle carriere, dando atto di qualche timido passo compiuto nella giusta direzione, ma sottolineando anche i gravi ritardi che si registrano e che, oltretutto, risultano chiaramente dalla semplice lettura dei testi approvati lo scorso anno e riproposti con il secondo e il terzo degli ordini del giorno da lui presentati.

Il senatore SERVELLO esprime un giudizio positivo sui primi tre ordini del giorno, osservando in merito al quarto che occorre salvaguardare tutte le potenzialità dell'ANSA, che è l'unica agenzia italiana in grado di offrire il servizio di informazione necessario alle sedi all'estero.

Anche il senatore PORCARI si dichiara perplesso sul quarto ordine del giorno, poiché sarebbe quasi impossibile trovare soluzioni alternative per il servizio offerto dall'ANSA. Per quanto riguarda il primo ordine del giorno, invita il proponente a sopprimere il riferimento critico alla «prassi decisionale accentrata» – che è anzi necessario salvaguardare, a garanzia dell'unicità di direzione nella politica estera – e ritiene comunque che l'intero testo sia pervaso da un riformismo sfrenato, rispetto al quale preferisce i rimedi più modesti ma più concreti conseguibili con una prassi di buon governo.

Il senatore CIONI dichiara che voterà a favore dei primi quattro ordini del giorno, osservando in particolare che la Commissione già un anno fa sollevò la questione dell'ANSA, poiché uno stanziamento complessivo di oltre 50 miliardi è più che sufficiente a motivare la richiesta di una approfondita informazione e di una oculata rinegoziazione della convenzione.

Il senatore GAWRONSKI dichiara che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dei primi quattro ordini del giorno.

Il sottosegretario TOIA, nell'esprimere il parere sul primo ordine del giorno, fa presente che da tempo il Ministero è impegnato in una complessa opera di riorganizzazione, che prevede anzitutto l'istituzione di direzioni generali geografiche e il decentramento delle decisioni. Un testo di regolamento, presentato a luglio al concerto delle amministrazioni interessate, sarà quanto prima approvato secondo le procedure pre-

viste dalla legge Bassanini. Un disegno di legge all'esame della Commissione affari costituzionali, nell'altro ramo del Parlamento, prevede poi la riforma della carriera diplomatica e rilevanti disposizioni per il restante personale; tuttavia non è stato possibile inserire l'intero pacchetto di norme predisposto dal Ministero, perchè il Consiglio dei Ministri non ha ritenuto di inserire in quel testo alcuni articoli relativi alle qualifiche funzionali e all'area culturale.

Per quanto riguarda il reclutamento dei diplomatici, è allo studio una revisione complessiva del tradizionale concorso, che è stata affidata a una commissione presieduta dal professor Guglielmo Negri. Inoltre un altro gruppo di lavoro coordinato dal sottosegretario Serri sta elaborando misure per facilitare il rientro in Italia dei funzionari che hanno prestato servizio presso le organizzazioni internazionali, al fine di valorizzarne la professionalità. Non vanno taciuti poi i notevoli successi ottenuti recentemente dai candidati italiani alla direzione di alcuni importanti organismi internazionali, grazie anche all'appoggio ricevuto dal Governo.

Il presidente MIGONE fa notare alla rappresentante del Governo che, nonostante la sua buona volontà, non può certo ovviare in questa sede a tutte le inadempienze del Ministero negli ultimi anni. La invita pertanto a esprimere il suo parere sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario TOIA accetta il primo ordine del giorno come raccomandazione, accetta il secondo – rilevando che nell'ultimo anno si è già posto mano alla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare – e infine accetta anche gli ordini del giorno nn. 0/3660/3/3-Tab.6 e 0/3660/4/3-Tab.6.

Il senatore ANDREOTTI dichiara che voterà a favore dei primi quattro ordini del giorno, nonostante qualche perplessità sulla formulazione del primo e del quarto.

Il senatore RUSSO SPENA trova paradossale che il Governo accolga come raccomandazione il primo ordine del giorno, che reca una critica puntuale di tutte le inadempienze del Governo stesso. Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'ANSA, rileva una contraddizione tra l'invito a rinegoziare la convenzione con quell'agenzia e il riferimento alla concorrenza, che indurrebbe a indire una gara.

La senatrice SALVATO concorda con il senatore Russo Spena sull'ultimo punto, esprimendo poi forti perplessità anche sull'entità della spesa che la convenzione comporta, nonché sui risultati ottenuti.

Il senatore TABLADINI dichiara che non può non votare i primi tre ordini del giorno, purché sia chiarito che nel secondo testo l'impegno a estendere l'impiego dei contrattisti si intende riferito ai contrattisti stranieri.

Quanto al quarto ordine del giorno, invita il proponente a riformularlo per eliminare la contraddizione già rilevata. Non comprende poi le

ragioni per cui l'ANSA debba essere sovvenzionata dal Governo, trattandosi di un'agenzia che opera sul mercato dell'informazione; pertanto la convenzione deve prevedere una spesa che corrisponda unicamente al corrispettivo di un servizio.

Il sottosegretario TOIA desidera precisare al senatore Russo Spina che, pur avendo accolto il dispositivo del primo ordine del giorno, non per questo condivide tutte le considerazioni dei proponenti, alle quali ha tentato di contrapporre le sue argomentazioni, ma ciò non le è stato consentito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI pone in risalto che il servizio offerto dall'ANSA, per quel che riguarda le notizie dall'estero, non ha concorrenti tra le agenzie italiane. Si può fare dunque riferimento alle agenzie straniere per rilevare parametri utili alla rinegoziazione della convenzione, fermo restando che non sarebbe opportuno indire una gara.

Il senatore BOCO si dichiara favorevole ai primi tre ordini del giorno, nonchè al quarto, sul quale ricorda che la Commissione non ha mai auspicato di sostituire l'ANSA con altre agenzie; ha invece giustamente richiesto che i costi della convenzione siano paragonabili a quelli sostenuti da altri governi per servizi analoghi.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole sui primi tre ordini del giorno e riformula il testo del quarto come segue:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1999,

rileva che la Tabella 6 stanziava lire 34.390 milioni come spese per la diffusione di notizie italiane attraverso agenzie italiane d'informazione con rete di servizi esteri su piano mondiale;

osserva che questo servizio viene materialmente espletato tramite una convenzione stipulata all'uopo con l'agenzia nazionale ANSA, finanziata per il 70 per cento dal Ministero degli affari esteri e per il 30 per cento dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento informazione ed editoria;

rileva che tale voce di spesa costituisce una parte significativa delle spese globali sostenute dal Ministero degli affari esteri;

osserva che tale convenzione scade il 31 dicembre 1998,

invita pertanto il Governo:

a documentare l'attività svolta dall'ANSA sulla base della convenzione;

a rinegoziare la convenzione anche sulla base di parametri offerti dal mercato».

Dichiara poi di concordare con i senatori che hanno ritenuto eccessiva l'entità della spesa, sollecitando il Governo a fornire al più presto la documentazione richiesta.

Il sottosegretario TOIA accoglie l'ordine del giorno nel testo riformulato dalla Relatrice.

Il presidente MIGONE dichiara di riformulare il primo ordine del giorno, sopprimendo al quinto capoverso la frase: «ancora legati a temi antiquati, geograficamente squilibrati e, quindi, insufficientemente meritocratici» e all'ottavo la parola: «accentrate».

Posti separatamente ai voti, i primi tre ordini del giorno risultano approvati all'unanimità.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di astenersi nella votazione del quarto ordine del giorno, poichè ritiene che i parametri da prendere in considerazione debbano essere ben altri che quelli forniti dal mercato.

Messo ai voti nel nuovo testo, l'ordine del giorno n. 0/3660/4/3-Tab.6 risulta approvato.

Il presidente MIGONE avverte che i presentatori rinunciano ad illustrare gli ordini del giorno n. 0/3660/5/3^a-Tab.6, 0/3660/6/3^a-Tab.6, 0/3660/7/3^a-Tab.6 e 0/3660/8/3^a-Tab.6.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/9/3^a-Tab.6.

Il senatore GAWRONSKI illustra l'ordine del giorno che riguarda il caso Ocalan sottolineando come, fra le tante soluzioni, quella dell'asilo politico significherebbe aprire le porte a tutti i terroristi. L'atmosfera di solidarietà con il popolo curdo nasconde gesti irresponsabili da parte di membri del Parlamento che sembrano ignorare il peso delle accuse di terrorismo e traffico di droga che gravano su Ocalan e sul suo movimento. Questo ordine del giorno vuol contribuire ad offrire alla maggioranza l'occasione di chiarirsi le idee e di fare autocritica, invitando il Governo a non illudersi della possibilità di convocare conferenze internazionali né di credere che tutto possa tornare come prima.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che su questo tema non si abbiano tutti i dati per assumere precise posizioni, la qual cosa lo ha indotto a presentare un altro ordine del giorno sullo stesso argomento (n. 0/3660/19/3^a-Tab.6) che va nella direzione di auspicare iniziative concrete per esaminare in sede internazionale il problema della soluzione da trovare per il popolo curdo.

Il presidente MIGONE, constatato che i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti ordini del giorno, passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/5/3^a-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole.

Il senatore ANDREOTTI dichiara di votare a favore, anche se la logica europeista vorrebbe che si esprimesse il sostegno per un seggio europeo.

Il senatore SERVELLO ritiene che si debba sottolineare ancora una volta l'impegno che ha condotto ad un risultato politico importantissimo per l'Italia.

Il senatore PORCARI si associa al plauso espresso e suggerisce di sopprimere la parola «democratica» trasformando il primo capoverso del dispositivo nella seguente frase: «a proseguire con la massima determinazione gli sforzi per una riforma del Consiglio di sicurezza basata sui criteri della maggiore rappresentatività possibile, con particolare riguardo all'esigenza di istituire un seggio europeo».

Il senatore JACCHIA voterà a favore desiderando esprimere il sostegno all'opera della diplomazia italiana.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di astenersi pur esprimendo grande soddisfazione, in quanto non condivide alcune espressioni del testo.

Il senatore SERVELLO accetta le modifiche proposte.

La senatrice SALVATO chiede di sopprimere il secondo dispositivo, in quanto ritiene che l'apprezzamento del Senato sia già stato espresso dall'Assemblea.

Il presidente MIGONE teme che ciò potrebbe, a questo punto, apparire come un segnale negativo.

Il senatore SERVELLO insiste sull'opportunità e sulla necessità che anche la Commissione affari esteri possa esprimere tale soddisfazione.

Dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori JACCHIA, PORCARI, MIGONE, DE ZULUETA, BOCO, MAGGIORE e PIANETTA.

Il presidente MIGONE mette ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/5/3^a-Tab.6 comprendente le modifiche accolte dal proponente.

È approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/6/3^a-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole.

Il senatore ANDREOTTI rileva che andrebbero piuttosto ricercate le motivazioni dell'accumulazione del debito nei paesi poveri, i quali spesso con gli aiuti internazionali si riforniscono di molte armi.

Il senatore PIANETTA condivide l'osservazione e segnala che proprio per questo il testo invita a esprimere una serie di proposte, sulle quali si opererà una scelta.

Il senatore JACCHIA concorda con quanto segnalato dal senatore Andreotti e voterà a favore, vista la precisazione del proponente.

Il sottosegretario TOIA si dichiara favorevole, segnalando che in questo campo andrebbero piuttosto definite precise proposte di partenariato che mettano in moto processi di sviluppo.

Dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori SERVELLO, RUSSO SPENA, BOCO, SALVATO, CIONI e PROVERA.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/6/3ª-Tab.6.

È approvato.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/7/3ª-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario TOIA precisa che il Governo sta elaborando proposte che vanno proprio nella direzione auspicata in questo ordine del giorno e ricorda che è stata istituita una apposita commissione ministeriale.

Il senatore ANDREOTTI segnala che, poichè gli organismi internazionali sono giustamente gelosi dell'indipendenza dei propri funzionari dall'influenza degli Stati nazionali, questo testo appare contraddittorio. Propone almeno di sopprimere le parole: «in modo organico».

Il senatore JACCHIA ricorda, per l'esperienza personale di lavoro svolto in organismi internazionali, di aver sempre prestato giuramento di non favorire gli interessi dell'Italia.

Il senatore BOCO voterebbe a favore se fosse soppresso l'ultimo periodo.

La senatrice SALVATO dichiara di votare contro, in quanto il testo appare teso alla difesa di interessi corporativi.

Il senatore BIASCO può testimoniare invece di aver rilevato il costante isolamento dei cittadini italiani impiegati negli organismi internazionali e lo scarso ruolo da essi svolto.

Il senatore GAWRONSKI accetta di sopprimere l'ultimo periodo.

Il senatore SERVELLO dichiara di votare a favore.

Il senatore PROVERA annuncia il suo voto favorevole.

Il presidente MIGONE rileva, che se può esservi un'esagerazione della stampa su questo argomento, l'Italia è molto poco rappresentata ai livelli medi e medio-bassi delle organizzazioni internazionali, il che riflette una scarsa attenzione da parte del Ministero degli affari esteri, nonché una mancanza di informazione e di trasparenza nel reclutamento. Ritiene che si possa sopprimere la parola «spesso» nel terzo capoverso delle premesse.

Il senatore CIONI dichiara di astenersi.

Il senatore GAWRONSKI accetta le modifiche proposte.

Dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori MIGONE, DE ZULUETA, SERVELLO e PROVERA.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/7/3ª-Tab.6 nel testo comprendente le modifiche accolte dal proponente.

È approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/8/3ª-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole.

Il sottosegretario TOIA si dichiara favorevole ed assicura di poter fornire al Parlamento informazioni sull'impegno che il Governo ha posto in questo campo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene questo testo inopportuno, in quanto investe una materia delicata che appare più opportuno trattare con contatti diplomatici non formalizzati da un voto del Parlamento.

Il senatore JACCHIA testimonia che i livelli apicali degli organismi internazionali passano attraverso un filtro strettissimo e che dire oggi «personale qualificato» è quasi offensivo per le persone già inserite, come dire che esse non lo siano.

Concorda poi con il senatore Andreotti sull'inopportunità di esplicitare e di votare una candidatura italiana, cosa che potrebbe essere controproducente allo scopo.

Il senatore SERVELLO osserva che, se il Parlamento si autolimita per questioni formali, si pone in condizioni di inferiorità rispetto alla libertà degli organi di stampa che restano i soli a potersi esprimere liberamente.

Il senatore PORCARI dichiara di votare a favore, pur conscio dell'inutilità di un simile ordine del giorno.

La relatrice DE ZULUETA invita a ritirare questo ordine del giorno, registrando peraltro agli atti la trasversalità raggiunta con un consenso unanime.

Il senatore GAWRONSKI osserva che l'opposizione è disposta ad appoggiare esponenti della maggioranza e non concorda con le critiche sollevate, conoscendo per esperienza diretta vari organismi in cui l'Italia è veramente poco rappresentata.

Dichiarano di aggiungere le proprie firme i senatori MIGONE, DE ZULUETA e SERVELLO.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/8/3ª-Tab.6.

È respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA si dichiara contraria.

Il sottosegretario TOIA ricorda che la questione è aperta e un documento di questo tipo rischierebbe di pregiudicare il negoziato in corso.

Il senatore VERTONE GRIMALDI condivide le stesse ragioni e dichiara di astenersi poichè, non avendo informazioni sufficienti sulla vicenda, è meglio evitare di commettere altri errori più o meno inconsapevoli. Esprime comunque la convinzione che un processo in Italia rappresenterebbe una soluzione pericolosissima.

Il senatore JACCHIA chiede ai presentatori di sopprimere l'ultimo paragrafo delle premesse in quanto il suo contenuto non risponde a verità, come è stato chiarito da una deliberazione in materia della direzione dell'U.D.R.. Concorda con le valutazioni del Sottosegretario.

Il senatore RUSSO SPENA, rinviando nel merito alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, si dichiara contrario a questo ordine del giorno, mentre condivide quello presentato dal senatore Andreotti sullo stesso argomento. Ritiene che sia possibile concedere l'asilo politico e altresì che l'Italia possa impegnarsi per con-

vocare una conferenza internazionale, restando sul piano della stretta osservanza giuridica delle norme italiane e internazionali.

Il senatore BOCO voterà contro l'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6, mentre si dichiara a favore dell'ordine del giorno n. 0/3660/19/3ª-Tab.6. Se diversi sono i giudizi sul caso Ocalan, unanime è il riconoscimento del problema curdo e della necessità di dover ricercare una soluzione in sede internazionale. Invece di dichiarare di voler aiutare la maggioranza a far chiarezza, l'opposizione farebbe bene ad impegnarsi nel sostegno in campo internazionale quando l'Italia è chiamata a far fronte a precise responsabilità. È importante affiancare la battaglia del popolo curdo e chiamare a un confronto l'Unione europea, ben consapevoli della complessità della soluzione: una strada percorribile sarebbe proprio quella di sostenere l'ingresso della Turchia nell'Unione europea invece di ostacolarlo.

Il senatore CIONI si dichiara contrario all'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6, mentre si dichiara d'accordo con il testo presentato dal senatore Andreotti.

Il senatore SERVELLO si ritiene provocato da queste vaghe accuse e osserva che invece proprio l'avventatezza di taluni esponenti della sinistra ha posto l'Italia in un grave imbarazzo da cui non si sa più come uscire. Quegli stessi esponenti chiedano allora di mettere chiaramente ai voti la concessione dell'asilo politico, avendo il coraggio di ammettere di aver buttato sul tappeto del Governo una vera e propria bomba. Ritiene l'ordine del giorno n. 0/3660/19/3ª-Tab.6 superficiale ed inutile, in quanto elude il problema, e pertanto non lo voterà.

Il senatore MIGNONE si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 0/3660/19/3ª-Tab.6.

Il senatore PORCARI è favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Andreotti e condivide anche l'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6, non volendo raccogliere le pesanti provocazioni provenienti dalla parte che porta la responsabilità di questa gravissima situazione.

Aggiungono le proprie firme all'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6 i senatori PORCARI, SERVELLO e MAGGIORE.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/9/3ª-Tab.6.

È respinto.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/19/3ª-Tab.6 per l'attinenza dell'argomento con quello precedente.

Il senatore GAWRONSKI dichiara di votare a favore, anche se il testo sfiora solamente in modo generico il problema. Non concorda con l'opinione espressa dal senatore BOCO in quanto ritiene che l'arrivo di Ocalan in Italia non contribuisca affatto a risolvere la questione curda, ma, al contrario, la renda molto più difficile. Rivendica infine la posizione di sostegno internazionale che il Gruppo di Forza Italia ha sempre fornito per i più seri problemi internazionali, come l'intervento in Albania e l'allargamento della NATO.

La relatrice DE ZULUETA aggiunge la propria firma e si dichiara favorevole, come pure si dichiara a favore il sottosegretario TOIA.

Il senatore JACCHIA riterrebbe utile acquisire agli atti il comunicato dell'Agenzia TASS di Mosca sul tentativo di inviare Ocalan in Armenia o in Libia prima dell'arrivo di segnali dall'Italia.

Il senatore SERVELLO dichiara di astenersi.

Dichiarano di aggiungere le proprie firme i senatori CIONI e MIGNONE.

Su richiesta del senatore PORCARI, la Commissione conviene di procedere alla votazione per parti separate.

Il presidente MIGONE pone separatamente ai voti la premessa dell'ordine del giorno n. 0/3660/19/3^a-Tab.6, che è approvata, e le due parti del dispositivo, entrambe approvate. Pone infine ai voti l'ordine del giorno nel suo complesso.

È approvato.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/10/3^a-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA si rimette al Governo, chiedendo alcuni chiarimenti al presentatore.

Il senatore SERVELLO osserva di essersi richiamato ad un ordine del giorno così approvato dalla III Commissione della Camera dei deputati.

Il sottosegretario TOIA dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/3660/10/3^a-Tab.6, nel testo già discusso alla Camera dei deputati, fornendo talune precisazioni sugli scopi perseguiti.

Il senatore SERVELLO non insiste per la votazione.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/11/3^a-Tab.6.

La RELATRICE e il SOTTOSEGRETARIO si dichiarano favorevoli.

Aggiungono le proprie firme i senatori MIGONE e DE ZULUETA.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/11/3ª-Tab.6.

È approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/12/3ª-Tab.6.

Il sottosegretario TOIA accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore JACCHIA voterà a favore, rammaricandosi che in esso non siano compresi i territori del Chiapas.

Il senatore SERVELLO voterà a favore suggerendo di sostituire la parola «coinvolte» al quarto capoverso con l'altra «necessarie».

Il sottosegretario TOIA suggerisce di inserire la menzione del Salvador.

Il senatore ANDREOTTI ritiene invece che sia meglio non citare alcun paese in modo specifico.

La relatrice DE ZULUETA accoglie questo suggerimento e modifica di conseguenza il testo dell'ordine del giorno.

Aggiunge la propria firma il senatore RUSSO SPENA.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/12/3ª-Tab.6, con le modifiche accolte dai proponenti.

È approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/13/3ª-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario TOIA si dichiarano favorevoli.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole, ma ritiene più utile che il presentatore Lauricella si impegni altrettanto per il disegno di legge di cui è relatore, che riguarda l'istituzione dei Consigli degli italiani all'estero.

Il presidente MIGONE si associa a questa sollecitazione. Pone quindi ai voti l'ordine del giorno n. 0/3660/13/3ª-Tab.6.

È approvato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3660/14/3^a-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA si rimette al Governo.

Il sottosegretario TOIA si dichiara contraria.

Il senatore BARRILE ritira l'ordine del giorno, segnalando comunque che il Governo dovrebbe impegnarsi ad affrontare il problema del rilascio dei passaporti ai cittadini residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/15/3^a-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA si rimette al Governo e il sottosegretario TOIA fa presente che alla Camera dei deputati, dopo una discussione molto accesa, maggioranza e opposizione sono stati concordi nel sopprimere le disposizioni del collegato relative alle pensioni italiane in regime internazionale. Ciò non di meno, anche per accogliere un invito espresso dall'Assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero, accetta l'ordine del giorno e si impegna a promuovere un approfondimento dell'intera questione.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole all'ordine del giorno, pur rilevando che il dispositivo reca forse un numero eccessivo di impegni per poter essere completamente attuato in tempi brevi.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/16/3^a-Tab.6.

Il sottosegretario TOIA si dichiara disposto ad accoglierlo, purchè al punto 2) del dispositivo, laddove si fa riferimento alla terza Conferenza nazionale degli italiani nel mondo, si sostituisca la frase: «entro il primo semestre del 1999» con l'altra: «entro il 1999».

Il senatore SERVELLO si dichiara perplesso sul punto 5) del dispositivo, che propone un rafforzamento della RAI International, la quale ha già accumulato un ingente passivo, mentre le altre emittenti italiane che operano all'estero sono tutte in attivo grazie anche agli accordi che hanno concluso con le TV locali.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole a condizione che il punto 5) venga sostituito con un mero impegno a migliorare l'informazione italiana nel mondo.

Il sottosegretario TOIA fa presente che, accettando l'ordine del giorno, non intende certo opporsi al risanamento di RAI International, ma solo impegnarsi a evitare il ridimensionamento del servizio pubblico.

Il senatore ANDREOTTI propone di sostituire l'intero punto 5) con la seguente frase: «a rendere più estesa e continuativa l'informazione italiana nel mondo».

Il senatore SERVELLO concorda con il senatore Andreotti.

Il senatore BARRILE accetta le modifiche suggerite e auspica che la Commissione in un prossimo futuro possa organizzare un'audizione del responsabile di RAI International.

Posto ai voti nel testo modificato, l'ordine del giorno n. 0/3660/16/3^a-Tab.6 è approvato.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/17/3^a-Tab.6

Il sottosegretario TOIA chiede chiarimenti in ordine al primo punto del dispositivo e si dichiara disposta ad accettare il secondo punto.

Il presidente MIGONE spiega che l'impegno richiesto nel primo punto è di render chiari i complessi meccanismi che determinano la distribuzione dello stanziamento complessivo per le indennità di servizio all'estero, tenendo presente anche che a partire dal 1999 l'assegno di rappresentanza sarà scorporato e lo percepiranno solo alcune categorie.

La relatrice DE ZULUETA ricorda che nella legge di delega e nel decreto legislativo n. 62 del 27 febbraio 1998 è chiaramente affermato il criterio dell'invarianza della spesa, disatteso poi nel bilancio 1999, che prevede uno stanziamento incrementato di 34 miliardi, con la motivazione che vi è stato un andamento sfavorevole nel corso del cambio con il dollaro. A tal riguardo rileva che, a prescindere dal fatto che il cambio si è poi riequilibrato, non è affatto necessario pagare le indennità di servizio all'estero in dollari, poiché le norme vigenti consentono di pagarle in lire, ove possibile, ovvero in altre valute forti.

Per tale ragione il secondo punto dell'ordine del giorno richiede di destinare i 34 miliardi, di cui lo stanziamento è incrementato, al rafforzamento degli organici delle sedi all'estero e all'estensione della rete diplomatica.

Il senatore CIONI ricorda che, sin dall'esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma dell'ISE, chiese per quale ragione solo una piccolissima parte delle indennità effettivamente percepite è sotto-

posta all'imposizione fiscale. Su tale questione ha anche presentato una interrogazione urgente, a cui i Ministri interrogati dopo molti mesi non hanno ancora fornito risposta. Pertanto invita i proponenti a inserire nel dispositivo dell'ordine del giorno un terzo punto riguardante tale problema.

La relatrice DE ZULUETA accetta l'invito e aggiunge, alla fine dell'ordine del giorno, la seguente frase: «a chiarire il regime fiscale che si applica all'indennità di servizio all'estero (ISE)».

Il sottosegretario TOIA chiarisce che lo stanziamento di bilancio relativo all'indennità di servizio all'estero (capitolo 1503) è determinato sulla base della tabella dei cambi di finanziamento, che è stata approvata lo scorso aprile. Se i cambi effettivamente praticati nel prossimo anno lo consentiranno, l'incremento dello stanziamento potrà essere destinato ai fini indicati nell'ordine del giorno. Si impegna comunque a far pervenire alla Commissione adeguate informazioni sia sui cambi di finanziamento in vigore, sia sul regime fiscale dell'ISE.

Messo ai voti nel testo modificato, l'ordine del giorno n. 0/3660/17/3-Tab.6 è approvato.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/18/3-Tab.6

Il sottosegretario TOIA accoglie l'ordine del giorno, in quanto compatibile con la programmazione delle risorse effettuata dalla direzione generale per la cooperazione per lo sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI propone di sopprimere la frase: «la creazione di uno standard mondiale di misurazione della domanda di droghe;».

Il senatore BIASCO ritiene opportuno inserire un riferimento alle droghe sintetiche, poiché i successi finora ottenuti dal Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe riguardano esclusivamente quelle tradizionali.

La relatrice DE ZULUETA accetta entrambi i suggerimenti e, di conseguenza, sopprime la frase indicata dal senatore Andreotti e, al primo capoverso, sostituisce le parole «il flagello della droga» con le altre «il flagello delle droghe tradizionali e sintetiche».

Posto ai voti nel testo modificato, l'ordine del giorno n. 0/3660/18/3-Tab.6 risulta approvato. Essendo già stato approvato l'ordine del giorno n. 0/3660/19/3-Tab.6, si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/20/3-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole.

Il senatore VERTONE GRIMALDI fa presente che lo scopo dei proponenti è di predisporre strumenti per accrescere la formazione

dell'intera opinione pubblica in politica estera, che non è appannaggio esclusivo del Governo.

Il sottosegretario TOIA accoglie l'ordine del giorno, segnalando inoltre che una impresa di tale portata non può essere affidata solo all'impegno del Governo.

Il senatore ANDREOTTI propone la seguente riformulazione:

«la 3^a Commissione permanente del Senato, nella considerazione della carenza di informazione sulla politica estera,

impegna il Governo:

a predisporre un progetto che assicuri alla politica estera una adeguata presenza negli strumenti di formazione e di informazione».

Il senatore CORRAO accetta il testo proposto dal senatore Andreotti.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole all'ordine del giorno, nel testo riformulato.

Messo ai voti nel testo modificato, l'ordine del giorno n. 0/3660/20/3-Tab.6 è approvato.

Si passa all'ordine del giorno n. 0/3660/21/3-Tab.6.

La relatrice DE ZULUETA esprime parere favorevole.

Il sottosegretario TOIA si dichiara disposta ad accoglierlo come raccomandazione, non potendo assumere in questa sede impegni sulla possibilità di finanziare la ricostruzione dell'edificio con i fondi della cooperazione allo sviluppo. L'Italia comunque ha già corrisposto aiuti per la ricomposizione del patrimonio librario della biblioteca di Sarajevo.

Il senatore CORRAO fa presente che sinora solo la Germania ha stanziato fondi per la ricostruzione della sede della biblioteca.

Il presidente MIGONE apprezza la serietà della rappresentante del Governo e propone al senatore Corrao di riformulare il dispositivo nel modo seguente: «a far sì che l'Italia partecipi alla ricostruzione di questa biblioteca».

Il senatore ANDREOTTI concorda con il Presidente ed esprime la sua soddisfazione per il fatto che il Governo abbia già aiutato la biblioteca di Sarajevo a ricostituire il suo patrimonio librario.

Il senatore CORRAO accetta il suggerimento del Presidente e modifica l'ordine del giorno nel senso da lui indicato.

Messo ai voti nel testo modificato, l'ordine del giorno n. 0/3660/21/3-Tab.6 è approvato.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,45).

Il presidente SERVELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti alla Tabella 6 – il cui testo è pubblicato in allegato – e fa presente che il senatore Provera aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti del senatore Tabladini.

La relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario TOIA esprimono parere contrario sull'emendamento 3ª/6-Tab.6/1.

Posto ai voti, risulta respinto.
Si passa all'emendamento 3ª/6-Tab.6/2.

La relatrice DE ZULUETA si rimette al Governo.

Il sottosegretario TOIA esprime parere contrario.

Il senatore GAWRONSKI fa presente che ha proposto l'emendamento di cui trattasi al solo fine di accorpate in un capitolo di bilancio i contributi agli enti internazionalistici, come avveniva negli anni scorsi.

Il sottosegretario TOIA ritiene che la divisione in varie unità previsionali di base, con il criterio dell'imputazione ai centri di responsabilità, garantisce una maggiore trasparenza della spesa.

La relatrice DE ZULUETA fa presente che tutti i contributi erogati dal Ministero tre anni fa furono accorpate nel capitolo 1255, poi soppresso a seguito dell'approvazione di una recente legge. Alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che spinge ancora più in là la disaggregazione, suddividendo anche lo stanziamento per gli enti internazionalistici in sei unità previsionali di base. Ritenendo preferibile tale soluzione, invita il senatore Gawronski a ritirare l'emendamento.

Il senatore GAWRONSKI accoglie l'invito della Relatrice e ritira l'emendamento.

La relatrice DE ZULUETA e il sottosegretario TOIA esprimono pareri contrari sugli emendamenti 3ª/6-Tab.6/3 e 3ª/6-Tab.6/4.

Posti separatamente ai voti, i due emendamenti sono respinti.

Il senatore GAWRONSKI ritira poi l'emendamento 3ª/6-Tab.6/5, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo.

Con i pareri contrari della Relatrice e del Sottosegretario, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3ª/6-Tab.6/6.

La relatrice DE ZULUETA illustra l'emendamento 3ª/6-Tab.6/7, volto a ridistribuire almeno in parte le risorse all'interno dell'area culturale, incrementando di 6 miliardi la spesa per la promozione e le relazioni culturali, con una conseguente riduzione della spesa ben più ingente per le scuole italiane all'estero.

Il sottosegretario TOIA esprime parere contrario sull'emendamento in esame, proponendo in alternativa di ridurre gli assegni di sede agli insegnanti provenienti dall'Italia, come desiderano i senatori che hanno presentato l'emendamento, e parallelamente aumentare il capitolo di bilancio con cui sono finanziati i contratti per gli insegnanti di lingua italiana assunti all'estero.

Il presidente SERVELLO avverte che non è possibile spostare fondi da un capitolo all'altro della stessa unità previsionale di base, con gli strumenti a disposizione dei parlamentari; ciò può essere invece disposto con decreto del Ministro del tesoro.

Il senatore MIGONE si dichiara favorevole, nel merito, alla proposta del sottosegretario Toia, ma esprime disappunto poichè da molti anni la Commissione richiede un ridimensionamento delle scuole italiane all'estero e un potenziamento degli altri interventi nell'area culturale, senza ricevere risposte convincenti dal Governo. Inoltre alcuni istituti scolastici privati, sovvenzionati dal Governo, esprimono un livello di insegnamento del tutto insoddisfacente. Per di più si registrano veri e propri abusi nell'applicazione delle norme in vigore, soprattutto per quel che riguarda il limite massimo di permanenza all'estero degli insegnanti di ruolo, che la legge fissa in sette anni ma che di fatto è continuamente disatteso. Si riserva comunque di valutare la possibilità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore PROVERA concorda con le osservazioni del senatore Migone e si riserva di valutare un eventuale ordine del giorno.

Il presidente SERVELLO dispone l'accantonamento dell'emendamento 3ª/6-Tab.6/7.

Si passa all'emendamento 3ª/6-Tab.6/8.

Dopo i pareri contrari della Relatrice e del Sottosegretario, il senatore GAWRONSKI ritira l'emendamento.

Il senatore PROVERA fa suo l'emendamento 3ª/6-Tab.6/8.

Posto ai voti, risulta respinto.

Con i pareri contrari della Relatrice e del Sottosegretario, sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 3ª/6-Tab.6/9 e 3ª/6-Tab.6/10, che risultano respinti.

Il presidente MIGONE avverte che l'emendamento 3ª/6-Tab.6/7 è stato ritirato ed è sostituito dal seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari esteri del Senato

impegna il Governo:

a trasferire, con strumento idoneo, 6 miliardi dal capitolo di spesa destinato all'ISE degli insegnanti ad altre forme di sostegno dell'insegnamento all'estero (in particolar modo, all'assunzione di insegnanti *in loco*)».

0/3660/22/3ª-Tab.6

MIGONE

Il senatore GAWRONSKI si dichiara favorevole all'ordine del giorno.

Il senatore TABLADINI si astiene dalla votazione, perchè non è interessato a iniziative per l'insegnamento della sola lingua italiana.

Il sottosegretario TOIA precisa che, per ovvie ragioni amministrative, la riduzione di 6 miliardi nel 1999 si concentrerà dall'inizio dell'anno scolastico. Ciò comporterà una riduzione molto consistente nel numero degli insegnanti inviati dall'Italia.

La senatrice SALVATO esprime forti perplessità, poichè un insegnamento serio della lingua italiana richiede docenti qualificati ed esperti.

Il senatore CIONI, premesso che gli insegnanti di ruolo non più inviati all'estero non perderanno il posto ma semplicemente dovranno prestare servizio in Italia, fa presente che l'operazione suggerita dal Sottosegretario è assai rilevante, poichè con quel che si spende per l'assegno di sede di un solo insegnante italiano si potranno assumere a contratto alcuni insegnanti locali. Rileva poi che numerose scuole italiane all'estero non eccellono certo per la qualità degli studi.

Il senatore SERVELLO si dichiara contrario a depotenziare le scuole all'estero, che sono già insufficienti rispetto alle esigenze delle comunità italiane.

Il presidente MIGONE ribadisce la sua convinzione che si debba riqualificare l'intera area culturale del Ministero degli affari esteri, valorizzando soprattutto le professionalità espresse dalle comunità degli italiani all'estero, in cui vi sono laureati in grado di insegnare nel migliore dei modi la lingua e la cultura italiane.

Il senatore VERTONE GRIMALDI attesta che, in base alla sua esperienza, il livello culturale delle scuole italiane all'estero è assai scar-

so e l'insegnamento della lingua italiana è a livelli inaccettabili. Dubita però che la soluzione prospettata nell'ordine del giorno costituisca un reale miglioramento rispetto all'esistente.

Il sottosegretario TOIA sottolinea che la soluzione da lei proposta consente di evitare una sottrazione di fondi all'unità previsionale di base che riguarda le istituzioni scolastiche e culturali all'estero. Peraltro fa presente che il capitolo di bilancio riguardante gli assegni di sede è stato incrementato di 6 miliardi, per poter coprire anche gli assegni da corrispondere ai lettori di italiano che presteranno la loro opera nelle università.

Il senatore RUSSO SPENA manifesta il timore che, con la riduzione degli insegnanti inviati nelle scuole italiane all'estero, siano calpestate le legittime aspettative di quanti sono stati già prescelti con le apposite procedure concorsuali e attendono soltanto la destinazione.

Il presidente MIGONE non condivide tali timori poichè tali insegnanti potranno sostituire i numerosi colleghi che devono rientrare in Italia, avendo superato il limite dei sette anni previsto dalla legge.

Posto ai voti, l'ordine del giorno 0/3660/22/3^aTab.6 risulta approvato.

Si passa all'ordine del giorno relativo al disegno di legge finanziaria, il cui testo è il seguente:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

constatato

che lo stanziamento esposto in tabella C della legge finanziaria a copertura della legge n. 7/1981 e della legge n. 49/1987 – stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo – è stato ridotto, in prima lettura alla Camera dei deputati, di lire 20 miliardi,

impegna il Governo

a sostenere tutte le iniziative volte a ristabilire almeno l'originario stanziamento allo scopo di salvaguardare l'opportuna inversione di tendenza nell'allocazione delle risorse a favore dei paesi in via di sviluppo».

0/3661/1/3^a

DE ZULUETA, MIGONE

Il sottosegretario TOIA dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta approvato.

Il presidente MIGONE propone che si dia mandato alla relatrice de Zulueta di redigere un rapporto favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Il senatore SERVELLO dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, che è motivato sia da un giudizio negativo per l'esiguità delle risorse finanziarie, sia da una valutazione complessiva della politica estera italiana. Anche a voler prescindere dal caso Ocalan, che sarebbe ingeneroso attribuire alla responsabilità del Ministro degli esteri e dei suoi collaboratori, la politica estera italiana in questi mesi conosce una stagione ambigua ed infelice, di cui un caso emblematico è l'invito rivolto dal sottosegretario Serri al presidente del Congo, Désirée Kabila, accusato dalle organizzazioni internazionali di genocidio.

Non è poi chiaro chi realmente faccia la politica estera in Italia: non si sa se le decisioni rilevanti siano prese dal ministro Dini o dal Presidente del Consiglio, che cerca poi di scaricare su altri paesi le responsabilità che l'Italia si è assunta sul caso Ocalan, ovvero se entrambi siano a rimorchio delle frange più irresponsabili dell'estrema sinistra. Nè si può considerare un successo di questo Governo la favorevole conclusione della disputa sulle procedure di riforma dell'ONU, che ha visto prevalere la proposta italiana grazie a un'azione intrapresa da cinque anni.

Infine stigmatizza il grave ritardo nella riforma della cooperazione, dovuto alle contraddizioni interne della maggioranza e ai contrasti tra maggioranza e Governo; per questo ritardo si è determinata una situazione assai difficile, in cui trovano facile gioco quanti intendono decurtare ulteriormente i fondi per l'aiuto allo sviluppo.

Il senatore GAWRONSKI annunzia il proprio voto contrario.

La Commissione dà mandato alla relatrice DE ZULUETA di trasmettere alla 5^a Commissione un rapporto favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 19,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
3660, 3660-bis e 3660-ter**

Tabella 6

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 1.1.1.2. (Cerimoniale e visite di Stato)

CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000

3^a/6-Tab.6/1

TABLADINI, PROVERA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 1.1.2.1. (Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: + 3.855.000.000

CS: + 3.855.000.000

u.p.b. 2.1.2.2. (Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: - 225.000.000

CS: - 225.000.000

u.p.b. 3.1.2.2. (Interventi - Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: - 330.000.000

CS: - 330.000.000

u.p.b. 4.1.2.4. (Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: - 110.000.000

CS: - 110.000.000

u.p.b. 6.1.2.3. (Interventi - Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: - 2.330.000.000

CS: - 2.330.000.000

u.p.b. 7.1.2.2. (Interventi – Contributi ad enti ed altri organismi)

CP: – 860.000.000

CS: – 860.000.000

3^a/6-Tab.6/2

GAWRONSKI

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 2.1.1.1. (Uffici centrali)

CP: – 30.000.000.000

CS: – 30.000.000.000

3^a/6-Tab.6/3

TABLADINI, PROVERA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 2.1.1.2. (Uffici all'estero)

CP: – 10.000.000.000

CS: – 10.000.000.000

3^a/6-Tab.6/4

TABLADINI, PROVERA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 2.1.1.2. (Uffici all'estero)

CP: – 1.700.000.000

CS: – 2.500.000.000

3^a/6-Tab.6/5

GAWRONSKI, PIANETTA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 2.2.1.1. (Edilizia di servizio)

CS: – 472.372.000

3^a/6-Tab.6/6

TABLADINI, PROVERA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 4.1.1.2. (Istituzioni scolastiche e culturali all'estero)

CP: - 6.000.000.000

CS: - 6.000.000.000

u.p.b. 4.1.2.1. (Promozione e relazioni culturali)

CP: + 6.000.000.000

CS: + 6.000.000.000

3^a/6-Tab.6/7 DE ZULUETA, CIONI, MIGONE, CORRAO, LAURICELLA, SALVATO, VOLCIC

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata,

apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 4.1.2.1. (Promozione e relazioni culturali)

CP: - 85.000.000

CS: - 85.000.000

3^a/6-Tab.6/8

GAWRONSKI

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata,

apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 6.1.1.0. (Affari politici - Funzionamento)

CS: - 13.436.000

3^a/6-Tab.6/9

GAWRONSKI, PIANETTA

Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale sottoindicata,

apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 7.1.1.0. (Affari economici - Funzionamento)

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

3^a/6-Tab.6/10

GAWRONSKI, PIANETTA

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

135^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro della difesa Scognamiglio Pasini ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Guerrini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis, 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 12, 12-bis e 12-ter)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, allorché si concluse la discussione generale.

Il PRESIDENTE rende noto che non sono stati presentati ordini del giorno, mentre sono all'attenzione della Commissione 44 emendamenti alla tabella, presentati tutti dal senatore Dolazza ad eccezione di uno del relatore.

Replica il ministro SCOGNAMIGLIO PASINI facendo presente che il progetto di bilancio 1999 è stato predisposto assumendo a riferimento gli indirizzi governativi riportati nella circolare n. 25 in data 18 marzo 1998 del Tesoro riguardante le previsioni di bilancio per l'anno 1999 ed il triennio 1999-2001 a cui si associano disposizioni interne del dicastero volte alla razionalizzazione della struttura e della spesa ed alla

capitalizzazione dello strumento militare. Con la 1^a nota di variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1999 sono state apportate le seguenti variazioni in diminuzione allo stato di previsione del Ministero della Difesa: a) - 120 miliardi sul capitolo 1043 in conseguenza del transito delle spese per gli obiettori di coscienza dal bilancio della Difesa all'apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; b) - 928,6 miliardi sul capitolo 6503 relativi alla quota annuale per il programma Eurofighter.

In seguito all'esame ed approvazione da parte della Camera dei Deputati dei disegni di legge finanziaria, con la 2^a nota di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1999 sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche allo stato di previsione del Ministero della Difesa: a) -1 miliardo sul capitolo 6504 (spese di investimento); b) + 24 miliardi sul capitolo 6503 (spese di investimento); c) - 529,3 miliardi sui capitoli relativi alle spese per lo straordinario del personale in esito alla riduzione disposta con il comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Le variazioni introdotte configurano un taglio complessivo di 1.026,1 miliardi, in termini di competenza che si inquadrano nell'ambito della manovra finanziaria complessiva messa in atto dal Governo per il contenimento della spesa ed il risanamento della finanza pubblica. Il progetto di bilancio, presentato secondo l'ormai consolidato schema per funzioni, consente di evidenziare come al soddisfacimento delle esigenze proprie delle Forze armate (cioè alla Funzione Difesa) sia stata destinata una somma di 21.427,7 miliardi, pari all'1,0 per cento del Prodotto Interno Lordo ed al circa 70 per cento del bilancio Difesa. Del rimanente 30 per cento circa il 22 per cento è stato destinato alla Funzione Sicurezza Pubblica, il 7 per cento alle Pensioni Provvisorie e l'1 per cento circa alle Funzioni Esterne.

Nel settore del personale si è proseguito con il programma di riduzione della forza bilanciata di attestarla nel 2001/2002 su livelli pari a 250.000 unità così suddivise: Esercito: 150.000 unità; Marina: 40.000 unità; Aeronautica: 60.000 unità.

Le maggiori risorse necessarie per l'investimento non potranno essere ricavate, se non in minima parte, dal processo di razionalizzazione dello strumento militare e da un più stringente controllo delle finalità della spesa. Pertanto è indispensabile che il volume complessivo di bilancio su volumi più congrui tramite stabilizzazione del rapporto percentuale rispetto al Prodotto Interno Lordo.

Questa manovra di stabilizzazione rispetto al Prodotto Interno Lordo dovrebbe consentire di disporre progressivamente, negli anni a venire, di maggiori risorse da dedicare agli investimenti alle quali si potranno aggiungere quelle indirettamente derivanti dagli incentivi erogati a sostegno dell'Industria nelle aree tecnologiche di punta e quelle provenienti dall'alienazione di beni immobili non più utili alle Forze Armate.

Conclude sottolineando l'estrema attenzione che egli dedica alla costruzione di un sistema di Difesa comune europea, che, comunque, non potrà prescindere dal ruolo e dal contributo italiano.

Replica altresì il relatore PETRUCCI concordando in larga parte con quanto dichiarato dal Ministro. Con riferimento agli emendamenti del senatore Dolazza esprime un avviso contrario, giacchè appaiono di natura ostruzionistica in quanto per la maggior parte tesi ad una riduzione indiscriminata delle dotazioni delle singole unità previsionali di base considerate nell'ambito della Tabella 12.

Alcuni emendamenti, mirati alla riduzione degli importi iscritti nelle unità previsionali di base relative all'ammodernamento e rinnovamento delle Forze armate ed alla ricerca scientifica, appaiono in netta controtendenza con gli obiettivi volti a perseguire l'adeguamento ai nuovi compiti dello strumento militare e particolarmente penalizzanti lo specifico settore. Si riferisce in particolare agli emendamenti Tab. 12.7 e Tab. 12.34 che sono volti a ridurre del 30 per cento gli stanziamenti per il rinnovamento dello strumento navale e di quello terrestre ed all'emendamento Tab. 12.8 teso ad azzerare l'importo destinato alla realizzazione di importanti programmi di ricerca e sviluppo svolti in collaborazione internazionale per i quali sono già stati assunti e formalizzati impegni a seguito degli accordi di cooperazione in atto.

Si procede alle votazioni di voto.

Il Presidente GUALTIERI prende atto dell'assenza del senatore Dolazza; pertanto, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, dichiara decaduti gli emendamenti da lui presentati, atteso che nessun senatore li ha fatti propri.

Il relatore PETRUCCI illustra il suo emendamento (4^a-Tab. 12.30) che, con l'avviso favorevole del MINISTRO, è posto ai voti ed approvato.

Prima di procedere alla votazione del rapporto alla 5^a Commissione hanno luogo le dichiarazioni di voto.

Il senatore PALOMBO rileva con profondo rammarico che si assiste, già solo per gli investimenti della Funzione Difesa, ad una riduzione di 571 miliardi in termini di cassa e 23 miliardi in termini di competenza e per la Funzione Sicurezza Pubblica una riduzione di 12 miliardi di sola cassa.

Gli investimenti riportano una variazione in diminuzione di 785 miliardi, il 14,4 per cento in meno in termini monetari rispetto al 1998, nonostante che la prima previsione riportasse un incremento del 2,2 per cento. Tale ambiguo atteggiamento non può che far nascere ulteriori dubbi sulla reale volontà del Governo di affrontare e risolvere una volta per tutte il problema delle Forze armate. Ancora una volta si è dimostrata disattenzione e superficialità nell'affrontare i problemi della Difesa. Anche gli stanziamenti previsti in termini di cassa non fanno presagire nulla di buono. Infatti, i residui che si formeranno non sono altro che debiti che si trascinano da un esercizio e l'altro e che, se non fronteggiati, potrebbero portare come conseguenze inevitabili ulteriori tagli alla

spesa. Disponibilità di cassa sono inferiori a quelle di competenza per un ammontare di 575 miliardi, che si vanno ad aggiungere ai residui ancora non coperti, senza considerare che le previsioni sono nettamente inferiori ai dati di assestamento.

Non si può negare che la Difesa ha già fatto grossi sacrifici in termini di efficienza, organizzazione, addestramento e credibilità per il risanamento della finanza pubblica. È anche necessario porre l'attenzione sull'impatto che ha avuto la legge sull'obiezione di coscienza sulle Forze armate anche da punto di vista finanziario. Aver sottratto alle funzioni esterne 120 miliardi per l'obiezione di coscienza appare una scelta inopportuna e non giustificabile. Altro punto interessante è il finanziamento delle missioni nazionali ed internazionali che le Forze armate sono chiamate a svolgere (solo tra il 1995 ed il 1997, ben 25 missioni, di cui 9 nazionali e 16 internazionali).

Sottolinea quindi il problema degli ausiliari: con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 si è ritenuto incrementare i contingenti di 3.000 unità; è necessario che il predetto contingente venga confermato almeno nell'entità complessiva fissata per il 1998 in quanto una minore disponibilità di tale personale inciderebbe negativamente sugli impegni dell'Arma dei carabinieri, comportando altresì la necessità di rivedere il suo dispositivo.

Il senatore LORETO dissente dai dati forniti dal collega Palombo e dall'analisi da lui offerta; preannuncia pertanto un voto favorevole alla proposta di rapporto presentata dal relatore. Reputa coerenti i documenti in titolo con gli obiettivi strategici illustrati dal Ministro. Condivide l'impostazione di fondo delineata dal Ministro in ordine al Nuovo Modello di Difesa.

Il senatore MANCA, ringraziato il relatore per la precisa relazione, preannuncia il voto contrario della sua parte politica in ragione delle evidenti contraddizioni fra gli intendimenti pubblicizzati e le risorse concretamente fornite; lamenta poi il persistere del trend negativo circa le somme decrescenti destinate alla Funzione-Difesa, tanto più grave se comparato con le scelte finanziarie degli altri Stati di riferimento in Europa.

Il senatore DE SANTIS, in sintonia con quanto dichiarato dal rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale, preannuncia il voto contrario della sua parte politica, specie in ragione delle promesse disattese dal Governo che sembra particolarmente distratto nel predisporre i necessari presidi di polizia a tutela della incolumità dei singoli: auspica pertanto un incremento negli organici degli ausiliari.

Il senatore AGOSTINI reputa non del tutto infondate alcune delle osservazioni critiche espresse dall'opposizione. Ciò premesso, auspica comunque l'approvazione della proposta del Rapporto formulata dal relatore.

Il presidente GUALTIERI mette quindi ai voti la seguente proposta di rapporto favorevole, formulata dal relatore:

«La 4ª Commissione permanente (difesa)

esaminato lo stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 1999 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 1999,

tenuto conto degli indirizzi di politica generale del Governo, che hanno come priorità lo sviluppo economico e la lotta contro l'esclusione sociale e che informano la manovra economico-finanziaria,

tenuto conto che, pur in presenza degli impegni assunti in sede Euro, è opportuno non arrestare il processo degli investimenti, al fine di proiettarlo su un orizzonte temporale pluriennale, con riguardo alle esigenze di riqualificazione ed ammodernamento,

considerato che i documenti in titolo concorrono a realizzare gli obiettivi politico-strategici dell'Italia a livello internazionale,

rilevato che appare estremamente opportuno garantire il finanziamento dei programmi di spesa già avviati nei precedenti esercizi,

sottolineato che la manovra ipotizzata dal Governo mira ad un accorto processo di modernizzazione delle Forze Armate, nell'auspicabile contesto di una Difesa comune europea, contenendo gli sprechi esprime parere favorevole facendo altresì presente che, sulla base degli impegni assunti nei trattati di Maastricht e di Amsterdam in ordine alla costituzione di una politica estera e di sicurezza comune, si richiede un coordinamento dei bilanci dei paesi dell'Unione Europea, in molti dei quali è rilevabile un rapporto tra stanziamenti della difesa e PIL superiore a quello registrabile nel nostro Paese,

si sottolinea altresì l'esigenza di invertire la tendenza a ridurre le risorse destinate alla Difesa pensando ad una stabilizzazione del rapporto fra stanziamenti per la Difesa e il PIL,

occorre infine assicurare il necessario adeguamento del nostro sistema di Difesa alle mutate esigenze nazionali ed internazionali ponendo particolare attenzione al settore degli investimenti, formazione, addestramento, e, nell'ambito del ridimensionamento quantitativo delle nostre Forze Armate, favorire l'incremento della componente volontaria,

il tutto al fine di assicurare una costante crescita di qualità e professionalità delle nostre Forze Armate, viepiù impegnate in iniziative multinazionali».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

136ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 1998 (n. 362)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

(R139 b00, C04ª, 0042ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il relatore DE GUIDI illustra la seguente proposta di parere:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva su atti del Governo nelle sedute del 25 novembre e del 2 dicembre 1998 lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole subordinatamente all'accoglimento nei futuri decreti delle seguenti condizioni:

rimozione dell'INSEAN dall'elenco degli enti beneficiari trattandosi di un centro di ricerca scientifico-tecnologica a servizio della Marina Militare, mercantile e da diporto sia nazionale che internazionale. Il finanziamento di tale istituto deve trovare collocazione in appositi capitoli di spesa dei ministeri della Difesa e Trasporti;

rigorosa selezione dei rimanenti enti al fine di ricondurli ai principi che regolano le condizioni per l'ammissione al contributo.

A tal fine vanno eliminati:

- a) gli enti-copia gli uni degli altri che devono essere accorpati;
- b) gli enti i cui associati sono ormai in naturale estinzione;
- c) gli enti le cui finalità non sembrano rientrare tra quelle richieste per partecipare al finanziamento;
- d) gli enti insignificanti che associano un numero irrisorio di membri.

La Commissione Difesa, pertanto, esprime parere favorevole vincendo il parere per il prossimo anno alla revisione degli elenchi degli enti sulla base delle osservazioni sopra esposte».

Il senatore AGOSTINI rileva essere alquanto improprie ed inesatte alcune perplessità del relatore.

Il senatore PELLICINI dichiara di concordare in larga parte con quanto dichiarato dal relatore; precisa essere doveroso ripartire con maggiore attenzione i fondi erogati, ad esempio secondo la consistenza numerica. Auspica il sostegno della maggioranza per l'approvazione di un disegno di legge che possa riconoscere i diritti anche degli italiani che hanno combattuto contro gli alleati anglo-americani negli anni 43/45.

Il senatore GUBERT difende le ragioni più intime della libertà associativa nella società italiana, ma contesta l'eccessiva generosità nella fissazione dei criteri seguiti dal Ministero per la ripartizione dei fondi.

Il senatore PETRUCCI sofferma l'attenzione della Commissione sulla circostanza per cui sarebbe preferibile che le associazioni assumino ad obiettivo da raggiungere quello dell'auto-finanziamento.

Il senatore UCCHIELLI dichiara di condividere quanto affermato dal relatore, favorevole a distinguere, fra le associazioni maggiormente meritorie e quelle che lo sono di meno; dissente però con il senatore Pellicini allorché ha proposto l'inclusione nel novero degli enti fiduciari anche quelli relativi a soggetti che non hanno combattuto per la libertà e per la democrazia.

Il Presidente GUALTIERI aderisce alla proposta del relatore.

Esauriti gli iscritti a parlare, replica il sottosegretario GUERRINI, ricordando che l'indicazione degli enti beneficiari discende dalla legge, ossia da un atto votato dal Parlamento.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore FORCIERI, il quale auspica per l'avvenire una selezione rigorosa delle attività degli enti al fine di verificare la congruità ai principi che regolano le condizioni per l'erogazione del contributo.

Posta ai voti la proposta di parere è approvata con l'astensione del presidente GUALTIERI.

PER UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA
(A007 000, C04^a, 0097^o)

Il presidente GUALTIERI rende noto che, in occasione della visita del 6 ottobre allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, nacque l'idea di una visita ad una base militare statunitense (USAF), per l'esattezza alla Scuola di volo della NATO e sede del Joint Pilot Training al quale partecipano piloti italiani, sia nella veste di istruttori che di allievi.

I senatori UCCHIELLI e PALOMBO, riprendendo una proposta in tal senso del senatore Agostini, formulato nella seduta della Commissione del 6 ottobre, propongono l'effettuazione di una visita da parte della Commissione nel mese di gennaio 1999, nell'imminenza della ripresa dei lavori dopo la sospensione natalizia.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 3660, 3660-BIS e 3660-TER**

Tabella 12, 12-bis e 12-ter.

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 810.300;

CP: – 810.300.

4^a.12.Tab.12.1

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 810.300;

CP: – 810.300.

N. 8.1.1.2 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 810.300;

CS: + 810.300.

4^a.12.Tab.12.2

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;

CP: – 1.050.000.

4^a.12.Tab.12.3

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 1.020.000;

CP: – 1.020.000.

4ª.12.Tab.12.4

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 637.200;

CP: – 637.200.

N. 21.1.1.0 – Onoranze ai caduti in guerra – Funzionamento:

CP: + 637.200;

CS: + 637.200.

4ª.12.Tab.12.5

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.300.000;

CP: – 2.320.000.

4ª.12.Tab.12.6

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 300.000.000;

CP: – 300.000.000.

4ª.12.Tab.12.7

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 63.000.000;

CP: – 63.000.000.

4^a.12.Tab.12.8

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.2 – Attrezzature ed impianti:

CP: – 50.000.000;

CP: – 50.000.000.

4^a.12.Tab.12.9

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 706.300;

CP: – 706.300.

4^a.12.Tab.12.10

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 600.000;

CP: – 600.000.

4^a.12.Tab.12.11

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 200.000.000;

CP: – 200.000.000.

4^a.12.Tab.12.12

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.2.1 – Assistenza al volo civile:

CP: – 3.000.000;

CP: – 3.000.000.

4^a.12.Tab.12.13

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 12.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 150.000.000;

CP: – 150.000.000.

4^a.12.Tab.12.14

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 12.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 30.000.000;

CP: – 30.000.000.

4^a.12.Tab.12.15

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CP: – 20.000.000.

4^a.12.Tab.12.16

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1 – Lavori e demanio – Spese generali di funzionamento:

CP: – 702.500;

CP: – 702.500.

4^a.12.Tab.12.17

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.2 – Assistenza al volo civile:

CP: – 7.000.000;

CP: – 7.000.000.

4^a.12.Tab.12.18

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.3 – Servitù militari:

CP: – 32.400.000;

CP: – 32.400.000.

4^a.12.Tab.12.19

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.2.1.2 – Attrezzature ed impianti:

CP: – 7.000.000;

CP: – 7.000.000.

4^a.12.Tab.12.20

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 20.000;

CP: – 20.000.

4^a.12.Tab.12.21

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 65.000.000;

CP: – 65.000.000.

4^a.12.Tab.12.22

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 – Spese di funzionamento:

CP: – 86.000;

CP: – 86.000.

4^a.12.Tab.12.23

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 860.000;

CP: – 860.000.

N. 16.1.1.1 – Sanità militare – Spese generali di funzionamento:

CP: + 860.000;

CS: + 860.000.

4^a.12.Tab.12.24

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 154.860.000;

CP: – 154.860.000.

4^a.12.Tab.12.25

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CP: – 2.000.000.

N. 23.1.1.4 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

4^a.12.Tab.12.26

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.3 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 647.000;

CP: – 647.000.

N. 23.1.1.5 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 647.000;

CS: + 647.000.

4^a.12.Tab.12.27

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 500.000;

CP: – 500.000.

4^a.12.Tab.12.28

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 25.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 66.038.000;

CP: – 66.038.000.

4^a.12.Tab.12.29

DOLAZZA

Alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

25 – *Personale civile*

N. 25.1.1.1 – Spese generali di funzionamento (cap. 6858):

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.

8 – *Leva, Reclutamento obbligatorio, eccetera*

N. 8.1.1.1 – Spese generali di funzionamento (cap. da istituire):

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

15 – *Lavori e demanio*

N. 15.1.1.1 – Spese generali di funzionamento (cap. da istituire):

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

27 – *Commissariato e servizi generali*

N. 27.1.1.1 – Spese generali di funzionamento (cap. da istituire):

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

4^a.12.Tab.12.30

IL RELATORE

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 760.000;

CP: – 760.000.

N. 25.1.1.2 – Formazione ed addestramento:

CP: + 760.000;

CS: + 760.000.

4^a.12.Tab.12.31

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 767.100;

CP: – 767.100.

4^a.12.Tab.12.32

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 300.000;

CP: – 300.000.

4^a.12.Tab.12.33

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 300.000.000;

CP: – 300.000.000.

4^a.12.Tab.12.34

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.1.2.2 – Assistenza al volo civile:

CP: – 200.000;

CP: – 200.000.

4^a.12.Tab.12.35

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 26.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: – 9.100.000;

CP: – 9.100.000.

4^a.12.Tab.12.36

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 37.000.000;

CP: – 37.000.000.

4^a.12.Tab.12.37

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.1.2 – Magistratura militare:

CP: – 407.000;

CP: – 407.000.

N. 28.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 407.000;

CS: + 407.000.

4^a.12.Tab.12.38

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 27.1.2.4 – Assistenza al volo civile:

CP: – 15.000;

CP: – 15.000.

4^a.12.Tab.12.39

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 28.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 200.000;

CP: – 200.000.

4^a.12.Tab.12.40

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 29.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 4.000.000;

CP: – 4.000.000.

4ª.12.Tab.12.41

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 30.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 500.000;

CP: – 500.000.

4ª.12.Tab.12.42

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 31.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 5.000.000;

CP: – 5.000.000.

4ª.12.Tab.12.43

DOLAZZA

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 31.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 4.000.000;

CP: – 4.000.000.

4ª.12.Tab.12.44

DOLAZZA

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

164ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente COVIELLO, sulla base di quanto previsto dalla Risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria ed in conformità alla prassi adottata nelle precedenti sessioni di bilancio, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti relativi agli articoli da 1 a 4: 1.0.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.0.1 (limitatamente al comma 1), 2.0.2, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 3.10, 3.27, 3.14, 3.29, 3.28, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.25, 3.33, 3.36, 3.40, 3.37, 3.49, 3.48, 3.38, 3.54, 3.56, 3.72, 3.73, 3.84, 3.79, 3.78, 3.89, 3.90, 3.92, 3.93, 3.91, 3.94 e 3.0.1.

Il senatore MANTICA dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore D'ALÌ, nell'illustrare gli emendamenti proposti, si sofferma sull'emendamento 1.2, sollecitando il mantenimento degli impegni presi per la restituzione dell'eurotassa per una quota superiore a quella prevista nel disegno di legge. In relazione all'emendamento

1.6, rileva che il meccanismo di restituzione collegato al sostituto d'imposta penalizza coloro che hanno perso o cambiato lavoro.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.9, richiamando l'attenzione sulla necessità di un più corretto rapporto tra cittadini e fisco.

Il senatore FIGURELLI, nell'illustrare gli emendamenti proposti, sottolinea che essi mirano a limitare la disparità dei tempi di restituzione tra le diverse categorie di contribuenti.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti presentati, evidenziando che le poposte mirano a semplificare le procedure di rimborso e a regolamentare la restituzione dell'eurotassa nei casi non esplicitamente previsti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e con una dichiarazione di voto favorevole del senatore Azzollini, viene respinto l'emendamento 1.1.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato avviso contrario sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 1.7, 1.10 e 1.8, di identico contenuto all'1.12, tali emendamenti vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Gli emendamenti 1.2 e 1.4 risultano assorbiti.

Il senatore MORO chiede se siano stati già espressi i previsti pareri da parte delle altre Commissioni permanenti e se, in caso contrario, la Commissione possa ugualmente procedere nell'esame.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ricordato di avere informato i Presidenti delle Commissioni che - a causa della necessità di licenziare il testo per l'Assemblea entro il 9 dicembre - l'esame degli emendamenti in Commissione avrebbe avuto inizio prima del termine fissato per la espressione dei pareri, fa presente che la maggior parte delle Commissioni si sono già pronunciate e assicura che sarà possibile tenere conto anche dei pareri non ancora pervenuti.

Il relatore GIARETTA, in considerazione del fatto che l'emendamento 2.1 prevede la sostituzione dell'articolo 23, propone di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Così rimane stabilito.

Il relatore GIARETTA, sottolineato che la manovra in esame è articolata su tre provvedimenti, ritiene opportuno mantenere distinti gli ambiti di intervento di ciascuno strumento, rinviando alcuni emendamenti ad altri disegni di legge. In particolare, in relazione all'emendamento

2.0.1, comma 2, propone che la questione relativa alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sia discussa nell'ambito del collegato in materia fiscale.

Il senatore MORANDO propone di accantonare l'emendamento 2.0.1, comma 2, al fine di individuare una possibile soluzione sull'aliquota dell'IVA sulle ristrutturazioni edilizie.

Il senatore D'ALÌ concorda con la proposta del senatore Morando, evidenziando peraltro che il meccanismo di incentivazione potrebbe richiedere una copertura di ridotta entità a causa delle maggiori entrate derivanti dal più elevato tasso di sviluppo dell'economia.

L'emendamento 2.0.1, limitatamente al comma 2, viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.5.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CÒ fa presente che gli emendamenti da lui presentati si illustrano da sé. Illustra, altresì, la copertura che viene introdotta per tutti gli emendamenti onerosi presentati.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti proposti, si sofferma sugli interventi diretti a rafforzare le agevolazioni al settore artigiano.

La senatrice SILIQUINI illustra le proposte emendative presentate, osservando che numerose agevolazioni destinate ai professionisti, facendo riferimento all'impresa, escludono numerosi soggetti dal diritto all'agevolazione. Ritene, quindi, più opportuno, tenendo anche conto della volontà emersa nel corso del dibattito presso la Camera, fare riferimento alla più generica dizione di «datore di lavoro».

Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 3.13, ricordando che una mozione approvata dal Senato impegnava il Governo ad estendere ai territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro la definizione di aree svantaggiate. In relazione agli emendamenti 3.23 e 3.43, osserva che essi mirano a mantenere alcune agevolazioni a favore dell'artigianato, del commercio e delle imprese di autotrasporto; l'emendamento 3.41 prevede, inoltre, l'estensione di agevolazioni anche a coloro che non sono iscritti all'INPS. Dà per illustrati gli altri emendamenti da lui presentati.

Il senatore CASTELLI propone di accantonare gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, in quanto riferiti all'articolo 42, ripromettendosi di modificare la clausola di copertura relativa all'articolo 3.

Dopo che la proposta del senatore Castelli viene accolta, si passa al voto degli emendamenti all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e senza discussione, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 3.11, 3.26, 3.12, 3.15, 3.23 e 3.31.

Il relatore GIARETTA propone di accantonare gli emendamenti 3.13 e 3.30 al fine di esaminarli congiuntamente all'emendamento 4.2 di analogo contenuto. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.50, 3.51 e 3.61 della senatrice Siliquini, in quanto ampliano notevolmente la platea dei beneficiari prevedendo altresì una copertura non condivisibile.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti ai voti e respinti senza discussione gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.34, 3.39, 3.41 e 3.42.

Il senatore MARINO, su richiesta del relatore, ritira l'emendamento 3.5.

In relazione agli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.47, il relatore GIARETTA osserva che tali proposte possono essere più opportunamente affrontate in sede di decreti correttivi dei decreti legislativi relativi all'introduzione dell'IRAP.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il relatore, invitando al ritiro degli emendamenti.

Il senatore MANTICA, tenuto conto delle dichiarazioni del Governo ad esaminare la questione nella predisposizione dei decreti correttivi dell'IRAP, accoglie la richiesta del relatore e ritira gli emendamenti citati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.50 e 3.51.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare l'emendamento 3.52, al fine di approfondire l'esame di una questione che presenta rilievi di indubbio interesse. Concorda il rappresentante del Governo.

La senatrice SILIQUINI ritira, quindi, l'emendamento 3.52.

Viene altresì ritirato dal proponente l'emendamento 3.55.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.61, 3.57, 3.58, 3.59 e 3.64.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA, viene approvato, con dichiarazione di voto contraria del senatore MORO, l'emendamento 3.60.

Il relatore GIARETTA invita al ritiro dell'emendamento 3.53, proponendo che anche tale questione sia affrontato in sede di correzione dei decreti legislativi istitutivi dell'IRAP.

Dopo che il rappresentante del Governo concorda con le osservazioni del relatore, dichiarandosi disposto ad accettare un eventuale ordine del giorno, l'emendamento 3.53 viene ritirato dal proponente.

Senza discussione vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.64, 3.65, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.63 e 3.62, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ e la formulazione di parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 3.85.

Vengono, altresì, respinti gli emendamenti 3.74, 3.77, 3.66, 3.75 e 3.76.

Il relatore GIARETTA si sofferma quindi sull'emendamento 3.81, che pur in una formulazione non completamente convincente, mira a chiarire un problema interpretativo. Non condivide peraltro la copertura proposta.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo, viene quindi respinto l'emendamento 3.81. Vengono altresì respinti gli emendamenti 3.86, 3.87, 3.88 e 3.95.

Su sollecitazione del relatore vengono ritirati dai proponenti gli emendamenti 3.96 e 3.98.

Viene quindi respinto, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.97.

In relazione all'emendamento 3.99, il senatore GRILLO sottolinea che la distribuzione dei fondi della legge n. 488 del 1992 risulta distorta a favore delle iniziative di grandi dimensioni. Poiché ritiene che sia necessario favorire maggiormente le imprese di piccole dimensioni, tenuto anche conto della estrema efficacia dello strumento agevolativo, ritiene opportuno approvare l'emendamento proposto.

Il relatore GIARETTA, pur ritenendo la formulazione dell'emendamento non sia pienamente condivisibile, fa presente che si tratta di un aspetto che richiede una particolare riflessione.

Il sottosegretario MACCIOTTA condivide le osservazioni del relatore in ordine alla rilevanza della questione, ma propone di tenerne conto nell'ambito del riesame complessivo del quadro delle agevolazioni per lo sviluppo, necessario per pervenire ad una differenziazione degli strumenti agevolativi a seconda delle caratteristiche della platea di beneficiari.

Il presidente COVIELLO invita il senatore Grillo a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore AZZOLLINI sollecita il rappresentante del Governo a chiarire se l'eventuale esclusione delle imprese di grandi dimensioni comporterebbe una riduzione dell'ammontare delle risorse disponibili.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che dalla riorganizzazione degli strumenti agevolativi non dovrebbero derivare minori risorse. In relazione all'emendamento 3.100, inoltre, fa presente che una riunione del CIPE ha già programmato uno specifico finanziamento per il settore del turismo.

Il senatore FERRANTE, dopo aver sottolineato che l'emendamento 3.99 affronta un aspetto molto rilevante nella definizione degli strumenti per la politica dello sviluppo, condivide le osservazioni del rappresentante del Governo, sottolineando l'opportunità che non si proceda a modifiche puntuali dei singoli strumenti quanto piuttosto si ricorra ad un riesame complessivo del quadro degli incentivi.

Il senatore GRILLO ritira quindi gli emendamenti 3.99 e 3.100.

Dopo che il senatore GUBERT, su invito del relatore ritira l'emendamento 3.102, vengono respinti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104 e 3.105.

Il senatore MORANDO, pur condividendo le motivazioni della dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 3.84 e successivi, di identico contenuto, osserva che essi intendevano chiarire una formulazione poco chiara del testo del provvedimento. Osserva che l'intenzione di riconoscere una contribuzione figurativa è evidente, mentre l'attuale disposizione può determinare interpretazioni non univoche.

Illustra, quindi, l'emendamento 3.1000, che propone una modificazione, senza oneri, del comma 9 dell'articolo 3.

Il sottosegretario MACCIOTTA, pur precisando di non essere in condizione di valutare complessivamente la formulazione proposta, conferma che l'interpretazione del senatore Morando è corretta.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.1000.

Il senatore CÒ, nell'illustrare l'emendamento 3.0.7, fa presente che esso ripropone le disposizioni relative alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro già contenute nel disegno di legge governativo; in esso si prevede inoltre l'applicazione rigorosa della normativa relativa alle maggiorazioni contributive in caso di straordinario. Sottolinea che tale emendamento è stato proposto per individuare una soluzione efficace al problema dell'occupazione, in alternativa ai meccanismi di incentivazione delle imprese, che non hanno indubbiamente fornito gli sperati risultati.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrati gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono quindi respinti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

L'emendamento 3.0.3 viene quindi ritirato dai proponenti, su sollecitazione del relatore Giaretta.

Il relatore GIARETTA invita, altresì, al ritiro dell'emendamento 3.0.7.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver ricordato il rifinanziamento al Fondo per l'occupazione e le sperimentazioni in corso sul tema dell'occupazione, esprime avviso contrario sull'emendamento 3.0.7.

L'emendamento 3.0.7 viene, quindi, respinto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il senatore VEGAS dà per illustrati gli emendamenti del proprio Gruppo.

La senatrice SILIQUINI si sofferma sull'emendamento 4.0.1, osservando che il finanziamento del Fondo contro l'usura appare ancora insufficiente a prevenire un fenomeno di estrema gravità. Ricorda, peraltro, il successo su tutto il territorio nazionale dell'iniziativa collegata all'istituzione di tale Fondo, soprattutto per la prevenzione dell'usura stessa. Dà per illustrati i restanti emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 4.19 che mira a introdurre l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali non versati dal 1991.

Il senatore FERRANTE illustra l'emendamento 4.2, osservando che occorre precisare meglio alcune definizioni dell'ambito territoriale che

consente di usufruire delle agevolazioni previste per le aree depresse. L'emendamento mira a tenere conto del tasso medio di disoccupazione a livello circoscrizionale, mentre rimane inalterata il criterio della contiguità territoriale.

Il senatore MARINO, nell'illustrare l'emendamento 4.17, ritiene che la limitazione delle agevolazioni alle zone confinanti con le aree depresse risulti eccessivamente limitante per numerose province italiane. Propone, quindi, al senatore Ferrante di riformulare l'emendamento testé illustrato al fine di pervenire ad una proposta unitaria; esprime rilevanti perplessità anche in ordine al testo approvato dalla Camera.

Si passa quindi al voto degli emendamenti all'articolo 4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e senza discussione, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.11, 4.13, 4.18, 4.4, 4.15, 4.10 e 4.5.

Il relatore GIARETTA esprime avviso favorevole sull'emendamento 4.2, invitando al ritiro degli emendamenti di analogo contenuto che ampliano eccessivamente le aree di intervento.

Il sottosegretario MACCIOTTA, condividendo le osservazioni del relatore, esprime avviso favorevole sull'emendamento 4.2, mentre ritiene che l'emendamento 4.17 comporta una estensione eccessiva, rispetto ad aree che comunque possono fruire di specifici interventi per le aree di crisi.

Il senatore GUBERT osserva che il riferimento alle circoscrizioni non appare sufficientemente chiaro.

Il senatore FERRANTE propone una nuova formulazione che tenga conto delle osservazioni.

Con l'astensione del senatore Marino, viene quindi accolto l'emendamento 4.2 (nuovo testo).

Risultano, quindi, assorbiti gli emendamenti 4.14, 4.17, 4.7, 4.6 e 4.1.

Risultano, altresì, assorbiti gli emendamenti 3.13 e 3.30, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.12 – con una dichiarazione di voto contrario del senatore Azzolini –, 4.19, 4.8 e 4.9.

Dopo che l'emendamento 4.3 viene ritirato dai proponenti, il relatore GIARETTA propone di accantonare l'emendamento 4.16, spostandolo all'articolo successivo per meglio valutarne le implicazioni.

L'emendamento 4.16 viene, quindi, accantonato.

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione all'emendamento 4.0.1, osserva che in base alle richieste pervenute e tenuto conto dei rientri del fondo, la dotazione esistente, risulta adeguata; si ripromette, peraltro, di effettuare un approfondimento sulla questione, eventualmente rinviando le opportune modificazioni.

L'emendamento 4.0.1 viene, quindi, ritirato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti relativi agli articoli da 5 a 8: 5.9, 5.3, 5.0.7, 5.0.6, 6.9, 6.22, 6.18, 6.23, 6.14, 6.1, 6.19, 6.10, 6.0.5, 7.19, 7.18, 7.47, 7.21, 7.1, 7.23, 7.28, 7.38, 7.36, 7.51, 7.42, 7.24, 7.40, 7.58, 7.54, 7.53, 7.34, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14, 8.2, 8.6, 8.9, 8.17, 8.19, 8.20, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.34, 8.36, 8.41, 8.43, 8.44, 8.47, 8.72, 8.75, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.9 e 8.0.11.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti proposti da senatori dei Gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Vengono dati per illustrati dai senatori RIPAMONTI e FIGURELLI gli emendamenti 5.12 e 5.1.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 5.14 e dà per illustrati gli altri emendamenti presentati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e senza discussione vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.8, 5.4, 5.10, 5.5, 5.7, 5.2, 5.13, 5.14 e 5.6.

Su sollecitazione del relatore e del rappresentante del Governo, vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 5.12 e 5.1.

Su proposta del RELATORE, l'emendamento 5.11 viene accantonato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 5.0.5.

Vengono dati per illustrati i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono congiuntamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.0.4 e 5.0.3.

Su richiesta del RELATORE, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 5.0.5, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11 e 5.0.12.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani Giovedì 3 dicembre, alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 19,45.

165ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).

Prende la parola il senatore GUBERT che, in merito all'emendamento 6.18 in precedenza dichiarato inammissibile dalla Presidenza, sottolinea l'esigenza di un intervento normativo volto a far sì che i fabbricati, con esclusione di quelli ad uso abitativo, posseduti e utilizzati con

funzioni strumentali all'attività agricola e situati nelle aree montane siano considerati comunque rurali, anche qualora il reddito del titolare del fabbricato non provenga prevalentemente dall'attività agricola stessa e l'area interessata non presenti i requisiti di estensione stabiliti dalla normativa attualmente vigente.

Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti 6.2, 6.4 e 6.5 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.6 e 6.0.5. Con particolare riferimento all'emendamento 6.4 rileva come esso sia volto a correggere alcuni fattori di squilibrio derivanti dall'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive che, nonostante il principio dell'invarianza, hanno finito per penalizzare, in maniera non trascurabile, alcuni specifici settori. In merito all'emendamento 6.5, richiama l'attenzione sull'opportunità di non considerare commerciali le attività che si sostanziano nell'esercizio saltuario di ricettività leggera mediante la fornitura di alloggio e prima colazione.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 6.7, sottolineando come esso sia volto a modificare la normativa in materia di imposta regionale sulle attività produttive consentendo la deduzione degli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per ritardi in rimborsi fiscali o erogazioni per incentivi dello Stato. Rinuncia, quindi, ad illustrare gli altri emendamenti a sua firma.

Il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.2.

Accogliendo un invito in tal senso del relatore, il senatore FERRANTE, aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 6.21.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.20.

Dopo che il RELATORE ha invitato a ritirarlo, mentre il Rappresentante del Governo ha espresso su di esso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.13.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.8 e 6.7.

Il senatore AZZOLLINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.6, sottolineando come esso intenda porre rimedio ai problemi di indeducibilità connessi con l'attuale normativa in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.6.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.12 e 6.11.

Dopo che il RELATORE ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 6.17, il Rappresentante del Governo esprime su di esso parere contrario.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 6.17.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.16.

Il senatore AZZOLLINI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 6.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.3.

Dopo un intervento del presidente COVIELLO che ricorda come sulle problematiche sottese sull'emendamento 6.4 si sia recentemente potuti pervenire ad una decisione del Governo che consentirà alle imprese agricole italiane un risparmio di circa 40 miliardi, il senatore Mantica ritira l'emendamento 6.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.5.

Il RELATORE e il Rappresentante del Governo invitano quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, annunciando, in caso diverso su di essi parere contrario, con particolare riferimento soprattutto alla impropria collocazione della proposta emendativa in essi contenuta nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore AZZOLLINI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 6.0.1.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 6.0.2.

Il senatore MORANDO aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 6.0.3.

Il senatore MANTICA infine ritira l'emendamento 6.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7. (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 7.56 e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore VEGAS, dopo aver aggiunto la sua firma agli emendamenti a firma del senatore Manfredi e aver rinunciato ad illustrarli, rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore MANTICA aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 7.3. Illustra poi l'emendamento 7.4, rinunciando ad illustrare gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 7.44 e 7.49, evidenziando, con particolare riferimento a quest'ultimo, l'opportunità di un intervento normativo in base al quale, nel caso in cui l'abitazione acquistata non sia stata utilizzata allo scopo di venir ristrutturata, il termine di sei mesi entro il quale essa deve essere adibita ad abitazione principale, ai fini della determinazione della deducibilità di interessi su mutui ipotecari, decorre dalla data del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Illustra poi gli emendamenti 7.48, 7.43, 7.50 e 7.0.10.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI aggiunge la sua firma agli emendamenti presentati dalla senatrice Fumagalli Carulli e rinuncia ad illustrarli. Illustra poi l'emendamento 7.35 auspicandone l'approvazione e sottolineando come esso intenda tener conto della particolare situazione del personale militare che, per ragioni di servizio, è assai frequentemente costretto a spostare il proprio luogo di residenza. Qualora quest'ultima proposta emendativa non apparisse convincente in quanto, riferendosi solo al personale di cui sopra, potrebbe determinare inopportune disparità di trattamento, ritiene che a ciò si potrebbe porre rimedio con l'approvazione dell'emendamento 7.39 che fa riferimento a tutti i dipendenti pubblici che, per motivi di servizio, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede e non risultano proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.55.

Dopo che il RELATORE e il Rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento 7.17, interviene il senatore AZZOLLINI, auspicandone l'approvazione e rilevando come esso sia diretto a consentire una ripresa e un maggiore sviluppo del mercato edilizio.

Posto ai voti, l'emendamento 7.17 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, e dopo un intervento per dichiarazione di voto del senatore D'ALÌ, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.13.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, e dopo un intervento per dichiarazione di voto del senatore VEGAS, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.14.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.3, 7.56 e 7.11.

Con riferimento all'emendamento 7.11 testé respinto, prende la parola il senatore D'ALÌ sottolineando l'importanza della proposta emendativa in questione che avrebbero consentito un intervento a sostegno di categorie sociali obiettivamente disagiate. Preannuncia che il Gruppo di Forza Italia riproporrà in Assemblea tale emendamento.

Il relatore GIARETTA precisa che il suo parere contrario sull'emendamento 7.11 è stato motivato dalla copertura da esso prevista e, altresì, dal riferimento, nell'ultimo periodo dell'emendamento, all'ipotesi dei coniugi che hanno ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

Il senatore FERRANTE condivide le argomentazioni del relatore e fa presente fin da adesso, che con una diversa copertura finanziaria, e senza la previsione relativa all'affidamento preadottivo del minore in Assemblea i Gruppi di maggioranza potrebbero orientarsi a favore della proposta contenuta nel predetto emendamento 7.11.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.12.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla commissione ed il Rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.20.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione e il Rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, il senatore GUBERT ritira l'emendamento 7.44.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.15, 7.57 e 7.4.

In merito all'emendamento 7.5, il relatore GIARETTA rileva preliminarmente che la materia su cui esso interviene dovrebbe trovare collocazione nel disegno di legge collegato in materia fiscale (A.S. 3599). Il relatore riconosce però che le problematiche sottese a tale proposta emendativa sono indubbiamente reali, ma giudica non opportuno risolverle in questa sede, tra l'altro, con un intervento che prenderebbe in considerazione unicamente la situazione dei pubblici dipendenti, trascurando i lavoratori privati i quali possono trovarsi

anch'essi di fronte ad analoghe difficoltà legate a spostamenti troppo frequenti.

Il sottosegretario di Stato VIGEVANI richiama con forza l'attenzione sui problemi che potrebbero derivare da un intervento suscettibile di determinare sperequazioni all'interno del comparto sicurezza, a maggior ragione in considerazione del prossimo rinnovo contrattuale relativo al medesimo. Sottolinea, poi, come le categorie considerate nell'emendamento in questione già fruiscono di agevolazioni rilevanti dirette a facilitare i frequenti spostamenti che vengono richiesti agli appartenenti alle stesse per esigenze di servizio.

Il senatore GUBERT fa presente che le agevolazioni alle quali ha fatto testé riferimento il sottosegretario Vigevani hanno oggi un rilievo minore rispetto a quello che hanno avuto in passato.

Sulle problematiche sottese all'emendamento 7.5 intervengono quindi il senatore PELLICINI – che si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento a condizione che le questioni con esso sollevate siano prese in considerazione in sede di esame del disegno di legge n. 3599 in materia fiscale – , nuovamente il sottosegretario VIGEVANI – che si dichiara d'accordo con la prospettiva suggerita dal senatore Pellicini a condizione peraltro che ciò avvenga tenendo conto del quadro normativo complessivo – e poi la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI alla quale replica ancora il sottosegretario VIGEVANI.

Infine, il senatore PELLICINI ritira l'emendamento 7.5.

Il presidente COVIELLO avverte che è stato ritirato l'emendamento 7.37.

Accogliendo un invito del relatore GIARETTA che si impegna ad approfondire la possibilità di un'opportuna riformulazione dell'emendamento 7.46, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira tale l'emendamento dopo che anche il Rappresentante del Governo si è dichiarato disponibile nella stessa direzione indicata dal relatore.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.6 e 7.32.

Dopo interventi del relatore GIARETTA e del sottosegretario VIGEVANI, il presidente COVIELLO dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.49.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 7.39, accogliendo l'invito in tal senso del RELATORE e dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso su di esso parere contrario.

Il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 7.7.

Il relatore GIARETTA invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 7.22, mentre il sottosegretario VIGEVANI esprime su di esso parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento 7.22 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.25, 7.26, 7.27 e 7.8.

Con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il Rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, è approvato l'emendamento 7.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, e dopo un intervento per dichiarazione di voto del senatore PINGERRA, è respinto l'emendamento 7.52.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, e dopo un intervento per dichiarazione di voto del senatore GUBERT, è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 7.48.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 7.43.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira poi l'emendamento 7.35.

Dopo interventi del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA, che si dichiara disponibile ad approfondire la possibilità di una riformulazione con alcuni correttivi dell'emendamento 7.16, il senatore D'ALÌ aggiunge la sua firma e ritira tale proposta emendativa.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.29, 7.31 e 7.30.

Dopo che il relatore GIARETTA e il Rappresentante del Governo hanno invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 7.50, di contenuto identico agli emendamenti 7.41 e 7.45, tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.33, 7.9 e 7.0.1.

Accogliendo l'invito in tal senso del RELATORE, il senatore D'ALÌ aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 7.0.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.7.

In merito all'emendamento 7.0.10, il relatore GIARETTA, pur esprimendo su di esso parere contrario, invita il Governo a riflettere sulla possibilità di una riformulazione di tale proposta emendativa che assicuri alla stessa una diversa ed adeguata copertura.

Il sottosegretario di Stato VIGEVANI concorda con il parere del relatore dichiarando la propria disponibilità nella direzione auspicata.

Dopo un intervento del senatore LAGO, il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 7.0.10.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 7.0.13.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.0.15.

Il senatore MANTICA ritira poi l'emendamento 7.0.16.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti all'articolo 8 (pubblicati, salvo l'emendamento 8.1000, in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).

Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo ed in particolare gli emendamenti 8,1, 8.3, 8.8 e 8.11.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 8, precisando che essi sono finalizzati a ristabilire equità tra le diverse accise e ad evitare che la norma determini un aumento della pressione fiscale.

Il senatore CÒ ritiene che l'articolo 8, nell'attuale formulazione, dia luogo ad una penalizzazione dei consumatori, mentre occorrerebbe incrementare la tassazione per le imprese che determinano inquinamento. Precisa che gli emendamenti della sua parte politica sono volti ad ottenere tale risultato.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 8.85, che colpisce soprattutto le pubblicazioni con limitato numero di copie, 8.86, finalizzato a rivedere la normativa sul cumulo tra redditi di lavoro dipendente ed autonomo e 8.52.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 8.16.

Vengono quindi posti in votazione e respinti con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.85, 8.86 e 8.5.

Il relatore GIARETTA formula parere contrario sull'emendamento 8.7, osservando che il testo pervenuto dalla Camera costituisce una soluzione equilibrata che è opportuno non modificare.

Il sottosegretario MACCIOTTA ribadisce che l'articolo 8 non determina un incremento della pressione fiscale considerando che il gettito che ne deriverà è finalizzato a sgravi contributivi e fiscali. È indubbio, inoltre, il valore ecologico del suo contenuto, che anzi, secondo talune interpretazioni, può determinare perfino effetti distorsivi del mercato a favore del metano. Proprio per tale ragione è stato inserito il riferimento alla situazione che verrà a determinarsi negli altri paesi europei.

Il senatore MORANDO ritiene che l'emendamento 8.7 -anche se non condivisibile- costituisce una risposta ad un problema certamente fondato, che è quello di non dar luogo ad una situazione di eccessivo favore per una fonte energetica rispetto alle altre. Ciò è tanto più necessario se quella fonte energetica è gestita in un regime di sostanziale monopolio. Considera pertanto indispensabile riesaminare l'intera questione in esito alla fase di sperimentazione che dovrà essere avviata. Nega, comunque, che l'articolo 8 sia semplicemente finalizzato ad incrementare la pressione fiscale.

Il senatore MANTICA è dell'avviso che sarebbe utile demandare la fissazione delle tariffe ad un allegato tecnico, allo scopo di evitare nuovi interventi legislativi.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il comma 5 dell'articolo 8 stabilisce già le opportune forme di flessibilità.

Il senatore GIOVANNELLI ritiene che il testo approvato dalla Camera contenga una scelta coraggiosa ed innovativa e che, al tempo stesso, preveda la necessaria flessibilità in sede attuativa. A suo giudizio il sistema industriale italiano è nelle condizioni di rispondere positivamente alle sollecitazioni che scaturiranno dalla nuova normativa.

Il senatore CASTELLI dissente dalla prospettiva ottimistica delineata dal senatore Giovannelli e sottolinea che molte imprese si trovano già oggi in una situazione di grave difficoltà a causa dei costi energetici.

L'emendamento 8.7 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il voto contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono poi respinti anche gli emendamenti 8.8, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti 8.10 e 8.11.

Il relatore illustra successivamente l'emendamento 8.1000, che posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, è approvato.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 8.16.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono quindi respinti gli emendamenti 8.18, 8.21, 8.22, 8.24, 8.26 e 8.33.

Il senatore GIOVANNELLI ritira gli emendamenti 8.23 e 8.32.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 8.35, presentato dal relatore.

Sono successivamente posti ai voti e respinti, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.42, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50 e 8.51.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sull'emendamento 8.52 per ragioni di copertura finanziaria.

Il senatore GUBERT osserva che la mancata anticipazione della scadenza prevista per l'anno 2005 determina la sostanziale vanificazione della norma approvata nella legge collegata alla finanziaria dello scorso anno.

Concorda il senatore MORO.

Il senatore PINGERRA si esprime invece in senso contrario.

Il senatore D'ALÌ ritiene che sarebbe opportuno acquisire dal Ministero delle Finanze una precisa quantificazione degli oneri.

L'emendamento 8.52 viene infine posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono anche respinti gli emendamenti 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58 e 8.59.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario MACCIOTTA si esprimono quindi favorevolmente sull'emendamento 8.60, che viene accolto.

Sono invece respinti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70 e 8.73.

Vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 8.66 e 8.71.

Previo avviso favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è infine approvato l'emendamento 8.74.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3662**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

Conseguentemente:

a) inserire il seguente comma:

«I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.»;

b) all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno,

ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.»;

c) *inserire il seguente comma:*

«1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.»;

d) *inserire il seguente articolo:*

«Art. 1-bis. – 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre

1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.»;

e) sopprimere il comma 6 dell'articolo 21.

1.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 42 e 61.

1.2 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

1.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale».

1.4 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «primo».

1.5 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

«Per chi non rientra nelle condizioni previste dai commi 2 e 3, il centro di servizio delle imposte dirette e indirette del domicilio fiscale competente rilascia a vista al contribuente, previa richiesta, una certificazione rimborsabile tramite la tesoreria provinciale entro sessanta giorni dal rilascio».

1.6 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sostituire il comma con il seguente: «Ai contribuenti o loro eredi che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti, il rimborso è effettuato d'ufficio a partire da 12 mesi e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.9 GUBERT

Sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le parole: «entro 10 mesi».

1.11

FIGURELLI

Al comma 6 dopo la parola: «istanza» sono aggiunte le seguenti: «in carta semplice».

1.7

MORO, LAGO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Centro di Servizio disporrà il rimborso degli importi richiesti con l'istanza di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

1.8

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire le parole: «entro 90 giorni» con le parole: «entro 60 giorni».

1.12

FIGURELLI

Dopo il comma 6 è aggiungere il seguente:

«6-bis In caso di decesso dell'avente diritto alla restituzione del contributo, gli eredi possono presentare istanza di rimborso con le modalità previste nel comma 6 ed essere rimborsati secondo le stesse procedure, allegando all'istanza una fotocopia semplice dell'atto di successione.

1.10

MORO, LAGO

All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assisten-

za domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto politico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 333 o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991».

1.0.1

GUBERT

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 gli enti locali provvedono alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico, e che abbiano i requisiti per richiederla, anche delegando alle istituzioni scolastiche la gestione di appositi trasferimenti, che sono comunque aggiuntivi a quelli già destinati al diritto allo studio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni disciplinano l'individuazione degli aventi diritto al beneficio e le modalità per la sua attuazione applicando, per la valutazione della situazione economica dei soggetti che lo richiedono, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e prevedendo che le istituzioni scolastiche possano scegliere se finanziare l'acquisto dei libri mediante assegnazioni di fondi alle famiglie, ovvero se procedere direttamente all'acquisto e dare in comodato i libri agli interessati. Le leggi regionali disciplinano, altresì, l'acquisto dei libri di testo da dare in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei necessari requisiti. Ove le regioni non provvedano a disciplinare la materia dei libri di testo in tempo utile per l'applicazione dei benefici a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, le somme sono direttamente attribuite ai comuni che provvedono applicando i criteri sopra indicati.

2. Con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro degli esteri e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati i criteri e le modalità di attuazione del beneficio di cui al comma 1 agli alunni italiani che frequentano le scuole italiane all'estero.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro il 30 giugno 1999 sono emanate le norme e le avvertenze generali per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, nonchè per l'indivi-

duazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo di copertina della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumersi quale limite all'interno del quale i docenti debbono mantenere le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155, e 631 del testo unico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297 seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999/2000, al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2 dello stesso testo unico si intende riferito a tutte le classi della scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999, non superiore a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 300 miliardi per l'anno 2001.

È ancora conseguentemente al comma 2, alla tabella A richiamata, nella rubrica «Ministero della pubblica istruzione», ridurre dei seguenti importi:

1999: - 200.000;
2000: - 250.000;
2001: - 300.000.

È dopo il capo I aggiungere il seguente:

«Capo I-bis.

(Disposizioni in materia di entrata)

Art. 2-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.»;

b) all'articolo 13, comma 2, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: «di lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 120.000».

Al comma 1, lettera a) sostituire d-bis con la seguente:

d-bis. La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

2.2

LAGO, WILDE, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Relativamente all'anno fiscale 1999 all'articolo 13, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente talune detrazioni di imposta, le parole: »di lire 70.000« sono sostituite dalle seguenti: »di lire 170.000».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 dell'articolo 4, con il seguente:* «il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: “194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento”»;

b) *inserire il seguente commi:*

“Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n° 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui”.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tas-

sa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione”.

c) *Al comma 2, dell'Articolo 17, sostituire le parole da: «per il 1999 nella misura...» fino a: «del 2 per cento», con le altre: «nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002»;*

d) *inserire il seguente comma:*

«A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento»;

e) *inserire il seguente comma:*

«A decorrere dal 1 gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento»;

f) *Al comma 1, dell'articolo 39, sostituire le parole da: «con esclusione...» fino a: «del 5 per cento», con le altre: «con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte del 30 (trenta) per cento».*;

g) *Aggiungere il seguente comma: «All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 12».*

2.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«Al comma 1, dell'articolo 13-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

“e-bis) *le spese per l'acquisto di libri e materiale didattico per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, per un importo complessivo non superiore a lire settecentomila.*”;

Il comma 2 dell'articolo 13-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 197 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *e-bis)*, e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni ivi previste, fermo restando per gli oneri di cui alle lettere *e-bis)* e *f)* i limiti complessivi ivi stabiliti”».

2.4

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d-bis) il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e delle sue pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali *C/2*, *C/6* e *C/7* destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Consequentemente l’articolo 34, comma 4-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dall’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2000. Per l’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1999, il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e dalle sue pertinenze concorre nella misura del 50 per cento alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per il medesimo esercizio, la misura della deduzione prevista dall’articolo 34, comma 4-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta del 50 per cento.

Della disposizione di cui al comma 3 non si tiene conto in sede di calcolo dei versamenti di acconto per il 1999.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.830 miliardi per il 2000 e in 2.000 miliardi per il 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2000 e 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

2.5

MARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Tutti gli Ufficiali che nel 1991, ai sensi della legge 27 dicembre 1998-1990 n. 404 articolo 8, optarono per i preesistenti limiti di età (anni 58) possono, a domanda, rinunciare a tale opzione e chiedere di essere collocati in quiescenza con i nuovi limiti di età previsti da tale legge (anni 60)».

2.6

MANFREDI, RIZZI

Sopprimere il comma 2.

2.7

GUBERT

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: «31 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999».

2.8

MORO, LAGO

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: «31 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 1999».

2.9

MORO, LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Le agevolazioni sono estese anche a soggetti pensionati invalidi del lavoro.

2.10

LAGO, WILDE, MORO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un importo pari al 50 per cento".

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi, è consentito, alternativamente, di effettuare la detrazione, quanto al 40 per cento, nel periodo d'imposta in cui sono state

sostenute le spese; quanto al restante 60 per cento, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi.

3. È, altresì, consentito ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo».

2.0.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVÌ

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pertinenze relative alle unità immobiliari)

1. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza».

2.0.2 MORO, LAGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Possibilità di dichiarazione per più periodi di imposta)

1. I possessori di redditi di lavoro dipendenti e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettera *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si avvalgono dei centri di assistenza fiscale o dei soggetti eroganti i redditi stessi ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando un'unica dichiarazione per più periodi di imposta fino ad un massimo di tre.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le relative modalità attuative».

2.0.3 MORO, LAGO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Periodi d'imposta e deduzione oneri)

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo.

2. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.0.4

MORO, LAGO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Codici tributo e contributivi)

1. Con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 1999, sono riepilogati e riordinati, nel senso di una drastica riduzione, i codici tributo e contributivi.

2. I nuovi codici tributo e contributivi sono contenuti in un limite massimo di cento.

2.0.5

MORO, LAGO

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Oneri deducibili)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

a-bis) le spese sostenute dal contribuente non soggetto IVA per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali;».

2.0.6

MORO LAGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Acconti d'imposta)

1. Il limite di lire duecentomila, stabilito per il pagamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi ed il limite di lire centomila e quarantamila per l'esenzione dal pagamento dell'acconto di imposta sui redditi, sono rispettivamente elevati a lire quattrocentomila, lire duecentomila e lire centomila».

2.0.7

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deduzione integrale costi beni ammortizzabili)

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: "superiore a 1 milione di lire", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire due milioni».

2.0.8

MORO, LAGO

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

3.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le parole:

“a-bis) le spese sostenute per assicurare il rispetto dell'obbligo scolastico per gli studenti delle scuole medie. Dette spese, per ciascun

figlio, non possono superare la somma di lire 1,5 milioni per i redditi maturati nel 1999 e di lire 2,5 milioni per gli anni successivi. La detrazione non spetta qualora il reddito complessivo del dichiarante dovesse superare i 36 milioni annui”».

Conseguentemente, aggiungere, all’inizio della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, le parole: «per il solo esercizio 1999».

3.10 MARINI, MANIERI DEL TURCO, MELONI

Al comma 2, sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «4 anni».

3.11 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «3 anni».

3.26 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tra le aree svantaggiate già delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, si comprendono i territori dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 1.1.

3.13 BONATESTA, VALENTINO, MACERATINI, MANTICA,
CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, LISI, COZZOLINO,
PEDRIZZI, TURINI, FLORINO, PALOMBO, SERVELLO,
PELLICINI, BEVILACQUA, BONATESTA, MARRI,
PASQUALI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «predetta data» la seguente integrazione: «ferma restando, per i soggetti iscritti entro la data del 28 aprile 1993, l’applicazione del regime fiscale precedentemente in vigore, ove più favorevole».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.12 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MONTELEONE, MEDURI, PASQUALI, MARRI, BONATESTA, MAGGI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 2.

3.27 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 3.

Copertura: sopprimere l'articolo 42, comma 1, lettera i).

3.14 LAGO, WILDE, MORO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.15 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».

3.29 MUNDI, BESOSTRI

Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».

3.28 MORO, LAGO, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».

3.16 ZANOLETTI, TAROLLI, BIASCO

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

3.17

CIMMINO, GUBERT, NAVA

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

3.19

PALUMBO

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

3.20TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO,
BESOSTRI, BESSO CORDERO

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all'emendamento 1.1.*

3.23MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, PASQUALI, MARRI,
BONATESTA, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

3.24VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

*Al comma 3, dopo le parole: «della gestione di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «, con esclusione dell'aliquota CUAUF.».*

3.25

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Il Credito di imposta di cui al presente articolo è concesso, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, anche alle imprese che operano nelle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei Comuni e nelle aree di riferimento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego confinanti con le suddette Regioni, che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego sulla base delle intese raggiunte con la Commissione della Comunità europee».

3.30

ANGIUS

Sopprimere il comma 4.

3.31

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Copertura: al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.32

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«b) dopo il comma 17 aggiungere il seguente comma:

“17-bis. Il contributo di cui al comma 17, nonché quelli previsti dall'articolo 11, limitatamente al gruppo. Attività non precedentemente specificate. Altre attività, sono estesi ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività su tutto il territorio nazionale”».

Copertura: al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.33

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c) all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «piccole e medie imprese» sono sostituite da: «i datori di lavoro, anche sotto forma di piccole e medie imprese» in conformità del modello di richiesta di credito d'imposta approvato con decreto direttoriale del 27 agosto 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1998».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.34 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, MEDURI

Dopo il comma 4 è aggiunto il comma:

«4-bis. Sono estese alle imprese di trasporto e di spedizione le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché alle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 19 dicembre 1992, n. 488, 5 ottobre 1991, n. 317 e 28 novembre 1965, n. 1329».

3.35 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, MANZI

Dopo il comma 4 è aggiungere il comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 50, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le parole: «per gli anni 1998-1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «110 miliardi».

3.36 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 5 sostituire le parole: «operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna» con: «operanti sull'intero territorio nazionale».

Copertura: al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.40 LAGO, WILDE, MORO

Al comma 5 sostituire le parole: «operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna» con: «operanti nei territori di cui agli obiettivi 2 e 5b».

Copertura: al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.39

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 5, dopo le parole: «operanti nelle regioni» inserire la parola: «Veneto».

3.37

MANFROI, SERENA

Al comma 5, dopo: «Sardegna» inserire: «nonchè Abruzzo e Molise».

3.49

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 5, dopo: «Sardegna» aggiungere: «Abruzzo».

3.48

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 5, dopo le parole: «previdenza sociale (INPS)», aggiungere le parole: «oppure agli altri istituti nazionali previdenziali di riferimento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.41

BONATESTA, MACERATINI, MULAS, MANTICA, CUSI-
MANO, RECCIA, SPECCHIA, CAMPUS, VALENTINO,
MAGNALBÒ, CATELLANI Carla, PEDRIZZI

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

Copertura: sopprimere articolo 42, comma 1, lettera i).

3.42

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire: «limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999», con: «ai nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001».

3.38

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esclusa dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive l'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti ivi previsti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.43 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.44 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-quater. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 10-bis sono aggiunte le seguenti parole: “Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, la deducibilità è pari al 95 per cento nel limite di un'apparecchiatura installata su ciascun veicolo in disponibilità dell'impresa”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.45 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*quinqies*. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle tasse automobilistiche sui complessi veicolari di peso complessivo a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di merci su strada, secondo il criterio di determinazione univoca dalla tasse riferita all'interno complesso veicolare, tenuto conto della direttiva comunitaria 93/89/CEE».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.46 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*sexies*. All'articolo 22 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "sindacati" aggiungere le seguenti: "dei lavoratori,»;

b) dopo le parole: "politico o sindacali," aggiungere le seguenti: "con esclusione delle associazioni imprenditoriali di categoria,»».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.47 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Al comma 6, alinea, dopo le parole: «previste dal comma 5 si applicano a», *aggiungere le seguenti:* «tutti i datori di lavoro che realizzino un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato rispetto al personale subordinato presente alla data del 31 dicembre 1998 o che, ove intraprendano una nuova iniziativa, non assorbano neppure in parte, attività giuridicamente preesistenti salvo che non si tratti di attività sottoposte a limite numerico e di superficie. L'incremento occupazionale risulta verificato a».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.50 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per i datori di lavoro in attività al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.51 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le iniziative di nuova costituzione esercitino attività che non assorbono neppure in parte attività giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico e di superficie».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.52 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MEDURI, MAGGI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

3.54 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«; nel settore agricolo, ai soli fini delle agevolazioni di cui al comma 5, si considerano a tempo indeterminato i contratti di lavoro di durata superiore a 150 giornate annue;».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.55 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare norme relative alla estensione delle agevolazioni di cui al precedente comma 5 al settore agricolo, con particolare riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.56 SCIVOLETTO, PREDA

Al comma 7, aggiungere le seguenti parole: «In caso di mancata approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni sarà richiesto il pagamento delle agevolazioni non dovute, con l'aggravio dei soli interessi legali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.61 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, sopprimere le parole: «da parte» *e dopo le parole:* «all'autorizzazione» *aggiungere le seguenti:* «ed ai vincoli».

3.60 IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. «La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel primo comma se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell'ammontare dei compensi se il percipienti si avvale di più di tre dipendenti in modo continuativo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.57

SILIQINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 1 è inserire le seguenti parole: «si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 25-bis».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.58

SILIQINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. «La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel primo comma se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.59 SILIQUINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "tasso utile di sconto vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti: "tasso utile di sconto vigente in ciascun periodo di imposta".

3.53 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 58, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Detrazioni d'imposta per le spese sanitarie)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, la detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese previste nella lettera c) del comma 1 dell'articolo suddetto è effettuata nella misura del 25 per cento calcolato sul totale delle spese sostenute».

Conseguentemente:

1. All'articolo 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa».

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.64 MORO, ROSSI, LAGO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni sull'imposta regionale delle attività produttive, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis. Le imprese del settore dell'autotrasporto possono dedurre dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo d'indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti”».

Conseguentemente:

1. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole; “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”».

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.65

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Agevolazioni per servizi sociali resi dagli enti locali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le prestazioni di servizio di scuolabus e di assistenza domiciliare agli anziani rese direttamente dagli enti locali, anche tramite l'affidamento dei servizi a terzi mediante appalto, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente:

1. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole; “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”».

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.67

ROSSI, MORO, LAGO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al decorrere dal 1° gennaio 1999 i proventi relativi ai canoni per gli abbonamenti alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai comuni, nel cui territorio sono effettivamente riscossi».

Conseguentemente:

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 123-ter è soppresso.

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.68

MORO, ROSSI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Al decorrere dal 1° gennaio 1999 per la spedizione di giornali quotidiani ed i giornali settimanali, multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe ai quotidiani si applicano le stesse tariffe postali agevolate previste per le pubblicazioni di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro».

Conseguentemente:, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.69

LORENZI, MORO, LAGO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al decorrere dal 1° gennaio 1999 i proventi relativi ai canoni per gli abbonamenti alla televisione, di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti alle province, nel cui territorio sono effettivamente riscossi».

Conseguentemente:

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 123-ter è soppresso.

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.70

MORO, ROSSI

Sostituire il comma 30, con il seguente:

«30. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-quinquies inserire il seguente:

27-sexies. Le prestazioni proprie dei servizi di depurazione e fognatura».

1. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

2. All'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

3.71

TIRELLI, MORO

Al comma 10, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2005» con le seguenti: «1° gennaio 1999».

Conseguentemente:

1. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

2. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 79, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “8.000».

3.72

MORO, ROSSI, LAGO

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare l'occupazione in tutte le regioni del territorio nazionale, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati è riconosciuto in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Conseguentemente:

1. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

2. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 79, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “8.000».

3.73

SPERONI, MORO, LAGO

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

«Art. 23.

(Detrazioni d'imposta per l'acquisto dei libri di testo per le scuole elementari, medie e superiori)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso è ammessa la detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 13-*bis*. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese sostenute per l'acquisto dei libri scolastici destinati a figli a carico fino al diciottesimo anno di età. Il Ministro delle finanze con proprio decreto determina le modalità e la documentazione necessaria per l'applicazione del presente articolo».

Conseguentemente:

1. All'articolo 39, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma: «16-*bis*. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 416 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "lire 8.000";

b) sopprimere il comma 12;

c) al comma 1, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento"».

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.63

LORENZI, MORO, LAGO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per la progressione economica del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti universitari esonerati dal giudizio di conferma ai sensi dell'articolo 111 del succitato decreto, compete all'atto della nomina in ruolo, la seconda classe di stipendio.

2. A tutti i professori associati provenienti dai giudizi d'idoneità compete *ad initio* la seconda classe di stipendio, conseguentemente ai professori associati provenienti dai concorsi ordinari compete *ad initio* la classe di stipendio numero 1.

2-*bis*. Per classe 1 della progressione economica dei professori associati si deve intendere la classe attribuita all'atto della nomina in ruolo e corrispondente alla classe stipendiale attribuita ai professori ordinari all'atto della nomina in ruolo».

Conseguentemente:

1. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-*bis*. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 79, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "8.000"».

2. All'articolo 3, sopprimere il comma 8.
3. All'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento»..

3.62

LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco, prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.2

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per i passanti ferroviari di Milano e Torino, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.3

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per il risanamento tecnico-economico per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, previsti dall'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.4

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, previsti dall'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.5

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le opere viarie di Milano-Malpensa, previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 345 del 1997, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.6

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto, previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.7

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi dei collegamenti ferroviari, in particolare per il raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio e per il quadruplicamento della tratta Milano-Treviglio, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1999, di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.8

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le infrastrutture dell'Università di Varese e Como previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 315 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi dall'anno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.

3.9

MORO, CASTELLI, LAGO

Sostituire il comma 9 il seguente:

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta, ovvero che si reinscrivono dopo un periodo di cancellazione di almeno cinque anni, all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è previsto lo sgravio totale nella misura del 100 per cento dei contributi IVS dovuti alla gestione previdenziale per un periodo di tre anni. Per i corrispondenti periodi assicurativi i contributi IVS vengono coperti da contribuzione figurativa.

Consequentemente, sopprimere il comma 8.

3.85 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «non danno luogo ad interessi, nè a rivalutazione monetaria» con le seguenti: «danno luogo ad interessi e a rivalutazione monetaria».

Consequentemente:

1. *Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:*

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni)

1. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

“*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;».

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43 sono aggiunte le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

2. *All'articolo 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

“*5-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa

sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000”.

3. *All'articolo 3, sopprimere il comma 8».*

3.74

LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

Al comma 8, sopprimere le parole: «finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro».

3.77

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI, AZZOLLINI

Al comma 8, sostituire le parole da: «di progetti» fino alla fine del comma con le seguenti: «di interventi a favore dell'occupazione volti a garantire maggiore flessibilità».

3.66

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI, AZZOLLINI

Al comma 8, sostituire le parole: «di progetti di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali».

3.75

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, sostituire le parole: «di progetti di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «per interventi a favore dell'occupazione volti a garantire una maggiore flessibilità».

Copertura: al comma 1, sopprimere la lettera i)

3.76

LAGO, WILDE, MORO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: “31 dicembre 1999” con le seguenti: “31 dicembre 1998”».

3.84

TAROLLI, ZANOLETTI, BIASCO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.79

MUNDI, BESOSTRI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.81

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.78

CIMMINO, GUBERT, NAVA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.89

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.90

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.92

PALUMBO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di età inferiore ai trentadue anni che si iscrivono per la prima volta ai rispettivi elenchi assicurativi ai fini IVS nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, è previsto lo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti alle rispettive gestioni previdenziali per un periodo di tre anni successivi all'iscrizione. All'articolo 4, comma 16, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sostituire le parole: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "31 dicembre 1998"».

3.93

MORO, LAGO, ROSSI

Al comma 9, dopo le parole: «per la prima volta» inserire le seguenti: «alla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, alla gestione speciale dei marittimi (IPSEMA),».

3.91 PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ, BARRILE, MAZZUCA
POGGIOLINI, CORTIANA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «o a quella degli esercenti attività commerciale» con le seguenti: «, a quella di esercenti attività commerciale o a quella dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale».

3.94 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al punto 9, terzo rigo, sostituire le parole: «a quella degli esercenti attività commerciali» con le seguenti: «dei giovani imprenditori agricoli».

3.86 MARINI, MANIERI, MELONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «o a quella degli esercenti attività commerciale» con le seguenti: «, a quella degli esercenti attività commerciale o a quella dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.87 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 9, sostituire le parole: «al 50 per cento», con le altre: «all'intero», e conseguentemente sopprimere il comma 8.

3.88 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA NOVI

Al comma 10, sostituire le parole: «sono ridotti...», fino a: «soppressione medesima», con le seguenti: «restano invariati».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

3.95

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole "sui redditi" sono aggiunte le seguenti "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.96

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni di cui ai commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cessano di avere efficacia per le nuove iniziative produttive intraprese a partire dal 1° gennaio 1999».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.97

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle tasse automobilistiche sui complessi veicolari di peso complessivo a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di merci su strada, secondo il criterio di determinazione univoca della tassa riferita all'intero complesso veicolare, tenuto conto della direttiva comunitaria 93/89/CEE».

3.98

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPO-
NI, MANZI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Sono ammessi agli incentivi previsti dalla legge 488/92 le richieste di contributo che non superino l'imposto complessivo di lire 100 miliardi».

3.99

GRILLO, VENTUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Gli stanziamenti previsti dalla legge legge 488/92 per il triennio 1999-2011 sono riservati per una quota non inferiore al 30 per cento ad interventi nel settore turistico».

3.100

GRILLO, VENTUCCI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Sono estese alle imprese di trasporto e di spedizione le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché alle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 19 dicembre 1992, n. 488, 5 ottobre 1991, n. 317 e 28 novembre 1965, n. 1329».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

3.101

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

All'articolo 3 in fine è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

3.102

CIMMINO

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

3.103

SELLA DI MONTELUCE

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

3.104

BESOSTRI

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è soppresso».

3.105

BOCO, LAGO, ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3.0.1

MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI
BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA,
NOVI, TARELLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, è concesso, per tre periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2000, un credito d'imposta per un importo pari a un milione di lire annue per ciascun nuovo dipendente assunto a partire dal 1° novembre 1998 fino al 31 dicembre 1999.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni e nelle aree interessate dalla deroga di cui agli articoli 92.3.c del Trattato di Roma.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro delle finanze di concerto con Ministro del Lavoro, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della P.E., da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta con riguardo anche alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A credito di imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6».

3.0.2

TURINI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dopo le parole: "sui redditi" aggiungere le parole: "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".

3.0.3

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3.0.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi a favore degli intermediari indicati al comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati al comma 2, lettera a) e b)

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e in ogni caso non superiore a lire trenta milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA e dell'IRPEF, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo richiamato al primo comma.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente:

Il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria misura per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

3.0.5

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'anno 1998 è istituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza impianti a fune situati nelle regioni alpine a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, o gestori dei medesimi.

2. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 1999, presso le regioni di competenza per territorio.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ripartisce le risorse tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2.

4. la gestione completa delle istruttorie delle domande, viene affidata alle regioni, così anche la gestione delle risorse assegnate ed i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque devono essere completate entro un anno dall'inizio dei lavori.

5. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari ad un massimo del 10 per cento della spesa. Le varianti in opera non comportano aumento del contributo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un impegno triennale di lire 150 miliardi per gli anni 1999-2000-2001 da devolversi alle regioni a statuto ordinario dell'arco alpino.

3.0.6

LAGO, WILDE, MORO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Politiche per l'occupazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi di lavoro è fissato in 35 ore settimanali ai fini delle disposizioni del presente articolo. Per le imprese con meno di 15 dipendenti fino al 1° gennaio 2003 sono confermate le disposizioni di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e in ogni caso quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

2. Per le ore di lavoro eccedenti l'orario di 35 ore di cui all'articolo 1, comma 1, oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla contrattazione collettiva, il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, stabilisce altresì, anche a modifica di quanto previsto dai commi da 18 a 21 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 1 e per le ore eccedenti l'orario contrattuale, ove superiore.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all'articolo 5, nonché dall'articolo 13, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione dell'orario lavoro.

4. All'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tali misure sono attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, per la riduzione dell'orario di lavoro, a favorire l'efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l'assunzione a tempo indeterminato di personale a incremento dell'organico, nonché nei casi di nuovi insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nell'ambito di processi di gestione degli esuberanti di personale". Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro il 1º novembre 2000 il Governo verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente capo e le conseguenze della fissazione della durata dell'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell'articolo 1, in relazione alla situazione economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.

3.0.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire le parole da: «sono esonerati», a «per cento», con le altre: «beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento».

3.1000

MORANDO, CADDEO, TAROLLI, ZANOLETTI, BIASCO, MUNDI, BESOSTRI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DE MASI, COZZOLINI, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI BARUCCIN, BONATESTA, MARRI, PASQUALI, MONTELEONE, MAGGI, TANCREDI CIMMINO, GUBERTI, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, PALUMBO, MORO, LAGO, ROSSI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «un milione di lire» con le seguenti: «cinque milioni di lire».

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere il comma 2.

4.11

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari ad un milione di lire annue» con le seguenti: «pari a quattro milioni di lire annue».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.13

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «un milione di lire annue» con le seguenti: «tre milioni di lire annue».

Conseguentemente eliminare il comma 2.

4.18

DIANA Lino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito di cui al comma precedente si applica, altresì alle assunzioni effettuate ai sensi della lettera a), articolo 1 della legge n. 230 del 1962».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle imprese artigiane, commerciali e di servizi che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1997, è concesso, per quattro periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 1999 un credito d'imposta di lire 5 milioni annui. Analogo credito d'imposta è riconosciuto ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, costituite successivamente al 31 dicembre 1997, semprechè prestino la loro attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della società».

4.15

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La decontribuzione viene concessa senza limiti di addetti al settore artigianato con le medesime modalità.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere il comma 2.

4.10

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori disabili assunti a tempo determinato che abbiano un'invalidità superiore al 65 per cento, il credito di imposta cui al comma 2 è riconosciuto in maniera proporzionale al tempo di effettiva assunzione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le imprese devono operare in territori nei quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato a livello provinciale o circoscrizionale, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultate dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio e successive modificazioni e con quelle per le quali la Commissione CEE ha ritenuto la necessità di intervento con Decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, con Decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997».

4.2 FERRANTE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le imprese devono operare in territori nei quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato a livello delle province o delle circoscrizioni del collocamento, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1998, è superiore alla media nazionale risultate dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio e successive modificazioni e con quelle per le quali la Commissione CEE ha ritenuto la necessità di intervento con Decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, con Decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997».

4.2a (Nuovo testo) FERRANTE

Al comma 3, sostituire le parole: «.....», con le seguenti: «le imprese devono operare all'interno del territorio nazionale ed ivi essere domiciliate fiscalmente».

4.14 LAGO, WILDE, MORO

Al comma 3, alla sesta riga sopprimere le parole: «e che siano confinati con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modificazioni».

Conseguentemente sopprimere nel titolo dell'articolo 4 le parole: «operanti nelle aree di confine».

4.17 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPO-
NI, MANZI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e che siano confinanti con le aree», sino alla fine del comma.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 3 dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè, a partire dal 1° gennaio 2000, le province delle regioni Abruzzo e Molise».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «o nei territori individuati ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997 n. 196».

4.1 CAPALDI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

4.12 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato per intero o in parte, i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999 nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme e i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

4.19

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e previo parere delle apposite commissioni parlamentari».

4.8

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 210, al primo periodo le parole: "e per i due successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i cinque successivi";

nel comma 211, la lettera a) è soppressa.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.9

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis.. All'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano alle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2083 del codice civile e alle imprese artigiane così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443”».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 39 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

4.16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per combattere il fenomeno dell'usura)

1. Il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi.

2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, apri a lire 100 miliardi annue a decorrere dal 1999, da utilizzarsi a favore di fondi speciali costituiti da “Confidi”, istituti dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali ed a favore di tutte le Fondazioni ad Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

4.0.1

SILQUINI, MACERATINI, MANTICA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.8 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A partire dal 1999 i contratti d'area e gli accordi di programmazione negoziata saranno regolarmente finanziati e fatti partire».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

5.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, MULAS, BONATESTA,
PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDU-
RI

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b» inserire le seguenti: «in particolare le zone montane delle Regioni del Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta».

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «tale quota è ridistribuita tra i territori a cui il primo periodo, in base alle seguenti percentuali:

Obiettivo 1: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 10 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 30 per cento per le grandi imprese. Obiettivo 2 e 5-b: 30 per cento. Equivalente sovvenzioni al netto 15 per cento. Equivalente sovvenzioni lorde per le piccole medie imprese e il 20 per cento per le grandi imprese».

Conseguentemente all'A.S. 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento in-

dividuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'A.S. 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

Conseguentemente all'A.S. 3662, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);*
- b) al numero 76) sono sopresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;*
- c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla business class”».*

Conseguentemente all'A.S. 3662, sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'A.S. 3662, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).
– Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'A.S. 3662, all'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

5.10

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, decima riga, dopo le parole: «Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni», aggiungere: «nelle aree montane (individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601), nella aree svantaggiate (delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

5.5

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, dopo: «e successive modificazioni» aggiungere: «nonchè nella regione Abruzzo».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

5.7

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, capoverso «Art. 7, primo periodo dopo le parole: “SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997” aggiungere le seguenti: “e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1997 n. 196”.

5.2

CAPALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 7, primo periodo dopo le parole: “SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997” aggiungere le seguenti: “, purchè per tutti gli accordi di cui trattasi siano rispettate per intero le norme previste dai CCNL”».

5.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, al primo capoverso, all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti...» fino a: «... devono indicare,» con le seguenti: «I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono rispettare i parametri delle prestazioni ambientali così come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto del Ministero dell'industria del 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni, e devono indicare».

5.12

RIPAMONTI

Dopo le parole: «esso comporta» aggiungere le altre: «e devono comunque garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali per tutto il territorio interessato dalla agevolazioni in questione, pena la revoca delle stesse».

5.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Nel penultimo periodo sostituire le parole: «in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse» con le parole: «in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo dei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e dei territori per i quali la commissione delle comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997».

5.1

FIGURELLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Gli incentivi territoriali sinora esposti si estendono nei territori non considerati depressi a tutte quelle imprese che assumano in maniera significativa oltre la quota di legge persone portatori di handicap con invalidità superiore al 65 per cento. La quantificazione degli incentivi è valutata proporzionalmente al numero dei disabili assunti».

5.6VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono ridotte del 30 per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore. Viene corrisposto integralmente il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, nelle aliquote in vigore. La presente disposizione costituisce attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

5.11

LOGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

5.120

MORO, LAGO

All'articolo 3, sopprimere il comma 8.

5.200

MORO, LAGO

All'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

5.1000

MORO, LAGO

All'articolo 5, inserire, in fine, i seguenti commi:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto e del superenalotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – una quo-

ta degli utili derivanti dalle estrazioni del lotto e del superenalotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per gli interventi urgenti di protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Gli utili erariali del gioco del lotto e del superenalotto riservati in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma precedente. Per il 1999 l'assegnazione è pari a lire 150 miliardi».

5.9

CARCARINO

Al Capo I – Disposizioni in materia di entrata – inserire, dopo il comma 1 dell'articolo 5, i seguenti commi:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto e del superenalotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – una quota degli utili derivanti dalle estrazioni del lotto e del superenalotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per gli interventi urgenti di protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Gli utili erariali del gioco del lotto e del superenalotto riservati in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma precedente. Per il 1999 l'assegnazione è pari a lire 150 miliardi».

5.3

IULIANO, BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “sui redditi” aggiungere le seguenti: “e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

5.0.1

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "sui redditi" aggiungere le seguenti: "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro"».

5.0.2

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "sui redditi" aggiungere le seguenti: "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro"».

5.0.4

TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Provvedimenti di fine millennio a favore del turismo)

1. I giorni 30 e 31 dicembre 1999 e il giorno 3 gennaio 2000, sono considerati a tutti gli effetti giorni festivi.

2. I termini in scadenza in tali giorni sono prorogati di diritto al giorno 4 gennaio 2000 salvo quanto stabilito dal successivo comma.

3. I termini in materia di versamenti di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, in scadenza il giorno 30 e 31 dicembre 1999 vengono anticipati al giorno 29 dicembre 1999.

4. I giorni richiamati al comma 1 sono considerati nei rapporti di lavoro subordinato in detrazione al monte ferie previste per l'anno 2000».

5.0.3

MORO, LAGO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche)

1. Il limite di importo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come annualmente modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è elevato a lire 360 milioni.

2. Il coefficiente di redditività di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, da applicarsi per il calcolo del reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 della medesima legge, come modificato dal presente articolo, è rideterminato nella misura del 3 per cento.

3. Il comma 2-bis, dell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è sostituito dal seguente:

“2-bis. I fondi pervenuti agli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, non concorrono, fino al limite massimo di lire 100 milioni, alla formazione del reddito imponibile, purché conseguenti a raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

4. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato dal presente articolo, sono deducibili dal reddito complessivo dell'erogante fino all'importo annuo di 5 milioni di lire.

5. Le somme corrisposte dalle associazioni sportive dilettantistiche, per il rimborso delle spese ai giocatori, agli atleti ai dirigenti e ad altri aventi titolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al limite di lire 8 milioni annui per ciascun percipiente. Sulla parte eccedente tale limite si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 19 per cento, che l'interessato dovrà versare direttamente al competente concessionario per la riscossione dei tributi restando il percipiente libero da ogni altro obbligo o adempimento fiscale e tributario.

6. All'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche la perdita della qualifica di ente non commerciale è subordinata al superamento contestuale di tutti i parametri di cui al comma 2”».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, il secondo capoverso, e sostituito dal seguente: «Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3,2 per cento, per il 2000 nella misura del 2,9 per cento, per il 2001 nella misura del 2,7 per cento e per il 2002 nella misura del 2,2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente».

5.0.7

BOSI, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Destinazione di quote degli introiti delle scommesse ai settori sportivi giovanili)

1. Nel comma ??? dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 26 dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il CONI deve altresì destinare almeno il 20 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali».

5.0.5

MAZZUCA POGGIOLINI, BOSI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI ed iscritte nel registro del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80 se più favorevoli».

5.0.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di

trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata fino a concorrenza. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

5.0.8

GRILLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

5.0.9

GRILLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di

trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

5.0.10

GRILLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale con una retribuzione pari alla metà di quella finora percepita, con contestuale corresponsione della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

5.0.11

GRILLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori, dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di

trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che si proceda contemporaneamente ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita.

2. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

Conseguentemente alla lettera a), comma 10, articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis».

5.0.12

GRILLO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.2

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

La lettera b) del comma 1, è abrogata.

6.21

STANISCIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Entro il 1999 sono alienate le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato nella Società per l'imprenditoria giovanile - IG.

6.20

GRILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire la parola: "esclusi" con la seguente: "compresi".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1

6.13 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA
NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), punto 3) della legge n. 662 del 1996, aggiungere le seguenti parole: "compresi i costi per il personale e per accantonamenti", all'articolo 3, comma 144, lettera c), punto 4) della legge n. 662 del 1996, sostituire la parola "esclusi" con le seguenti: "compresi".

Conseguentemente:

"I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999.

La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, laprima delle quali da versare entro il 30 giugno 1999.

L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo.

Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

6.8 D'ALÌ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis. Sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per ritardi in rimborsi fiscali o erogazioni per incentivi dello Stato"».

Conseguentemente all'articolo 39 comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «110 miliardi».

6.7 VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole "non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi" sono sostituite con le parole: "è deducibile ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento"».

6.9 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità, a decorrenza dalla data di accertamento di cui all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1998 sono accantonate per il triennio 1999-2001 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui al successivo punto b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali impropri gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, ai sensi della legge n. 400 del 1998, a definire, di concerto con i ministeri delle finanze e del lavoro, l'attuazione della presente disposizione»

6.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge del 23 dicembre 1996 n. 662 all'articolo 3, comma 3, lettera a), punto 1, dopo le parole: "e alla silvicoltura" inserire le seguenti: "e alla pesca"».

6.22 D'ALÌ, GRIMALDI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali».

6.12 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 4, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

«A variazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, i fabbricati (escluse le abitazioni) posseduti ed utilizzati per funzioni strumentali all'attività agricola siti nelle aree montane sono considerati comunque rurali. La minore entrata è coperta da una quota del Fondo per la montagna previsto dalla legge n. 97 del 1994 quale quota parte del Fondo per le aree depresse».

6.18

GUBERT

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per l'accantonamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente legislazione si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni».

6.11

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i soggetti esclusi dall'imposta locale sui redditi (Ilor) in base all'articolo 115 comma 2, lettera a-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, l'aliquota è stabilita nella misura del 2,5 per cento...».

6.23

PALUMBO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esclusa dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive l'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti ivi previsti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

6.14

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,

n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità».

Consequentemente al comma 1 dell'articolo 39 aumentare la percentuale di riduzione del "5 per cento" ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

6.17

THALER AUSSEHOFFER, PINGGERA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente:

“4-ter. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano operanti nel territorio di una regione le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della propria nel territorio di detta regione”».

6.16

TAROLLI, BIASCO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 deve intendersi nel senso che non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte le somme dovute a titolo di tributi per le quali da disposizioni adottate in conseguenza di calamità pubbliche sia stato sospeso o differito il pagamento e successivamente sia stato escluso il concorso alla formazione dell'imponibile.

4-ter. L'Amministrazione finanziaria provvede, a norma del combinato disposto dagli articoli 41, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, al rimborso delle imposte e delle ritenute pagate e non dovute per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

6.15

LAURO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dopo le parole: “per i soggetti che operano nel settore agricolo” sono aggiunte le seguenti: “per i soggetti che operano nel settore della pesca”».

6.1

BARRILE, CONTE, MURINEDDU, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, SCIVOLETTO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5. Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esclusa dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive l'indennità di trasferta di cui all'articolo 48 comma 5 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti ivi previsti».

6.19 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPO-
NI, MANZI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) non sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento”».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

6.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma: “in ogni caso qualora l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile superi l'importo risultante dal rispetto del principio dell'invarianza, l'imposta eccedente viene applicata solo nella misura del 20 per cento della cifra derivante dal rispetto di tale principio”».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

6.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5. Nelle regioni che conformemente alle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, hanno adottato o adotteranno norme specifiche per l'esercizio saltuario di ricettività leggera, costituita da "alloggio e prima colazione", le prestazioni di accoglienza familiare resa all'interno dell'unità abitativa di residenza non costituiscono attività commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta ferma l'applicazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

6.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accessi per gli investimenti non di funzionamento».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 41 e 42.

6.10 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolati fiscali e contributivi previsti in favore delle società cooperative commerciali e di servizio con più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghe caratteristiche.

2. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolativi fiscali e contributivi previsti in favore delle società cooperative di produzione e lavoro con più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto

di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghe caratteristiche».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

1. In deroga alle norme di contrattazione nazionale, ai lavoratori dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

In alternativa aggiungere il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

Nell'ambito della contrattazione tra le parti sociali, ai lavoratori dipendenti con non meno di 35 anni contributivi è concessa la facoltà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in contratto a tempo parziale, con contestuale corresponsione del 50 per cento della pensione maturata. L'esercizio della suddetta facoltà è sottoposto alla condizione che il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione con contratto a tempo parziale per un periodo non inferiore alla durata del contratto a tempo parziale del lavoratore in uscita. Il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le relative norme di attuazione».

6.0.1

GRILLO, VENTUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e dalla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) individuazione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

e) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina.

Il capo II del titolo II, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

6.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini per le Associazioni di categoria promotrici i CAAF)

1. Nei confronti delle associazioni di categoria che possono costituire i CAAF ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, le disposizioni della sezione I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1998».

6.0.3

BONAVITA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione)

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione.

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

6.0.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle imposte su redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, è apportata la seguente modifica: “nel comma 3, primo periodo, tra le parole: “ad esse collegate” e “sono deducibili” sono inserire le seguenti: “ed i crediti non garantiti vantati verso banche residenti nei Paesi non appartenenti all’OCSE, esclusi quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito nel Fondo, nonchè nei Paesi appartenenti all’OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai crediti ivi considerati, il limite dello 0,50 per cento previsto dal citato comma 3 dell’articolo 71 è commisurato al valore di bilancio dei crediti stessi aumentato delle svalutazioni non dedotte nei periodi d’imposta precedenti.

Conseguentemente sopprimere l’articolo 13.

6.05 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «ad acquisire a qualsiasi titolo,» aggiungere le seguenti: «, almeno con la sottoscrizione del compromesso a partire dal 30 settembre 1998,».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all’emendamento 2.3.

7.55 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con: «due anni».

7.17 PASTORE, VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell’immobile» sino a: «un’altra casa» con: «di un immobile una prima casa».

Conseguentemente sopprimere: «agevolato» scritto alla fine del primo periodo.

7.19 PASTORE, VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dell'immobile» sino a: «un'altra» con: «di un immobile, una».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «160 miliardi».

7.13 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al primo comma, dopo le parole: «per il quale si è fruito», aggiungere le seguenti: «o si sarebbe potuto fruire, sussistendo tutte le condizioni di legge» e alla fine del primo periodo è soppressa la parola: «agevolato».

7.18 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: «all'imposta di registro» con: «alle imposte di registro, di successione o donazione, ipotecaria e catastale».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «160 miliardi».

7.14 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, sopprimere, ove ricorrono, le seguenti parole: «non di lusso».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «di abitazioni non di lusso» con le seguenti: «di abitazioni con categorie catastali A2, A3, A4 e A5».

7.56 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «abitazione non di lusso» aggiungere le seguenti: «il credito è abolito per l'acquirente che abbia a carico familiari con handicap superiore al 65 per cento e per l'acquirente con reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbia a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «190 miliardi».

7.11 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «al precedente acquisto agevolato» aggiungere: «e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili pagata in sede di alienazione».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite da: «160 miliardi».

7.12 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire: «L'agevolazione si applica» con: «Il credito di imposta compete».

7.20 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Con il termine: “acquisire, a qualsiasi titolo” di cui al comma 1, si intende sia l'acquisto che la costruzione dell'immobile».

7.47 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13-bis. del Testo Unico sulle imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

“*b*) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di incidizzazione pagati a

soggetti residenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 (sette) milioni di lire riferite a ciascun soggetto d'imposta contitolare del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato entro sei mesi antecedenti o successivi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta, nello stesso limite e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi».

Conseguentemente, all'articolo 8 aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2.

7.44

GUBERT

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi».

7.21VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'imposta dovuta sull'atto di acquisto agevolata» con le seguenti: «dalle imposte dovute sull'atto di acquisto».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 62 comma 1.

7.15PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Al comma 2, dopo la parola: «catastale» aggiungere le seguenti: «di valore aggiunto».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

7.57

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.4

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente, volto ad inserire all'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, le seguenti parole: «Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquisite dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». Conseguentemente al primo capoverso del citato articolo 24 andrebbe soppressa la parola: «soli».

Dopo il comma 4, dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo, si propone di aggiungere il seguente:

«4-bis. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

7.1

UCCHIELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere le seguenti parole: «Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquisite dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente al primo capoverso dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1978, n. 497, sopprimere la parola: «soli».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.5 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo delle frequenze radio assegnate al Dipartimento della Protezione Civile a seguito del disposto dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è riservato al Dipartimento della Protezione Civile, il quale può consentirne l'impiego, in tutto o in parte, alle Organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, per emissioni di tipo analogico o digitale, con possibilità di realizzazione di reti di comunicazione, anche con l'impiego di ponti ripetitori, per attività di previsione, prevenzione e soccorso purchè coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile. In considerazione delle finalità di protezione civile espressamente previste dalla legge n. 249 per le quali vengono assegnate le frequenze radio, l'installazione dei relativi impianti e l'utilizzo degli stessi, non è soggetto alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere. Analogamente gli impianti di telecomunicazioni appartenenti a titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, su frequenze radioamatoriali o per apparati di debole potenza, facenti parte di Organizzazioni di protezione civile, onchè i ponti ripetitori autorizzati a favore delle medesime Organizzazioni, non sono soggetti alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere».

7.23 MANFREDI, RIZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

28. le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

7.28 MANFRODI, RIZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I trasferimenti relativi alla prima casa sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

7.38

FUMAGALI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di case di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».

7.37

FUMAGALI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota è ridotta del 2 per cento».

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «10 per cento».

7.36

FUMAGALI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "su immobili contratti per l'acquisto" inserire le seguenti: "o per la costruzione"».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 39 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

7.46

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.6 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 18, lettera e), numero 2), dopo le parole: «complessivi nell'anno», sono aggiunte le seguenti: «o di importo annuale complessivo non superiore a lire 2.500.000».

Conseguentemente all'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

7.32 MORO, ROSSI, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis comma 1 lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si aggiunge il seguente periodo: «Nel caso nel quale l'abitazione acquisita non sia stata utilizzata allo scopo di venir ristrutturata, il termine di sei mesi entro il quale essa debba essere adibita ad abitazione principale ai fini della determinazione della deducibilità di interessi su mutui ipotecari decorre dalla data del certificato di abitabilità rilasciato dal comune ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione».

Conseguentemente fino a concorrenza della minore entrata sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce: «Oli minerali», dell'Allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, di cui al successivo articolo 8, derogando da quanto previsto al suo comma 2».

7.49 GUBERT

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agevolazioni relative in genere «alla prima casa» si applicano alla «casa di abitazioni non di lusso» di proprietà dei dipendenti

pubblici che, per motivi di servizio, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede purchè gli stessi non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Conseguentemente, alle minori entrate derivante dal precedente comma per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante la seguente modifica all'articolo 39, comma 1: sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento», con le altre: «sono ridotti del 6 per cento, nei limiti della somma necessaria alla copertura».

7.39

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.7

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 5, lettera g), dopo la parola: «armonizzazione», aggiungere la seguente: «l'accorpamento».

7.22

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 5, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «dopo la definizione delle nuove rendite».

Al comma 3, alla fine della lettera g), aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello Stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona».

7.25

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Nell'articolo 7, comma 5, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «dopo la definizione delle nuove rendite».

7.26 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal giorno successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, mediante aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

7.27 PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.8 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «stipulati», con le altre: «in essere».

7.2 VEDOVATO, TAPPARO, SARACCO

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: «La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti», inserire le seguenti: «o da una delle organizzazioni professionali agricole che ha presentato l'assistenza ad una delle parti ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203».

7.52 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 8, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente fino a compensazione della minore entrata aumentare le accise sugli oli minerali di cui al successivo articolo 8, derogando da quanto previsto al comma 2.

7.48

GUBERT

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente ulteriore comma:

«8-bis. Contratti di locazione di beni immobili agricoli e contratti di affitto agricolo nei quali il corrispettivo o il canone non supera per tutto il periodo contrattuale l'importo di lire 3.000.000 o che erano in corso già alla data del 1° gennaio 1998 devono essere registrati solo in caso di uso».

Conseguentemente al disegno di legge n. 3661, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991 U.P.B. 3.2.1.13 capitolo 7056 ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare gli eventuali oneri previsti dell'emendamento».

7.51

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;”.

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: “, anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c),”, sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998».

7.42

MINARDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A parte II

allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata finora concorrenza del maggiore onere.

7.43

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«10. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquisiti dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis, all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

11. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

Conseguentemente all'articolo 20, la percentuale di riduzione degli stanziamenti ivi prevista è elevata al 15 per cento.

7.35

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Sono soppresse le tasse relative alla concessione, delle frequenze e dei ponti radio, all'acquisizione e all'uso dei mezzi e delle attrezzature per le associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi», con le seguenti: «203 miliardi».

7.16

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, alla lettera c), sostituire le parole: «lire 200» con la seguente: «lire 300».

Conseguentemente:

1) Alla stessa lettera, sopprimere le parole: «e nei comuni della regione Sardegna».

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.».

Sopprimere l'articolo 61.

7.29

MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Alle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che eccedano i limiti previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 13.

7.24

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.».

Conseguentemente:

1. All'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

2. All'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

7.31

MORO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I prodotti plastici biodegradabili e compostabili conformi alla normativa Uniplast 13.21.717.0, costituiti almeno per un terzo da materie prime da fonti rinnovabili, sono ammessi all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta del 4 per cento se trattasi di:

- a) sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
- b) sacchetti per l'asporto merci dal consumatore finale;
- c) prodotti usa e getta per l'igiene alla persona;
- d) prodotti usa e getta per la ristorazione.

10-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo di fondi per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.».

7.40

RIPAMONTI, BORTOLOTTI, SARTE

Al comma 10, alla lettera c), sostituire le parole: «lire 200» con la seguente: «lire 300».

Conseguentemente allo stesso comma, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.».

7.30

MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, alla fine, aggiungere il seguente:

«10-bis L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 1999, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Con regolamento da adottare a norma dall'articolo 17, comma tre della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 42 e 61.

7.58 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, aggiungere infine, i seguenti ulteriori commi:

«10-bis. Nei territori montani di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali ed i relativi diritti reali di godimento di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 devoluti per causa di morte a favore di agricoltori coltivatori diretti alle condizioni previste dall'articolo 25, 1o comma lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modifiche. Ai fini della presente disposizione è diretta-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.».

«10-ter. Sono ridotti al 40 per cento ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente i valori terreni o fabbricati destinati ad esercizio attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione.».

7.54 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 10, aggiungere, infine, i seguenti ulteriori commi:

«10-bis. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili trasferiti per atto tra vivi e i relativi diritti reali di godimento acquistati dall'alienante prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidamente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore dichiarato nell'atto per la data del 31 dicembre 1992. L'imposta sostitutiva si applica ai trasferimenti per atti tra vivi fino alla data del 1o gennaio 2003.».

«10-ter. Nei territori montani di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 sono esenti dall'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i valori dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 trasferiti per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. Ai fini della presente disposizione è diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.».

«10-quater. Sono ridotti al 40 per cento ai fini dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente i valori dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione».

7.53

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunge le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette”».

7.50

CIMMINO, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

“2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 10 per cento. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime di IVA”».

7.34

MORO, LAGO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette”».

7.41

CIMMINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette”».

7.45

CIMMINO, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 123-ter è soppresso».

7.33

MORO, ROSSI

Al comma 11 le parole: «entro un anno dall'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dall'alienazione».

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano, nel rispetto delle condizioni ivi previste, anche nel caso in cui l'acquisto di

una nuova abitazione non di lusso precede di non più di due anni l'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto della prima casa. A tal fine il contribuente deve dichiarare nell'atto di acquisto di avere intenzione di cedere, entro due anni dall'acquisto della nuova abitazione, l'immobile per il quale aveva fruito dell'aliquota agevolata. Qualora non provveda alla cessione nel termine sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni il contribuente deve provvedere a regolarizzare l'acquisto versando all'ufficio delle entrate la differenza dell'imposta dovuta ed una somma pari al 20 per cento dell'imposta a titolo di sanzione pecuniaria. In caso di mancata regolarizzazione si applica una sanzione pecuniaria pari all'imposta non corrisposta.

1-ter. Nella nota II-bis, dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente lettera: «d) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara, in luogo di quanto indicato nella precedente lettera c), di essere titolare, anche in quota o in comunione legale, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto, di abitazione o di nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui al presente articolo o di una delle altre disposizioni indicate nella lettera c), e di avere intenzione di alienarla quanto prima e comunque entro due anni dalla data del nuovo acquisto agevolato. Qualora l'acquirente non provveda alla cessione nel termine sopra indicato, entro i successivi sessanta giorni il contribuente deve provvedere a regolarizzare l'acquisto versando all'ufficio delle entrate la differenza dell'imposta dovuta ed una somma pari al 20 per cento della stessa differenza d'imposta a titolo di sanzione pecuniaria. In caso di mancata regolarizzazione si applica una sanzione pecuniaria pari all'imposta non corrisposta».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.9

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Aumento limiti di deduzione delle spese per gli agenti di commercio)

1. All'articolo 121-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b) al secondo periodo

le parole: “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “100 per cento”.

Conseguentemente:

“Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”».

7.0.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.

(Spese di rappresentanza)

1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo le parole: “un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “della metà”;

b) nell'ultimo periodo le parole: “lire cinquantamila” sono sostituite dalle seguenti: “lire duecentomila”.

Conseguentemente è soppresso l'articolo 39, comma 2».

7.0.2 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'utilizzo delle frequenze radio assegnate al Dipartimento della protezione civile a seguito del disposto dell'articolo 1, legge 31 luglio 1997, n. 249, è riservato al Dipartimento della protezione civile, il quale può consentirne l'impiego, in tutto o in parte, alle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, per emissioni di tipo analogico o digitale, con

possibilità di realizzazione di reti di comunicazione, anche con l'impiego di ponti ripetitori, per attività di previsione, prevenzione e soccorso purchè coordinate dal Dipartimento della protezione civile.

In considerazione delle finalità di protezione civile espressamente previste della legge 249 per le quali vengono assegnate le frequenze radio, l'installazione dei relativi impianti e l'utilizzo degli stessi, non è soggetto alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere.

Analogamente gli impianti di telecomunicazioni appartenenti a titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, su frequenze radioamatoriali o per apparati di debole potenza, facenti parte di organizzazioni di protezione civile, nonchè i ponti ripetitori autorizzati a favore delle medesime organizzazioni, non sono soggetti alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere.

Conseguentemente:

“Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”».

7.0.3

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle Concessioni governative, introdotte con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuove tariffe delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Conseguentemente all'articolo 34 sopprimere il comma 2.

7.0.2

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 28, le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Conseguentemente:

“Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”».

7.0.5

MANFREDI, RIZZI, TOMASSINI, D'ALÌ, VENTUCCI

I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministratore delle società di persone esercenti attività agricola, sono censite nella categoria speciale “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” senza attribuzione di rendita in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”».

7.0.6

BETTAMIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

In attuazione dell'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE, è applicata la piena deducibilità dell'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere nonchè a somministrazioni di alimenti e bevande».

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante variazione compensativa dell'aliquota IVA sul gruppo di beni al 9 per cento.

7.0.7

FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Aggiungere il seguente periodo all'articolo 2-bis della disciplina dell'imposta di registro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 21, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Si prescinde dalla durata per i contratti stipulati dagli enti pubblici con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) semprechè sussistano le condizioni di cui alla nota II-*quater* dell'articolo 1, parte prima, della presente tariffa, intendendosi sostituito il termine ivi previsto di 2 anni dall'acquisto con quello di 6 mesi dalla stipulazione"».

7.0.8

TAROLLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, la parola: «direttamente» è *sostituita dalle seguenti parole*: «sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere».

7.0.9

TAROLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È soppressa la tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 muniti di patente di guida A, B o C speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 60 giorni dall'approvazione della presnete legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica».

7.0.10

NAPOLI Roberto, GUBERT

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e semprechè il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultante da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile».

7.0.11

GUBERT, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n.449 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“*1-bis*) alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente e semprechè il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41% dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino ad un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile».

7.0.12

NAPOLI Roberto, GUBERT

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il contribuente in possesso di una unica casa sull'intero territorio nazionale con categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esenti a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta.

3. Nel 1999 l'amministrazione dello Stato ai Comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e che dimostrino una entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla applicazione di quanto sopra previsto, corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio in vigore».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

7.0.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-sexies.

(Ripristino detraibilità IVA su pubblicazioni estere per biblioteche universitarie)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

“f) operazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165”».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 13.

7.0.14

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative)

1. È soppresso la tassa sulle concessioni governativa di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro

delle Finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.15 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

“, con esclusione dei pagamenti riguardanti tributi di competenza del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

7.0.16 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Gli oneri sociali definiti impropri sono soppressi.
2. Alle minori entrate si fa fronte con i fondi resi disponibili dall'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

8.2 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Gli oneri sociali definiti impropri sono soppressi.
2. Alle minori entrate si fa fronte con i fondi resi disponibili dall'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.3 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole da: «aliquote delle accise sugli olii» fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidrite solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restando validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 8 aumentare, a partire dal 1° gennaio 2000, le accise sugli oli minerali fino a copertura del maggior onere di 100 miliardi per il 2000 e di 170 miliardi per il 2001, in deroga a quanto previsto dal comma 2.

8.85

GUBERT, FIRRARELLO

Sostituirlo con il seguente:

«I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti e relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché delle forme di esse sostitutive, esclusive o esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

Conseguentemente fino a concorrenza dei maggiori oneri sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

8.86

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque l'invarianza della pressione fiscale per i redditi fino a 80 milioni di lire annue».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, alla tabella A allegata all'articolo 8, punto 11, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole da: In caso di autoproduzione» fino a: «il combustibile impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti; metano lire 05 per metro cubo; gas di petrolio liquefatti lire 1.300 per 1.000 chilogrammi; gasolio lire 1.380 per 1.000 litri; olio combustibile lire 1.750 per 1.000 chilogrammi; oli minerali greggi, naturali lire 4.450 per 1.000 chilogrammi».

8.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, Allegato 1, sostituire il periodo: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del

Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi» con il seguente: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 22.800 per mille chilogrammi».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire alla Tabella A la voce: «metano lire 8,5 per metro cubo» con la seguente: «metano lire 17 per metro cubo» e la voce: «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 41.260 per 1.000 chilogrammi» con la seguente: «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 37.400 per 1.000 chilogrammi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, alla voce: «carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 609/88 CEE» sostituire le parole: «lire 41.840» con le seguenti: «lire 50.000».

8.8 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, all'allegato 1, alla voce Gas di petrolio liquefatti (GPL), sopprimere il secondo aline (così intendendo che vada mantenuta l'accisa attualmente in vigore per il GPL uso combustione di 359,220 lire per chilogrammo).

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 39, comma 2.

8.9 MANFREDI, RIZZI

Al comma 4, allegato 1, aggiungere la seguente voce: «Orimulsion impiegato negli impianti di combustione, nella misura: lire 30.000 per 1.000 chilogrammi».

8.10 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: «Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento», sostituire: «lire 400.000» con: «lire 222.000».

8.11 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, tabella A, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

«11-ter l'accisa sull'olio combustibile per uso termoelettrico di cui alla voce 11 della tabella A è fissata a lire 42.400 per 1.000 chili in luogo delle 54.400 indicate.

11-quater al gas naturale, destinato allo stesso settore termoelettrico, si dovrà applicare una accisa di lire 14.000 per 1.000 metri cubi in luogo dell'esenzione prevista».

8.12 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, sostituire l'allegato 1 con il seguente: «Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005.

Oli minerali

Benzina: lire 1.090.645 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.090.645 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 785.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 833.100 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 600.000 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ATZ lire 844.098 per mille chili;

b) BTX lire 378.049 per mille chili;

Olio combustibile per uso industriale:

- a) ATZ lire 249.257 per mille chili;
- b) BTZ lire 120.120 per mille chili.

Gas di Petrolio liquefatto:

usato come carburante: lire 471.346 per mille chili;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 459.200 per mille chili.

Gas metano:

per autotrazione: lire 292 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, lire 90 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 212, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 98.929 per mille chilogrammi».

8.13

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1 premettere la seguente nota: «tassando le emissioni dei vari prodotti in modo graduale e lineare (lire 10/Kg) si avrà, sulla base dei fattori stechiometrici del Ministero delle finanze:

Benzine: $10 \times 3.01 = 00430.1$;

Gasolio: $10 \times 3.13 = 00431.3$;

Metano: $10 \times 2.67 = 00426.7$ ».

Tenendo ora presente il coefficiente correttivo stabilito dal Ministero delle Finanze che tiene conto del raffronto tra i livelli di tassazione

europei e quelli italiani, si avrà come valore finale di accisa per i vari prodotti:

Benzine: $812,316 \times 1,25 = 001\ 30,1 = 004\ 1045,495$;

Gasolio autotrazione: $603,880 \times 1,25 = 001\ 31,3 = 004\ 786,150$;

Metano: $14,874 \times 17 = 001\ 26,7 = 004\ 279,558$.

Conseguentemente al comma 10 sostituire la lettera c) con la seguente: «a compensare i maggiori oneri derivanti dalla diminuzione dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1999».

8.14 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: «l'accisa risultante per il gasolio autotrazione viene ridotta in base a quanto espresso all'articolo 8, comma 10, lettera c) portando la tassazione, sempre in modo lineare e graduale, a lire 15/Kg l'accisa sale a:

Benzine: 1090,645;

Gasolio autotrazione: 833,100;

Metano: 319,608».

8.15 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

All'Allegato 1, all'VIII° capoverso: «Gas metano», sopprimere il primo capoverso;

conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «relative al Ministero della difesa e di quelle».

8.16 BORTOLOTTO, RIPAMONTI, SARTO, PIERONI, BOCO, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SEMENZATO, DE LUCA Athos, CORTIANA, MANCONI

Al comma 4, allegato 1, sopprimere le voci: «Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla voce: Olio combustibile per uso industriale aggiungere le parole: «e per riscaldamento».

8.17

CASTELLANI, Pierluigi

Nell'allegato 1, al comma 8 dell'articolo 8, modificare in:

Gas metano autotazione: lire 19,50 per metro cubo.

Conseguentemente all'atto Senato n. 3662, articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «14 per cento».

8.18

TAROLLI, BIASCO

All'allegato 1, all'VIII° capoverso: «Gas metano», dopo le parole: «per aautotrazione:» sostituire le parole: «lire 200» con le seguenti: «lire 100».

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 1, dopo le parole: «Ministero della difesa» aggiungere le seguenti: «non incluse nelle unità previsionali di base di funzionamento».

8.19

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, SARTO

All'allegato 1, articolo 8, comma 4 dopo le parole: «Gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come combustibile per riscaldamento», sostituire «lire 400.000» con «lire 222.000».

8.20

MANFREDI, RIZZI

Al comma 4, allegato 1, sopprimere le voci: «Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla voce: «Olio combustibile per uso industriale» aggiungere le parole: «e per riscaldamento».

8.21 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

All'allegato 1, di cui all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: «Benzina:» le parole «lire: 1.150.248 per mille litri» sono sostituite dalle seguenti: «lire: 1.152.249 per mille litri».

Dopo le parole: «Gas metano: per autrazione:» le parole «lire 20,0 per metro cubo» sono sostituite dalle seguenti: «lire 19,5 per metro cubo».

8.22 BONAVITA

Al comma 4, alla voce «oli minerali» dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e alla tabella A allegata al medesimo testo unico, riportate nell'allegato I (relativo all'articolo 8, comma 4), appartare le seguenti modificazioni:

«a) alla voce “Gas metano per autotrazione” sostituire le parole “lire 200 al metro cubo” con le parole: “lire 19,5 al metro cubo”.

Conseguentemente:

b) alla voce “Benzina”, sostituire le parole “lire 1.150.248 per mille litri” con le parole “lire 1.152.248 per mille lire”».

8.23 GIOVANELLI, DE GUIDI

Nell'allegato 1, richiamato al comma 4, al capoverso: «Gas metano» sostituire le parole: «per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;» con le seguenti: «per combustione per usi industriali e commerciali lire 40 per metro cubo»;

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 39 aumentare la percentuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza delle minori entrate.

8.24 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Al comma 4, dopo le parole: «annesso alla presente legge», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle aliquote relative al gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili, di cui all'Allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

8.25ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPO-
NI, MANZI

Al comma 4, nell'allegato 1, ivi richiamato, alla voce: «Gas metano»: sostituire le parole: «per autotrazione: lire 200 per metro cubo», con le seguenti: «per autotrazione: lire 10 per metro cubo;».

Conseguentemente, alla voce: «benzina senza piombo», *sostituire le parole: «lire 1.150.248 per mille litri» con le seguenti: «lire 1.157.220 per mille litri».*

8.26

CARCARINO, IULIANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'allegato 1, contemplato dal comma 4, alla voce Gas metano, sostituire le parole: “per autotrazione: lire 200 al metro cubo”, con le seguenti: “per autotrazione: lire 20 per metro cubo”.

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di aprte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.27

PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'allegato 1, contemplato dal comma 4, alla voce Gas metano, sopprimere le parole: “per autotrazione: lire 200 al metro cubo,”.

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.28

PASQUINI

Al comma 4, allegato 1 (Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005), alla voce Gas metano, dopo le parole: «per combustione per usi industriali» inserire le seguenti: «e commerciali».

Conseguentemente al disegno di legge n. 3661, all'articolo 2, comma 3 nella tabella C voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge 282 del 1991 UPB 3.2.1.13 cap. 7056 ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare gli eventuali oneri previsti dell'emendamento.

8.29PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDE-
YNAZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'allegato 1, contemplato dal comma 4, alla voce Gas metano, sostituire le parole: "per autotrazione: lire 200 al metro cubo", con le seguenti: "per autotrazione lire 20 per metro cubo".

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.30

PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'allegato 1, contemplato dal comma 4, alla voce Gas metano, sopprimere le parole: "per autotrazione: lire 200 al metro cubo,".

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.31

PASQUINI

Al comma 4, allegato 1, alla voce «oli minerali» apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce «Gas metano per autotrazione», sostituire le parole: «lire 200 al metro cubo» con le seguenti: «lire 100 al metro cubo».

Conseguentemente:

b) alla voce «Benzina», sostituire le parole: «lire 1.150.248 per mille lire» con le parole: «lire 1.151.248 per mille litri».

8.32

GIOVANELLI, DE GUIDI

Allegato 1, comma 4, nellatabella allegata, diminuire l'accisa del metano di lire 338 per chilogrammo e aumentare quella del GPL di lire 27 a litro.

8.33

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLINI, BETTAMIO,
COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 5.

8.34

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, dopo le parole: «oli minerali» inserire le seguenti: «nonchè quelle dei prodotti di cui al comma 7».

Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: degli oli minerali», inserire le seguenti: «nonchè dei prodotti di cui al comma 7», e sostituire le parole: «di olio minerale», con le seguenti: 1«di prodotto».

8.35

AZZOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio per la determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite, su proposta del Ministero dell'industria, previa delibera del CIPE, le misure per la esclusione di aggravii sui costi dell'energia elettrica per i consumi dei comparti produttivi metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri, comunque denominati, oggetto di questione extrabilancio.

8.36

MANFREDI, RIZZI

Sopprimere il comma 6.

8.37

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6 sostituire le parole: «e con cadenza annuale» con le seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».

8.38

MORO, LAGO

Al comma 7 aggiungere in fine, le seguenti parole: «Per il gas metano non si applica alcun rincaro nè alcun aumento di accisap rivista nel presente articolo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

8.39

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«Miscele acqua-carbone impiegate negli impianti di combustione di cui alla Direttiva CEE n. 88/609 del Consiglio del 24 novembre 1988: Lire 49.465 per mille kilogrammi di carbone».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita un'imposta sul consumo di miscele acqua-carbone per la produzione di energia elettrica, di cui al comma 2 articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1995, imposta pari a lire 500 per mille kilogrammi di carbone utilizzati nelle suddette miscele negli impianti di combustione come definiti dalla Direttiva CEE 88/609 (24 novembre

1988). Le misure intermedie di tale imposta fino al 31 dicembre 2004 saranno sempre pari alla metà di quelle per il consumo del carbone tal quale (di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 1995).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39, comma 2.

8.40 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 7, allegato 1, dopo la voce: «Bitume di origine naturale» aggiungere la seguente voce: «miscele carbone-acqua (coal-water): lire 22.800 per 1.000 kg. di carbone».

8.41 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 7, allegato 1, alla voce: Bitume di origine naturale sostituire la cifra: 30.830 con la seguente: 16.830.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39, comma 2.

8.42 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 7, allegato 1, premettere il seguente periodo: «l'accisa del carbone è determinata per ogni kg. moltiplicando il numero dei kg. di anidride carbonica prodotti da una combustione stechiometricamente completa per lire 10».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39, comma 2.

8.43 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 7, allegato 1 e Tabella A, calcolare le accise determinando la componente ambientale, invece che con la formula: lire 10 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile, fino a 2,75 kg di anidride carbonica; successivamente per maggiori produzioni specifiche di anidride carbonica, lire 400 per kg. di anidride carbonica con la seguente: «lire 30 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile».

Conseguentemente alla Tabella A aggiungere la seguente nota: la componente ambientale va applicata sia per il gas metano sia

per gli olii minerali, sempre con un coefficiente riduttivo pari a 1/7.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 39, comma 2.

8.44 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento», aggiungere le seguenti: «ed al GPL uso combustione»

8.45 MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo».

8.46 MANFREDI, RIZZI

Al comma 4, allegato 1, alla voce: «carbone impiegato negli impianti di combustione» sostituire la cifra: «41.840» con la seguente: «22.800».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39, comma 2.

8.47 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 4, allegato 1, alla voce: «Coke di petrolio» sostituire la cifra: «59.240» con la seguente: «32.282».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3, comma 8.

8.48 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 9, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E e F di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonchè a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento».

8.49

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.50

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10 premettere alla lettera a) la lettera a0) con il seguente testo: «promuovere un'indagine tesa a definire tempi e modi di riconversione di impianti particolarmente inquinanti;».

8.51

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, lettera b) all'ultimo periodo, sostituire l'anno 2005 con l'anno 2001.

Conseguentemente, aumentare le accise di cui al comma 5 dell'articolo 8 in relazione all'accelerazione dell'abolizione della sovrattassa.

8.52

GUBERT

Al comma 10, lettera c) sostituire le parole: «nelle provincie nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni» con le seguenti: «nei comuni che».

8.53

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento» aggiungere le seguenti: «ed al GPL uso combustione».

8.54VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992, ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere, tramvie;

e-ter) a finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da adibire al trasporto pubblico urbano;

e-quater) a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attraverso nuovi impianti semaforici intelligenti, mezzi telematici, controllo dell'accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste ciclabili;

e-quinquies) a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studenti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 – che sono trasferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione vigente – sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico privato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani urbani del traffico; a tal fine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autonomia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali».

8.55

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) all'avvio della riconversione produttiva di aziende pubbliche inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguardia dei livelli occupazionali;

e-ter) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

8.56

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni» sostituire le parole: «nei comuni non metanizzati» con le seguenti: «nelle borgate e nelle case isolate non metanizzati».

8.57

MANFREDI, RIZZI

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E» con le seguenti: «comuni ricadenti nella zona climatica E».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.58

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento» aggiungere le seguenti: «per autotrazione».

8.59

LAURO

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «nonchè a» con le seguenti: «per».

8.60

CASTELLANI Pierluigi

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «200 lire» con le seguenti: «400 lire».

8.61

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) a consentire il completamento della rete di metanizzazione nelle zone montane del centro-nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;».

8.62 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 10, alla lettera c), 1) sopprimere le seguenti parole: «ove occorra anche con credito d'imposta».

8.63 MORO, LAGO

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: «nei comuni», fino a: «predetti comuni», con le seguenti: «nonchè a consentire a decorrere del 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.».

8.64 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.65 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sugli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».

8.66 RIPAMONTI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

8.67 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

8.68 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi brevetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8.69 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.70 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BE-
VILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PA-
SQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 11, sostituire le parole: «nella scala industriale», con le altre: «nella scala industriale e agricola».

8.71

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 12.

8.72

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 12, sopprimere le parole da: «ferma restando», fino alla fine del comma.

8.73

MORO, LAGO

Al comma 12, sostituire le parole: «al contributo», con le altre: «alle compensazioni».

8.74

CASTELLANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dal 1° gennaio 1999 è concessa all'utente finale in rete di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica, nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni Kilowattora (Kwh) di calore fornita.

Conseguentemente al comma 12 dell'articolo 27, sopprimere l'ultimo periodo.

8.75

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Il comma 13 è soppresso.

Il comma 14 è soppresso.

Al comma 15 sono sopprese le parole: «e dai commi 13 e 14».

8.76

BESOSTRI, MURINEDDU, MUNDI, BESSO CORDERO,
DUVA, TAPPARO (Limitatamente alla soppressione del
comma 14 e al riferimento al comma 14 nel comma 15)

Il comma 13 è soppresso.

Il comma 14 è soppresso.

Al comma 15 sono sopresse le parole: «e dai commi 13 e 14».

8.77

BESOSTRI

Al comma 13, dopo le parole: «attività di ??????????», inserire la parola: «generazione».

Al comma 13, nel quarto rigo, sopprimere la parola: «e», con le altre: «trasporto» e «distribuzione», ed inserire dopo la parola: «distribuzione», le parole: «e perdita».

Al comma 13, quarto rigo, dopo le parole: «attività di», inserire la parola: «produzione».

8.78

BESOSTRI

Al comma 13, in fine, dopo le parole: «e le attività di trasporto...», aggiungere la seguente: «, stoccaggio».

8.79

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 13, sostituire le parole da: «sono da considerare», fino a: «gas naturale», con le parole: «, nel settore del gas naturale son da considerare servizi le attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione».

Al comma 14, sostituire le parole: «all'articolo 3», con le parole: «agli articoli 2 e 3».

8.80

IL GOVERNO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

8.81

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos

Alla fine del comma 14, dopo le parole: «22 giugno 1998», aggiungere le seguenti: «, decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2000».

8.82 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le norme del presente articolo non si applicano alla Regione Sardegna.

Conseguentemente, a copertura del minor gettito, saranno ulteriormente incrementate le aliquote di cui all'allegato 1, comma 4 del presente articolo fino a concorrenza delle minori entrate di cui al comma precedente».

8.83 MELONI

Al titolo I, articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995, nel secondo periodo sono soppresse le parole: «entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale».

8.84 CAMPUS, CARUSO, MELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle tasse automobilistiche sui complessi veicolari di peso complessivo a pieno carico superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di merci su strada, secondo il criterio di determinazione univoca della tassa riferita all'intero complesso veicolare, tenuto conto della direttiva comunitaria 93/89/CEE».

8.0.1 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali"».

8.0.2 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 10-*bis* sono aggiunte le seguenti parole: «Per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, la deducibilità e pari al 95 per cento nel limite di un apparecchiatura installata su ciascun veicolo in disponibilità dell'impresa».

8.0.3 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici, effettuate fino al 30 novembre 1997 in violazione dell'articolo 8 ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di una oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1.000.000.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515».

8.0.4 PACE, MACERATINI, BONATESTA, PEDRIZZI, PALOMBO, MARRI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni fiscali per il conferimento di aziende alberghiere)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, ai conferimenti di aziende alberghiere da chiunque effettuati nei con-

fronti di società esistenti o da costituire contestualmente, si applica l'imposta di registro in misura fissa come previsto dalla Tariffa Allegato A - Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Dalla stessa data si applicano in misura fissa le relative imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999».

8.0.5 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione licenza alcolici)

Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 63, comma 2, lettera e) il primo periodo è così sostituito: "esercizi di vendita di prodotti alcolici, esclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30 giugno della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale (fili riassorbibili sterili (cagut), fili non riassorbibili (sterili), sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

8.0.6 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999:

“Nell'articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili strumentali destinati ad aziende alberghiere – aliquota 4 per cento”.

Nelle Note è aggiunta, in fine, la seguente:

“*II-quinquies*) A condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda”.

2. Nelle Note all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole “quarto e quinto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto, quinto e nono periodo”.

3. Nell'articolo 25, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole “quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto e nono periodo”.

Conseguentemente è soppresso l'articolo 62, comma 1.

8.0.7 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta e sono estese le esenzioni dalla medesima, per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 1999, e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Con regolamento da adottare a norma dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento-

Copertura: il minor gettito è compensato dai minori trasferimenti in favore dei Comuni per importi corrispondenti a seguito dei maggiori introiti conseguenti all'applicazione della disposizione che segue:

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai pretori.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sè l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultino stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e purchè l'acquirente entro tale termine versi ai comuni nei cui territori sono poste le terre civiche una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall'osservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione il procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al pretore secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

8.0.8

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI,
COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA – Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, ad eccezione di quelle afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

8.0.9

MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI,
BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA,
NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 22 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola “sindacati”» aggiungere le seguenti: “dei lavoratori,”;

b) dopo le parole “politico o sindacali,” aggiungere le seguenti: “con esclusione delle associazioni imprenditoriali di categoria,».

8.0.10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli atti e i provvedimenti relativi ai processi civili, amministrativi ed esecutivi sono esenti dall'imposta di bollo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede mediante i proventi derivanti dalla istituzione della tassa di iscrizione a ruolo. La tassa di iscrizione a ruolo si applica ai processi di cui al comma 5-*bis* ed è stabilita nelle misure seguenti:

a) lire 30.000 per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore da lire 10.000.001 a lire 50.000.000;

c) lire 600.000 per i processi di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000;

d) lire 800.000 per i processi di valore da lire 100.000.001 a lire 500.000.000;

e) lire 2.000.000 per i processi di valore da 500.000.001 a lire 1.000.000.000;

f) lire 3.000.000 per i processi di valore da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000;

g) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 5.000.000.000.

3. Ai fini di cui al comma 5-*ter*, i procedimenti di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione da lire 100.000.001 a lire 500.000.000, se non concernenti beni immobili; si considerano invece compresi nello scaglione da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000, se concernenti beni immobili ovvero beni immobili congiuntamente a beni mobili.

4. La parte o le parti soccombenti pro-quota paritaria e vincolo solidale devono rimborsare alle parti vittoriose l'intero importo della tassa di iscrizione a ruolo.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione del difensore resa, in modo dettagliato ed a tale fine, nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero dall'atto di precetto nei processi esecutivi. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, i danni successivi e le spese.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, può apportare le necessarie variazioni all'entità delle tasse e ai relativi scaglioni stabiliti al primo comma, sentito il parere del Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'Avvocatura, al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate dell'erario e le prestazioni dell'amministrazione.

7. I versamenti delle tasse di iscrizioni a ruolo sono eseguiti tramite apposite marche ovvero, in sostituzione, tramite conto corrente postale su specifico conto.

8. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'Autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore da lire 10.000.001 a lire 50.000.000. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10.000.000 sono esenti dall'imposta di registro.

9. Sono altresì esenti dall'imposta di registro tutti i processi verbali di conciliazione quando il loro valore non supera i 100.000.000. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

10. Sono soppressi i diritti di cancelleria per il rilascio di atti dei procedimenti. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 5.000 per ogni atto da pagare con l'applicazione di marche annullate dal cancelliere mediante perforazione.

11. Le parti, nel depositare i documenti attinenti alle proprie pretese, devono depositare altresì tante copie degli stessi quante sono le parti revocate in giudizio e, nel corso del processo, quante sono quelle costituite. Al deposito dei documenti si applica quanto disposto dall'articolo 170 del codice di procedura civile e dall'articolo 87 delle disposizioni di attuazione.

12. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè iniziati dopo il 30 aprile 1995. Non può essere chiesta, in ogni caso, la ripetizione di quanto già pagato sotto qualsiasi forma. Dall'imposta della tassa di iscrizione a ruolo va dedotto, comunque, al momento del versamento, quanto già pagato. Non sono, inoltre, dovuti versamenti integrativi dell'importo delle tasse per iscrizioni a ruolo per i procedimenti rinviati per la decisione. La tassa di iscrizione a ruolo di cui ai commi 5-ter e 5-quater è ridotta della metà per i procedimenti speciali previsti nel libro IV, Titolo I, Capi III e IV, e nel Titolo IV, Capi I, II, III, IV e V del codice di procedura civile.

13. L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, si applica anche ai procedimenti di separazione legale.

8.0.11

SENESE, PINTO, DE GUIDI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla riduzione delle emissioni di gas serra)

1. In considerazione dell'esigenza di ridurre le emissioni di gas serra il governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad incentivare l'adozione di caldaie a basso consumo energetico e ad alto rendimento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, per le persone fisiche che acquistano in Italia una nuova caldaia a basso consumo energetico e ad alto rendimento e che consegnano per la rottamazione un analogo bene usato acquistato in data anteriore al 1 gennaio 1988, di un contributo statale, sotto forma di detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute per l'acquisto;

b) previsione dell'obbligo, entro quindici giorni dalla data di acquisto della nuova caldaia, da parte del venditore di provvedere al rici-

clo o allo smaltimento della caldaia usata in base alle norme stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni:

c) attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo a valere sulle disponibilità di cui alla lettera e) del comma 10 dell'articolo 8.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

8.0.12

BORTOLOTTO

Art. 3.

Alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente».

3.2000

IL GOVERNO

Art. 8.

Nell'allegato I al testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, alla voce «Oli minerali», l'aliquota dell'accisa per metano uso autotrazione è fissata in lire 100 per metro cubo.

Conseguentemente al numero 11 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: «l'aliquota prevista per il metano è fissata in lire 8,7 per metro cubo;».

8.1000

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

198ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1, 1-bis e 1-ter)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 3, 3-bis e 3-ter)** Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 4, 4-bis e 4-ter)** Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sulle tabelle e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria. Rapporti favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS fa presente che si passerà alla votazione del rapporto favorevole proposto dal relatore Gambini sullo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1999 (Tabella 1), per la parte di competenza, e le parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Dopo l'espressione del voto contrario dei senatori D'ALÌ e ROSSI, posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole è approvata.

Il Presidente ANGIUS avverte poi che si passerà alla votazione del rapporto favorevole proposto dal relatore Montagna sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 (Tabella 3), per la parte di competenza, e le parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Dopo l'espressione del voto contrario dei senatori D'ALÌ e ROSSI, posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole è approvata.

Il Presidente ANGIUS fa infine presente che si passerà alla votazione del rapporto favorevole proposto dal relatore Marini sullo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 (Tabella 4) e le parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Dopo l'espressione del voto contrario dei senatori D'ALÌ e ROSSI, posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole è approvata.

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore VENTUCCI, il quale osserva che dall'analisi della manovra di bilancio per il 1999 emerge l'incapacità dell'Esecutivo di raggiungere gli obiettivi di riduzione del prelievo tributario, di aumento dell'occupazione e del sostegno alle categorie più deboli. Mentre la Banca d'Italia ha contestato la riduzione del prelievo tributario, anche le cifre sull'incremento occupazionale per il 1998 sono state riviste al ribasso. Per quanto riguarda, invece, gli incentivi alle imprese egli osserva che le agevolazioni reali concesse alle imprese sono di gran lunga insufficienti; e purtuttavia, tali modeste riduzioni del carico contributivo sulle imprese sono riassorbite sia dall'introduzione della *carbon tax*, che dai negativi effetti sul tessuto delle piccole e medie imprese della cartolarizzazione dei crediti INPS.

Per quanto attiene alla fiscalità ecologica, egli sottolinea il rischio che l'aumento dell'accisa sul gas metano per autotrazione, con un incremento del prezzo al pubblico di gran lunga superiore rispetto a quello di altri combustibili, penalizzi tale carburante, a dispetto delle sue caratteristiche ecologiche. Conclude, concordando con quanti hanno già sottolineato la cattiva redazione delle norme per la parte riferita all'entrata.

Il senatore ALBERTINI ricorda che la politica di rigore finanziario condotta con tenacia dal passato Governo ha consentito di raggiungere l'obiettivo di entrare a far parte del primo gruppo dei Paesi aderenti al sistema della moneta unica europea ma, nello stesso tempo, ha lasciato

sui bilanci familiari e delle imprese segni profondi e negativi. Partendo da questa considerazione, si può apprezzare meglio il carattere di svolta della manovra di bilancio per il 1999, che contiene significative misure per contrastare la disoccupazione, per rilanciare il tessuto produttivo del Mezzogiorno e per sostenere particolari categorie di cittadini. Sono questi i primi segnali di un'inversione di tendenza che andrà consolidata, e che la propria parte politica valuta positivamente. L'oratore passa quindi in rassegna le disposizioni già oggetto di specifiche proposte dei Comunisti italiani, sottolineando con soddisfazione l'esenzione dall'IRPEF della maggiorazione sociale concessa ai titolari di pensioni «al minimo» e l'aumento delle detrazioni per i titolari di pensioni inferiori a 18 milioni annui. Inoltre egli sottolinea positivamente le disposizioni agevolative nei confronti delle imprese di trasporto e spedizione e delle imprese operanti in aree di confine. Per quanto riguarda la tassazione sugli immobili, egli chiede al sottosegretario di chiarire gli orientamenti del Governo circa l'imminente presentazione in Parlamento di una specifica proposta.

Sulla fiscalità ecologica, nel quadro di una valutazione sostanzialmente positiva in tale misura, egli sottolinea l'esigenza di non penalizzare il gas metano per autotrazione e di sostenere la diffusione di quello per usi civili. Egli apprezza particolarmente il giro di vite nei confronti dei possessori di redditi che dichiarano la residenza in paesi con regime fiscale privilegiato. Per quanto riguarda, infine, il patto di stabilità interno chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la riduzione dello 0,1 per cento del rapporto deficit/PIL debba essere raggiunto da parte degli enti locali con la riduzione dell'indebitamento ovvero attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali.

Il senatore D'ALÌ mette in evidenza in primo luogo l'ipocrisia della restituzione dell'Eurotassa, poichè le somme restituite ai cittadini verranno integralmente riassorbite dall'aumento dell'addizionale IRPEF regionale; non corrisponde quindi a verità l'affermazione di una graduale e progressiva riduzione del prelievo tributario.

Per quanto riguarda le agevolazioni alle imprese, atteso il sostanziale fallimento delle disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 449 del 1997, egli sottolinea il rischio che le procedure per l'erogazione delle agevolazioni irrigidiscano ulteriormente le dinamiche del mercato del lavoro. D'altro canto, la materia degli incentivi alle imprese assume ormai un aspetto confuso, se non contraddittorio. Meglio sarebbe stato affrontare tale tematica o con una riduzione generalizzata del prelievo su tutte le imprese oppure con la definizione delle cosiddette zone-pilota. Egli esprime quindi la convinzione che solo un'organica azione di sostegno agli investimenti, sul tipo della «legge Tremonti», può incrementare il prodotto interno lordo e, di conseguenza, consentire un recupero di gettito. Il giudizio negativo della propria parte politica riguarda poi le disposizioni recate dall'articolo 6, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, così come quella in materia di imposta di registro. Per quanto riguarda invece la cosiddetta *carbon tax* appare contraddittorio stimare la crescita del gettito fiscale in conseguenza dell'aumento

dell'imposizione sulla vendita di prodotti che, per il loro carattere inquinante, dovrebbero essere scoraggiati: se i consumatori infatti adottassero comportamenti coerenti al disincentivo non dovrebbe esserci un incremento di entrate. Le norme che suscitano maggiore scalpore, per il carattere quasi paradossale nei confronti dei contribuenti, sono le disposizioni di proroga dei termini assegnati all'Amministrazione finanziaria per verificare le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni scorsi. Inoltre, prosegue l'oratore, appartiene alla stessa «paranoia antielusiva» del ministro Visco la norma che penalizza i numerosi lavoratori italiani all'estero costretti a motivare un eventuale cambio di residenza per ragioni di lavoro: per colpire i pochi evasori che si rifugiano nei cosiddetti paradisi fiscali si danneggia, con il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani all'estero.

In conseguenza della cartolarizzazione dei crediti INPS, poi, non è difficile prevedere un notevole incremento della pressione contributiva a danno delle piccole e medie imprese. D'altro canto, le minusvalenze che emergeranno in bilancio a danno dell'ente previdenziale per la cessione dei crediti in questione non potranno che scaricarsi sui contribuenti: netta è quindi la contrarietà all'ipotesi di costituire una società per la gestione dei rimborsi fiscali e contributivi. Con tali considerazioni ritiene di aver motivato il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento.

Il senatore COSTA giudica negativamente le proposte del Governo in materia di patto di stabilità interno, che rischiano di azzerare le spese per investimenti degli enti locali. Egli osserva che non vengono attivati interventi di sostegno a settori portanti dell'economia, come l'edilizia e, al contempo non si riducono le spese improduttive e inefficienti. Non c'è alcuna attenzione da parte del Governo all'esigenza di ridurre il carico fiscale e contributivo gravante sulle imprese italiane, le quali scelgono di localizzarsi in altri paesi della Comunità europea per sfruttare le agevolazioni ivi previste.

La cartolarizzazione dei crediti INPS, poi, perde completamente di vista l'obiettivo di eliminare in radice il formarsi di posizioni debitorie nei confronti dell'ente previdenziale: vista la farraginosità e macchinosità del meccanismo di cessione dei crediti, che sconta solo a favore del cessionario l'esigenza di realizzare maggiori entrate per l'Erario, meglio sarebbe stato prevedere uno sconto sulle somme dovute consentendo alle imprese di versare una somma a titolo definitivo. Un altro esempio di disattenzione del Governo nelle reali esigenze del tessuto produttivo è costituito dalla cosiddetta fiscalità ecologica: si tratta di un mero aumento delle accise sugli olii minerali, mentre invece appare ineludibile un intervento di snellimento delle procedure proprio nel settore ambientale, ad esempio per l'autorizzazione all'apertura di nuove discariche.

Il senatore STANISCIÀ interviene sulle disposizioni in materia di cessione dei crediti dell'INPS, facendo presente che occorre puntualizzare la natura e il carattere dei crediti ceduti, il tipo dei controlli da effet-

tuare prima della cessione da parte dell'INPS e l'esistenza o meno della facoltà di opposizione da parte del debitore ceduto. A suo giudizio, un ulteriore intervento in materia di contributi previdenziali rischia di riflettersi negativamente sui bilanci delle imprese. Da ultimo, sollecita il relatore ad inserire nel parere un riferimento alla possibilità che i comuni possano rinegoziare i mutui precedentemente accessi con la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore MARINI sottolinea l'esigenza di ampliare i requisiti oggettivi e territoriali per le imprese richiedenti l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5. Sulla cessione dei crediti INPS, invece, egli puntualizza che all'origine dei debiti accumulati nei confronti dell'ente previdenziale c'è in molti casi una mancanza di liquidità delle imprese che non riescono ad effettuare i versamenti pur in presenza di dichiarazioni contributive regolari. Egli ricorda, inoltre, che sulla specifica materia dei contributi previdenziali, il Governo aveva accolto un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge n. 3288, il quale sottolineava le esigenze delle imprese che avevano accumulato debiti nei confronti dell'INPS: richiama pertanto il Governo a tener fede all'impegno solennemente assunto in sede parlamentare. Passando ad esaminare le agevolazioni per i giovani imprenditori che avviano una attività commerciale e artigianale, egli ritiene opportuno estendere tale incentivo anche ai giovani che avviano attività di agriturismo.

Il senatore CIMMINO, pur auspicando un impegno maggiore nei settori della famiglia, della scuola e della solidarietà sociale, preannuncia il voto favorevole dei senatori dell'UDR, a condizione che nel parere venga esplicitamente inserita la sollecitazione a reintrodurre la norma che prevede la distanza minima di 200 metri per gli esercenti esclusivamente la ricevitoria del lotto così come, invece, è stabilita in altra misura per i tabaccai; in secondo luogo va esplicitata la richiesta di modificare sia l'accisa sul gas metano che sul GPL.

A giudizio del senatore MONTAGNA, la strada del risanamento economico e del rilancio dell'economia si presenta ancora impervia e difficile, anche se in questi due anni molti interventi sono stati previsti a sostegno dei nuovi insediamenti produttivi. Non va inoltre dimenticato l'indiretto beneficio per le imprese, derivante dal consistente calo dei tassi di interesse e, di conseguenza, del costo del denaro. A tal proposito, egli ritiene che vada proseguita la politica di attivo sostegno ai consorzi all'esportazione per sostenere le imprese nazionali. Sulla questione dei mutui già accessi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, ritiene opportuno valutare attentamente tutti i vari aspetti del problema.

Circa il patto di stabilità interno, pur apprezzando l'orientamento di responsabilizzare sempre di più gli enti locali in tema di spesa, egli sottolinea l'esigenza di tener conto delle differenti situazioni esistenti sul territorio nazionale. Per alcuni piccoli comuni, un'ulteriore riduzione della spesa corrente appare pressoché improponibile: appare forse più adeguato cercare di realizzare importanti economie di scala per l'eroga-

zione di servizi pubblici attraverso i consorzi tra comuni. Egli condivide anche la sollecitazione a garantire a coloro che gestiscono esclusivamente le ricevitorie del lotto le stesse prerogative – per le distanze minime – che tutelano gli introiti dei tabaccai.

Da ultimo, egli sollecita il Governo a prendere in considerazione la modifica dell'aliquota sull'imposta del valore aggiunto nel settore dell'edilizia.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore Marini che si farà interprete della sollecitazione a dare seguito all'ordine del giorno a suo tempo accolto in sede di esame del disegno di legge n. 3288.

Interviene per la replica il relatore CASTELLANI, il quale passa in rassegna le questioni di maggior interesse emerse nel corso del dibattito soprattutto dagli interventi dei senatori D'Alì e Rossi, (dei quali non condivide il giudizio drasticamente negativo sulle misure relative all'entrata) e del senatore Bosello.

Egli illustra quindi uno schema di parere favorevole che reca in primo luogo la positiva valutazione della decisione del Governo di restituire il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa, così tenendo fede ad un impegno preso in passato e contribuendo altresì in maniera significativa alla riduzione della pressione fiscale.

Altra importante e positiva novità, rispetto alle manovre di politica economica degli anni passati, è rappresentata dall'utilizzo della leva fiscale per sostenere importanti settori economici, dando così impulso allo sviluppo, anche al fine di sostenere l'occupazione.

In particolare, prosegue il relatore, ciò si verifica attraverso la riduzione degli oneri contributivi alle imprese e con il perfezionamento di alcune procedure per l'erogazione di incentivi alle stesse. Circa la significativa novità di introdurre elementi di fiscalità ecologica, la Commissione valuta positivamente il principio di coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei contributi sociali con una complessa manovra sulla fiscalità degli oli minerali.

Le misure di fiscalità ecologica, che per loro natura hanno carattere risarcitorio, debbono necessariamente essere correlate all'effettivo carico inquinante dei diversi combustibili.

A tal proposito, egli rileva l'opportunità di valutare una diminuzione dell'accisa sul gas metano per autotrazione, sicuramente meno inquinante di altri combustibili.

Un'ulteriore osservazione riguarda poi i destinatari delle misure compensative richiamate alla lettera c) del comma 10, comma che andrebbe meglio coordinato con il contributo previsto al comma 12.

Dopo aver richiamato i contenuti dell'ordine del giorno n. 1 accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 3288, recante delega per il riordino della disciplina relativa alla riscossione e riferito, in particolare, alla riscossione dei crediti INPS, osserva che sarebbe opportuno, anche in relazione alla normativa di riforma della riscossione recata dalla legge n. 337 del 1998, un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti INPS (articolo 12) del disegno di legge e quelle relative alla società per i rimborsi fiscali e

contributivi di cui all'articolo 13, soprattutto per chiarire quale sia la natura dei crediti cedibili.

Egli sottolinea, infine, l'esigenza di consentire agli enti locali di ri-negoziare i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, raccogliendo positivamente un pressante richiamo del sistema delle autonomie locali.

Il sottosegretario VIGEVANI ricorda che la riduzione complessiva del prelievo fiscale è la risultante di una molteplicità di interventi che il Governo ha realizzato o si accinge a realizzare in importanti settori dell'economia nazionale: a parte la complessiva riforma fiscale, la riforma degli affitti immobiliari e le agevolazioni per i giovani imprenditori in agricoltura segnano una rilevante novità rispetto al passato. Egli conferma, inoltre, che il Governo si accinge a presentare un emendamento al disegno di legge n. 3599 recante un intervento di largo respiro sulla tassazione dei redditi immobiliari. Appare invece più difficile il cammino per una modifica delle aliquote delle imposte sul valore aggiunto nel settore dell'edilizia. Per quanto riguarda la *carbon tax*, egli esprime qualche perplessità sulla ipotesi di ridurre il prelievo sul gas metano per autotrazione, sottolineando non tanto l'aspetto di carattere tributario, quanto quello relativo alla politica industriale ed energetica. I rilievi del senatore Bosello sulla qualità della redazione normativa – prosegue il Sottosegretario – non possono non essere condivisi, anche se è in atto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, un notevole sforzo per rendere immediatamente operativi i precetti contenuti nel cosiddetto «statuto del contribuente».

Egli contesta quindi vivacemente l'interpretazione data dall'opposizione della proroga dei termini per il controllo delle dichiarazioni dei redditi, poichè proprio la volontà di evitare il ripetersi di vicende paradossali, come quella delle «cartelle pazze», ha indotto il Governo a offrire una proroga di pochi mesi all'Amministrazione finanziaria per compiere con maggiore esattezza le verifiche in questione. D'altro canto, egli annuncia che l'Amministrazione finanziaria sarà in grado già dal 2000 di utilizzare le potenzialità offerte dall'informatizzazione di tutti gli uffici finanziari in termini di verifica e accertamento. Anche la lettura della restituzione dell'eurotassa appare viziata da una interpretazione pregiudiziale, mentre invece è incontrovertibile la graduale riduzione del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

Pur non rientrando nella specifica competenza del Ministero delle finanze, egli si sofferma poi sulle critiche avanzate in merito alla cartolarizzazione dei crediti INPS. Il Governo ha dovuto prendere atto che l'ingente evasione contributiva accumulatasi negli anni passati non può essere affrontata con gli strumenti attualmente a disposizione dell'ente previdenziale e, d'altro canto, dal punto di vista dell'Erario solo il 10 per cento della stima complessiva dei crediti vantati rappresenta il cospicuo più significativo della manovra per l'anno prossimo. Pur nella consapevolezza della complessità del meccanismo proposto dal Governo, egli ribadisce la contrarietà dell'Esecutivo a misure che avrebbero la caratteristica di una vera e propria sanatoria di comportamenti illeciti in campo previdenziale. Le critiche avanzate, invece, sulle norme antielusive per i redditi dichiarati artificialmente nei paesi a regime fiscale privilegiato

non riescono a cogliere il genuino intento antievasivo del Governo che, tra l'altro, appare ampiamente in linea con le esigenze di armonizzazione della normativa tributaria in sede di Unione Europea.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ALBERTINI e CIMMINO e contraria del senatore BOSELLO, posto ai voti, viene quindi approvato lo schema di parere favorevole in precedenza illustrato dal relatore Castellani.

MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA
(A007 000, C06^a, 0033^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che, essendo concluso l'esame dei documenti di bilancio di competenza della Commissione, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana reca l'esame, in sede consultiva, ai sensi all'articolo 139-bis del Regolamento, della proposta di nomina di un membro della CONSOB.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS avverte, inoltre, che le sedute di domani, giovedì 3 dicembre, già convocate per le ore 9 e le ore 14, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 11,20.

199^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un membro della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (n. 80)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C06^a, 0012^o)

Il presidente-relatore ANGIUS riferisce sulla proposta di nomina del professore Filippo Cavazzuti a componente della Commissione na-

zionale per le Società e la Borsa, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori VENTUCCI, COSTA, D'ALÌ, MARINI, POLIDORO, BONAVITA e THALER AUSSERHOFER.

Il senatore ALBERTINI preannuncia, motivandolo, il proprio voto di astensione.

Posta ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole è approvata, risultando 14 voti favorevoli e un voto di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, BONAVITA, CASTELLANI Pierluigi, COSTA, D'ALÌ, GAMBINI, MANIS (in sostituzione del senatore D'Urso), MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, POLIDORO, STANISCIA, THALER AUSSERHOFER e VENTUCCI.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

253^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Melandri e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati*

- **(Tabb. 7, 7-bis e 7-ter)** Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 18, 18-bis e 18-ter)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 20, 20-bis e 20-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1999

(3661) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Esame della Tabella 18 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE rivolge preliminarmente un cordiale indirizzo di saluto al ministro Melandri, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

Il relatore BISCARDI illustra quindi le Tabelle 18, 18-bis e 18-ter e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, svolgendo anzitutto una ricognizione tecnica dei dati contenuti nello stato di previsione del

Ministero. Premesso che la riforma del 1997 ha modificato il sistema di contabilità previgente, basato sui capitoli quali unità elementari del conto di bilancio, introducendo le unità previsionali di base quali oggetto della deliberazione parlamentare e trasferendo pertanto il potere autorizzatorio a livello di capitoli dal Parlamento al Governo, egli si sofferma in dettaglio sugli stanziamenti in conto competenza e sulle autorizzazioni di cassa dello stato di previsione come modificato dalla seconda Nota di variazioni. Egli illustra altresì i dati relativi ai residui passivi, la cui entità è tale da testimoniare una evidente disfunzione nella gestione dei fondi a disposizione.

Egli ricorda poi che lo stato di previsione per il 1999, rispetto a quelli precedenti, si caratterizza per l'unificazione degli stanziamenti destinati ai beni culturali e ambientali con quelli destinati allo spettacolo e sport, per effetto del decreto legislativo n. 368 di quest'anno, recante l'istituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali e si sofferma sull'articolazione del bilancio per centri di responsabilità amministrativa, illustrando le previsioni di competenza in termini di funzioni obiettivo e per titolo di spesa. Le finalità prioritarie indicate nella «nota preliminare» allo stato di previsione sono peraltro, ricorda, l'attuazione del piano di prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale, il potenziamento dell'offerta dei servizi al pubblico, con particolare riferimento al prolungamento dell'orario di apertura dei musei (del quale caldeggia il consolidamento, anche in rapporto agli eventi straordinari che si profilano nei prossimi anni, come il Giubileo), l'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi istituzionali. Tra le variazioni di stanziamento rispetto all'esercizio precedente, segnala quindi l'assegnazione, a titolo di anticipazione, di 150 miliardi quale quota degli utili erariali del gioco del lotto riservata al Ministero.

Passando all'illustrazione delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, egli si sofferma anzitutto sugli stanziamenti della Tabella A, che dispone gli accantonamenti sul fondo speciale di parte corrente, ricordando che tali accantonamenti sono preordinati ai provvedimenti per il Museo tattile Omero, per il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, per gli immobili adibiti a teatri (recentemente approvato in via definitiva dal Senato), per il Teatro Carlo Felice e l'Accademia di Santa Cecilia (con riferimento al quale rivolge al Ministro un accorato invito a sostenerne l'*iter*), per la promozione dell'archeologia subacquea; gli stanziamenti della Tabella B, che reca gli accantonamenti da includere nel fondo speciale di conto capitale, sono invece destinati, prosegue, a vari interventi, tra cui quelli per le città storiche.

A proposito degli stanziamenti di cui alle Tabelle A e B, egli segnala peraltro la necessità di recuperare i 10 miliardi per il 1999 ridotti dalla Camera dei deputati rispetto alla stesura iniziale e di ricostituire le dotazioni originarie della Tabella B sia per il 2000 (pari a 27 miliardi) che per il 2001 (pari a 28,5 miliardi); ciò, in particolare, per consentire gli indispensabili interventi di restauro in vista del prossimo Giubileo, da realizzarsi proprio con la devoluzione agli enti locali dei predetti 10 miliardi nel 1999.

Egli illustra quindi dettagliatamente gli stanziamenti previsti dalla Tabella C, che determina i fondi relativi a provvedimenti legislativi vigenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, e dalla Tabella F, che modula le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

Per quanto concerne lo sport, ricorda infine che le spese ad esso destinate ammontano complessivamente, in termini di competenza, a circa 309 miliardi, pressoché interamente stanziati in conto capitale per l'ammortamento di mutui contratti negli scorsi anni per la predisposizione di impianti sportivi in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990.

Il relatore svolge poi alcune considerazioni, basate sulle osservazioni della Corte dei Conti sulla gestione 1997 del Ministero per i beni culturali, nell'auspicio che esse possano servire da stimolo per una più approfondita riflessione sulla amministrazione del settore. L'analisi dei conti relativi al 1997 rivela infatti, a detta della Corte dei Conti, la presenza di segnali contraddittori: da una parte, iniziative e realizzazioni di grande interesse supportate da una sempre maggiore vivacità del dibattito politico sui beni culturali; dall'altra, il permanere di carenze e disfunzioni risalenti al passato, connesse tra l'altro alla specifica realtà in cui opera il Ministero, impegnato a tutelare un patrimonio di vastissime proporzioni con pochi mezzi finanziari e di personale a disposizione e soggetto inoltre ad eventi naturali imprevedibili. La gestione dei beni culturali continua inoltre ad essere penalizzata dalla presenza di una cospicua massa residua, dovuta fra l'altro a carenze organizzative e di programmazione, a lentezze procedurali e ad insufficienze di personale. Non si può negare – prosegue il relatore – che l'Amministrazione abbia compiuto sforzi per invertire la tendenza, ma restano criticabili l'assenza di piani organici di prevenzione e di progetti generali, l'eccessivo frazionamento della spesa, l'applicazione di deroghe alle procedure concorsuali, il ritardo nei collaudi finali. La gestione amministrativa è stata d'altronde finora caratterizzata da una inevitabile cultura dell'emergenza, giustificata dalla cronica scarsità delle risorse, e da una sistematica assenza di coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali cui compete la tutela a livello centrale e periferico. Il quadro generale del personale mostra, a sua volta, carenze numeriche ed organizzative, con forti limiti nella copertura della pianta organica, peraltro anch'essa insufficiente. Nonostante la politica degli ultimi anni, che ha incentivato i movimenti di personale dal Sud verso il Nord, è infatti ancora evidente un consistente scompensamento nella copertura organica dei diversi settori geografici, anche per effetto degli esuberanti del personale di custodia.

Il relatore conclude auspicando un rilancio del settore affinché esso possa svolgere adeguatamente il proprio, decisivo ruolo sia per l'ampliamento della fruizione culturale sia per il ritorno che ne può derivare in termini economici.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma anzitutto sul problema dell'editoria, invitando il Ministro ad evitare l'ordinaria amministrazione e a dedicare particolare attenzione ai giovani editori ed autori, che vivono in condizioni di grande difficoltà ed abbisognano di specifico sostegno.

Quanto poi alla tutela del patrimonio culturale, egli richiama l'attenzione sul rapporto con le sovrintendenze, che denota spesso conflittualità evidenti con le altre amministrazioni impegnate nei compiti di tutela.

Egli segnala altresì l'importanza del rapporto fra scuola e musei e conclude auspicando particolare attenzione alle giovani compagnie di teatro, che meritano specifica attenzione culturale.

Il senatore ASCIUTTI esprime rammarico per la poca attenzione devoluta, in sostanza, ai beni culturali, tanto più in considerazione degli importanti appuntamenti dei prossimi anni, tra cui in primo luogo il Giubileo del 2000.

Egli sollecita altresì specifica attenzione per lo sport, che rappresenta un settore particolarmente importante soprattutto nell'età giovanile.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI auspica che alle dichiarazioni di principio, che attestano costantemente la rilevanza dei beni culturali, possano conseguire iniziative concrete che conferiscano nuovo slancio ad un settore finora caratterizzato da una mortificante povertà di mezzi. Purtroppo però, constata che lo stato di previsione all'esame della Commissione non dispone alcun incremento significativo delle energie finanziarie, né assegna al Mezzogiorno le risorse indispensabili per valorizzarne i beni culturali in una prospettiva di superamento delle ideologie del passato. Sollecita pertanto la Commissione ed il Ministro, nella diversità dei rispettivi ruoli, ad adoperarsi per aumentare in modo adeguato gli stanziamenti del Ministero, eventualmente attraverso proposte emendative di iniziativa parlamentare, affinché la politica culturale e museografica nazionale sia finalmente posta in grado di riflettere le molteplicità e le peculiarità delle culture presenti nel Paese.

Il senatore MARRI esprime a sua volta rammarico per i limitati stanziamenti disposti in favore dei beni culturali i quali, a suo giudizio, dovrebbero invece essere consistentemente valorizzati quali volano per l'economia nazionale. Non è un caso infatti che, a differenza di tutti gli altri paesi europei, l'Italia non abbia conosciuto negli ultimi anni un calo significativo della presenza turistica, proprio in considerazione del suo immenso patrimonio storico e artistico.

Egli si associa poi alle considerazioni del senatore Rescaglio sulla necessità di una maggiore attenzione per l'editoria, sottolineando come non di rado piccoli editori abbiano individuato grandi autori. Lamenta altresì che la scarsità di fondi a disposizione delle sovrintendenze determini spesso la ricopertura di scoperte archeologiche occasionali, che pure consentirebbero la fruizione di nuovi beni archeologici. Auspica infine un incremento degli stanziamenti in favore della catalogazione dei

beni culturali, anche e soprattutto librari, e si associa conclusivamente all'auspicio del senatore Asciutti per un incremento dell'attenzione rivolta alle attività sportive, soprattutto nelle scuole.

La senatrice BRUNO GANERI rileva con amarezza la forte discrepanza fra buone intenzioni e realtà concreta: a fronte di magniloquenti statuizioni di principio e declamazioni di rinnovamento, lo stato di previsione del Ministero non denota infatti alcun miglioramento rispetto al passato e trascura completamente il ruolo del Mezzogiorno. Ciò, nonostante che – a livello locale – molti piccoli comuni si impegnino invece consistentemente e con grande sacrificio nella tutela dei beni culturali. A proposito della Tabella B del disegno di legge finanziaria, chiede poi chiarimenti in ordine agli stanziamenti destinati ad interventi per le città storiche, auspicando che essi non siano limitati ai centri tradizionali, trascurando quelli minori. Esprime conclusivamente la propria delusione per la Tabella 18, che non porta a compimento quel processo riformatore che, allo stato, risulta del tutto insufficiente.

La senatrice MANIERI condivide pienamente l'amarezza manifestata dalla senatrice Bruno Ganeri. Rileva infatti a sua volta che la fase di transizione in atto registra forti contraddizioni fra l'intento innovatore e le storiche carenze di bilancio. Se da un lato è infatti condivisibile l'intenzione di invertire la tendenza rispetto al passato valorizzando i beni endogeni nel Mezzogiorno come risorsa strategica di sviluppo, dall'altro è però inconcepibile che tali intenzioni siano disattese proprio all'atto della determinazione delle postazioni di bilancio.

Ella conviene peraltro che l'Amministrazione stia compiendo lodevoli sforzi, sia al fine di completare le opere già iniziate, sia affiancando nuovi strumenti di spesa a quelli tradizionali. L'allegato 7 alla Tabella di bilancio, con il quale si registra la distribuzione regionale degli stanziamenti, testimonia tuttavia il permanere di un forte divario fra Nord e Sud nell'utilizzazione delle risorse, ivi comprese quelle derivanti dal gioco del lotto. È dunque assai amaro dover constatare il perpetuarsi di un antico drenaggio delle risorse dal Sud al Nord, conseguente a precise scelte di Governo che non si riescono evidentemente ad invertire. Pur nella consapevolezza degli inevitabili limiti di bilancio, ritiene infatti che si sarebbe quantomeno potuto tentare uno sforzo di riequilibrio territoriale.

Per il senatore DONISE i dati del bilancio pongono in luce non solo la storica inadeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi, ma più in generale la carenza di un indirizzo complessivo della politica nazionale, che non ha ancora scelto la valorizzazione del patrimonio culturale come proprio asse portante. Spera quindi che l'iniziativa preannunciata dal ministro Ciampi per lo sviluppo del Mezzogiorno riservi finalmente adeguata attenzione al tema. In tale prospettiva, occorrerà non solo un significativo adeguamento degli stanziamenti, ma anche il passaggio da una linea di mera conservazione del patrimonio ad una politica di sviluppo e valorizzazione del suo tessuto complessivo, da fondare su una stretta collaborazione fra l'Amministrazione centrale, le sue articolazioni periferiche, le regioni e le autonomie

locali. In tal senso – conclude – auspica che venga finalmente superata la contrapposizione che troppo spesso caratterizza i rapporti fra gli organi del Ministero e le realtà locali.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale condive in primo luogo il richiamo del senatore Rescaglio alla vigilanza sull'operato delle sovrintendenze, nelle quali troppo spesso la competenza tecnica – sovente coniugata ad una immotivata gelosia scientifica – non si accompagna all'efficienza amministrativa. Richiama poi il tema del rapporto fra il mondo della scuola e la fruizione dei beni culturali e osserva che il programma per il Mezzogiorno annunciato dal ministro Ciampi sembra invero considerare – per quanto gli risulta – la valorizzazione del patrimonio culturale, ma in misura insufficiente. Dopo avere auspicato che l'indirizzo politico del Governo preveda un complessivo rafforzamento delle risorse destinate al patrimonio culturale ed una migliore allocazione delle stesse a favore del Mezzogiorno, conclude segnalando l'importanza del testo unico sui beni culturali che il Governo è impegnato ad emanare entro breve.

Il ministro MELANDRI, replicando a sua volta, si riserva di rispondere a talune delle questioni di carattere più generale emerse nel dibattito in occasione delle comunicazioni programmatiche che svolgerà la settimana prossima. Osserva poi che il bilancio in esame si presenta come un elemento di discontinuità positiva rispetto alle storiche carenze strutturali e di risorse del Ministero; condivide tuttavia il giudizio sulla complessiva inadeguatezza dei fondi disponibili, specialmente a fronte della recentissima riforma del Ministero.

Ai richiami circa un inadeguato impegno a favore del Mezzogiorno, risponde prospettando la possibilità di rimediare mediante una progettualità strategica che faccia ricorso anche a linee di finanza aggiuntiva attualmente non rappresentate nel bilancio.

Rilevato poi che la limitatezza delle risorse impone di attribuire priorità alla salvaguardia dei beni demaniali e solo dei più significativi fra quelli non demaniali, osserva che lo sviluppo di una politica di valorizzazione impone una stretta collaborazione con le autonomie locali e il rafforzamento dei nuovi strumenti di intervento, che prevedono anche il coinvolgimento dei privati. Molto, in realtà è stato fatto, anche grazie al forte impulso del suo predecessore: la nuova fase che si apre dovrà vedere la trasformazione di molte iniziative sperimentali e straordinarie già avviate – dagli orari di apertura prolungati ai finanziamenti aggiuntivi – in amministrazione ordinaria. In tale direzione, l'impegno dei prossimi mesi sarà rappresentato dalla elaborazione del regolamento di attuazione che definirà l'assetto del nuovo Ministero.

Il Ministro segnala poi il complesso nodo del rapporto fra spese di investimento e spese correnti, rilevando come ogni nuova iniziativa realizzata con le prime dovrà trovare nelle seconde un adeguato sostegno per il suo successivo funzionamento. Sulla questione del sostegno all'editoria – premesso che talune competenze attinenti ai profili economici sono rimaste alla Presidenza del Consiglio – comunica che presso

il Ministero sarà istituita una apposita direzione, così da conferire maggiore coordinamento e coesione alla politica culturale del settore. Quanto al rapporto fra l'Amministrazione centrale e le sue strutture periferiche – ove si trovano diffuse sul territorio competenze scientifiche di livello elevatissimo – ella osserva che la mancanza di coordinamento è fra le cause dell'accumulo dei residui passivi; a ciò dovrebbe porre rimedio la figura del sovrintendente regionale, introdotta dalla riforma del Ministero. D'altra parte, ella considera prioritario l'obiettivo di ridurre i residui passivi e in tale direzione alcuni degli strumenti adottati, come le contabilità speciali, hanno già prodotto ottimi risultati. D'altra parte la natura delle attività proprie del Ministero – come i cantieri di restauro e gli scavi archeologici – rende in certa misura fisiologica la formazione di residui. Infine richiama alcuni mutamenti apportati dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio, per i quali confida in un diverso orientamento del Senato: si riferisce a riduzioni apportate alle Tabelle A e B della legge finanziaria (già menzionate dal relatore) e a una modifica all'articolo 19, comma 4, del disegno di legge collegato, che ha esteso agli archivi e alle biblioteche la possibilità di assumere personale *part-time* a tempo determinato per prolungare l'orario di apertura dei musei e delle gallerie. Tale estensione non si giustifica, dal momento che l'iniziativa è autofinanziata proprio con i maggiori proventi dei biglietti di ingresso nei musei e nelle gallerie.

Il relatore BISCARDI annuncia di aver presentato i relativi emendamenti alla Commissione bilancio.

Infine il PRESIDENTE pone ai voti il mandato al relatore Biscardi di redigere un rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella in esame e sulle connesse parti della legge finanziaria, che la Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

254^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 7, 7-bis e 7-ter)** Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 20, 20-bis e 20-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1999

(3661) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio; esame della Tabella 20, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame delle Tabelle di bilancio e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MONTICONE, illustrando le Tabelle 20, 20-bis e 20-ter, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, richiama anzitutto i cinque fattori che hanno maggiormente attratto l'attenzione politica negli ultimi tempi: il diritto-dovere allo studio, con riferimento al quale occorre ancora porre mano ad interventi significativi; la condizione dei docenti, per migliorare la quale si impone un provvedimento urgente di chiara sistemazione; i contenuti della formazione universitaria, ancora piuttosto incerti nell'attuale fase di transizione sia sul versante scolare che su quello dell'impegno professionale; l'autonomia degli atenei, alla quale si può pensare ora con ragionevole ottimismo; il rapporto fra ricerca universitaria e applicata, ricerca nel suo complesso e mondo produttivo, con riferimento al quale occorre compiere un passo avanti sia in termini operativi che finanziari.

Dopo essersi soffermato sull'importanza degli aspetti nazionali e socio-culturali della globalizzazione e della modernità, il relatore passa quindi ad illustrare lo stato di previsione del Ministero che, a suo giudizio, testimonia un chiaro sforzo di mantenimento degli investimenti preesistenti e di un loro possibile incremento. Il totale degli stanziamenti in conto competenza presenta infatti un aumento di 1.506,8 miliardi, finalmente in controtendenza rispetto agli anni passati. Anche l'ammontare dei residui registra tuttavia, prosegue il relatore, un incremento, che rivela le evidenti difficoltà del sistema universitario.

Quanto alla ripartizione per centri di responsabilità, essa manifesta - a giudizio del relatore - una certa propensione ad agevolare la ricerca e la autonomia, ma sconta anche qualche difficoltà nel superare la tradizionale impostazione centralistica. L'aumento degli stanziamenti in conto competenza, conseguente fra l'altro alla legge n. 315 di questo anno e alle delibere del CIPE di marzo e di agosto, è peraltro largamente insufficiente a corrispondere alle intenzioni originarie del Governo: esso non

compensa infatti purtroppo le riduzioni apportate dalla Camera dei deputati alla proposta iniziale del Governo, soprattutto per quel che riguarda la ricerca.

Passando agli stanziamenti recati dalle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, il relatore lamenta che in tabella A non siano stanziati neanche 200 miliardi annui, lasciando così al Parlamento uno spazio di manovra assai limitato per i provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente; quanto alla tabella B, i relativi fondi sono finalizzati al rifinanziamento del fondo per la ricerca applicata, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dell'Istituto di fisica della materia (INFM) per gli anni 2000 e 2001 (dal momento che i relativi rifinanziamenti per l'anno 1999 avvengono a valere sulla tabella D), nonchè del diritto allo studio per l'intero triennio (a tale proposito osserva peraltro che i 20 miliardi stanziati per il 1999, evidentemente destinati per intero al diritto allo studio, rappresentano in realtà una cifra assai modesta e inadeguata); in tabella C sono invece quantificate fra l'altro la partecipazione italiana al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, il finanziamento del piano triennale di sviluppo di università, gli interventi a favore del diritto allo studio, nonchè (con postazione di bilancio assai significativa) gli importi destinati alla politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; in tabella D, come già ricordato, sono rifinanziati per il 1999 il fondo speciale per la ricerca applicata (con uno stanziamento importante, anche se non risolutivo), nonchè l'INFN e l'INFM; la tabella F modula infine le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

Il relatore rileva, riassuntivamente, una certa difficoltà di raccordo fra i diversi settori della ricerca e lamenta che sia lasciato irrisolto il nodo del rapporto fra università e formazione da un lato e ricerca dall'altro: l'azione riformatrice relativa ai due settori appare infatti procedere separatamente e caratterizzarsi per maggiore incisività laddove regolata da precise disposizioni legislative. Egli rileva altresì l'aumento delle previsioni finalizzate agli affari economici, la stabilizzazione di quelle destinate all'autonomia e alla condizione studentesca (che a suo giudizio dovrebbero invece essere incrementate) e la riduzione di quelle volte alla ricerca.

Esprime conclusivamente un giudizio positivo sulla tabella in esame, auspicando tuttavia un maggiore sostegno alla didattica e soprattutto alla ricerca, anche attraverso il ripristino delle originarie postazioni di bilancio, una migliore funzionalità degli investimenti ed una più stringente correlazione fra i diversi settori del Ministero.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LORENZI esprime apprezzamento per lo sforzo del relatore di chiarire i molti lati oscuri dello stato di previsione in esame, la cui comprensione rappresenta d'altronde un impegno titanico nei ristrettissimi tempi a disposizione. Egli condivide comunque la denuncia del relatore di una permanente matrice centralistica, che caratterizza d'altronde a suo giudizio l'intera manovra finanziaria, sì da rendere impos-

sibile lo svolgimento da parte del Parlamento di una meditata funzione di controllo. Assai preferibile sarebbe procedere nel senso di un vero decentramento, tra l'altro particolarmente adatto alla struttura del sistema universitario italiano che già si articola in molteplici unità in grado di autogestirsi e che opportunamente potrebbero essere poste in concorrenza fra loro. D'altronde, è ormai inutile continuare a pensare che il successo della ricerca dipenda proprio dalla capacità di collaborazione fra le diverse istituzioni: al contrario, esso dipende dalla loro capacità di porsi in proficua competizione. Allo stesso modo, la ricerca deve essere scomposta per permettere maggiore remuneratività in termini di risultato.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'incremento di oltre 1.500 miliardi in termini di competenza che, seppure insufficiente a colmare la distanza con gli altri paesi europei, è comunque un innegabile buon inizio, egli si sofferma quindi sull'importanza di un apporto culturale e massmediologico adeguato per far emergere nei confronti del grande pubblico le necessità dell'università e della ricerca come elemento qualificante per assicurare una classe dirigente degna di questo nome. Conclude ribadendo l'esigenza, già sottolineata in occasione dell'esame del provvedimento «collegato», di assicurare idonee classi stipendiali ai professori associati, i quali rappresentano la categoria portante e più significativa, anche se non in termini numerici, della docenza universitaria.

Il senatore ASCIUTTI prende atto dell'aumento assicurato agli stanziamenti in favore dell'università che, in una manovra finanziaria «leggera», rappresenta un indiscutibile successo. Sollecita peraltro una attenta analisi sulla qualità degli atenei sia con riferimento alla ricerca che con riferimento alla didattica, affinché il regime autonomistico non sfoci nella più completa anarchia. Rinuncia peraltro ad una analisi dettagliata dei dati di bilancio, stante la loro scarsa intellegibilità.

Il senatore RESCAGLIO manifesta apprezzamento per il riferimento alla condizione studentesca fra i centri di responsabilità amministrativa, ricordando che l'Italia si caratterizza in negativo, rispetto agli altri Paesi europei, per la bassa percentuale di studenti universitari regolari nel proprio corso di studi: gli altri Paesi europei hanno infatti un numero inferiore di iscritti, i quali seguono tuttavia con maggiore continuità i propri studi.

Si associa altresì alle osservazioni del senatore Asciutti sull'importanza di una analisi della qualità degli atenei, suggerendo un approfondimento anche del rapporto fra docenti e studenti. La riforma dei cicli scolastici, all'esame del Parlamento, prevede d'altronde che l'ultimo anno di scuola sia destinato a individuare momenti di raccordo con l'università, al fine di ottimizzare la qualità delle scelte effettuate.

Osserva poi che l'incremento dei residui è assai preoccupante e che le considerazioni del relatore relative alla permanenza di un marcato centralismo sono senz'altro fondate: non va tuttavia dimenticato, a tale proposito, che le università non hanno mai inteso spezzare davvero il cordone ombelicale che le legava al Ministero, preferendo godere dei re-

lativi vantaggi. Chiede infine al Governo la destinazione prevista per gli incrementi conseguiti, nonché la natura degli interventi finalizzati agli affari economici.

A tale specifico quesito risponde brevemente il ministro ZECCHINO, chiarendo che la voce relativa agli affari economici comprende il Fondo per il funzionamento ordinario delle università, che motiva gli elevati stanziamenti previsti.

Interviene quindi il senatore MASULLO, a giudizio del quale lo stato di previsione del Ministero denota una sostanziale stasi piuttosto che un effettivo incremento di fondi. Benché ad alcune voci affluiscano stanziamenti particolarmente significativi, come il relatore ha giustamente sottolineato, ciò consegue infatti all'unificazione nel bilancio del Ministero di stanziamenti precedentemente disposti altrove.

Egli si sofferma peraltro sulla dicotomia fra università e ricerca che ancora caratterizza, in misura consistente, il Ministero, in un'ottica di netta separazione; a suo giudizio, tale visione dovrebbe essere superata prendendo atto delle intime connessioni fra i due settori, in una prospettiva maggiormente dialettica capace di individuare procedure di integrazione e raccordo organico, ad esempio per quanto riguarda il personale.

La senatrice MANIERI critica le riduzioni di stanziamento operate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento ai fondi per la ricerca applicata. Se quest'ultima è infatti strategica per lo sviluppo del Paese, come costantemente proclamato, appare infatti contraddittorio ridurre poi le fonti di finanziamento.

Ella lamenta altresì l'assenza, nella manovra di bilancio, di qualunque segnale di valorizzazione nei confronti dei docenti universitari, che rappresentano la risorsa umana centrale per il rilancio del settore. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento al disegno di legge «collegato», al fine di corrispondere all'attuale stato di frustrazione in particolare dei professori associati.

La senatrice PAGANO invita a distinguere fra la tradizionale scarsità dei fondi a disposizione e le riduzioni operate invece dalla Camera dei deputati in settori vitali. Al di là dei rispettivi schieramenti politici, ella ritiene infatti che la Commissione debba assumere una iniziativa comune per recuperare i 60 miliardi destinati alle imprese inopinatamente soppressi dall'altro ramo del Parlamento, contravvenendo ad un preciso indirizzo politico già assunto dal Senato nel corso dell'esame della manovra finanziaria dello scorso anno con uno specifico emendamento al disegno di legge «collegato».

Concluso il dibattito, il relatore MONTICONE propone l'espressione di un rapporto favorevole sulla Tabella in questione, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Agli intervenuti replica quindi il ministro ZECCHINO, il quale nega anzitutto che la manovra in esame accentui i profili centralistici: la scelta dell'autonomia è al contrario giudicata assolutamente strategica e il Governo sta portando a compimento il disegno autonomistico con particolare riferimento all'autonomia didattica. A suo giudizio, il discrimine fra centralismo e autonomia è d'altronde rappresentato dall'articolo 33 della Costituzione che garantisce l'autonomia degli atenei nell'ambito delle leggi dello Stato: queste ultime devono quindi limitarsi, a suo giudizio, a porre le condizioni essenziali per garantire l'equilibrio del sistema e promuovere la concorrenza in nome della qualità. Ciò comporta d'altronde l'assegnazione di adeguate risorse, in assenza delle quali la quota di riequilibrio del Fondo per il funzionamento ordinario delle università non può assolvere significativamente al proprio compito.

Egli si richiama quindi alle osservazioni fatte con riferimento al personale, auspicando a sua volta più idonei stanziamenti per l'incentivazione dei docenti da inserire nella tabella A allegata al disegno di legge finanziaria al fine di superare l'appiattimento determinatosi negli ultimi anni.

Quanto poi alla dicotomia fra università e ricerca, opportunamente stigmatizzata dal relatore e dal senatore Masullo, egli conviene sull'opportunità di una osmosi molto più significativa. A tale proposito, un'occasione potrebbe essere quella della riforma *in itinere* del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che attualmente si caratterizza per una totale assenza di rapporti con l'università ed anzi per una certa reciproca diffidenza. Sollecita quindi le forze politiche a farsi carico della questione, individuando un possibile punto di incontro fra le diverse posizioni.

Egli si associa poi al rammarico da più parti espresso per la penalizzante riduzione dei fondi destinati alla ricerca industriale, motivata da esigenze estemporanee insorte nel corso dell'esame della manovra di bilancio, riduzione che allontana purtroppo sempre di più il conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria.

Quanto infine all'osservazione del senatore Rescaglio sulla condizione studentesca, egli riconosce l'esigenza di risolvere il problema del disorientamento e della disaffezione dei giovani nei confronti del mondo universitario ed illustra le iniziative a tal fine individuate dal Ministero.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Monticone di redigere un rapporto favorevole sulla tabella 20 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista domani, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

247ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro delle comunicazioni Cardinale e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 11, 11-bis e 11-ter)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame della tabella 11 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Ha la parola il ministro CARDINALE, il quale, dopo aver ringraziato il relatore Manis per la chiara esposizione svolta nella seduta del 26 novembre scorso, ricorda di aver assunto la responsabilità di Ministro delle comunicazioni in una congiuntura difficile ed esaltante, per la difficoltà di governare processi incalzanti e veloci soprattutto nel settore delle telecomunicazioni.

D'altra parte il mondo della comunicazione interessa non solo il sistema audiovisivo ed editoriale, ma anche vettori che sono iscritti nella storia e nella memoria del Paese (come le Poste) e che sono al centro di un forte processo di ammodernamento.

Il ruolo del Ministero ha dovuto fare i conti con due sostanziali processi di modernizzazione: la liberalizzazione che ha interessato aree fino a ieri detenute o controllate dallo Stato e che oggi conservano temporanee «tracce» di spirito pubblico, e la qualificazione del ruolo del Ministero delle comunicazioni come generatore di indirizzi strategici, custode delle regole fondamentali poste a presidio di un corretto rapporto tra autorità e libertà; ministero tuttavia non solo delle regole, ma anche dello sviluppo, con compiti orientati a favorire l'innovazione, a far crescere il mercato sottraendolo alle vischiosità oligopoliste o, peggio, monopoliste.

La più efficace strategia di regolazione di un sistema complesso consiste nel promuovere le più larghe occasioni di partecipazione alla grande sfida dell'innovazione e dello sviluppo, garantendo il più favorevole punto di ricaduta al consumatore finale.

Perché tutto ciò abbia consistenza, è necessario che il complesso delle comunicazioni avverta di essere sistema, e concorra, comparto per comparto, vocazione per vocazione, all'efficienza complessiva della rete.

È la rete, quindi, l'obiettivo di modernità cui si deve tendere nel nostro Paese, aprendo alle connessioni con i sistemi più avanzati del nostro, scambiando gli stimoli che vengono, in uscita e in entrata, dalla circolazione delle informazioni e soprattutto attrezzando ad attraversare una stagione che sarà sempre più vissuta «in tempo reale».

L'obiettivo di fondo che il Governo ha il dovere di garantire è assai impegnativo: portare il «sistema delle telecomunicazioni» al livello degli *standards* più avanzati in Europa e nel mondo. Ciò implica una forte iniziativa che nel settore delle telecomunicazioni produca le seguenti conseguenze: accentuare gli effetti di integrazione e di apertura ai mercati del sistema Italia, ponendo in valore le nostre risorse interne, favorendone la veicolazione nei circuiti più larghi, sviluppando la capacità di circolazione dei nostri prodotti e servizi; accrescere la capacità di partecipazione dell'industria italiana ai progetti di sviluppo di dimensione continentale, garantendo condizioni che non pregiudichino il profilo, la qualità, la tenuta dei nostri operatori sui mercati; costruire le condizioni perché lo sviluppo tecnologico eserciti una funzione inclusiva: ricostruendo capitale fisico (infrastrutture e reti), capitale umano (istruzione, formazione e ricerca), capitale sociale (occupazione e recupero della marginalità sociale e generazionale). Di fronte a questo obiettivo i grandi operatori delle telecomunicazioni non possono collocarsi in posizione neutrale. La ricaduta occupazionale e lo stesso processo di qualificazione professionale non potrebbe non essere sostenuto da chiunque si muova con profitto sul mercato traendone i vantaggi legittimi.

D'altra parte la globalizzazione dei mercati non potrebbe costituire l'alibi per eludere le responsabilità che gli attori assumono verso il teatro storico e sociale delle loro operazioni. Dentro la globalizzazione nessun Paese potrebbe rinunciare a un piano nazionale che riordini, organizzi e ottimizzi le proprie risorse attrezzandole alla competizione e alla cooperazione più fruttuosa.

Quando si parla di piano nazionale, si pensa ad un piano costruito con l'apporto dei massimi esperti del settore, che coinvolga le università, il sistema imprenditoriale, gli osservatori specialistici e che elabori linee dirette a creare condizioni perché le piccole e medie imprese trovino le reti per organizzare le proprie potenzialità, non sottacendo che la quasi totalità del capitale nazionale si investe in esse. Occorre in sostanza lavorare intorno alle condizioni che favoriscano il nascere e l'inserirsi dei produttori di tecnologie.

Purtroppo le grandi imprese multinazionali eleggono l'Italia solo a sede delle loro filiali, ma non vi allocano strutture di progettazione e produzione.

I livelli occupazionali sono andati riducendosi fra il 1990 e il 1996 di oltre 15.000 unità, se si guarda al cuore del sistema produttivo e dei servizi (Alcatel, Ericsson, Marconi, Italtel/Siemens, Sirti). Occorrerà allora porre mano a un piano pluriennale per le telecomunicazioni che definisca orizzonti qualitativi, obiettivi, politiche settoriali finalizzate al conseguimento di un elevato indice di sviluppo del sistema.

Le linee del piano e le problematiche che lo accompagneranno potranno trovare nel Forum permanente delle telecomunicazioni, di cui parla l'articolo 1 comma 24 del legge n. 249, un'occasione annuale di approfondimento, adeguamento e valutazione comparativa in un settore che ha bisogno di aprirsi a competenze e suggestioni multidisciplinari.

Il Ministro ricorda poi che con la legge n. 249 è stata costituita l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Si è trattato di una innovazione importante e ora occorre operare perché l'*Authority* venga posta nella condizione di compiere appieno la sua missione, nell'esercizio di un rapporto con il Parlamento che non potrebbe essere supplito dal Ministero ma che comunque in esso trovi il suo diretto referente politico.

Il piano delle frequenze, che l'Autorità ha varato, è il primo degli atti di riordino in un sistema cresciuto all'insegna della spartizione di quelle risorse scarse di cui l'etere dispone. Di fronte a questo progetto che ha una indubbia razionalità, occorre porsi il problema di come sostenerlo con politiche mirate di promozione, di sostegno alle piccole imprese, di riconversione delle strutture verso moduli consortili e soprattutto di come collegare il progetto d'uso dell'etere (che deve divenire sempre meno commerciale) alla tecnologia del digitale, e cioè alla possibilità di comprimere il segnale e di moltiplicare i canali.

Ritiene altresì urgente una riflessione sul disegno di legge n. 1138 che valuti le novità intervenute nello scenario multimediale e attrezzi a prevedere e regolare gli sviluppi di un settore così straordinariamente dinamico, con un'ottica che consenta di essere a pieno titolo nella competizione e nell'integrazione del mercato aperto, ma che ponga anche

nella condizione di difendere il prodotto italiano e, magari, di farlo circolare dentro canali più ampi di quelli attuali.

In tale attività, occorre prendere le distanze da chi ritiene irresistibili e comunque non negoziabili le posizioni degli operatori più forti e fatalmente perdenti gli interessi meno forti e garantiti.

Il disegno di legge n. 1138 dovrà farsi carico anche di definire gli elementi di base che dovranno essere oggetto della delega legislativa finalizzata al riordino funzionale del Ministero e operare per una delegazione legislativa che riordini, all'interno di testi unici, una normativa troppo spesso incoerente e disorganica.

La Poste italiane S.p.a. non potrebbe sottrarsi, in questo quadro, agli obiettivi di ammodernamento e all'implementazione dei nuovi servizi cui la chiamano sia la sua natura di società per azioni, sia il contratto di programma in via di rinnovo, sia la trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva della Commissione europea 97/67.

L'intera area dei servizi prevista nel cosiddetto servizio universale e la individuazione dei cosiddetti «servizi riservabili» deve formare oggetto di attento approfondimento in modo da pervenire a nuovi e più corretti equilibri all'interno di un sistema normativo ed organizzativo che occorre ridefinire, anche per salvaguardare i livelli occupazionali nel settore.

Ciò porrà, naturalmente, problemi di trasparenza contabile e di risanamento gestionale che saranno il frutto di quel futuribile decalogo delle virtù, già impostato e condiviso dal Piano di impresa, predisposto per gli anni 1998-2002 dalla società Poste italiane.

Va tenuto conto che più celermente procederà il piano di risanamento, più credibilmente si affermerà l'offerta dei servizi finanziari a complemento di una strategia innovativa che sosterrà i processi di modernizzazione già da qualche tempo avviati.

Tutto ciò non sarà né semplice né indolore. Comporterà anzi un forte coefficiente di adeguamento nell'organizzazione del lavoro, una modulazione efficace dell'offerta tariffaria, un miglioramento qualitativo dell'offerta dei servizi, un forte impegno verso la regolamentazione di settori nuovi e delle concessioni.

A questi compiti il Ministero tenterà di corrispondere con rapidità ed efficienza in un raccordo costante con il Parlamento.

Il presidente PETRUCCIOLI consente quindi ai senatori interessati di porre taluni quesiti al Ministro.

Il relatore MANIS chiede se il Governo sta tenendo nella giusta considerazione il problema della necessità di aggiornare i programmi tematici in vista dell'anno 2000 e si sofferma quindi sul tema della privatizzazione di Telecom auspicando che tale processo non vada contro gli interessi degli utenti (a tale riguardo chiede quale sorte avrà il cosiddetto progetto Socrate).

Il senatore ERROI si associa alle preoccupazioni del relatore sugli esiti della privatizzazione di Telecom in termini di occupazione e ritiene

che debba a questo punto essere rivisitato il testo del disegno di legge n. 1138.

Il senatore BALDINI chiede quale sia la posizione del Ministro sul contenuto del disegno di legge n. 1138 e sul maxiemendamento a suo tempo presentato dal ministro Maccanico.

Il ministro CARDINALE fa presente che per quanto concerne i rischi di «collasso informatico» è stata istituita un'apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio che si sta occupando alacremente della questione. In merito al progetto Socrate, è chiaro che dovrà essere rivisto in quanto appare ormai superato dalle nuove realtà tecnologiche. Infine, ritiene che il disegno di legge n. 1138 debba essere ripreso in esame dalla Commissione dopo la pausa natalizia in un clima di massima apertura al confronto e nel pieno rispetto della sovranità della Commissione sul punto; è chiaro che il provvedimento potrà essere rivisto alla luce dei nuovi scenari politico-tecnologici.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Con il parere contrario del relatore MANIS e del ministro CARDINALE, posti separatamente ai voti, sono respinti i nove emendamenti presentati alla Tabella 11 dal senatore Castelli.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Manis di redigere un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 1999 (Tabelle 11, 11-bis e 11-ter) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 10.

248ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Treu ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame della tabella 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Replica il relatore CARPINELLI, osservando che l'esigenza di riequilibrio tra il Nord e il Sud appare senz'altro presente nella manovra di bilancio e viene resa effettiva dai trasferimenti provenienti dalla tabella del tesoro. Su tale argomento, peraltro, la Commissione potrà tornare in sede di parere sul secondo *Addendum* al contratto di programma delle Ferrovie. In ogni caso, il riequilibrio del territorio deve tener conto dei livelli di produttività delle singole zone e quindi procedere senza penalizzare le aree già più sviluppate.

Ritiene che la Commissione, nel suo rapporto alla Commissione bilancio, debba evidenziare, nell'ambito dell'esigenza di ammodernamento del sistema dei trasporti, il problema del cabotaggio. Per quanto concerne le istanze di tipo locale emerse nel dibattito, osserva che esse sono tutte degne di considerazione e potranno essere soddisfatte con un oculato utilizzo delle risorse disponibili.

Ha quindi la parola il ministro TREU, il quale, illustrando preliminarmente un documento del suo Dicastero, fa presente che, nel breve e medio periodo, gli impegni prioritari del Governo in materia di trasporti consistiranno nella istituzione, dopo la definizione dell'accordo sulle regole, di un Consiglio nazionale dei trasporti e della logistica; nella messa a punto delle linee essenziali del Piano generale dei trasporti (sul quale si è avviata una nuova riflessione nel luglio scorso in sede di Conferenza nazionale); nella modernizzazione e nel miglioramento della efficienza del sistema ferroviario; nel decentramento e miglioramento del trasporto locale; nel potenziamento del sistema aeroportuale, in particolare nel Mezzogiorno; nello sviluppo del trasporto marittimo e della portualità; nell'attuazione della legge di riforma dell'autostrada nonché del Regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Per quanto concerne le singole questioni emerse nel dibattito, osserva che i problemi localistici in materia ferroviaria sono tutti ben presenti al suo dicastero e potranno essere soddisfatti nell'ambito di una valutazione effettiva delle risorse. La Commissione sarà comunque coinvolta in sede di esame del piano di impresa delle ferrovie. In ogni caso,

per quanto concerne la tratta Bari-Lecce esiste già un impegno operativo per il raddoppio della linea.

Per quanto concerne la questione dei transiti con la Svizzera, si intravede ormai l'esigenza di programmare lo sviluppo dell'autotrasporto tenendo conto della necessità di un progressivo spostamento del traffico merci su rotaia. Sulla questione dello sviluppo del porto di Gioia Tauro, è ben presente l'esigenza di ampliare l'attività del porto stesso sviluppando l'indotto e quindi i collegamenti ferroviari con le aree vicine. Tra le priorità, va inclusa anche quella relativa al piano delle metropolitane: sarà compito del Ministero sollecitare le amministrazioni locali a dare le loro indicazioni affinché possa essere messo in moto il processo di allocazione delle risorse. Anche per quanto riguarda la questione del traffico aereo dal Sud, è ipotizzabile che già nei prossimi giorni potrà essere offerta qualche prima soluzione, anche da parte di Alitalia, per alleviare i disagi relativi.

Sul cabotaggio, avverte che non è immaginabile una proroga della scadenza del 1° gennaio prossimo per l'avvio della liberalizzazione. Tuttavia, essendo state condotte anche valutazioni in sede europea, rassicura che non è immaginabile un effettivo e immediato intervento concorrenziale nell'area da parte delle navi greche; pertanto, vi sarà il tempo di adottare adeguate contromisure, tenuto conto che sono già allo studio misure per venire incontro alle nostre imprese nella fase di transizione (probabilmente in forma di alleggerimenti fiscali).

Conclude affermando l'impegno del Governo a potenziare le infrastrutture di trasporto al fine di rilanciare lo sviluppo nel Mezzogiorno senza però frenare nel contempo lo sviluppo delle aree più avanzate.

Si passa all'esame degli emendamenti alla tabella.

Il senatore CASTELLI e il relatore CARPINELLI illustrano gli emendamenti da loro rispettivamente presentati.

Dopo che il relatore CARPINELLI ha espresso parere contrario sugli emendamenti del senatore Castelli ad eccezione che sull'emendamento Tab.10.15 (sul quale si rimette al Governo), il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sugli emendamenti Tab.10.7, Tab.10.8 e Tab.10.15, mentre è contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore CASTELLI prende atto con soddisfazione del parere favorevole del Governo sul suo emendamento Tab.10.15, volto a liberare risorse per un miliardo di lire che potrebbero essere impiegate (ove la Commissione bilancio dovesse approvare un emendamento compensativo in tal senso) in favore del soccorso alpino. Ritira quindi i restanti emendamenti da lui presentati.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti Tab.10.7, Tab.10.8 e Tab.10.15.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Carpinelli di redigere un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999 (Tabelle 10, 10-bis e 10-ter) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 3660, 3660-BIS E 3660-TER

Tabella 11.

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8ª.11.Tab.11.1

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1 – Concessioni e autorizzazioni - Controllo emissioni radioelettriche:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

8ª.11.Tab.11.2

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Controllo emissioni radioelettriche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

8ª.11.Tab.11.3

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Affari generali e del personale - Funzionamento:

CP: - 15.000.000;
CS: - 15.000.000.

8ª.11.Tab.11.4

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Affari generali e del personale - Funzionamento:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.3 – Concessioni e autorizzazioni - Diffusione radiofonica sedute parlamentari:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8ª.11.Tab.11.5

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Concessioni ed autorizzazioni - Funzionamento:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

8ª.11.Tab.11.6

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Funzionamento:

CP: – 350.000;

CS: – 350.000.

8ª.11.Tab.11.7

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 – Regolamentazione e qualità dei servizi - Funzionamento:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

8ª.11.Tab.11.8

CASTELLI

Alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8ª-Tab.11.9

CASTELLI

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 3660, 3660-BIS E 3660-TER**

Tabella 10.

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

8ª.10.Tab.10.1

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8ª.10.Tab.10.2

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione – Funzionamento:

CP: – 7.000.000;

CS: – 7.000.000.

8ª.10.Tab.10.3

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

8ª.10.Tab.10.4

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

8ª.10.Tab.10.5

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima ed interna – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

8ª.10.Tab.10.6

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima ed interna – Funzionamento:

CP: – 360.000;

CS: – 360.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: + 360.000;

CS: + 360.000.

8ª.10.Tab.10.7

CARPINELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima ed interna – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Aviazione civile – Funzionamento:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

8ª.10.Tab.10.8

CARPINELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Affari generali, personale e servizi informatici del settore marittimo – Funzionamento:

CP: – 800.000;

CS: – 800.000.

8ª.10.Tab.10.9

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

8ª.10.Tab.10.10

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

8ª.10.Tab.10.11

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funzionamento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.9 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione – Ferrovie dello Stato:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

8ª.10.Tab.10.12

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 – Capitanerie di porto – Spese generali di funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.4 – Motorizzazione civile e trasporti in concessione – Trasporto intermodale:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

8ª.10.Tab.10.13

CASTELLI

Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.2 – Navigazione e traffico marittimo – Pensionamento anticipato personale marittimo:

CP: – 9.000.000;
CS: – 9.000.000.

8ª.10.Tab.10.14

CASTELLI

*Alla Tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 4.1.1.0 – Navigazione marittima ed interna – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8^a.10.Tab.10.15

CASTELLI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

218ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 13, 13-bis e 13-ter)** Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1º dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione sui documenti di bilancio. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO sottolinea innanzitutto come i tempi disponibili per dibattiti di così grande importanza siano troppo ristretti e non lascino ai parlamentari il tempo per elaborare interventi sufficientemente meditati ed analitici. Eppure la sessione di bilancio rappresenta un momento in cui il Parlamento può incidere su alcuni problemi fondamentali della vita del paese, come ad esempio la questione della disoccupazione

che nel Mezzogiorno sfiora ormai il 22 per cento, con punte del 26,5 per cento in Sicilia. Nel Mezzogiorno tutto il settore agricolo è in crisi: da quello agrumicolo a quello del latte, da quello del riso a quello saccharifero a quello dell'olio d'oliva. Eppure, in tale situazione, i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni non sono riusciti a far nulla di concreto, neanche un semplice consuntivo dell'attività svolta.

In tale quadro l'opposizione deve dare l'esempio ed esaminare in modo serio i dati disponibili, come quelli forniti dalla relazione della Corte dei Conti per il 1997 ove, tra l'altro, si indica in 3.963 miliardi il livello dei residui passivi accumulati. Oltretutto la quasi totalità dei residui passivi riguarda spese in conto capitale, e quindi spese per investimenti. Per l'anno in corso gli stanziamenti definitivi ammontano a 2.751 miliardi che, sommati ai residui passivi, danno luogo ad una massa spendibile di oltre 6.700 miliardi. Con tali risorse sarebbe stato possibile dare un impulso serio alla soluzione dei gravi problemi del mondo agricolo. Purtroppo però le autorizzazioni di cassa disposte dal Governo ammontano a poco più di 4.000 miliardi sugli oltre 6.700 miliardi di massa spendibile, circa il 60 per cento. I pagamenti totali nell'anno ammontano poi a poco meno di 2.000 miliardi. Tali dati dimostrano come i Ministri delle politiche agricole che si sono succeduti non siano stati in grado di gestire la cosa pubblica nel settore di competenza. È doveroso sottolineare che tali denunce possono venire non soltanto da parte dell'opposizione, ma anche da parte della maggioranza, così come egli fece ai tempi del Governo Berlusconi.

Venendo alla manovra di bilancio per il 1999, è evidente che le cifre previste dai testi originari dei disegni di legge finanziaria e di bilancio erano già insufficienti, per non parlare della cronica lentezza con cui si procede alla spesa. Ma la situazione è stata ulteriormente peggiorata dai tagli disposti dalla Camera dei deputati che ha ridotto da 1.395 a 1.360 miliardi la somma stanziata nella Tabella A; sottraendo a questa cifra l'importo di 1.250 miliardi per le regolazioni debitorie, rimangono poco più di 100 miliardi, il tutto per spese già disposte nel 1988. Circa la Tabella B concernente le spese in conto capitale, il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ridotto lo stanziamento previsto di circa 60 miliardi: se si considera che le leggi approvate nel 1998 assorbono pressoché interamente le risorse messe a disposizione, è evidente che non rimarrà nulla per le nuove iniziative legislative che verranno poste in essere nel 1999.

Quanto poi alla Tabella 13, rispetto al 1998 vi è una decurtazione di ben 400 miliardi in quanto ad autorizzazioni complessive di cassa. La già ingente massa di residui passivi prevista dovrà essere poi incrementata con i residui che si aggiungeranno alla fine dell'anno, per cui è ipotizzabile, alla fine, un importo dei residui pari ad oltre 4.000 miliardi. In tale contesto i 400 miliardi in meno previsti nella Tabella 13 andranno ad incidere essenzialmente sulle spese in conto capitale.

Il senatore Cusimano preannuncia quindi che presenterà soltanto tre emendamenti al disegno di legge finanziaria volti ad incrementare gli stanziamenti di 60 miliardi alla Tabella B, di altri 60 miliardi per il Fondo di solidarietà nazionale e di 80 miliardi per il rifinanziamento

della legge sull'irrigazione. Si tratta soltanto di alcune proposte emendative il cui senso è quello di dare un segnale, in quanto sarebbe stato necessario incidere in modo ben più pesante su una manovra finanziaria largamente insoddisfacente. Certo è che il Parlamento, trovandosi ad esaminare, con le mani legate, simili documenti di bilancio, vede sempre più sminuito il proprio ruolo, mentre l'esecutivo finisce con l'essere l'unico vero titolare di ogni decisione. I senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale non potranno pertanto che votare contro i documenti di bilancio, auspicando che la maggioranza voglia collaborare allo scopo di responsabilizzare il Governo ad impegnarsi veramente per far fronte ai gravi problemi del mondo agricolo.

Il senatore SARACCO esprime innanzitutto apprezzamento per l'intervento del senatore Cusimano, che ha mostrato un grande rigore analitico, e ringrazia il relatore, senatore Preda, che è riuscito ad effettuare una sintesi compiuta ed efficace delle questioni affrontate con i documenti di bilancio. Il grande problema della disoccupazione in Italia, ed in particolare nel Mezzogiorno, è legato ad annose questioni quali l'elevato costo del denaro, la scarsa appetibilità ad investire, lo scarso livello qualitativo e l'elevato costo dei servizi pubblici che, è stato calcolato, incidono per circa il 30 per cento in meno rispetto ai servizi pubblici resi negli altri paesi europei sviluppati. Se è vero poi che la contrattazione in Europa ha penalizzato l'Italia, non vi è dubbio però che i guasti maggiori siano stati prodotti dalla politica assistenzialista condotta negli anni precedenti; ormai la contrattazione in Europa rappresenta un passo obbligato che impegna la credibilità dell'Italia. Uno dei grandi problemi che affligge il paese, e soprattutto il Mezzogiorno, è l'elevato costo del denaro, che nel Sud arriva a sfiorare il doppio di quello delle regioni settentrionali; oltretutto a garanzia dei fidi concessi vengono chieste talvolta garanzie reali superiori di ben due, tre volte l'importo dei prestiti.

È necessario che il Governo operi per far accettare in Europa le specificità proprie dell'Italia, provvedendo ad attuare, nel contempo, anche vecchie disposizioni normative come ad esempio quella contenuta nel Codice civile del 1942 sulla minima unità colturale. Inoltre occorrerebbe individuare una unità di misura capace di dare un quadro più realistico della crescita produttiva, dal momento che le sole percentuali di incremento del Pil dicono ben poco circa il livello qualitativo della crescita economica. È di fondamentale importanza poi ridurre l'imposizione fiscale sui prodotti agricoli, in modo da lasciare maggiori risorse agli imprenditori. È significativo che gli operatori agricoli non chiedano oggi maggiori erogazioni, ma soprattutto la possibilità di avvalersi di servizi competitivi ed efficienti, la possibilità di disporre di un servizio del credito più equo ed infine che lo Stato si offra come supporto di servizi, senza assumersi più compiti che devono essere demandati ad altri soggetti.

Il senatore BUCCI ricorda innanzitutto come il DPEF messo a punto dal Governo Prodi per il prossimo triennio parlasse di ammoderna-

mento delle strutture produttive e di incremento delle capacità imprenditoriali in agricoltura, puntando sul rinnovamento delle infrastrutture e dei servizi, sul miglioramento del credito, nonché sull'accelerazione del processo di riforma degli enti di ricerca, del Ministero e dell'AIMA. È stata poi messa a punto una manovra di bilancio – quella oggi in esame – che vorrebbe essere rigorosa da un lato e capace di rilanciare lo sviluppo e l'occupazione dall'altro. La verità è però che a tanto velleitarismo verbale fa riscontro la cronica povertà di risorse, che non consente né di innovare realmente le metodologie di lavoro né di procedere all'applicazione di nuove tecnologie in agricoltura. In una situazione di grave crisi del mondo agricolo italiano, il Governo Prodi aveva scelto la strada di aumentare il carico fiscale per realizzare le correzioni di bilancio necessarie per partecipare sin dall'inizio al programma della moneta unica europea; si tratta di una strada assai pericolosa che nessuno degli altri paesi europei ha voluto percorrere. È così la situazione del settore primario italiano è oggi ancor peggiore di prima, priva com'è delle risorse necessarie.

In Italia la gestione della cassa rappresenta la chiave di lettura della reale volontà del Governo di erogare risorse finanziarie; e così le decisioni fondamentali per l'economia del Paese vengono prese, di fatto, dal Ministro del tesoro e dalla Ragioneria generale dello Stato, che incidono in modo determinante sulla possibilità di realizzare o meno gli obiettivi indicati nei programmi. Per altro verso, il carico fiscale ha raggiunto in Italia livelli insopportabili, per cui è risibile limitarsi a parlare di invarianza fiscale quando, soprattutto per il comparto agricolo, i livelli di imposizione andrebbero decisamente ridotti. Mancano poi le risorse finanziarie per attuare anche leggi da poco approvate dal Parlamento, come la n. 173 del 1998 e la recentissima legge sull'imprenditoria giovanile nell'agricoltura. E così tanti operatori agricoli, per poter sopravvivere, sono costretti a vendere parte dei loro terreni o delle loro attività.

I senatori di Forza Italia non potranno che votare contro i documenti di bilancio, dal momento che sono convinti che le risorse finanziarie messe a disposizione del comparto agricolo non potranno consentire in alcun modo la realizzazione dei pur apprezzabili obiettivi prefissati: ancora una volta, in altri termini, si fanno affermazioni di principio assolutamente velleitarie, affermazioni che non verranno in alcun modo tradotte in risultati concreti, con l'effetto, tra l'altro, di aumentare il distacco tra i cittadini e il mondo politico.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione congiunta alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

219ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il ministro per le politiche agricole De Castro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 13, 13-bis e 13-ter) Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia innanzitutto il ministro De Castro per la sua presenza, ed auspica che il titolare del Dicastero per le politiche agricole possa in futuro partecipare ai lavori della Commissione il più frequentemente possibile. La relazione del senatore Preda è ampiamente condivisibile, sia nella parte analitica, sia nella parte in cui si auspica l'approvazione entro l'anno da parte della Camera dei deputati della disciplina di riforma dei consorzi agrari. La manovra finanziaria per il 1999 e per il prossimo triennio reca, comunque, un incremento di ben 546 miliardi rispetto al 1998 per quanto attiene agli stanziamenti destinati al settore agricolo, il cui ammontare, per il 1999, è pari a 3.598 miliardi; certo, dispiace che la Camera dei deputati abbia operato alcuni tagli, come è stato ricordato stamattina nel corso del dibattito. Ad ogni modo, l'incremento degli stanziamenti conferma che la caratteristica di fondo della manovra finanziaria in esame è quella, non già di operare riduzioni, bensì di venire incontro alle esigenze dei cittadini, degli imprenditori e dei lavoratori. È in atto un processo di rivalutazione strategica dell'agricoltura che si manifesta con una modernizzazione del settore, la ricerca della qualità, un maggiore impegno sul fronte europeo; si tratta di un processo che sicuramente chiama anche il nuovo Ministro ad un grande impegno, impegno cui il Parlamento non si è sottratto, come

dimostrano i provvedimenti legislativi recentemente approvati, fra cui quello sull'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

Certo, c'è ancora molto da fare: dalla riforma del Ministero e dell'AIMA alla soluzione del problema degli elevati residui passivi, il quale peraltro potrà essere affrontato efficacemente soltanto procedendo alle riforme prima ricordate.

Vanno infine sottolineate alcune linee direttrici di grande importanza che dovranno caratterizzare la politica agricola, come il sostegno alla qualità e ai prodotti agroalimentari di elevato livello qualitativo che possano competere sui mercati internazionali, il recupero delle risorse tagliate dall'altro ramo del Parlamento (preannunciando la presentazione di appositi emendamenti in tal senso), secondo quanto proposto dallo stesso Governo, la destinazione per il 1999 delle risorse disponibili all'attuazione del decreto legislativo n. 173 del 1998. A tale scopo il Presidente Scivoletto ritiene di avere così illustrato il seguente ordine del giorno:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria,

ricordato che già con le risoluzioni parlamentari parallele del 24 giugno 1997 di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 era previsto un impegno del Governo, nell'ambito degli obiettivi di politica agricola e agroalimentare, per realizzare una politica di armonizzazione dei costi di produzione con i costi medi europei, promuovendo la competitività e la modernizzazione del settore;

ricordato che a seguito dell'approvazione, nell'ambito del provvedimento collegato per il 1998 (legge 27 dicembre 1997 n. 449), dell'articolo 55, commi 14 e 15, è stato adottato il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole";

ricordato altresì che anche nelle risoluzioni parlamentari parallele del 18 maggio 1998 di approvazione del successivo Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001 si è impegnato il Governo a prevedere un orizzonte finanziario pluriennale e continuativo per l'azione di riduzione dei costi per il settore agricolo;

ricordato inoltre che per i regimi di aiuto per il settore agricolo ed agroindustriale il citato decreto n. 173 prevedeva stanziamenti (a valere sui fondi comunitari per l'Agromonetario) esclusivamente in relazione agli articoli 4, comma 3 e all'articolo 10, comma 3, rinviando a successive autorizzazioni di spesa recate da appositi provvedimenti legislativi la copertura finanziaria delle misure agevolative da adottare;

tenuto conto che con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento recante "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" (approvato in via definitiva dai due rami del Parlamento) è stata autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998 per varie

finalità di spesa, fra le quali è incluso anche il finanziamento dei regimi di aiuti previsti dal citato decreto legislativo n. 173;

preso atto che nel prospetto esplicativo consegnato dal Ministero per le politiche agricole in relazione alle finalizzazioni previste nell'ambito dei due fondi speciali, è prevista, in sede di Tabella B (Fondo speciale di parte capitale) una finalizzazione di spesa, pari a 30 miliardi nel 1999 e a 40 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e al finanziamento del decreto legislativo n. 173 del 1998;

richiamato altresì come, sulla base di dati forniti dallo stesso MIPA, l'onere di finanziamento annuale del SIAN possa sostanzialmente quantificarsi in 40 miliardi annui, con ciò presumibilmente assorbendo la quasi totalità delle risorse accantonate in relazione alla finalizzazione della Tabella B citata,

impegna il Governo:

a destinare una quota prevalente delle somme dello stanziamento di 391 miliardi autorizzato con l'articolo 1, comma 3, del provvedimento citato per il settore agricolo agrumicolo e zootecnico al finanziamento degli altri regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 citato;

a utilizzare una parte prevalente dell'accantonamento previsto, sempre con riferimento al prospetto esplicativo delle finalizzazioni della Tabella B consegnato dal MIPA, in relazione agli interventi programmati in agricoltura (A.C. 2940), pari a 727,5 miliardi nel 1999 e a 801,8 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 citato».

0/3661/1/9

SCIVOLETTO

Il senatore PIATTI dichiara di condividere la relazione del senatore Preda ed osserva innanzitutto come anche i problemi attinenti la capacità di spendere effettivamente le risorse stanziare possano trovare soluzione soltanto procedendo alla tanto attesa riforma del Ministero e, più in generale, della Pubblica amministrazione; nel contempo, peraltro, occorre rendersi conto dell'esigenza di uscire una volta per tutte dalla logica basata sulle politiche assistenziali che, in passato, ha caratterizzato gli interventi di politica agricola. Tale questione è apparsa in tutta la sua evidenza nel momento in cui ci si è trovati di fronte al processo di globalizzazione. La manovra finanziaria delineata dal Governo è quindi sicuramente apprezzabile, ponendo l'accento sull'esigenza di avviare politiche di sviluppo idonee ad affrontare il problema dell'elevata disoccupazione, nella consapevolezza peraltro che non sempre è valida la vecchia equazione che vedeva un più elevato livello di sviluppo coincidere con un incremento corrispondente dell'occupazione. Quanto poi alla questione fiscale, occorre creare le condizioni affinché le imprese italiane possano operare in condizioni analoghe a quelle in cui si trovano le imprese degli altri paesi dell'Europa. Sul fronte della spesa, non si deve ragionare soltanto in termini di entità di risorse disponibili, ma occorre

tener conto dell'importanza dell'effettiva capacità di utilizzare i fondi a disposizione e di porre in essere gli interventi necessari. In conclusione, per rispondere alle richieste che provengono dal mondo dell'agricoltura occorrerà acquisire la capacità di rinnovarsi, anche per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi da perseguire, operando in tale ottica d'intesa con le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali.

Condivide inoltre le priorità segnalate dal relatore, con particolare riferimento alla centralità della filiera, alle associazioni di prodotto, alla riforma dei consorzi agrari e alla zootecnia.

Il senatore BONATESTA prende a questo punto la parola per richiamare l'attenzione del Ministro sul delicato problema della riclassificazione delle zone svantaggiate, esprimendo preoccupazione per l'affermazione, fatta ieri dal sottosegretario Fusillo, che si era dichiarato certo di poter presentare al Parlamento una nuova ipotesi di riclassificazione entro pochi mesi. Tenuto conto della complessità di tale operazione, invita il Governo a valutare la possibilità di accettare che la proroga della riclassificazione di due anni di cui all'articolo 3 del disegno di legge collegato venga portata a quattro anni o, quantomeno, a tre. A tale ultimo riguardo è auspicabile che nel rapporto che la Commissione si accinge ad approvare sia inserita una richiesta in tal senso.

Il senatore RECCIA coglie l'occasione rappresentata dalla presenza del Ministro per chiedere delucidazioni in merito ad una scelta di fondo che sembra caratterizzare la politica del nuovo Governo, sulla base della quale vengono tagliate orizzontalmente alcune spese di modesta entità mentre, per altro verso, non viene chiarito se in prospettiva il Corpo forestale dello Stato rimarrà incardinato nel Ministero o se passerà sotto il controllo delle singole regioni. Si avverte quindi la necessità di poter disporre di un quadro certo e definitivo della politica del Ministero, in modo da poter fissare con certezza i tempi necessari per dare attuazione agli indirizzi emersi dalle consultazioni referendarie e dai dibattiti parlamentari. Per altro verso desta stupore e sconcerto l'atteggiamento di quella forza politica che presenta emendamenti per sopprimere stanziamenti previsti per effettuare alcuni interventi nel Mezzogiorno, e non anche quelli destinati ad analoghi interventi nel Centro-Nord del paese. In conclusione, è giunto il momento di procedere alla riforma strutturale del Ministero, anche per dare una risposta seria e concreta a chi, fino ad ora, ha fatto di tutto perché il Dicastero per le politiche agricole venisse considerato un'amministrazione di importanza secondaria.

Il presidente SCIVOLETTO informa che, oltre all'ordine del giorno sul disegno di legge finanziaria 0/3661/1/9 (da lui dianzi illustrato) è stato altresì presentato un ordine del giorno n. 0/3660/1/9/Tab.13 (che si

può dare per illustrato, di cui è primo firmatario il senatore Antolini), del seguente tenore:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per il 1999,

premesso che:

le dotazioni di competenza, per il 1999, del Ministero per le politiche agricole ammontano a circa 1.529 miliardi di lire che risultano, pressoché totalmente, destinati a garantire il funzionamento delle strutture ministeriali;

i residui passivi stimati al primo gennaio 1999 risultano pari a 2.230 miliardi di lire, costituiti pressoché totalmente (più di 2.166 miliardi di lire) da risorse in conto capitale inutilizzate;

i residui passivi sono pari a circa una volta e mezzo le dotazioni di cassa per il 1999 del Ministero per le politiche agricole;

l'elevata incidenza, sia delle spese di funzionamento, sia dei residui passivi dimostrano inequivocabilmente che il Ministero per le politiche agricole è una struttura fine a se stessa, nonché totalmente incapace di attuare un qualsiasi intervento di politica agraria.

Impegna il Governo:

a completare il processo di trasferimento delle competenze agricole alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica;

a trasferire al dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, o ad altra struttura equivalente, le competenze agricole, per le quali, in accordo dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, è necessaria una rappresentanza unitaria».

0/3660/1/9/Tab. 13

ANTOLINI, BIANCO

Informa altresì che sono stati presentati alcuni emendamenti, riferiti alla Tabella 13 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna): alla luce dei criteri di ammissibilità vigenti, dichiara pertanto inammissibile l'emendamento 9ª-Tab.13.10.

Dà quindi la parola per le repliche al Ministro per le politiche agricole e al relatore.

Il ministro DE CASTRO osserva preliminarmente che il quadro finanziario di partenza, all'atto dell'impostazione della manovra di bilancio, appariva ben più gravoso, ritenendo quindi che la attuale situazione non giustifichi di considerare il Ministero per le politiche agricole (come traspariva dalle parole del senatore Reccia un Ministero di «serie B»). Nel far osservare che comunque la rilevanza del comparto non dipende soltanto dal profilo finanziario delle risorse attribuite al settore, ma anche dalla capacità di porre la politica agricola al centro degli inte-

ressi del Paese, ricorda che le risorse assegnate al settore primario consentono di attivare altri settori di iniziative economiche sia a valle che a monte del medesimo. Nel confermare che il tavolo agricolo potrà nuovamente riunirsi in tempi brevi, si sofferma sulla questione della riclassificazione delle zone svantaggiate, affrontata dal senatore Bonatesta, osservando che ha valutato con grande favore il rinvio biennale della riclassificazione (previsto da un emendamento approvato alla Camera dei deputati del provvedimento collegato), ma richiama altresì l'attenzione sul rischio che – ove l'Italia non intervenga – la riclassificazione venga effettuata dall'Unione europea sulla base di criteri comunitari, mentre invece occorre porre attenzione anche alle esigenze territoriali delle varie zone.

Il ministro De Castro dichiara quindi di condividere l'impostazione complessiva del senatore Piatti, affermando che la globalizzazione è un dato di fatto, di cui occorre tener conto, anche perchè può rappresentare una importante occasione di sviluppo, oltre che di valorizzazione dello straordinario patrimonio nazionale di produzioni agroalimentari di qualità: in tal senso, attraverso una collaborazione congiunta fra il Dicastero, il Commercio estero, l'Industria e i Beni culturali, è in corso di predisposizione l'atlante dei giacimenti gastronomici. Richiama altresì l'attenzione sulla opportunità di valorizzare l'agricoltura non solo sotto il profilo delle produzioni agroalimentari, ma anche nell'ottica di una visione multifunzionale del comparto primario, che valorizzi l'azione di recupero del territorio, anche al fine di giustificare l'erogazione di contributi da parte della U.E. e, in tal senso ricorda che è in corso di predisposizione, in collaborazione con il ministro Ronchi, la prossima Conferenza per l'Agricoltura e l'Ambiente. Dopo aver ricordato anche l'azione in corso in sede comunitaria (ove si è costituita una «minoranza di blocco», con la partecipazione di alcuni paesi dell'Unione), esprime piena adesione all'impegno (contenuto nell'ordine del giorno n. 0/3661/1/9, a firma del presidente Scivoletto volto a dare piena attuazione al decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di contenimento dei costi di produzione, richiamando altresì l'attenzione sull'importanza di definire comunque un quadro normativo di programmazione. Dopo essersi soffermato anche sui problemi fiscali, che potranno essere affrontati nell'ambito del «tavolo fiscale agricolo», il ministro De Castro ricorda l'importanza delle decisioni regionali in merito, alla luce della natura di imposta regionale della stessa IRAP. Si sofferma quindi sull'ampio intervento del senatore Cusimano, di cui ritiene condivisibile l'impostazione metodologica, ricordando comunque l'impegno profuso per la modernizzazione istituzionale del settore (attraverso la liquidazione dell'AIMA e la istituzione dell'AGEA e richiamando altresì le altre riforme di struttura da realizzare). In relazione poi al dato di circa 4.000 miliardi di residui passivi, il ministro De Castro fornisce alcune precisazioni in relazione alla natura degli impegni di spesa relativi (in larga parte attinenti a somme trasferite alle regioni, ad esempio nel settore delle opere irrigue), pur dichiarando di condividere l'esigenza di accelerare le procedure burocratiche e velocizzare gli investimenti e le erogazioni (questione che potrà essere realizzata rendendo operativa l'AGEA e anche con l'approvazio-

ne del disegno di legge di razionalizzazione degli interventi in agricoltura, basato su una logica di programmazione triennale).

Quanto al tema sollevato dei consorzi agrari (attualmente all'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati) il ministro De Castro condivide le preoccupazioni espresse in ordine al rischio che – ove tale provvedimento non venga approvato entro la fine dell'esercizio finanziario 1998 – si perda la quota (pari a 500 miliardi) relativa al 1998: nel rilevare che si tratterebbe di una eventualità assai grave, il ministro De Castro assicura farà di tutto per scongiurare tale ipotesi.

Richiamandosi alle motivazioni già svolte, esprime quindi un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/3661/1/9 del presidente Scivoletto, precisando – quanto alla prima parte del dispositivo relativo all'autorizzazione di spesa di 391 miliardi – che la dizione «quota prevalente» deve intendersi riferita alla percentuale disponibile di tale somma (già destinata dalla medesima norma autorizzativa anche a rate di mutui e piani interregionali); dichiara altresì di condividere, quanto agli anni successivi al 1998, la seconda parte del dispositivo. Esprime quindi una valutazione favorevole, in relazione all'ordine del giorno n. 0/3660/1/9/Tab. 13, sulla prima parte del dispositivo, mentre esprime una valutazione nettamente contraria sulla seconda parte del medesimo.

Il relatore PREDA, intervenendo in sede di replica si richiama alle considerazioni complessivamente espresse in sede di relazione, in particolare relativamente anche agli interventi normativi prioritari da realizzare, da lui citati. I problemi dell'agricoltura italiana, comunque, a suo avviso, non attengono tanto all'entità delle somme da destinare al settore (cui confluiscono risorse regionali, comunitarie e anche quelle della programmazione negoziata) ma è un problema di efficienza delle procedure di spesa: è pertanto pienamente condivisibile e adeguata la valutazione effettuata dal senatore Cusimano in ordine ai residui di bilancio, valutazione da estendere anche ai residui dei vari interventi normativi, collegati alla proroga della legge n. 752, stanziati negli ultimi dieci anni. Nel richiamare l'attenzione sulla esigenza di prevedere in tempi brevi una riforma della legge n. 185 del 1992 sul Fondo di solidarietà nazionale, il relatore Preda ribadisce altresì l'importanza di realizzare in tempi brevi la legge quadro sull'associazionismo agricolo, il provvedimento sui distretti agroalimentari di qualità (presentato al Senato) e iniziative normative complessivamente volte a valorizzare il sistema Italia anche per il settore primario, al fine di modernizzare un comparto agricolo che appare per molti versi obsoleto. Prende atto con preoccupazione dei timori relativi alla copertura finanziaria sui consorzi agrari, richiamando l'opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento in *itinere* e condivide l'obiettivo posto nell'ordine del giorno a firma del presidente Scivoletto, circa l'esigenza di destinare al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal citato decreto n. 173 del 1998 le risorse indicate nel dispositivo di tale ordine del giorno. Quanto poi all'ordine del giorno n. 0/3660/1/9/Tab.13, dichiara che potrebbe essere condivisibile la prima parte del dispositivo ma è comunque

contraddittoria l'affermazione contenuta nella seconda parte, che richiederebbe pertanto di essere modificata.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/3661/1/9 (riferito alle parti di competenza del disegno di legge finanziario), che, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Il presidente Scivoletto, constatata l'assenza dei proponenti dell'ordine del giorno n. 0/3660/1/9/Tab.13 (riferito alla Tabella 13) – nessuno chiedendo di farlo proprio – dichiara decaduto l'ordine del giorno medesimo.

Il presidente Scivoletto dichiara altresì decaduti – per assenza dei proponenti -tutti gli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna ad eccezione dell'emendamento 9ª-Tab.13.10 (già dichiarato inammissibile).

Il relatore PREDÀ ribadisce conclusivamente una proposta di rapporto favorevole, con le osservazioni relative alla esigenza di una tempestiva approvazione degli interventi normativi prioritari già da lui citati nella relazione illustrativa (integrati dal riferimento al provvedimento sui distretti agroalimentari di qualità). Ritiene altresì opportuno includere nel parere una osservazione circa la necessità di destinare – così come previsto dall'ordine del giorno n. 0/3660/1/9, già approvato all'unanimità dalla Commissione – al finanziamento dei regimi di aiuto disciplinati dal decreto legislativo n. 173 del 1998 recante «disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole» una quota prevalente sia dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 3 del provvedimento, approvato in via definitiva dal Parlamento, recante interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, sia della finalizzazione (inclusa nel prospetto del MIPA relativo alla Tabella B – Fondo speciale di parte capitale) relativa agli interventi programmati in agricoltura. Ritiene inoltre opportuno richiamare nel parere sia l'esigenza di assicurare una sollecita e tempestiva approvazione del provvedimento in *itinere* relativo ai consorzi agrari, al fine di consentire l'integrale utilizzo della copertura prevista dalla legge finanziaria vigente, sia i rilievi critici sulla mole dei residui passivi presenti nello Stato di previsione del Ministero, segnalando la necessità di attivare meccanismi di accelerazione delle procedure di erogazione e di spesa.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CUSIMANO, nel preannunciare un voto contrario, ringrazia il ministro De Castro per l'attenzione prestata alle considerazioni da lui svolte, segnalando ulteriormente la gravità del fenomeno dei residui passivi (che sarà pari a circa 4.000 miliardi al termine dell'esercizio in corso), specie alla luce del livello delle autorizzazioni di cassa, che limitano qualsiasi possibilità per il settore primario di utilizzare le risorse (già indicate nella somma di 1.750 miliardi di competenza per il

1999). Alla luce di tali considerazioni il suo voto non potrà che essere contrario.

Il senatore BUCCI rileva che il problema della mole dei residui passivi non è certo recente (come dimostrano le dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici del precedente Governo). Nel ricordare che tale situazione è attribuibile al quadro normativo e alle prassi contabili in corso, nutre poche speranze che tale problema possa trovare idonea soluzione. Nel ricordare infine che, all'atto della valutazione dello schema di decreto legislativo sulla riduzione dei costi di produzione, aveva segnalato la insussistenza di risorse disponibili per i finanziamenti dei relativi regimi di aiuto, preannuncia, alla luce di tali considerazioni, il voto contrario di Forza Italia.

Il senatore BEDIN esprime una valutazione positiva sulle linee di politica agricola elaborate dal nuovo Governo, rilevando con favore il significativo incremento di circa 500 miliardi nelle risorse destinate al settore, che potrà anche avvalersi degli stanziamenti per la programmazione negoziata. Nell'esprimere quindi una valutazione positiva sulla concreta realizzazione di alcuni degli impegni contenuti nel programma esposto dal ministro De Castro, ribadisce l'importanza della presenza del MIPA in sede comunitaria, richiamando altresì l'attenzione sull'esigenza di acquisire, con la collaborazione degli uffici ministeriali, un quadro riassuntivo di tutte le risorse finanziarie di fonte regionale e comunitaria destinate all'agricoltura, al fine di consentire una valutazione in sede di collaborazione della PAC.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime parole di apprezzamento per il relatore e per il ministro De Castro, auspicando che sia possibile sempre più riaffermare un ruolo centrale del MIPA in sede comunitaria, in stretta connessione con gli orientamenti che provengono dalle Commissioni parlamentari competenti. Nel condividere l'esigenza di una impostazione di carattere programmatico pluriennale degli interventi in agricoltura, osserva in relazione ai residui, che va prestata attenzione alla capacità di spesa anche delle regioni, rilevando che l'obiettivo del decentramento, in corso di realizzazione, deve coniugarsi con meccanismi, anche di surroga, che tengano conto delle situazioni differenziate delle varie regioni (da coadiuvare di fronte al peso delle nuove responsabilità loro affidate).

Il senatore MURINEDDU, nel constatare che si può talvolta cedere alla tentazione di caricare di responsabilità storiche l'azione di Governo, osserva che l'ampia relazione del relatore e le dettagliate repliche svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo hanno fatto emergere con chiarezza le ragioni che consentono di fornire una valutazione positiva della manovra in corso, anche con riferimento al settore primario. Per tali ragioni preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, il mandato al relatore a trasmettere un rapporto favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCIVOLETTO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 10, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI
(R029 000, C09ª, 0037ª)

Il presidente SCIVOLETTO avverte altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato per domani, giovedì 3 dicembre al termine della seduta plenaria, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 3660, 3660-bis e 3660-ter**

Tabella 13

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione dell'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.1

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 – Servizi generali e personali – Funzionamento:

CP: – 15.000.000.000;

CS: – 15.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.2

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Funzionamento:

CP: – 600.000.000;

CS: – 600.000.000.

9ª.13.Tab.13.3

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.3 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario:

CP: – 31.000.000.000;

CS: – 31.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.4

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 – Politiche comunitarie e internazionali – Funzionamento:

CP: – 1.000.000.000;

CS: – 1.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.5

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 – Pesca ed acquacoltura – Funzionamento:

CP: – 468.000.000;

CS: – 468.000.000.

9ª.13.Tab.13.6

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.1 – Risorse forestali, montane, idriche – Spese generali funzionamento:

CP: – 9.000.000.000;

CS: – 9.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.7

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.2 – Risorse forestali, montane, idriche – Formazione e addestramento:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

9ª.13.Tab.13.8

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.3 – Risorse forestali, montane, idriche – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 4.400.000.000;

CS: – 4.400.000.000.

9ª.13.Tab.13.9

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.3 – Risorse forestali, montane, idriche – Aree depresse:

CP: – 26.000.000.000;

CS: – 26.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.10

ANTOLINI, BIANCO

Alla tabella 13, Ministero per le politiche agricole, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 – Istituto centrale repressione frodi – Funzionamento:

CP: – 12.000.000.000;

CS: – 12.000.000.000.

9ª.13.Tab.13.11

ANTOLINI, BIANCO

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

201ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 14, 14-bis e 14-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 16, 16-bis e 16-ter)** Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter)** Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 *(per la parte relativa al turismo)*

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione per il disegno di legge n. 3662. Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn. 3660, 3660-bis e 3660-ter e 3661. Esame congiunto e rinvio. Esame e rinvio della Tabella 14, della Tabella 16 e della Tabella 2, per la parte relativa al turismo)

Il presidente PALUMBO informa che i ministri Bersani e Fassino sono impossibilitati a partecipare alle sedute odierne e che saranno pertanto sostituiti dai sottosegretari Carpi e Carbras. Propone inoltre che – tenuto conto del tempo a disposizione – la Commissione proceda alla discussione generale congiunta del disegno di legge collegato alla finanziaria, delle tabelle del bilancio di sua competenza (Tabb. 14, 16 e 2 –

per la parte relativa al turismo) e delle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria. Dopo lo svolgimento delle repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo, visti i diversi regimi procedurali, si procederà quindi alla disgiunzione del seguito dell'esame rispettivamente per il disegno di legge n. 3622 e per i disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il relatore MICELE riferisce sulla tabella 14 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, soffermandosi preliminarmente sulla struttura dello stato di previsione del Ministero dell'industria, nel cui ambito sono individuati 7 centri di responsabilità, all'interno dei quali si collocano 40 unità previsionali di base. Rileva positivamente la netta prevalenza delle spese in conto capitale rispetto alle spese correnti, una prevalenza che registra una ulteriore accentuazione per gli anni 1999-2001. Anche il dato relativo ai residui - che fanno registrare una consistente riduzione - è da considerarsi con soddisfazione.

Il relatore si richiama, quindi, alle recenti innovazioni legislative ed in particolare alla realizzazione dello sportello unico, alla razionalizzazione delle procedure per l'erogazione degli incentivi e all'istituzione del fondo unico regionale, alla nuova filosofia per l'individuazione dei distretti industriali e alle recentissime misure per l'istituzione della agenzia Sviluppo Italia. Tali innovazioni, unitamente alla manovra di bilancio attualmente all'esame del Senato, danno il senso di un orientamento del Governo a favore dello sviluppo delle imprese.

Passa quindi a considerare dettagliatamente le parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria, che registra stanziamenti pari a 9 miliardi annui per il triennio nella Tabella A e pari a 162,1 miliardi per il 1999, 380,2 miliardi per il 2000 e 383,4 miliardi per il 2001 nella Tabella B. Quanto alla Tabella C, in cui sono indicati gli importi da iscrivere in bilancio in applicazione di disposizioni legislative che demandano alla legge finanziaria la quantificazione annuale degli stanziamenti, sono da ricordare in particolare gli stanziamenti relativi alla riforma dell'ENEA, quelli per la prosecuzione di interventi in aree depresse e quelli relativo al capitolo 1186, che raggruppa i contributi da erogare ad enti ed organismi vari finanziati dallo Stato. La Tabella D prevede numerosi rifinanziamenti di norme a sostegno dell'economia. Il relatore si sofferma su ciascuno stanziamento, rilevando come il loro numero e la loro entità rappresentino un ulteriore segnale positivo dell'attenzione devoluta allo sviluppo delle attività produttive. Dopo aver dato conto che nessuna riduzione di spesa è prevista nell'ambito della Tabella E, si sofferma quindi partitamente sugli stanziamenti relativi alle leggi pluriennali di spesa e sulle rimodulazioni che derivano dalle previsioni della Tabella F, e conclude proponendo la redazione di un rapporto favorevole, in considerazione della coerenza dei dati contenuti nella tabella 14 e nelle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria con gli obiettivi fissati dal Governo di sostegno dello sviluppo e dell'occupazione soprattutto nel Mezzogiorno.

Propone altresì che, nell'ambito del rapporto che verrà trasmesso alla Commissione bilancio, vengano raccolte alcune sollecitazioni che provengono dal mondo dell'artigianato e che riguardano in particolare: la possibilità per l'Artigiancassa di operare anche a favore delle piccole e medie imprese; una riduzione degli oneri sociali pari a quella prevista per il settore industriale; l'abrogazione dei criteri di riparto del contributo statale ai fondi pensione, onde evitare penalizzazioni dell'artigianato e dell'intero settore del lavoro autonomo; lo sgravio degli oneri contributivi per tre anni nella misura del 50 per cento nei confronti dei giovani di età inferiore a 32 anni che inizino nuove attività artigianali e commerciali.

Il senatore GAMBINI riferisce sulla tabella 2, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria per la parte relativa al turismo, ricordando preliminarmente come, a seguito del *referendum* del 18 aprile 1993, abrogativo della legge 31 luglio 1959, n. 617, che istituiva il Ministero del turismo e dello spettacolo ed a seguito della legge n. 203 del 1995, le funzioni del soppresso Ministero siano state trasferite alla Presidenza del Consiglio, nel cui ambito con due distinti decreti sono stati istituiti il Dipartimento dello spettacolo e il Dipartimento del turismo. I finanziamenti ai settori del turismo, dello spettacolo e dello sport figurano quindi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, ove, tra i 20 centri di responsabilità è stato evidenziato quello relativo al turismo, all'interno del quale sono individuate 8 unità previsionali. Il relatore ricorda, quindi, come, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, il finanziamento del settore sia passato alle regioni, restando solo per lo Stato la possibilità di intervenire attraverso il cofinanziamento di progetti regionali. L'orientamento manifestato dal Governo, in virtù del quale il turismo si porrebbe al centro dello sviluppo economico del paese, comunque, non trova – a suo parere – riscontro nei dati di bilancio, che registrano stanziamenti complessivi pari a 374 miliardi.

Quanto alla legge finanziaria, mentre nella Tabella A non risultano essere predisposte risorse specificamente destinate al turismo, appare indubbio che nell'ambito degli stanziamenti previsti alla voce Presidenza del Consiglio in Tabella B trovi spazio la copertura della legge-quadro sul turismo attualmente all'esame della Camera dei deputati. La Tabella C quantifica in 47,6 miliardi annui per il 1999 il contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ENIT, con un incremento, quindi, di 5 miliardi rispetto al testo originario del disegno di legge, operato dalla Camera dei deputati, consentendo, così, a tale ente di proseguire la propria attività di promozione all'estero.

Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un rapporto favorevole.

Il presidente PALUMBO, riferendo sulla tabella 16 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, ricorda preliminarmente il decisivo rilievo che il commercio con l'estero e lo sviluppo delle esportazioni svolgono nell'economia nazionale. Passa quindi ad esami-

nare lo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, come aggiornato alla seconda nota di variazione, che reca, per il 1999, stanziamenti complessivi di competenza pari a 399,6 miliardi. Anche quest'anno la parte più rilevante di questi stanziamenti è rappresentata dal contributo a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, che ammonta ad una somma pari a 295 miliardi, con un incremento di 15 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.

Quanto ai contenuti del disegno di legge finanziaria, ricorda in primo luogo un accantonamento di 20 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, previsto nella Tabella A a favore del Ministero del commercio con l'estero per la realizzazione di interventi vari, ivi compresa la rete informatica dell'ICE. Fra gli stanziamenti nella Tabella C occorre ricordare 200 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 sempre destinato all'ICE, e 45 miliardi, per i contributi ad enti ed altri istituti che saranno ripartiti dal Ministro del commercio con l'estero, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. La Tabella D, infine, prevede un rifinanziamento per 20 miliardi della legge n. 317 del 1991, con riferimento allo sviluppo delle esportazioni e della domanda estera.

In conclusione, nel proporre la formulazione di un rapporto favorevole alla 5ª Commissione sui documenti in titolo, richiama l'attenzione sulle recenti riforme degli strumenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (ICE, SACE e SIMEST), sull'attuazione delle quali rileva l'opportunità che la Commissione chiami a riferire al più presto il Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

202ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PALUMBO

indi del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 14, 14-bis e 14-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 16, 16-bis e 16-ter)** Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999
- **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter)** Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 *(per la parte relativa al turismo)*

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione per il disegno di legge n. 3662. Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn. 3660, 3660-bis e 3660-ter e 3661. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAPPALARDO, riferendo sul disegno di legge «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», rileva come questo provvedimento, insieme ad altri all'attenzione delle competenti sedi parlamentari – segnatamente lo schema di decreto sulla istituzione dell'agenzia Sviluppo Italia e quello sulla liberalizzazione del sistema elettrico – evidenzino, nel loro complesso, una strategia tesa al definitivo superamento delle tradizionali forme di intervento dello Stato sull'economia.

Si tratta di obiettivi ampiamente condivisi – dalle forze di maggioranza, ma anche da quelle di opposizione – da realizzare con una combinazione di politiche di sostegno e di incentivazione e di misure volte alla riduzione del costo del lavoro e degli oneri fiscali, nei limiti delle compatibilità di bilancio e degli impegni assunti in ambito europeo con il Patto di stabilità.

Vi è altresì un ampio consenso sulla necessità di intervenire a favore delle aree depresse del paese. A quest'ultimo riguardo ritiene, in particolare, opportune le misure contenute nel provvedimento in esame (segnatamente negli articoli 68 e 69), volte a favorire la emersione del lavoro non regolare che rappresenta, nel Mezzogiorno, oltre che un problema sociale, anche una grave elemento di distorsione della concorrenza ed un impedimento a forme di sviluppo più avanzate di importanti realtà produttive.

Rileva, invece, una persistente debolezza nell'atteggiamento del Governo verso settori strategici dell'economia, in relazione ai quali si può segnalare una sola disposizione nel disegno di legge in esame: l'articolo 42, comma 1, lettera h), recante il rifinanziamento del programma EFA. Le alte tecnologie, le telecomunicazioni, l'aerospaziale, ma anche settori produttivi maturi, come quello automobilistico, sono stati e sono oggetto essenzialmente di interventi d'incentivazione e di sostegno alla

domanda. Occorrerebbe invece sforzarsi di elaborare nuove e più avanzate strategie in un contesto più ampio e nel quadro di una politica comune a livello europeo.

Venendo quindi a considerare i contenuti del disegno di legge in esame, si sofferma preliminarmente sulle misure recanti incentivazioni al sistema delle imprese. L'articolo 3, in particolare, prevede varie forme di incentivazione tra cui ricorda: gli sgravi per nuove assunzioni (rispetto ai quali segnala la opportunità di una formulazione più chiara della disposizione, tale da eliminare le molte incertezze interpretative sorte nella passata applicazione di questa disciplina); gli incentivi alle imprese del Mezzogiorno (sui quali auspica una chiara definizione dell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 449 del 1997, per evitare che si producano – come è avvenuto in passato – false aspettative); la disposizione di cui al comma 12, introdotto dalla Camera dei deputati. A quest'ultimo proposito, ribadisce l'utilità di destinare le risorse derivanti dalla riduzione dei saggi di interesse sul debito pubblico alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi, rilevando peraltro come non chiara appaia quale delle due segnalate destinazioni debba essere considerata prioritaria.

L'articolo 4 reca invece incentivi per le piccole e medie imprese operanti nelle aree di confine. Si tratta di una disposizione inserita dalla Camera dei deputati che introduce, a suo avviso, una nozione – quella di «aree di confine» – non priva di ambiguità dal punto di vista terminologico.

L'articolo 5 reca, invece, incentivi per le aree depresse prevedendo la sostituzione del beneficio del credito di imposta con forme alternative di incentivazione automatica; obiettivo che dovrebbe, a suo avviso, essere realizzato con una formulazione meno oscura, evitando il rinvio ad altre normative. Ricorda, infine, quanto previsto dall'articolo 6, recante disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, e dall'articolo 44 che prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un fondo unico per gli incentivi alle imprese e, ai commi 3 e 4, una proroga dei termini previsti dalla recente riforma della cosiddetta «legge Prodi», nonché una disciplina transitoria in attesa del varo di tale riforma.

Venendo, quindi, alle altre disposizioni del disegno di legge in esame che più direttamente incidono sulle competenze della Commissione, il relatore Pappalardo ricorda: l'articolo 8, che introduce la cosiddetta *carbon tax* – sulla quale si richiama alle proposte di modifica, ed in particolare a quelle concernenti l'utilizzazione del metano per autotrazione –; l'articolo 39, comma 7, rispetto al quale chiede al rappresentante del Governo quale seguito abbiano avuto gli atti di indirizzo, sull'attività della Simest e del Mediocredito centrale, approvati dal Parlamento in occasione della discussione della legge n. 266 del 1997; l'articolo 42, comma 1 lettera h), già citato, recante il rifinanziamento del programma EFA; l'articolo 46, che prevede interventi per il settore del commercio anche al fine di superare rilievi avanzati dall'Unione europea in materia; l'articolo 47, sulle forme ed i limiti della restituzione dei contributi concessi per la realizzazione dei programmi di riconversione produttiva del-

le imprese operanti nel settore della produzione degli armamenti. Quanto all'articolo 54, introdotto dalla Camera dei deputati e recante provvedimenti a favore dei consorzi industriali, rileva la opportunità di rivedere il ruolo di questi organismi, la funzionalità e la ragion d'essere dei quali è, da più parti, criticata. Dopo aver ricordato, infine, quanto previsto dall'articolo 65, in materia di estensione degli incentivi pubblici alle imprese operanti in determinati settori sociali, il relatore Pappalardo conclude la sua esposizione proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore TRAVAGLIA pur condividendo il rilievo avanzato dal senatore Pappalardo circa la convergenza delle analisi – tra maggioranza e opposizione – dei problemi che caratterizzano il sistema economico italiano, ritiene invece assai differenti le proposte di soluzione. Al riguardo, reputa persistentemente affette da dirigismo le strategie elaborate dalla maggioranza, come dimostra la proposta avanzata dal Governo di procedere ad una riduzione, per legge, dell'orario di lavoro. La analoga tensione dirigistica emerge anche dalla intitolazione di gran parte delle «funzioni-obiettivo» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, tutte centrate sulla «regolamentazione» dei vari settori produttivi.

Da questo stato di previsione emerge altresì il dato preoccupante dell'ammontare dei residui passivi che, seppure in diminuzione, sono un segno evidente della inefficienza ed incapacità di spendere delle strutture amministrative del Ministero.

Nel manifestare il proprio consenso con l'esposizione del senatore Micele sull'obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa e degli oneri procedurali gravanti sul sistema delle imprese, ritiene che il varo di istituti come quello dello sportello unico delle attività produttive, per la configurazione ed esso dato dal Governo e dalla maggioranza, si risolva in forme di semplificazione solo virtuale, che non intaccano la complessità delle procedure, ma si limitano ad individuare un solo interlocutore. Similmente, occorrerebbe con più incisività perseguire la via della semplificazione e della riforma degli enti di ricerca e di quelli che operano per il sostegno delle imprese; ed al riguardo chiede chiarimenti al Governo sui progetti di riforma dell'Enea.

Interviene, quindi, il senatore TURINI il quale rileva criticamente, come, anche quest'anno, l'esame dei documenti che costituiscono la manovra di finanza pubblica si svolga in tempi ristretti, che ne impediscono un adeguato approfondimento. Quanto al merito della manovra, si propongono misure di sostegno e di sviluppo polverizzate, tese ad accontentare tutte le istanze, ma incapaci a suo avviso di risolvere i problemi. Circa le misure di sostegno per le aree svantaggiate, ritiene che fra queste ultime debbano essere ricomprese anche quelle caratterizzate da declino industriale, nonchè le zone rurali particolarmente arretrate, ed al riguardo propone l'estensione delle provvidenze contenute nell'artico-

lo 4 anche ai soggetti operanti nelle aree di cui all'obiettivo 2 e 5b) del regolamento europeo sugli strumenti finanziari a carattere strutturale.

Ribadisce, infine, la necessità di proseguire con maggiore vigore l'attività di semplificazione degli adempimenti amministrativi, che rappresentano, oggi, un costo pesante sulla funzionalità delle imprese.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si richiama, preliminarmente, ai tradizionali strumenti della politica economica e, segnatamente, a quelli della politica monetaria e della politica fiscale, per ricordare come i governi europei abbiano perso la disponibilità degli strumenti tipici della politica monetaria, a seguito degli accordi per la realizzazione dell'Unione monetaria, mentre politiche della domanda di stampo keynesiano sono altresì inibite dal rispetto dei vincoli posti dal Trattato di Maastricht. In tale contesto, si affacciano idee di diversa interpretazione dei parametri fissati dal Trattato sull'Unione europea e si realizzano politiche di stimolo alla domanda del tipo di quelle recentemente adottate, di incentivo alla rottamazione delle auto e dei ciclomotori.

La pressione fiscale in Italia permane troppo elevata, mentre alla realizzazione di un circolo virtuoso che consenta la contestuale riduzione della pressione tributaria e del disavanzo pubblico è di ostacolo la mancanza dell'«ingrediente» fondamentale della crescita del prodotto interno lordo. Anche nel campo della occupazione, peraltro, la mancata emersione del «sommerso» è di ostacolo all'innestarsi di un circolo virtuoso, che veda il gravame degli oneri sociali ripartirsi su una platea più vasta, rendendo possibile una riduzione del costo del lavoro; d'altra parte le misure di contenimento della spesa per il *welfare* hanno tempi di realizzazione troppo lunghi per poter esercitare un impatto immediato e contribuire all'avvio di un processo positivo.

In presenza di questi dati, l'azione economica del Governo dovrebbe concentrarsi su una politica industriale innovativa ed efficace, una politica che non emerge dall'insieme dei documenti di bilancio sottoposti alla deliberazione del Senato. Ci si trova, infatti, in presenza di ritardi nei processi di privatizzazione e liberalizzazione di importanti settori economici, mentre i vincoli burocratici continuano a pesare sulla gestione di incentivi e aiuti alle imprese. La strategia del Governo dovrebbe, invece, essere orientata in maniera decisiva al conseguimento di obiettivi di massima semplificazione a vantaggio del sistema produttivo; una semplificazione in mancanza della quale anche eventuali riduzioni della pressione fiscale e degli oneri sociali non appaiono suscettibili di determinare impatti apprezzabili sull'occupazione.

Conclude augurandosi che possa in futuro attivarsi il necessario ciclo di investimenti e di occupazione per il quale mancano i fattori di stimolo nella manovra di bilancio in esame.

Il senatore DEMASI ritiene necessario soffermarsi sul tema della compatibilità dei provvedimenti all'esame con la situazione economica sottostante; non può mancare, infatti, un riferimento al quadro macroeconomico nel quale essi si calano. In proposito, si sofferma, dettagliatamente, su alcuni dati di previsione macroeconomica e sui

recenti aggiornamenti che, con riferimento ad essi, si sono resi necessari.

Alla base della manovra di bilancio che il Governo sottopone all'attenzione del Parlamento, sta il presupposto che la domanda proveniente dai paesi europei si sostituisca a quella delle aree che – a livello mondiale – registrano pesanti situazioni di crisi. Tali previsioni sono contraddette dalla realtà, e le misure contenute nei provvedimenti in esame finiscono così per tradursi, nella loro gran parte, in mere dichiarazioni di volontà.

Si sofferma, quindi, criticamente sul recente rinvio *sine die* dell'approvazione del disegno di legge n. 3369, contenente misure a favore delle attività produttive ed in particolare dei settori ad elevata tecnologia, di cui la Commissione industria aveva completato l'esame in sede referente già all'inizio del mese di novembre.

Di qui lo scetticismo di Alleanza Nazionale, che manifesta, peraltro, il suo allarme sulla situazione dei conti pubblici, che, sulla base delle previsioni più recenti delineano un quadro sconsolante. L'ottimismo di recente manifestato dal Ministro del tesoro e dallo stesso Presidente del Consiglio sembra ignorare l'impatto negativo che un peggioramento del rapporto debito/PIL eserciterebbe sull'insieme dell'economia e sul disavanzo pubblico. D'altra parte con tassi di crescita così ridotti il conseguimento degli obiettivi preannunciati appare di assai difficile realizzazione.

Il senatore Demasi prosegue il suo intervento soffermandosi, quindi, su alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di corresponsione di arretrati pensionistici da parte dell'INPS e di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, con rimodulazione della medesima fra i diversi prodotti petroliferi. Esprime, quindi, forti perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 3662, con il quale si sostituiscono gli incentivi previsti dalla legge n. 449 del 1997 con gli incentivi automatici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995. Al riguardo, la prevista dichiarazione da parte dell'imprenditore degli incrementi occupazionali che comporta l'investimento, gli sembra precludere l'accesso alle provvidenze in caso di ristrutturazioni aziendali. Resta poi esclusa, da tale forma di incentivazione, un'ampia platea di piccole e medie imprese presenti nel territorio meridionale.

L'articolo 8, d'altra parte, che disciplina la tassazione dell'emissione di anidride carbonica e le misure compensative, potrebbe essere letto come l'estrinsecazione della volontà del Governo di recepire gli accordi di Kyoto e della sua vocazione alla tutela dell'ambiente, mentre le stesse misure compensative consistenti nella riduzione degli oneri sociali gravanti sul lavoro e dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione risponderebbero a finalità di per sé condivisibili, se non si considerasse il carattere fuorviante dell'insieme della manovra così realizzata. L'imprenditore, infatti, che decidesse di effettuare un investimento in ragione del minor costo del lavoro, finirà per dover computare tra i suoi costi i maggiori oneri per trasporto su gomma, data l'inefficienza del trasporto ferroviario in Italia.

Per i motivi esposti e per la mancanza di una visione globale che emerge dall'insieme dei provvedimenti in esame come conseguenza diretta della natura composita dell'attuale maggioranza, il Gruppo di Alleanza Nazionale – che si riserva una discussione puntuale dei singoli articoli in sede di Assemblea del Senato – preannuncia il proprio voto contrario alle proposte formulate dai relatori.

Il senatore CAZZARO si richiama preliminarmente alla fase importante e delicata per il Paese in cui si colloca l'approvazione dei documenti di bilancio per il triennio 1999-2001; una fase che segna il passaggio dall'ottica di risanamento finanziario a quella di sostegno allo sviluppo. Egli ritiene importante che le scelte operate con la manovra di bilancio si collochino in un contesto europeo, senza aspettarsi soluzioni traumatologiche. In tale ambito occorre perseguire l'omogeneità dei tassi di interesse, del costo del lavoro e delle politiche fiscali, promuovendo la crescita del sistema imprenditoriale attraverso politiche adeguate, come quelle prospettate nei documenti all'esame della Commissione. A fronte del rallentamento della crescita, è poi necessario – a suo modo di vedere – perseguire con la massima decisione un accordo fra le parti sociali, nel cui ambito ognuno sia chiamato a fare la sua parte, ivi compreso il sistema delle imprese, cui vanno richiesti adeguati impegni in termini di investimenti.

Dopo avere rilevato che non gli pare emergere dall'insieme degli interventi dei senatori dell'opposizione un quadro di proposte alternative valide, preannuncia il suo voto favorevole alle proposte dei relatori e si sofferma su due questioni, che hanno già formato oggetto di emendamenti a firma sua e di altri senatori del suo Gruppo in sede di Commissione bilancio, e che potrebbero opportunamente trovare spazio nell'ambito del parere e dei rapporti della 10^a Commissione.

Egli ritiene innanzitutto che il disegno di legge n. 3662 colga in maniera insufficiente l'importanza del settore del terziario non distributivo. Si tratta di un settore ad alta intensità di lavoro, che merita di essere incoraggiato attraverso politiche attive atte a qualificare un sistema imprenditoriale ormai esposto alla concorrenza internazionale. Il disegno di legge collegato alla legge finanziaria, mentre comporta un ampliamento degli incentivi al settore turistico-alberghiero, lascia fuori settori come la ristorazione collettiva e i servizi ambientali, che meritano, invece, di essere ricompresi, senza che ciò comporti alcun incremento della spesa, potendosi lasciare la definizione dei tempi e delle modalità di intervento al Ministero dell'industria, con un'indicazione contraria a forme di incentivazione «a pioggia».

In secondo luogo, egli reputa opportuno che, nell'ambito del rapporto sulla Tabella 16 relativa al Ministero del commercio con l'estero, trovi spazio l'indicazione di un incremento del capitolo 1608, pari a 15 miliardi, consentendosi così in sede di successivo riparto di tale capitolo, un maggiore apporto finanziario ai consorzi *export*, la cui importanza per l'affermazione dei prodotti e delle esportazioni italiane è dimostrata

dalla partecipazione di circa 7000 piccole e medie imprese e dalla presenza di 1000 di esse fra quelle che annualmente si presentano sui mercati internazionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

289^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 15, 15-bis e 15-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione per i disegni di legge n. 3660, 3660-bis, 3660-ter e 3661. Parere alla 5^a Commissione per il disegno di legge n. 3662. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene nella discussione il senatore MANZI, il quale dichiara di condividere l'impostazione delle relazioni iniziali e molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. A suo avviso, la manovra di finanza pubblica per il triennio 1999-2001 presenta elementi di novità rimarchevoli, che concorrono a determinare quel segnale di svolta nelle politiche sociali e del lavoro alla cui necessità più volte la sua parte politica ha fatto riferimento. In tale positivo contesto, va sottolineata la norma programmatica che vincola la destinazione degli introiti derivanti dalla

lotta all'evasione e all'erosione fiscale alla riduzione delle imposte e al contenimento della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese; nel disegno di legge collegato, inoltre, si riscontra una maggiore attenzione nei confronti delle fasce sociali più deboli, che in passato hanno risentito in modo particolare dei tagli alla spesa sociale, e a in favore delle quali sono previste misure importanti, come la diminuzione dei *tickets* sanitari, l'aumento delle pensioni sociali, il sostegno del reddito delle famiglie meno abbienti e l'assegno di maternità. Inoltre, con la cosiddetta *carbon tax* viene introdotta una forma di tassazione ecologica, i cui proventi verranno destinati a compensare il minor gettito contributivo derivante dalle misure di riduzione del costo del lavoro.

Accanto a questi elementi positivi, che costituiscono un importante elemento di discontinuità rispetto alle manovre degli anni passati, permangono, nell'ambito dei disegni di legge all'esame, elementi di forte perplessità. In particolare, anche in relazione a recenti affermazioni del Ministro del lavoro in occasione dell'audizione davanti alle Commissioni riunite della Camera dei deputati e del Senato sulla funzione e sull'importanza della concertazione, non si comprende per quale motivo le organizzazioni sindacali dei pensionati non siano state interpellate sulle non poche misure aventi ad oggetto la previdenza contenute nel disegno di legge collegato. Le osservazioni e le proposte dei sindacati dei pensionati sono infatti molto pertinenti e appaiono meritevoli della massima considerazione: in primo luogo, per quanto riguarda l'articolo 30 del disegno di legge collegato, riguardante le anticipazioni di tesoreria all'INPS e all'INPDAP, essi segnalano che le procedure ivi previste per la convocazione e le decisioni della conferenza dei servizi potrebbero determinare ritardi e difficoltà nell'approvazione dei bilanci. Al successivo articolo 31 si propone poi di inserire, al comma 1, una disposizione che consenta il pagamento degli arretrati pensionistici in un'unica soluzione per gli aventi diritto più anziani ovvero non autosufficienti; sempre in materia di arretrati, i sindacati chiedono inoltre che si fissi il termine di un anno per l'inoltro della domanda da parte degli eredi, e rivendicano una più chiara formulazione del comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, relativamente alla verifica annuale del requisito reddituale per l'integrazione del trattamento. Per quanto riguarda poi l'articolo 57, le organizzazioni sindacali, nel segnalare l'esigenza di perseguire in modo coerente l'obiettivo di migliorare le condizioni dei pensionati con i redditi meno elevati, propongono di aumentare nella misura prevista dalla norma stessa l'importo dell'assegno sociale e della maggiorazione della pensione sociale erogata ai soggetti ultrasessantacinquenni privi di altri redditi: in tal modo, lasciando sostanzialmente invariato il numero dei beneficiari, varierebbe però la platea dei destinatari, che risulterebbe selezionata, nel senso di privilegiare il livello di reddito effettivo rispetto alla tipologia del trattamento percepito. Altri rilievi delle organizzazioni sindacali dei pensionati riguardano la revisione di alcuni requisiti previsti dalla legge n. 335 del 1995 per l'erogazione dei trattamenti calcolati con il sistema contributivo. Si tratta, nel complesso, di questioni che il Governo dovrebbe almeno prendere in considerazione.

Sui temi dell'occupazione, occorre constatare che il disegno di legge collegato non coglie, nel suo impianto generale, il disagio di quanti, dopo anni di sacrifici, attendevano l'avvio di misure strutturali per lo sviluppo e l'occupazione. Anche le questioni più drammatiche, come quelle relative alla disoccupazione nel Mezzogiorno, sono affrontate, pur nella consapevolezza dell'inadeguatezza delle ricette liberiste, in modo disorganico e senza un piano generale per lo sviluppo. L'assenza di indicazioni chiare sulle esigenze del sistema economico e di impegni precisi in settori strategici palesa le debolezze della manovra: poco convincenti, per la loro scarsa incisività, appaiono anche le disposizioni in materia di emersione del lavoro nero.

In conclusione, il senatore Manzi sottolinea l'esigenza di esprimere, nel parere che la Commissione si accinge a varare, un apprezzamento per il complesso della manovra delineata dal disegno di legge collegato, ma anche una sollecitazione affinché Governo e Parlamento affrontino i problemi dell'occupazione e dello sviluppo con piena consapevolezza della loro gravità ed urgenza.

Il senatore GRUOSSO osserva che le dimensioni della manovra di finanza pubblica delineata dai provvedimenti all'esame – peraltro coerenti con le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, malgrado il successivo ridimensionamento delle previsioni di crescita – evidenziano la differenza con quanto è stato fatto negli anni passati. In particolare, per la prima volta si evita di agire attraverso la leva fiscale privilegiando, per quanto riguarda le entrate, il versante contributivo e, in particolare, la razionalizzazione delle procedure di riscossione. Non a caso, nell'anno in corso, si registra una diminuzione della pressione fiscale nella misura dell'1,4 per cento.

Per quanto riguarda il profilo qualitativo della manovra, occorre sottolineare che per la prima volta dall'inizio della legislatura, Parlamento e Governo si confrontano con una serie di interventi volti a redistribuire le risorse risparmiate per effetto delle politiche di risanamento portate avanti dal precedente Esecutivo con risultati eccezionalmente positivi, che hanno consentito di raggiungere l'obiettivo europeo. La manovra di finanza pubblica all'esame conferma da un lato la necessità di proseguire sulla strada del risanamento dei conti pubblici, ma al tempo stesso punta a mobilitare tutte le risorse disponibili per conseguire obiettivi di crescita in un contesto di maggiore equità sociale. In questo quadro, la restituzione parziale dell'Eurotassa assume un particolare significato, in direzione di un rapporto più trasparente e di maggior fiducia tra cittadini e Governo.

Il disegno di legge collegato contiene numerose e importanti novità per le imprese, a partire dagli interventi per la riduzione del costo del lavoro, i cui effetti dovrebbero ripercuotersi positivamente sulla competitività dell'intero sistema produttivo.

Da più parti è stata poi sottolineata la gravità della situazione occupazionale; si tratta di un problema che investe tutti i paesi dell'Unione europea, ma che in Italia presenta risvolti di particolare drammaticità per il carattere duale del sistema economico e sociale. Anche su questo

aspetto, peraltro, la manovra in discussione propone spunti innovativi: la proroga degli sgravi contributivi fino al 2001 è una misura che potrebbe avere ricadute molto positive sugli investimenti nel Mezzogiorno, e anche gli incentivi concessi per le aree depresse sotto forma di crediti di imposta attribuiti alle imprese che partecipano agli accordi previsti dalla programmazione negoziata possono agire incisivamente in direzione dello sviluppo.

Dopo essersi espresso a favore del rifinanziamento disposto a favore del Fondo per l'occupazione, da destinare alle agevolazioni connesse alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro, il senatore Grusso sottolinea l'importanza delle misure contenute nel disegno di legge collegato, relative alla disciplina dei contratti di riallineamento; con gli articoli 66, 68 e 69 si delinea infatti un sistema normativo ed organizzativo più organico e destinato a produrre effetti più incisivi che in passato.

In conclusione, il senatore Grusso osserva che le misure contenute nel disegno di legge collegato non potranno dispiegare appieno i loro effetti se non verranno inserite in un contesto di interventi strutturali. In particolare, occorre avviare rapidamente l'agenzia Sviluppo Italia, procedere al riordino del sistema degli incentivi con l'introduzione dello sportello unico per le imprese, completare la riforma del mercato del lavoro e semplificare gli strumenti della programmazione negoziata.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e dà la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per le repliche.

Replica quindi agli intervenuti il relatore sul disegno di legge n. 3662, senatore DUVA, il quale osserva che il dibattito ha offerto elementi di riflessione e spunti che in larga misura confermano l'impianto della relazione introduttiva. In particolare, appare condivisibile il richiamo del senatore Grusso, sulla necessità di tenere conto dei limiti oggettivi delle misure per l'occupazione e lo sviluppo contenute nel disegno di legge collegato, da ricondurre peraltro alla natura di tale provvedimento e alla sua stretta connessione con la manovra di finanza pubblica. Tali misure costituiscono infatti la premessa necessaria ma non sufficiente a un intervento organico sui temi dello sviluppo e dell'occupazione e pertanto, già in sede di esame della manovra di finanza pubblica per il triennio 1999-2001, è necessario guardare in avanti, ad una fase successiva di messa a punto delle politiche attive del lavoro, che non potrà non avere carattere di maggiore organicità, con un salto di qualità che deve cominciare a porre le premesse per aggredire i problemi strutturali della disoccupazione, a partire da quelli derivanti dallo squilibrio territoriale fino a quelli riguardanti specifici gruppi sociali, in primo luogo i giovani e i disoccupati di lunga durata.

Sotto questo profilo, peraltro, è innegabile che le linee di fondo della manovra in discussione, costituite da una progressiva riduzione della pressione fiscale e da una visione dello sviluppo in un contesto di risanamento, costituiscono le premesse per ulteriori passi in avanti nelle politiche attive del lavoro. È pertanto auspicabile che quanto prima si proceda al riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, impegnan-

dosi inoltre nella riduzione della pressione fiscale e contributiva sulle imprese e per la riemersione dell'economia illegale e clandestina.

Entrando più specificamente nel merito di alcune osservazioni avanzate dal dibattito, il relatore Duva ritiene condivisibili i rilievi del senatore Manzi in materia di previdenza, mentre, per quanto riguarda le critiche mosse dal senatore Mulas circa una scarsa attenzione ai problemi del Mezzogiorno, va osservato che il disegno di legge collegato, nel proprio ambito, rivolge una particolare attenzione alle aree arretrate, in particolare per la prospettazione di un riassetto del sistema degli incentivi coerente con l'evoluzione reale del sistema produttivo e rivolta anche ad una più efficace gestione dei fondi strutturali europei, settore nel quale si tratta di superare un passato deplorabilmente ricco di occasioni perdute. D'altra parte, non si può attribuire all'attuale Governo o a quello precedente la responsabilità di situazioni di arretratezza che hanno radici, anche temporali, molto profonde, e che richiedono pertanto un impegno di lungo periodo.

Nel suo intervento, prosegue il relatore, il senatore Florino ha adombrato il rischio di una crescita dell'area dell'illegalità all'interno di situazioni socio-economiche particolarmente degradate, sviluppando un'argomentazione meritevole della massima attenzione. Egli ha anche mosso alcune critiche alle valutazioni della relazione introduttiva sull'efficacia del sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina dei contratti di riallineamento contenuta nel disegno di legge in titolo: a tale riguardo, occorre precisare che esse partono dal presupposto che la lotta al lavoro nero, muovendo da impostazioni volte ad assecondare il processo di regolarizzazione, deve trovare un punto di equilibrio tra l'incentivazione dell'emersione e l'esigenza di non trasformare le agevolazioni concesse in un elemento di svantaggio per gli imprenditori che in passato hanno osservato le leggi sul lavoro adempiendo agli obblighi fiscali e contributivi, dato che le norme in questione devono proporsi di realizzare un innalzamento complessivo del livello di legalità e di equità nella società italiana.

Replica agli intervenuti il senatore TAPPARO, relatore per i disegni di legge nn. 3660 e 3661, per le parti di competenza della Commissione, rilevando preliminarmente che, come avviene ormai da qualche anno, in sede di esame sui documenti finanziari, l'attenzione sia risultata ancora una volta polarizzata dai contenuti del disegno di legge collegato. A tale riguardo, appare opportuno avviare una riflessione circa la necessità di una riforma della decisione di bilancio, tale da restituire la necessaria centralità ad uno strumento che dovrebbe rivestire carattere essenziale ai fini della determinazione dell'indirizzo politico del Parlamento e del Governo, e da ridurre il grado di eterogeneità dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

Osserva inoltre come la struttura del bilancio, anche dopo la recente riforma, non appaia idonea ad evidenziare pienamente l'articolazione degli interventi secondo funzioni-obiettivo. In particolare, appare singolare che nel bilancio non sia dato di cogliere un riscontro in termini contabili di una fase, come quella presente, segnata da una trasformatio-

ne epocale delle strutture e delle funzioni delle amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, ciò vale per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro, non essendovi nel bilancio un'adeguata evidenza delle conseguenze derivanti dal trasferimento alle regioni di una serie di importanti competenze già facenti capo al livello centrale, particolarmente nell'area del collocamento e delle politiche attive del lavoro.

Non appare inoltre adeguatamente delineata nello stesso stato di previsione la strategia di riduzione degli orari di lavoro nei suoi riflessi finanziari, pur trattandosi di un ambito di intervento particolarmente rilevante, anche in vista di un rilancio dei livelli occupazionali che appare illusorio perseguire unicamente mediante misure di flessibilità.

Non appaiono inoltre adeguatamente evidenziate le appostazioni di bilancio per il trattamento di integrazione salariale, nel contesto della prevista riforma degli ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda le politiche di riduzione dello squilibrio territoriale, non può non darsi atto al Governo di aver delineato un insieme di interventi di rilevante portata, come la previsione di sgravi e agevolazioni contributive triennali per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e l'annunciata istituzione dell'Agenzia Sviluppo Italia. Appare però necessario individuare meccanismi più selettivi di quelli attualmente disponibili per l'individuazione delle zone da ammettere al sostegno, essendo la ripartizione territoriale effettuata ai fini delle erogazioni dei fondi strutturali europei ormai insufficiente a cogliere le peculiarità di uno sviluppo territorialmente ormai molto articolato.

Per quanto riguarda i residui passivi, occorre considerare che si è in presenza di un effetto di trascinamento da precedenti esercizi in rapporto alle politiche restrittive seguite negli ultimi anni; nondimeno, è necessario richiamare il Governo all'esigenza di accrescere la capacità di spesa delle amministrazioni e di effettuare previsioni di spesa affidabili, nella loro proiezione triennale.

Sul versante della previdenza, è senz'altro da valutare con soddisfazione l'avvio operativo di una più corretta modalità di copertura del fabbisogno degli enti, con graduale generalizzazione del sistema dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, in sostituzione di quel meccanismo delle anticipazioni di tesoreria che riduce significativamente la trasparenza del bilancio nella parte che attiene ai costi del sistema previdenziale.

Per quanto riguarda il problema dei lavori socialmente utili, occorrerà superare le condizioni abnormi determinatesi con l'accumulo di iniziative adottate nel passato in situazioni di emergenza occupazionale. Lo strumento in questione non dovrebbe peraltro essere aprioristicamente condannato, potendo risultare utile, al di fuori di improprie logiche assistenziali, come ponte verso opportunità occupazionali più stabili.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario MORESE, il quale fa presente preliminarmente come il processo di trasferimento di rilevanti funzioni già facenti capo al Ministero del lavoro in direzione delle regioni stia dando origine a difficoltà superiori a quelle originariamente

previste, che si ripercuotono in una condizione di accentuata sofferenza per la macchina amministrativa del Ministero. Tutto ciò ha determinato un certo rallentamento nella predisposizione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pur essendo ormai stato completato il processo di legislazione regionale correlato al trasferimento di funzioni. In tale contesto, il Governo è orientato a chiedere al Parlamento una proroga di sei mesi del termine per il trasferimento alle Regioni delle competenze già facenti capo al Ministero del lavoro, termine che attualmente è previsto nel 1° gennaio 1999.

Per quanto riguarda la manovra di bilancio, si assiste, come da più parti è stato evidenziato, al dispiegarsi dei primi benefici della partecipazione dell'Italia all'area dell'euro.

La sensibile riduzione del costo del servizio del debito pubblico ha infatti liberato risorse consistenti per interventi a tutela delle fasce sociali più deboli e a sostegno dell'occupazione, mentre in prospettiva potrebbe essere considerata una progressiva riduzione per il carico fiscale. A tale ultimo proposito, appare opportuno privilegiare gli interventi di riduzione del costo del lavoro, che hanno una più diretta valenza in termini occupazionali. Alla stessa finalità andrebbero prevalentemente indirizzate, secondo l'impostazione già seguita nella presente manovra, le risorse aggiuntive che potranno derivare da interventi innovativi sul lato dell'entrata, come quello inerente all'istituzione della cosiddetta *carbon tax*.

Per quanto riguarda le misure dirette a promuovere la riemersione del lavoro irregolare, sottolinea l'opportunità della previsione a favore delle imprese che fuoriescono dal lavoro nero non soltanto di misure incentivanti, ma anche di un meccanismo «di accompagnamento» destinato a prevenire il ritorno nel sommerso.

Assicura poi al senatore Manzi che il ministro Bassolino incontrerà le organizzazioni sindacali dei pensionati per un confronto sulle problematiche da questi evidenziate. Per quanto riguarda l'assegno di maternità, saranno valutati dal Governo i meccanismi più idonei ad evitare sperequazioni in danno delle lavoratrici che già versano lo specifico contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, l'obiettivo prioritario del Governo è quello del progressivo svuotamento, nel corso del 1999, del relativo bacino, anche mediante la promozione di lavori di pubblica utilità, in modo tale da evitare che si ingenerino illusioni impossibili da mantenere, come un accesso generalizzato alla pubblica amministrazione. A tal fine, è auspicabile che la linea di fermezza del Governo trovi un adeguato sostegno nelle parti sociali e negli enti locali.

Con riferimento infine ai rilievi del relatore Tapparo circa l'eterogeneità del provvedimento collegato, e la sua tendenza a catalizzare l'attenzione delle Camere, a scapito delle problematiche più propriamente connesse alla decisione di bilancio, rileva come tale stato di cose rifletta una persistente difficoltà del Parlamento a far fronte in modo tempestivo alle varie situazioni nelle quali si manifesta la necessità di un intervento legislativo. In tali condizioni, i provvedimenti collegati alla manovra di

finanza pubblica finiscono inevitabilmente per rappresentare uno strumento privilegiato per interventi di riforma anche molto rilevanti, considerate le peculiari modalità d'esame che ne garantiscono l'approvazione entro una data certa.

Il PRESIDENTE avverte che con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo si conclude la fase dell'esame congiunto dei tre provvedimenti in titolo. Nella seduta pomeridiana si procederà pertanto alla disgiunzione dell'esame del disegno di legge collegato e dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza della Commissione e, nell'ordine, all'approvazione del parere al disegno di legge n. 3362 e del rapporto sulla Tabella 15 e sulla parte ad essa collegata del disegno di legge finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

290^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del parere sul disegno di legge collegato.

Il senatore DUVA illustra il seguente schema di parere:

«La 11^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

premessò:

che il disegno di legge in esame è, nelle sue linee generali, coerente con le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria sottoposto dal Governo alle Camere nel maggio scorso e con gli impegni assunti in quella sede dal precedente Esecutivo, poi confermati dal Governo in carica in occasione del recente dibattito sulla fiducia;

che la manovra finanziaria alla quale fa riferimento il «collegato» di cui a questo parere risulta contenuta nelle sue dimensioni quantitative ma significativa sotto il profilo qualitativo;

che dalla manovra stessa emergono due indicazioni di grande rilievo: la prima volta al contenimento della pressione fiscale e la seconda legata alla centralità della questione del lavoro e della occupazione, ferma restando l'esigenza di proseguire nell'azione di risanamento dei conti pubblici;

che, in coerenza con tali indicazioni, nel provvedimento in esame sono contenute sia significative misure di razionalizzazione della spesa, sia un importante complesso di disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo economico, in particolare ma non esclusivamente nelle aree più deboli del paese, e altresì misure di politica sociale e del lavoro che appaiono in grado di dare un consistente impulso al sostegno dei ceti sociali e dei nuclei familiari più deboli e a una ripartizione delle risorse disponibili in modo complessivamente più equo;

rilevato:

che l'approvazione della Finanziaria 1999 e dei provvedimenti collegati rappresenta soltanto la premessa, necessaria ma non esaustiva, di una politica del lavoro basata su strategie, coordinate a livello europeo, di lotta alla disoccupazione e di prevenzione dei rischi recessivi che gravano sullo scenario economico internazionale;

ribadita:

l'esigenza di una iniziativa che affronti più organicamente la sfida per l'occupazione, puntando prioritariamente all'inclusione nel mercato del lavoro dei giovani e a uno sbocco socialmente produttivo per i disoccupati di lunga durata, e che attribuisca quindi al lavoro la stessa centralità che è stata giustamente assegnata nel corso degli ultimi anni allo sforzo di risanamento finanziario;

e altresì la scelta di perseguire tali obiettivi attraverso un nuovo patto sociale e di solidarietà territoriale, mediante il metodo della concertazione;

sottolineato:

che in questo quadro appare urgente il perfezionamento di una strategia complessiva di politica del lavoro della quale sia manifestazione significativa la convocazione della Conferenza nazionale sull'occupazio-

zione e che si concretizzi nell'esame tempestivo da parte del Parlamento dei provvedimenti concernenti il lavoro già avviati, a cominciare da quelli sul lavoro atipico, sull'igiene e la sicurezza nel lavoro, sul collocamento dei disabili e sulla riduzione dell'orario di lavoro;

che va senza indugio perseguita una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali;

che vanno ugualmente compiuti ulteriori passi, al di là di quelli già contenuti nella manovra finanziaria e nei provvedimenti collegati, in materia di riduzione del carico fiscale e contributivo delle imprese e di sviluppo, in coerenza con la normativa europea, di tutte le forme di lavoro contemplate dall'ordinamento, senza penalizzarne nessuna indebitamente;

che vanno rafforzati gli incentivi agli investimenti e le azioni di regolarizzazione del lavoro sommerso e di contrasto dei fenomeni del lavoro nero e di sfruttamento del lavoro minorile;

che, in tema di previdenza, occorre prestare specifica attenzione ad alcune zone critiche del sistema vigente, in particolare concernenti la questione del pagamento degli arretrati, la condizione degli ultrasettantatreenni e quella degli anziani in grave stato di salute;

giudica:

che, sulla base di tali premesse e considerazioni, il disegno di legge n. 3662 possa risultare più adeguato agli obiettivi che lo hanno ispirato nella misura in cui, nel corso del successivo esame parlamentare, si provvederà ad interventi di chiarimento ed emendativi particolarmente per quanto riguarda gli articoli sotto indicati:

articolo 53. - (*Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270*). - Si tratta di norma che potrebbe anche essere soppressa ma per la quale, in ogni caso, appaiono indispensabili modifiche atte a chiarire senza possibilità di equivoco che l'ampliamento della sfera di discrezionalità degli Enti previdenziali nella gestione del loro patrimonio immobiliare sia rigorosamente circoscritta a finalità di rilevante pubblico interesse e riconducibili ai compiti istituzionali degli enti stessi;

articolo 56. - (*Assegno di maternità*). - Emerge una necessità di coordinamento tra le norme di questo articolo e disposizioni sulla stessa materia già vigenti (articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e decreto ministeriale 27 maggio 1998);

articolo 57. - (*Incremento delle pensioni sociali*). - Si ritiene che la norma così come formulata possa esercitare i suoi effetti oltre che su i destinatari naturali (titolari di pensioni sociali e di assegno sociale) anche su i titolari di pensione equiparata a quella sociale (legge n. 72 del 1980) con un ingiustificato appesantimento dell'onere della misura in questione;

articolo 66. - (*Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo*). - Appare positivo l'intento contenuto nella norma volto a stimolare le imprese a uscire dal sommerso. Occorre però che le agevolazioni fissate a questo scopo siano determinate

in forma equilibrata e tale da non rappresentare un ingiusto vantaggio per gli inadempienti. Le sanzioni amministrative andrebbero perciò ridotte ma non azzerate mentre il termine entro cui è possibile operare la regolarizzazione dovrebbe essere abbreviato: i dodici mesi attualmente previsti appaiono infatti eccessivi;

articolo 69. - (*Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso*). - Si propone che la norma sia riformulata in modo da evitare una inopportuna confusione, presente nel testo attuale, fra l'azione ispettiva nei confronti del lavoro nero e quella per la sicurezza e igiene del lavoro. Quest'ultima, oltretutto, viene coordinata da organismi già istituiti presso ogni regione da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 1997: è con questi quindi che andrebbe raccordata l'azione di controllo antievasione dagli obblighi fiscali e contributivi. In questo modo si eviterebbe di creare nuove e superflue competenze e di far sorgere possibili conflitti; sarebbe anche scongiurato il rischio di sovrapposizione nell'attività di organi diversi che, invece, ove occorra potrebbero utilmente collaborare;

esprime:

con i rilievi più sopra evidenziati e relativamente alle parti di sua competenza, parere favorevole.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere».

Osserva quindi che sulle osservazioni riportate in alcune parti dello schema di parere testé illustrato, il rappresentante del Governo, in sede di replica, ha espresso un'apertura che è auspicabile si traduca in conseguenti iniziative emendative da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, nell'esprimersi favorevolmente sullo schema di parere testé illustrato dal relatore, propone di integrare la parte relativa all'articolo 66 inserendo, al secondo periodo, dopo la parola «agevolazioni» le seguenti: «in materia di igiene e sicurezza del lavoro». Con tale integrazione, infatti, il testo risulterebbe più chiaro.

Il relatore DUVA concorda con la proposta del Presidente, e integra conseguentemente il testo dello schema di parere.

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario allo schema di parere, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, il senatore FLORINO, il quale, richiamandosi ai contenuti del suo intervento in discussione generale, sottolinea come le misure proposte dal Governo in materia di politiche attive del lavoro, perseguendo le logiche fallimentari che già avevano caratterizzato l'azione del precedente Esecutivo, si mostrino palesemente inidonee a dare risposte efficaci alle esigenze delle fasce sociali più deboli, in particolare ai giovani ed ai disoccupati di lunga durata. A tale proposito ricorda che il Governo ha dovuto recentemente rivedere le proprie posizioni in relazione ad alcune poco felici proposte relative al pensionamento dei lavoratori ultracinquantenni in esubero. Anche le

proposte per lo sviluppo economico ripercorrono vecchie strade, e come tali sono destinate al fallimento: l'agenzia Sviluppo Italia, così come si sta prefigurando, non sembra diversa dalla Cassa per il Mezzogiorno, della quale non va dimenticata la fallimentare esperienza, mentre gli incentivi alle imprese sono destinati a tradursi in elargizioni senza contropartite in termini di nuova occupazione. In questo contesto, nelle aree più arretrate, è inevitabile che il tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nel sistema produttivo trovi un terreno fertile: le vicende recenti del movimento dei disoccupati a Napoli documentano ampiamente tale stato di cose, fatto, appunto, di condizionamenti dei movimenti da parte della camorra, di assunzioni clientelari, attraverso cooperative di comodo, di continue violazioni della legalità nelle procedure di avviamento al lavoro – come si constata anche nella più recente vicenda delle assunzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti – e anche di acquiescenza nei confronti dell'illegalità da parte dello Stato e delle autorità locali.

In conclusione, il senatore Florino raccomanda l'adozione di misure adeguate a frenare l'emigrazione all'estero delle aziende in cerca di lavoro a basso prezzo; esprime apprezzamento per la proposta di soppressione della prima parte dell'articolo 53 contenuta nello schema di parere e auspica che l'assegno previsto dall'articolo 55 venga esteso anche alle famiglie con figli maggiorenni iscritti alle scuole superiori o all'università.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole allo schema di parere del Gruppo del Partito popolare, rileva che gli elementi positivi contenuti nella manovra di finanza pubblica in discussione sono però ancora inadeguati ad affrontare in modo complessivo l'emergenza costituita dalla disoccupazione, che ha raggiunto dimensioni tali da costituire, in alcune aree, un problema di ordine pubblico e un fattore potenziale di degrado del tessuto democratico. Nel contesto di una politica di risanamento dei conti pubblici, si rende quindi necessaria un'azione incisiva, che collochi il problema occupazionale al centro dell'iniziativa del Governo. A tale proposito, va sottolineata la necessità di adottare provvedimenti dotati di un'esecutività non solo formale, sostenuti in sede di attuazione da un'azione omogenea e coerente da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore MANZI esprime apprezzamento per l'impostazione dello schema di parere predisposto dal senatore Duva, nel quale trovano riscontro talune indicazioni da lui formulate nel suo intervento, come pure, più in generale, molte delle tematiche sulle quali la Commissione aveva avuto modo nei mesi scorsi di esprimere indirizzi e sollecitazioni al Governo.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte stamattina dal sottosegretario Morese in ordine alle difficoltà che si registrano nel trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro alle Regioni, sottolinea l'opportunità che i nodi della riforma dell'Amministrazione centrale siano affrontati primariamente nel Parlamento.

In conclusione, annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti sullo schema di parere predisposto dal senatore Duva in ordine al disegno di legge n. 3362.

Il senatore PELELLA dà atto al relatore Duva di aver efficacemente raccolto nello schema di parere da lui predisposto le indicazioni emerse dalle discussioni, con riferimento, in particolare, alle questioni connesse all'istituzione dell'assegno di maternità e a taluni aspetti dei contratti di riallineamento che investono le questioni della sicurezza sul lavoro.

La presente discussione si svolge in un contesto nel quale per la prima volta dopo molti anni, grazie all'incisiva azione di risanamento sui conti pubblici effettuata dagli ultimi Governi, si rendono disponibili consistenti risorse per il sostegno allo sviluppo e per politiche sociali più attente alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, mentre si profila la possibilità di una riduzione della pressione fiscale.

In tale contesto, sarebbe forse opportuno inserire nello schema di parere al disegno di legge collegato un richiamo agli indirizzi da seguire rispetto alla situazione dei lavoratori per i quali non vi è più la possibilità di intervenire mediante il ricorso agli strumenti di sostegno del reddito. Tale precisazione appare di speciale utilità in rapporto alla vicenda della presentazione da parte del Governo di un emendamento al disegno di legge n. 3593, poi ritirato, che ipotizzava il ricorso a peculiari meccanismi contributivi nei confronti di lavoratori ultracinquantenni non più ammessi a godere delle prestazioni della CIGS, secondo una formula che la stampa ha con una certa brutalità indicato come «rottamazione» dei lavoratori.

Una seconda linea di intervento dovrebbe comportare l'attribuzione di un ruolo molto più incisivo di quello attuale agli enti locali nella gestione degli interventi per lo sviluppo, con particolare riferimento all'auspicata trasformazione di rilevanti quote di lavori socialmente utili in lavori di pubblica utilità.

Sempre al fine di tutelare i livelli occupazionali, sarebbe certamente opportuno un più incisivo ricorso ad uno strumento come il contratto di solidarietà; a tal fine, suggerisce al relatore Duva di inserire uno specifico riferimento nello schema di parere al disegno di legge collegato.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 71, nel testo introdotto dalla Camera, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla scelta di prorogare dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002 il termine entro il quale i lavoratori possono essere collocati in mobilità lunga, tenuto conto del fatto che, in occasione dell'esame da parte delle Commissioni riunite 5ª e 11ª nel disegno di legge collegato n. 3593, era stata soppressa una disposizione di contenuto corrispondente. Oltretutto, alla stregua dell'articolo 71 del disegno di legge ora in esame, il limite massimo dei lavoratori che beneficerebbero della misura in questione passerebbe da 1000 a 3000 unità, superando sul punto le stesse indicazioni contenute nel testo originario del disegno di legge n. 3593.

Al riguardo, appare necessario che gli sbocchi occupazionali alternativi per i lavoratori coinvolti dai processi di ristrutturazione siano validi sotto il profilo economico e tali da evitare la possibilità del ricorso al lavoro nero, anche per assicurare il giusto rispetto alla dignità del personale coinvolto. A tal fine, appare indispensabile garantire un maggior coordinamento fra gli interventi di promozione degli investimenti, a partire dall'istituzione dell'Agenzia Sviluppo Italia, che dovrà connotarsi per la leggerezza delle strutture.

In conclusione, annuncia il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra sullo schema di parere predisposto dal relatore Duva in ordine al disegno di legge n. 3662.

Il sottosegretario MORESE assicura che le questioni connesse alla tutela dei lavoratori che si trovano a sperimentare condizioni di difficoltà occupazionale potranno essere affrontate in modo organico in occasione dell'attuazione della delega legislativa che sarà conferita al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. In tale occasione, potrà certamente considerarsi la possibilità di soluzioni alternative rispetto a quelle prospettate nell'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. 3593, e poi ritirato, in merito all'istituzione di forme alternative per la contribuzione dei lavoratori ultracinquantenni coinvolti dai processi di ristrutturazione; in particolare, potranno essere valutate modalità di accompagnamento rispetto alla fuoriuscita dal processo produttivo rispondenti anche a criteri totalmente diversi da quelli ipotizzati.

Il relatore DUVA, raccogliendo le indicazioni provenienti dal dibattito, modifica lo schema di rapporto relativo al disegno di legge collegato n. 3662, inserendo, alla terza parte della premessa, dopo il riferimento all'obiettivo dell'attribuzione di uno sbocco socialmente produttivo per i disoccupati di lunga durata, il seguente inciso: «(anche eventualmente ricorrendo a forme contrattuali di solidarietà)». Ricorda di aver già modificato la parte del paragrafo riferito all'articolo 66, conformemente ad un suggerimento del Presidente, e modifica infine lo stesso schema di parere nel senso di sostituire, al paragrafo relativo all'articolo 69, le parole: «sarebbe anche» con le seguenti: «sarebbe inoltre».

Per quanto riguarda le considerazioni emerse in ordine ai meccanismi previsti per attribuire ai giovani inoccupati ed ai lavoratori coinvolti dai processi di ristrutturazione forme di sostegno reddituale, il richiamo alla necessità di un' incisiva riforma complessiva è implicito nel riferimento contenuto nello schema di parere all'esigenza di un impegno a favore dei disoccupati di lunga durata e per la riforma organica degli ammortizzatori sociali. A tale riguardo, pur essendo certamente comprensibili le riserve circa la coerenza di alcune misure adottate dal Governo rispetto ad un'ordinata evoluzione degli strumenti di sostegno al reddito, non si può non considerare che le difficoltà che ci si trova a sperimentare sono il portato di una prolungata fase nella quale la salvaguardia dei livelli occupazionali è stata perseguita con un approccio estemporaneo; di ciò recano del resto

quote di responsabilità sia le forze sociali che i partiti nel loro complesso.

In tale contesto, misure come quella prevista dall'articolo 71 del disegno di legge n. 3662 possono lasciare insoddisfatti sotto il profilo della razionalità, ma appaiono necessarie al fine di consentire il superamento di una fase di emergenza che condiziona pesantemente le prospettive di successo degli interventi di riforma prefigurati, da quello degli strumenti di riequilibrio territoriale alla revisione organica del sistema degli ammortizzatori sociali alla razionalizzazione dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

La Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 3662, dando conseguentemente mandato al relatore Duva di integrare il testo precedentemente illustrato in modo conforme alle indicazioni risultanti dal dibattito e da lui fatte proprie.

(3660, 3660-bis e 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 15, 15-bis e 15-ter)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1999

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema di rapporto predisposto dal senatore Tapparo, il cui testo è il seguente:

«L'11ª Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) del Senato,

esaminata la Tabella 15, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le annesse note di variazione, nonché le parti corrispondenti alle materie di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per il 1999:

considerato che la manovra di finanza pubblica 1999-2001 è coerente con il Documento di programmazione economico-finanziaria approvato da Camera e Senato nella primavera scorsa;

valutati positivamente gli interventi finanziari previsti (il limite massimo del saldo netto da finanziare e l'eventuale maggiore gettito da utilizzare essenzialmente per ridurre tale saldo e l'entità della manovra) che permettono nel triennio 1999-2001 di ridurre ulteriormente il rapporto deficit/PIL (2 per cento; 1,5 per cento; 1 per cento) e il rapporto debito/PIL (114,6 per cento; 110,9 per cento; 107 per cento), di essere coerenti con il Patto di stabilità e di ridurre ulteriormente il ricorso al

mercato finanziario per le esigenze poste dal debito pubblico (387.000 miliardi per il 1999);

ritenuta importante la correlazione a cui si mira tra mantenimento dell'equilibrio finanziario conseguito e le scelte qualificate che tendono a favorire lo sviluppo economico e le iniziative strutturali per la crescita dell'occupazione, in un quadro di non accrescimento della pressione fiscale, la cui dislocazione, peraltro, si orienta in una direzione più coerente con i bisogni della nostra società, favorendo il lavoro, secondo un indirizzo del quale è auspicabile un rafforzamento nei prossimi anni;

rilevate positivamente le scelte compiute in termini di priorità e di entità dei fondi speciali, in particolare per le politiche del lavoro e sociali e per le spese di investimento per le aree economicamente svantaggiate;

constatato che in materia previdenziale si procede coerentemente nell'attuazione delle finalità della riforma previdenziale del 1995 (graduale separazione tra previdenza e assistenza) e considerato che le modalità di finanziamento del fabbisogno delle gestioni previdenziali passano in modo graduale dal meccanismo delle anticipazioni di tesoreria alla incorporazione piena nel bilancio dello Stato;

si esprimono, in relazione alle scelte annunciate dal Governo in materia di politica del lavoro, le seguenti indicazioni:

1) occorre accentuare l'azione tesa a ridurre la formazione di residui passivi;

2) è necessario, nell'ambito della Tab. 15, rendere più visibile e chiaro il processo di profondo mutamento che coinvolge il Ministero del lavoro in relazione all'avanzamento del processo di federalismo amministrativo;

3) le politiche di riforma degli orari di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà, devono trovare un adeguato sostegno finanziario, dovendosi tali scelte correlare al mantenimento della competitività del sistema economico;

4) le funzioni ispettive, di vigilanza e di conciliazione non appaiono adeguatamente sostenute sotto l'aspetto finanziario, pur essendo, per effetto dei mutamenti introdotti dal federalismo amministrativo, una delle funzioni portanti del nuovo Ministero del lavoro.

Per tali motivi, e sulla base delle osservazioni fatte e dei rilievi espressi, la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato si esprime in senso favorevole alla Tabella 15, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrato dalle annesse Note di variazioni e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria».

Il senatore MULAS rileva preliminarmente come sia quantomeno discutibile il riferimento contenuto nello schema di parere del relatore Tapparo circa l'invarianza della pressione fiscale, dal momento che questa appare in realtà accresciuta, se si considera il sensibile in-

cremento intervenuto nelle imposte regionali e locali, specialmente nei confronti delle imprese.

Appare inoltre scarsamente motivato il giudizio positivo espresso nello schema di parere circa l'impegno per gli investimenti nelle aree economicamente svantaggiate, dal momento che il divario nelle dotazioni infrastrutturali fra il Nord ed il Sud tende semmai ad aumentare. Sotto tale profilo, la situazione appare particolarmente critica in Sardegna, ove la carenza delle infrastrutture condiziona pesantemente le prospettive di sviluppo, mentre gli sporadici interventi che vengono realizzati si rivelano talvolta persino controproducenti, come nel caso dell'installazione di centrali particolarmente inquinanti in aree a spiccata vocazione turistica.

Per quanto riguarda il riferimento di cui al n. 3 all'obiettivo della riduzione degli orari di lavoro, la sua parte politica ritiene che costituisca un grave errore un intervento legislativo di carattere cogente in un ambito che andrebbe riservato all'autonomia delle parti sociali, oltretutto ove tale intervento dovesse assorbire risorse a carico dello Stato, come prefigurato nello schema di rapporto. Al riguardo, è inaccettabile esporre a grave pregiudizio le prospettive di sviluppo del Paese per compiacere richieste, per quanto ultimative, di una singola componente della maggioranza.

Per quanto riguarda il riferimento, di cui al n. 4 dello schema di rapporto, all'obiettivo del rafforzamento delle funzioni ispettive, di vigilanza e di conciliazione del Ministero del lavoro, esso andrebbe integrato con il richiamo anche alle funzioni di prevenzione. Diversamente, rischierebbe di essere vanificato l'impegno diretto a favorire la riemersione dal lavoro nero, visto che, attualmente, gli imprenditori che intendono regolarizzarsi si trovano immediatamente esposti ad una insostenibile pressione da parte degli uffici ispettivi, laddove andrebbe loro assicurato un termine ragionevole per ottemperare alle prescrizioni di legge.

Per le ragioni esposte, il Gruppo di Alleanza nazionale voterà contro lo schema di rapporto predisposto dal relatore Tapparo.

Il senatore BATTAFARANO esprime innanzitutto apprezzamento per l'impostazione dello schema di rapporto messo a punto dal senatore Tapparo, che raccoglie efficacemente le indicazioni provenienti dal dibattito. Per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Mulas circa l'impegno per la riforma degli orari di lavoro, fa presente che tale iniziativa non trova certo la sua ragion d'essere nella volontà di ottemperare alle sollecitazioni di una componente della maggioranza, ma riflette un orientamento ormai affermatosi su scala europea, come dimostrano le iniziative legislative in corso di esame in Francia e le esperienze già maturate in Germania.

In ogni caso, l'impostazione del disegno di legge attualmente all'esame della Camera è tale da porre l'accento sugli strumenti promozionali, piuttosto che sui vincoli alle parti sociali. Alla stregua delle disposizioni contenute nel disegno di legge all'uopo presentato alla Camera dei deputati, esse sono infatti incentivate alla comune definizione di programmi non soltanto di riduzione, ma anche di rimodulazione

dell'orario in rapporto alle esigenze delle famiglie e ai ritmi della vita urbana. Al riguardo, ricorda che la sua parte politica si è fatta promotrice di un disegno di legge specificamente rivolto a promuovere un più razionale raccordo fra i tempi di vita e quelli di lavoro. È comunque augurabile che le forze politiche, sulle tematiche in considerazione, discutano sul merito dei problemi, senza farsi condizionare da posizioni di aprioristica contrarietà assunte da singole parti sociali.

Per le ragioni esposte, annuncia il suo voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal senatore Tapparo.

Il senatore MANZI annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti allo schema di rapporto messo a punto dal relatore Tapparo, rilevando come esso raccolga talune delle sollecitazioni formulate dalla sua parte politica, in particolare con riferimento ai nodi della riforma degli orari di lavoro e del potenziamento delle funzioni ispettive e di vigilanza del Ministero del lavoro, che sono oggi assai carenti. A tale ultimo riguardo, con riferimento ai rilievi formulati dal senatore Mulas circa le difficoltà alle quali andrebbero incontro gli imprenditori che intendono regolarizzarsi, in termini di pressione da parte degli uffici ispettivi, rileva come l'esonero dalle sanzioni previste dalla legge in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e di sicurezza rappresenti un formidabile elemento di distorsione della concorrenza a svantaggio di quelle imprese che si uniformano tempestivamente alle prescrizioni di legge.

Pertanto appare opportuno che la deroga rispetto al regime sanzionatorio previsto in via generale in caso di partecipazione ai processi di riemersione e regolarizzazione abbia un orizzonte temporale definito.

In conclusione, ribadisce il voto favorevole sullo schema di rapporto predisposto dal senatore Tapparo.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano allo schema di rapporto messo a punto dal relatore, sottolinea l'importanza della svolta intervenuta con la presente manovra di bilancio, che per la prima volta dopo molti anni non contempla tagli massicci di spesa. Grazie infatti agli sforzi di risanamento finanziario posti in essere dagli ultimi Governi, risulta possibile liberare consistenti risorse a favore delle aree più svantaggiate e in generale per il rilancio dello sviluppo.

Il sottosegretario MORESE suggerisce al relatore Tapparo di modificare la prima parte del n. 3 nel modo seguente: «le politiche di riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà,». Suggerisce inoltre di modificare il n. 4 dello stesso schema di rapporto nel senso di sostituire le parole: «sotto l'aspetto finanziario» con le seguenti: «sotto l'aspetto della disponibilità di mezzi operativi e di organici, e di conseguenza della disponibilità finanziaria».

Il relatore TAPPARO modifica lo schema di rapporto in modo conforme ai suggerimenti testé formulati dal sottosegretario Morese. Per quanto riguarda il richiamo all'utilizzo dei contratti di solidarietà, sotto-

linea l'opportunità di intervenire sin dalla fase in cui si manifestano le tendenze alla formazione di eccedenza di forza lavoro, così da prevenire la logica del fatto compiuto. Si tratta in sostanza di evitare che le ristrutturazioni aziendali avvengano scaricando sulla collettività oneri propri dell'impresa.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Mulas circa il richiamo contenuto nello schema di rapporto all'invarianza della pressione fiscale, fa presente che tale invarianza è stata assunta con riferimento al carico tributario gravante sul lavoro. Al riguardo, si assiste al profilarsi di una diversa ripartizione della pressione tributaria, che dovrebbe favorire il settore della produzione, il che potrebbe comportare evidentemente la possibilità di un correlato accrescimento della pressione sulla rendita finanziaria.

Per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Mulas circa la carenza di infrastrutture nelle aree svantaggiate, fa presente che nella manovra figurano misure apprezzabili sotto tale profilo. Occorre inoltre considerare che la necessità di interventi di infrastrutturazione si manifesta non soltanto nelle aree in ritardo di sviluppo, ma anche in altre nelle quali l'intensità dello sviluppo degli ultimi anni ha fatto emergere fenomeni di insostenibile congestione nel settore dei trasporti, come in certe zone del Veneto e del Piemonte; basti pensare a tale ultimo riguardo alla situazione esistente sulla Cuneo-Asti. Se è quindi senz'altro condivisibile l'auspicio nel senso di un impegno per la realizzazione di infrastrutture nelle aree in ritardo di sviluppo, non corrisponde a criteri di razionalità nell'allocazione di risorse pubbliche l'ipotesi di un allineamento delle dotazioni infrastrutturali di tali aree con gli standard propri di quelle ad alta intensità produttiva. Per quanto riguarda la questione degli orari di lavoro, ricorda che già nell'ambito del Pacchetto Treu erano previsti incentivi per la riduzione di tali orari, a fronte dei quali è da ritenersi vi fossero le necessarie risorse finanziarie. Nella presente sede, ai fini di una valutazione degli oneri finanziari connessi alle politiche di riduzione e rimodulazione degli orari, non può non tenersi conto degli effetti positivi sul bilancio che potrebbero derivare indirettamente, in rapporto alla riduzione dell'orario – stanti gli incrementi attesi dei livelli occupazionali – in termini di minore spesa per il sostegno al reddito dei disoccupati.

La Commissione approva quindi lo schema di rapporto favorevole, nel testo modificato dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la seduta di domani, tale seduta non avrà più luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che domani, alle ore 14,30, avrà luogo, presso l'Aula della IV Commissione, congiuntamente con la Commissione lavoro della Camera, il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

200^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità MANGIA-CAVALLO.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione: Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta sul disegno di legge di bilancio, sul disegno di legge finanziaria, nonché sul disegno di legge collegato, e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo. Nella odierna seduta antimeridiana si procederà pertanto, come concordato, al seguito dell'esame del solo disegno di legge collegato, al fine di esprimere il relativo parere.

Il relatore ZILIO dà lettura della seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

In particolare, mentre si valutano positivamente gli elementi di razionalizzazione della spesa sanitaria recati dall'articolo 24, si sottolinea il carattere fortemente innovativo, rispetto alle manovre finanziarie degli ultimi anni, dell'impegno di risorse per l'ammodernamento delle strutture del sistema sanitario recato dall'articolo 42.

Nell'esprimere apprezzamento per le norme relative alle verifiche sulle invalidità civili, e in particolare per la disposizione relativa allo

svolgimento degli accertamenti sanitaria a favore dei grandi invalidi di guerra, si raccomanda un'adeguata attenzione ai problemi specifici dell'assistenza sanitaria di questa categoria, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di un allargamento dell'attuale disciplina dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica.

Per quanto riguarda le norme di cui agli articoli 58, 59 e 60 relative alla disciplina della spesa farmaceutica, si ritiene opportuno precisare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali e identificare i destinatari delle proposte formulate da questo organo; si ritiene altresì auspicabile una semplificazione della disciplina recata dal comma 2 dell'articolo 60.

Per quanto riguarda, infine, la disciplina in materia di incompatibilità recata dall'articolo 62, la Commissione esprime una valutazione sostanzialmente positiva e auspica che tale disciplina possa costituire la premessa per una maggiore valorizzazione delle risorse di professionalità a disposizione del Servizio sanitario nazionale»,

Il relatore ribadisce inoltre che la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 60 è coerente con i condivisibili obiettivi di responsabilizzare i medici e di razionalizzare la spesa farmaceutica, essendo peraltro opportuno semplificarne la formulazione. Quanto alla disciplina dettata dall'articolo 62 in tema di incompatibilità, sottolinea, come già fatto in sede di relazione, l'esigenza di attuarla secondo modalità che garantiscano un tempestivo godimento dei previsti benefici per i medici che optino per l'esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore TOMASSINI dà lettura della seguente proposta di parere, da lui presentata insieme ai senatori Campus e Monteleone:

«La Commissione Sanità del Senato, nell'esprimere il parere sul disegno di legge n. 3662, pone le seguenti considerazioni:

il provvedimento presenta da un lato elementi apparentemente positivi quali quelli previsti a proposito dei ripiani dei debiti delle regioni, degli investimenti per la messa a norma secondo il decreto legislativo n. 626 del 1994 degli ospedali, e per il risanamento degli ospedali dei grossi centri urbani; non vi sono tuttavia nè provvedimenti, nè sufficienti garanzie di idonee risorse, di impiego imparziale dei fondi a fronte di precise scale di priorità, ma vi si nasconde per di più un'impronta dirigista tesa a sostituire i poteri regionali.

Dall'altro lato si pongono una serie di elementi negativi, visto che ancora una volta più che tendere a risolvere i problemi della sanità, si esercitano intendimenti punitivi nei confronti della politica farmaceutica e della categoria dei medici.

In particolare per quanto attiene la stabilità interna, i meccanismi previsti appaiono molto complicati, con gravi rischi di eccessiva burocratizzazione e discriminazioni: appare poi chiaro che l'esito finale sarà quello di una incompleta copertura del deficit.

Per quanto concerne il controllo della spesa farmaceutica, si evidenziano ulteriori strutture centralistiche, per di più finanziate nell'ambito dei fondi già stanziati per un più proficuo intervento periferico, quale quello per una migliore informazione degli operatori sanitari sull'impiego e gli effetti indesiderati dei farmaci e per campagne di educazione sanitaria, unici strumenti non meramente ed aprioristicamente punitivi per razionalizzare la spesa farmaceutica.

Sempre a questo proposito la somministrazione degli antitumorali solo in ambiente ospedaliero può produrre incentivi a ricovero da un lato, e scoraggiare corrette cure oncologiche dall'altro.

Temibile è il possibile utilizzo di un Osservatorio che si serva di una struttura estera non ben identificata e garantita.

Se da un lato l'erogazione gratuita dei farmaci per i pazienti oncologici e psichiatrici potrebbe costituire un provvedimento positivo, dall'altro la prescrizione con l'aggiunta delle note umilia, invece di valorizzare il medico di medicina generale, e su questo si sono espressi componenti di tutti gli schieramenti; lo stesso vale per il cambio di farmaco da parte del farmacista senza controlli; appare infine estremamente ingiusta e discriminatoria solo per alcune aziende la riduzione del 15 per cento del prezzo per i medicinali di nuova autorizzazione.

È scarsa la definizione dei grandi centri urbani e i fondi sono sicuramente insufficienti soprattutto se rapportati a fondi quasi doppi, quali quelli stanziati nel 1999 per attivare gli strumenti di controllo sulle terapie.

Vi è un atteggiamento punitivo riguardo all'articolo 62, recante "Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria": si auspicano incentivi, ma dei 14 commi dell'articolo solo uno parla di incentivi, sei sono rigidamente e diriggisticamente prescrittivi e sei drasticamente punitivi;

hanno il sapore delle epurazioni le responsabilità oggettive dei direttori generali per il mancato rispetto dei controlli irrealizzabili e di strutture inesistenti: a tale scopo basta ricordare il rapporto del febbraio scorso in cui erano dichiarate idonee allo svolgimento della libera professione meno del 15 per cento delle strutture.

Quanto poi previsto a proposito della prescrizione dei reati delle IPAB e dell'insabbiamento dei processi in corso appare intollerabile secondo i più elementari criteri di giustizia e di pari dignità di tutti i cittadini.

Emergono pertanto dubbi su reali risparmi e certezze riguardo l'assoluta insufficienza dei fondi stanziati rispetto alla velleità degli obiettivi.

Anche la più volte conclamata concertazione con i sindacati di categoria appare vanificata da norme pregiudiziali prima ancora di intraprendere le trattative.

Consequente a tutto quanto enunciato, i componenti della Commissione esprimono parere negativo sul disegno di legge presentato».

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BERNASCONI, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, in ordine alla quale peraltro avanza alcune osservazioni integrative. In primo luogo, per quanto riguarda la politica del farmaco, ritiene opportuno raccomandare l'adozione di una valutazione dei risparmi della spesa farmaceutica tale da non penalizzare la ricerca e l'innovazione. In ordine alla disciplina in materia di incompatibilità recata dall'articolo 62, poi, suggerisce che nel parere si faccia riferimento all'opportunità di assicurare le condizioni strutturali e gli spazi più favorevoli per promuovere l'esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MONTELEONE, dopo aver ricordato che in discussione generale congiunta i senatori di Alleanza Nazionale hanno espresso anche taluni rilievi positivi sul disegno di legge collegato, sottolinea, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità, come all'interno del Servizio sanitario nazionale esistano certamente adeguate professionalità, le quali però allo stato attuale non possono esprimersi perché le necessarie strutture risultano carenti. D'altra parte, l'idea di risolvere tale problema attraverso convenzioni con strutture esterne si scontra con l'esigenza di contenere la spesa. In un simile quadro la scelta del Governo di imporre un'accelerazione nell'attuazione del principio dell'incompatibilità rappresenta pertanto un'indubbia forzatura.

Nell'annunciare quindi il voto contrario di Alleanza Nazionale sulla proposta di parere del relatore, il senatore Monteleone chiede un chiarimento in merito al riferimento, nel testo dello stesso parere, allo svolgimento degli accertamenti sanitari a favore dei grandi invalidi di guerra, ribadendo al riguardo come la questione essenziale – sulla quale la sua parte politica è favorevole – sia rappresentata dalla esigenza di ampliare la disciplina dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la citata categoria.

Il senatore DE ANNA, annunciando il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, sottolinea la palese discrepanza, che emerge dall'analisi del disegno di legge collegato, tra il numero e l'importanza degli interventi che il Ministro si propone di realizzare – molti dei quali peraltro condivisibili – e l'ammontare gravemente sotto-stimato dei relativi oneri finanziari.

Il senatore Baldassare LAURIA annuncia il voto favorevole del Gruppo per l'UDR sulla proposta di parere del relatore ed auspica che la coraggiosa scelta a favore della incompatibilità, attraverso il necessario approntamento di adeguate strutture ed incentivi, possa effettivamente tradursi in un sistema sanitario più partecipato e maggiormente in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Il presidente CARELLA annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sulla proposta di parere del relatore e, rispondendo ad un'osservazione del senatore Monteleone, rileva come in tale proposta si

raccomandi specificamente un ampliamento dell'attuale disciplina dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per i grandi invalidi di guerra.

Il relatore ZILIO accoglie le integrazioni del parere proposte dalla senatrice Bernasconi.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, al senatore Zilio mandato a redigere un parere conforme al testo da lui proposto.

La seduta termina alle ore 9,35.

201^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità BINDI.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis, 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 17, 17-bis, 17-ter) Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5^a Commissione seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CARELLA avverte che, non essendo stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge di bilancio, si passerà ad esaminare i due ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria.

Il senatore MONTELEONE illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità,

rilevato che le risorse impegnate dall'Italia per la ricerca scientifica appaiono inadeguate e tali da determinare un crescente divario scientifico e tecnologico con gli altri paesi sviluppati;

osservato altresì che tale ritardo appare particolarmente preoccupante nel settore della ricerca collegata allo sviluppo della medicina e delle tecnologie sanitarie;

nel prendere atto dell'incremento delle risorse per la ricerca scientifica autorizzate dalla legge finanziaria in relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse e strumenti diretti a garantire un reale sviluppo dell'attività di ricerca, valutando in particolare un'opportuna rimodulazione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale di cui al predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, tale da consentire un idoneo incremento della parte destinata alla ricerca scientifica».

0.3661.1.12 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, MARRI, TOMASSINI, CAMBER

Il senatore DE ANNA aggiunge la sua firma all'ordine del giorno testè illustrato, nonché al seguente ordine del giorno che illustra:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

rilevato che lo stato dell'edilizia sanitaria pubblica appare di particolare gravità in considerazione della vetustà e dell'obsolescenza di gran parte delle strutture, come testimonia anche un articolo del professor Guzzanti, basato su uno studio dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, recentemente apparso sul "Sole 24 ore";

osservato altresì che i fondi iscritti in bilancio in relazione all'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 630 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 1997 (vedi tabella F allegata al disegno di legge n. 3661) appaiono insufficienti

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per interventi nella edilizia sanitaria, attraverso l'istituzione di una quota vincolata non inferiore all'1 per cento delle entrate derivanti dai giochi del Lotto, Enalotto e Superenalotto, che appaiono ammontare ad una cifra superiore ai 10.000 miliardi».

0.3661.2.12 TOMASSINI, MARRI, CAMBER, MONTELEONE, CAMPUS, BONATESTA, LISI, CASTELLANI Carla

Il senatore BRUNI aggiunge la propria firma ad entrambi gli ordini del giorno presentati.

Il relatore ZILIO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1. Sull'ordine del giorno n. 2, per quanto appaia irrituale la citazione nella premessa di un articolo di stampa, pur autorevole, esprime un parere tendenzialmente favorevole sul merito dell'impegno, rimettendosi comunque al Governo.

Il ministro BINDI accoglie l'ordine del giorno n. 1, mentre invita i presentatori a riformulare la premessa dell'ordine del giorno n. 2, osservando in particolare che il citato articolo del professor Guzzanti è stato in buona parte smentito da dati forniti dal Ministero della sanità.

Il senatore DE ANNA modifica il primo capoverso della premessa dell'ordine del giorno n. 2 nel senso di sopprimere le parole da «come testimonianza» fino a «Sole 24 ore».

Il ministro BINDI accoglie l'ordine del giorno n. 2 nel testo riformulato.

I presentatori degli ordini del giorno non insistono per la loro votazione.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame della proposta di rapporto sui disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Il relatore ZILIO dà lettura della seguente proposta di rapporto:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge e le tabelle in titolo, esprime per quanto di competenza un rapporto favorevole, in particolare in relazione all'incremento dell'ammontare del Fondo sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, si sottolinea in particolare l'opportuna rivalutazione, rispetto alla precedente manovra di bilancio, delle risorse destinate alla ricerca scientifica a valere della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».

La Commissione approva la proposta di rapporto favorevole del relatore.

A conclusione dell'esame dei documenti di bilancio in sede di Commissione, il presidente CARELLA ringrazia il ministro Bindi, il relatore Zilio e tutti i senatori intervenuti.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA DI
DOMANI*

Il presidente CARELLA avverte che le sedute previste per oggi alle ore 20,30 e per domani alle ore 9,30 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

266^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega per i Servizi tecnici nazionali, Minniti, per l'interno con delega per la protezione civile, Barberi, e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis, 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 (limitatamente al centro di responsabilità n. 16)**

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Esame della tabella n. 2 (limitatamente al centro di responsabilità n. 16) e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore CARCARINO integra la relazione già svolta sulla tabella n. 2 e relative note di variazioni, nonché sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria, per quanto concerne il centro di responsabilità n. 16, riguardante i Servizi tecnici nazionali. I documenti di bilancio prevedono per tale centro di responsabilità un'assegnazione di circa 96 miliardi di lire, con un incremento rispetto al 1998 di circa 36 miliardi; in particolare, alle spese correnti spettano circa 91 miliardi e a quelle in

conto capitale 5 miliardi. Si tratta di stanziamenti derivanti dalla necessità di far fronte ai danni connessi con gli eventi franosi in Campania dando copertura agli oneri recati dalla relativa legge n. 267 del 1998: gran parte delle risorse saranno utilizzate per l'incremento del personale e per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico. Nel rilevare che le risorse messe a disposizione sono insufficienti per completare su tutto il territorio nazionale il piano di monitoraggio previsto dalla citata n. 267, per il quale necessiterebbero ulteriori 30 miliardi di lire, il relatore prospetta al rappresentante del Governo l'eventualità di considerare omogenee con tale spesa le risorse destinate per il prossimo triennio al settore della difesa del suolo, pari complessivamente a 2.100 miliardi di lire. Egli dà poi conto del fatto che gli stanziamenti inclusi nella tabella B allegata al disegno di legge finanziaria sono finalizzato anche alla realizzazione della carta geologica nazionale, sottolineando che la redazione di essa è indispensabile per la gestione ordinaria del territorio, oltre che per gli interventi straordinari connessi con calamità naturali. Auspicando pertanto che detto stanziamento sia reso immediatamente operativo e rapidamente utilizzato, chiede al Sottosegretario di precisare la quota parte afferente ai Servizi tecnici nazionali nell'ambito della quota appunto riservata in tabella B alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non potendosi desumere tale informazione dai documenti in possesso della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore VELTRI, giudicando le poste di bilancio concernenti la rete di monitoraggio e la carta geologica il giusto completamento del quadro di interventi delineato attraverso il decreto-legge n. 180 sulle frane campane, si associa alle considerazioni formulate al riguardo dal relatore ed auspica lo svolgimento di un'audizione con il sottosegretario Minniti sul ruolo dei Servizi tecnici che, dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998, è senz'altro destinato ad essere potenziato.

Il senatore MANFREDI, rilevando criticamente la circostanza per cui un settore così delicato come quello della difesa del suolo ricada di fatto sotto la gestione di diverse amministrazioni, auspica l'individuazione in tempi celeri di un quadro più organico delle competenze.

Il senatore BORTOLOTTI, con riferimento alle funzioni svolte dai Servizi tecnici, rileva come esse, per quel che riguarda la difesa del suolo, non risultino ancora consolidate in modo soddisfacente in termini operativi. Chiede quindi al rappresentante del Governo notizie sull'attuale organizzazione territoriale dei Servizi tecnici, nonché se vi sia un orientamento ad utilizzare le carte tecniche regionali che fino a questo momento non sono state considerate nella loro effettiva utilità.

Il senatore IULIANO, condividendo il punto di vista del relatore, esprime il convincimento che il nostro Paese si trovi a vivere continue situazioni di emergenza anche per la carenza delle reti di rilevamento,

come ha dimostrato la tragedia del Sarno e come stanno dimostrando in questi giorni gli eventi connessi alle precipitazioni eccezionali delle Marche. Senza voler perciò sottovalutare la questione del riordino dei Ministeri, che per sua natura richiede tempi più lunghi, ritiene opportuno perseguire nell'immediato l'obiettivo di completare la rete di monitoraggio.

Il presidente GIOVANELLI, soffermandosi sul tema del riordino delle competenze, annosa questione di difficile soluzione per la naturale resistenza degli apparati amministrativi coinvolti, esprime la convinzione che il settore della difesa del suolo e quello della prevenzione e gestione di calamità naturali vadano ricondotti ad un unico centro di responsabilità politica. Strettamente connesso è ovviamente il ruolo dei Servizi tecnici, che sono stati collocati dai vari Governi succedutisi nel tempo nell'ambito di amministrazioni diverse solo per ragioni di carattere contingente, ma che anche per questo hanno visto inevitabilmente mortificato e costretto il proprio ruolo. Il principale sforzo che va richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del sottosegretario Minniti, è pertanto quello di tener conto nell'esercizio della delega sul riordino dei Ministeri sia dell'esperienza non entusiasmante finora maturata nella gestione del territorio, sia degli indirizzi parlamentari frequentemente formulati, al fine di pervenire alla creazione di un Ministero unico del territorio e dell'ambiente: a tale riguardo non si può tra l'altro trascurare che va strutturandosi con particolare robustezza anche l'AN-PA, la quale in virtù del citato decreto-legge n. 180 comincerà ad esercitare anche competenze sul territorio. La mancanza di un centro di responsabilità politica vanifica anche una buona legge e fa registrare il fallimento di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte proprio nel momento di fronteggiare una calamità naturale, che per sua natura richiederebbe invece una precisa e tempestiva individuazione dei compiti e la conseguente realizzazione di interventi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore CARCARI-NO replica associandosi alle considerazioni svolte sul riordino delle competenze, che tuttavia deve essere approfondito in altra sede.

Il sottosegretario MINNITI, dichiarandosi convinto della fondatezza della proposta del relatore sul completamento della rete di monitoraggio, fa presente che per la carta geologica, obiettivo di indubbio interesse nazionale, sono stati attualmente completati 160 fogli su 652, per cui il Governo ritiene necessaria una legge pluriennale di spesa che per un lungo periodo di tempo rechi annualmente un finanziamento dai 15 ai 20 miliardi di lire. Per quanto riguarda il riordino delle competenze, premessa la disponibilità del Governo ad una discussione più ampia, fa presente che la riallocazione dei Servizi tecnici presso la Presidenza del Consiglio prelude proprio ad una rapida soluzione di un problema esistente ormai da molti anni. Dopo aver informato la Commissione che il registro delle dighe è stato scorporato dai Servizi, esprime l'avviso che nella disciplina definitiva degli enti di controllo dei bacini idrografici

debba essere assolutamente evitata la frantumazione dell'unità di bacino per rispetto dei confini amministrativi delle regioni. Dà poi conto dell'esistenza di una fonte di finanziamento che sarà presto attivata a favore del Servizio dighe, del quale va assolutamente garantita l'unitarietà, anche per poter utilizzare al meglio una rete informatica già esistente nell'ambito dei Servizi tecnici, che è particolarmente dettagliata e significativa. Riconosciuta l'evidente integrazione tra Servizi tecnici e servizi di protezione civile, si impegna a stimolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'individuazione di una tempestiva soluzione normativa al problema delle competenze. Dopo aver sottolineato il problema della carenza di organico dei Servizi tecnici, di cui si è già deciso l'incremento, esprime l'avviso che nella gestione del territorio si debba puntare anche ad una integrazione tra i Servizi tecnici nazionali e le strutture che fanno capo agli enti regionali.

La Commissione, a maggioranza, dà infine mandato al relatore Carcarino di redigere un rapporto favorevole con osservazioni sul centro di responsabilità n. 16 della tabella 2 del disegno di legge di bilancio e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARCARINO esprime apprezzamento per una manovra finanziaria che è volta a rilanciare occupazione e sviluppo; eppure, ravvisa margini di miglioramento che possono conseguirsi con limitate modifiche. L'articolo 8 adempie, con la *carbon tax*, agli obblighi assunti alla Conferenza di Kyoto, ma l'accisa prevista per il metano appare eccessiva ed ha gravi ricadute occupazionali: proporrà pertanto nella sede competente la riduzione da 200 a 100 lire dell'accisa per il metano per autotrazione; la relativa copertura attingerebbe da un innalzamento di 7 lire del prezzo della benzina senza piombo.

L'eliminazione dell'articolo 36 comporta un'analoga questione di copertura, atteso che la sua operatività secondo il Governo consentirebbe di ridurre oneri pubblici per 500 miliardi annui: la relativa proposta di stralcio però si impone, in quanto l'occasionalità della norma si supera soltanto discutendo un apposito disegno di legge, che eviti l'indeterminatezza del testo in esame. Infatti, la stipula delle polizze resterebbe facoltativa, essendo connessa con l'assicurazione antincendi (che è spesso contratta per edifici di pregio, laddove i rischi catastrofali riguardano anche aree depresse del paese); il regolamento cui si delega la materia sarebbe inoltre redatto senza un benché minimo ruolo parlamentare,

mentre l'assenza di un fondo contro i rischi indirizzerebbe le risorse necessariamente verso la sola riparazione e non anche verso la prevenzione.

Auspicato che le economie di cui all'articolo 39 non si applichino al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudica apprezzabile la scelta di finanziamento operata per alcuni interventi ambientali dell'articolo 42. Anche gli strumenti introdotti dall'articolo 52 appaiono particolarmente innovativi, in merito ai programmi di recupero urbano: sono infatti maturi i tempi per un più compiuto passaggio dall'espansione edilizia alla riqualificazione urbanistica.

Il senatore BORTOLOTTO giudica importante l'introduzione della *carbon tax*, ma lamenta che essa sia stata articolata senza un'auspicabile equità contributiva: la selva delle esenzioni disposta nella norma (per lo più per area geografica o con un meccanismo di compensazioni) frustra l'obiettivo di un effetto incentivante di utilizzi ambientalmente compatibili. Il Gruppo Verdi-l'Ulivo propone di azzerare la tassa di 200 lire sul metano per autotrazione, mantenendo il livello attualmente previsto nel testo per tutti gli altri utilizzi del metano: appare questo il punto di equilibrio attualmente raggiungibile, fermo restando che in futuro occorre propiziare una più equa applicazione della norma.

Il senatore MANFREDI, che in linea di principio concorda con l'obiettivo di riduzione dell'inquinamento atmosferico, esprime dubbi sull'efficacia della *carbon tax* come definita nella norma dell'articolo 8: in luogo di un meccanismo di incentivi per carburanti non inquinanti, si è prescelto quello dell'incremento indiscriminato delle accise, senza alcuna differenziazione per fonti energetiche come il metano e il gas di petrolio liquefatto. In merito a questi ultimi (il secondo limitatamente all'utilizzo per riscaldamento) preannuncia una proposta di riduzione, sottolineando che le esenzioni per le aree montane sono giustificate dalla loro peculiare posizione geografica; l'agevolazione di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 dovrebbe essere estesa a frazioni di comuni non metanizzati, comprese le borgate e le case isolate.

L'occasione rappresentata dall'articolo 36, che per la prima volta affronta la tematica assicurativa per le calamità naturali, non può essere lasciata sfuggire: nonostante la formulazione lacunosa, si tratta di un provvedimento necessario perché elimina il periodico conferimento di fondi pubblici a seguito di catastrofi. In luogo di un'incomprensibile discriminazione legata alla declaratoria dello stato di emergenza o ad altri elementi estrinseci (che produrrebbero inaccettabili disparità o proliferazioni incontrollate), sarebbe preferibile elevare l'attuale franchigia.

Il senatore MAGGI si sofferma sui programmi di recupero urbano di cui all'articolo 52, sottolineando l'esigenza di valorizzare tutti gli spazi offerti per la riqualificazione del patrimonio edilizio dei centri storici; in particolare, l'articolo 42 comma 1 lettera c) dispone che le misure di ristrutturazione edilizia, nelle strutture sanitarie, siano finalizzate anche all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo

n. 626 del 1994: a tale scopo sono destinati 4.000 miliardi nel triennio.

Analogo sforzo finanziario è auspicabile per l'adeguamento alle esigenze di sicurezza di tutte le strutture edilizie delle amministrazioni pubbliche: vi sono infatti enti ed organi pubblici, tra i quali non ultimi gli organi costituzionali, ospitati in palazzi storici altamente inadeguati alla necessità di tutela dei lavoratori e dell'utenza da pericoli di incendio; per tali soggetti sarebbe opportuno prevedere la possibilità di regolarizzazione anche mediante l'estensione dell'efficacia dell'articolo 66 del disegno di legge.

La realizzazione di un programma finale di potenziamento e ristrutturazione edilizia delle amministrazioni pubbliche è stata spesso ostacolata dai vincoli di bilancio che sono stati adottati, anche pretestuosamente, dagli organi responsabili per mancare anche ai più elementari doveri non solo verso i lavoratori, ma anche verso gli utenti. In futuro non deve più verificarsi che il generale degrado delle strutture pubbliche della Capitale giunga ai livelli culminati coi noti provvedimenti giudiziari sul Policlinico Umberto I. La finalizzazione di spesa per enti ospedalieri non deve perciò far dimenticare che quotidianamente una massiccia affluenza di utenti caratterizza altri uffici pubblici della Capitale, nei quali la sicurezza del lavoro e dei frequentatori occasionali non è meno importante.

Il senatore CAPALDI – nell'esprimersi a favore di un parere positivo – sottolinea che la norma sulla *carbon tax* realizza un delicato punto di equilibrio al quale concorre anche l'esenzione per l'autotrasporto di merci: l'applicazione della tassa anche a tale fattispecie determinerebbe un processo inflattivo a cascata, visto che il costo sopportato dal trasporto su gomma si scaricherebbe inevitabilmente sui prezzi delle merci per il consumatore finale. La trasformazione dei canoni depurativi in tariffe, di cui all'articolo 27, rischia di ridurre gli introiti degli enti locali, che non potrebbero più valersi di entrate percepite per servizi non ancora esistenti; per quanto riguarda la determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, occorre evitare un doppio meccanismo impositivo.

Dopo aver precisato che l'articolo 28 non può che muoversi nell'ambito del recupero complessivo del patrimonio edilizio esistente (sul quale l'ultima parola spetta comunque alle sovrintendenze), sottolinea l'esigenza che i finanziamenti erogati per aree terremotate «storiche» siano risolutivi delle esigenze di ricostruzione. In assenza della possibilità di coprire finanziariamente i costi di uno stralcio dell'articolo 36, invita a migliorarlo con elementi di certezza: occorre attivare il sistema assicurativo precisando la situazione giuridica di coloro che non stipulano polizze e quella dei contratti esistenti. L'articolo 39 dovrebbe contemplare un'esenzione per i Vigili del fuoco, mentre l'articolo 41 consente di superare le difficoltà di spesa del Ministero dell'ambiente; l'articolo 52, infine, comporta un aumento di disponibilità economiche che deve propiziare il recupero della cubatura esistente, come fase attuativa della nuova pianificazione urbanistica.

Il senatore PAROLA richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 3326, che affronta organicamente la questione dell'assicurazione contro i rischi catastrofali: sottrarre al Parlamento tale tematica appare una scelta difficilmente condivisibile.

Dopo aver auspicato che un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici intervenga in sede di replica chiarendo la problematica degli oneri sottesi all'articolo 36 (nonché la questione se esso si applichi soltanto ai nuovi contratti di assicurazione antincendi), il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,20.

267^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato, per l'interno con delega per la protezione civile, Barberi, e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue il dibattito, nel quale interviene il senatore CONTE: la coerenza del Governo nel perseguire rigore e sviluppo passa attraverso politiche di sistema nelle quali la salvaguardia dell'ambiente rappresenta una priorità ineludibile. Nonostante il fatto che tra i Paesi maggiormente industrializzati l'Italia registri la minore quantità di emissioni di anidride carbonica, appare una scelta encomiabile quella di svolgere un ruolo di sollecitazione – anche nel contesto europeo – nell'attuazione degli impegni assunti a Kyoto sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico mediante misure di fiscalità ecologica. Occorre ora verificare le potenzialità di attuazione di tali scelte, evitando squilibri nel conseguimento di una

maggior efficienza energetica ed una ricerca di fonti rinnovabili; il metodo delle compensazioni (nonché la riduzione delle aliquote sul metano da autotrazione) offre, seppur in margini necessariamente ristretti, una modalità di contenimento delle esigenze di tutela e di sviluppo, suscettibile di futuri approfondimenti. La riscrittura dell'articolo 36, poi, deve informarsi al principio del conseguimento di un punto di equilibrio tra eccessive penalizzazioni e rischi speculatori.

Il senatore SPECCHIA giudica la *carbon tax* foriera di un innalzamento del gravame complessivo del sistema impositivo sui cittadini, oltre a lamentarne la cattiva regolamentazione e la distorsione dei proventi in direzioni diverse da quella del disinquinamento: le risorse che si intendono ottenere non saranno sufficienti neppure a coprire la riduzione degli oneri sociali, mentre l'eterogeneità delle finalità di destinazione conferma l'improprietà di un'elaborazione legislativa relegata nelle riunioni della maggioranza.

Il Ministero dell'ambiente resta silente su importanti quesiti scientifici e gestionali concernenti l'inquinamento atmosferico: scelte come l'utilizzo del carbone o del metano, che è assai più conveniente, restano rimesse all'ENEL senza il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati; la stessa interrogazione 3-01737, sulle emissioni della centrale a carbone di Brindisi e sull'utilizzo di carburanti stranieri dallo sconosciuto impatto ambientale (segnatamente il cosiddetto *orimulsion*), non ha ancora ricevuto risposta, nonostante l'allarme sociale che può diffondersi sugli effetti di materiali a più ampio tenore di zolfo. La carenza di depuratori in buona parte del territorio nazionale, quando la loro presenza non produce alcun giovamento per il superamento dei limiti fissati dalla legge «Merli», è vieppiù deprecabile in quanto la cittadinanza è chiamata al pagamento del costo del relativo servizio, senza potersene valere: auspica che nel parere sia richiesta l'introduzione nell'articolo 27 dell'elementare principio secondo cui le tariffe di depurazione si applicano esclusivamente a coloro che si giovano del relativo servizio.

L'articolo 36 rappresenta un inizio e, come tale, è suscettibile di miglioramenti: sarebbe opportuno prevedere l'espressione obbligatoria di un parere parlamentare, nonché la consultazione della Conferenza Stato-regioni. L'articolo 52 si muove in direzione dell'incentivazione del recupero edilizio, dando seguito ad iniziative pervenute da questa sede parlamentare negli anni scorsi: occorre però imprimere una maggiore energia nel recupero della cubatura esistente in ampie fasce urbane degradate o inutilizzate, anche perché ciò potrebbe corrispondere alla domanda abitativa esistente.

Il senatore VELTRI richiede al Governo se ritenga sufficienti le risorse accantonate per le prime misure a favore delle aree colpite dal sisma dell'estate scorsa in Basilicata e Calabria: a fronte di stanziamenti per 72 miliardi nel 2000 e 65 miliardi nel 2001, una parificazione di quest'ultimo dato a quello del 2000 appare quanto meno doverosa.

La prassi seguita per le misure a tutela dell'ozonosfera, che ha visto l'Italia in funzione di apripista rispetto ai *partners* europei, potrebbe

essere confermata in materia di fiscalità ambientale, poiché la *carbon tax* fissa un punto di equilibrio tra salvaguardia e sviluppo: la Camera dei deputati ha agito affinché non risulti alterato il carico fiscale complessivo, ribadendone la natura non aggiuntiva. Nonostante le obiezioni che potrebbero essere formulate in sede europea, agire sull'IVA per le ristrutturazioni edilizie può costituire un utile impulso al recupero di vaste aree urbane: lo strumento però deve sempre più essere modulato in modo da non escludere di fatto il Mezzogiorno d'Italia, che anzi necessita di risanamento nelle sue realtà urbanistiche più degradate.

L'agevolazione della spesa ambientale introdotta dall'articolo 41 merita apprezzamento, mentre l'articolo 36 va corretto introducendo l'espressione obbligatoria del parere parlamentare sul regolamento ivi previsto; la norma dovrà poi trovare modo di conciliarsi con una legge-quadro sulle calamità naturali alla quale stamane il senatore Parola ha fatto riferimento e che, per quanto riguarda le misure urgenti, recepisca la metodologia di lavoro del Dipartimento di protezione civile a partire dall'alluvione in Versilia.

Il senatore RIZZI sottolinea che la salvaguardia ambientale rappresenta un ambito proprio di intervento statale: le potenzialità di un territorio suscettibile di utilizzo turistico e di valorizzazione pubblica non si sviluppano lesinando risorse in tale delicato settore. Domanda poi se esistano reali sanzioni atte a colpire le aziende private che alterino tale patrimonio naturale con pratiche di inquinamento.

Il presidente GIOVANELLI, dichiarato chiuso il dibattito, sospende il seguito dell'esame.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, C13ª, 0044ª)

Il presidente GIOVANELLI dà conto di una comunicazione telefonica pervenutagli dal sottosegretario Calzolaio, che si dichiara impossibilitato a presenziare alla seduta fino al termine delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio dei ministri renderà a breve alla Camera dei deputati.

Il senatore SPECCHIA lamenta la ritualità dell'*iter* dei documenti di bilancio e del disegno di legge collegato, a fronte di un esame già in corso nella Commissione di merito: la sede consultiva non è più valorizzata nella prassi parlamentare, tanto che gli stessi Gruppi di opposizione si sono trovati nell'impossibilità di contribuire fattivamente all'elaborazione del parere in quanto quest'ultimo – anche per le determinazioni della 5ª Commissione sul termine per gli emendamenti – è destinato a pervenire in tempi ormai incompatibili con l'attività in sede referente.

Il senatore VELTRI replica dichiarando che la compressione del ruolo parlamentare, probabilmente ineliminabile nei tempi ristretti di una

seconda lettura, nulla ha tolto alla profondità del dibattito, che comunque rimane conchiuso in una sede consultiva non pregiudizievole per la presentazione di emendamenti nella Commissione di merito; semmai, l'intreccio tra documenti di bilancio e discussione sul disegno di legge n. 3662 ne ha arricchito il dibattito.

Quanto alla comunicazione resa dal Presidente, desidera sia chiarito che per soddisfare gli obblighi costituzionali gravanti sul Governo non ci si può sempre basare sul senso di responsabilità del professor Barberi, presente alla seduta eppure istituzionalmente responsabile soltanto su parte delle materie trattate nel disegno di legge n. 3662; si associa il senatore RIZZI.

Il senatore MANFREDI lamenta la carenza di dati scientifici e merceologici a supporto dell'esame dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3662: l'espressione del parere non dovrebbe avvenire prima della produzione in Commissione di idonee informazioni.

Il presidente GIOVANELLI rinvia alla propria replica la risposta all'intervento del senatore Manfredi; sul ruolo delle Commissioni in sede consultiva, nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio, rappresenterà le lamentele emerse, circa la compressione dei tempi di discussione, al Presidente del Senato; infine esprime il proprio rammarico per l'assenza del Sottosegretario per l'ambiente e confida nella possibilità della sua presenza prima del termine della seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente relatore GIOVANELLI esprime l'avviso di premettere al testo del parere una considerazione politica generale in merito alla valenza della *carbon tax*, unitamente alle agevolazioni per il recupero edilizio contenute nella manovra finanziaria dello scorso anno, ai fini dell'affermazione di una politica ambientale moderna in un grande paese industriale. Si dichiara poi disponibile ad accogliere i rilievi critici dei senatori Bortolotto e Specchia sulla destinazione dei fondi provenienti dalla *carbon tax*. Nel far presente al senatore Manfredi che le accise sono state opportunamente calcolate sulla base del contenuto energetico dei vari prodotti e solo in parte sulle emissioni, dà conto di una tabella dalla quale si evincono gran parte delle informazioni da lui richieste. Rilevato altresì che l'istituzione della *carbon tax* va vista nel più generale contesto della politica energetica e non solo come esito della Conferenza di Kyoto, si dichiara convinto che il risultato cui è faticosamente pervenuta la Camera tenendo conto degli equilibri di merca-

to sia complessivamente soddisfacente, con l'eccezione del metano per autotrazione che a suo avviso potrebbe essere alleggerito, anche tenendo conto dei minori effetti nocivi sulla salute e sull'atmosfera. Concorda con le sollecitazioni al Governo per il rinnovo delle agevolazioni per il recupero edilizio in quanto strumenti idonei a creare attività imprenditoriali e a mobilitare risorse private, nonché aventi una grande valenza ambientale e occupazionale. In merito all'articolo 36, si dichiara senz'altro disponibile ad inserire nel parere delle osservazioni innanzitutto in merito alla mancanza di chiarezza del testo, dal quale non si evince ad esempio a quali contratti di assicurazione si riferisce; in secondo luogo in merito alla sua natura sostanziale di delega in bianco, circostanza che dovrebbe almeno comportare la previsione di un parere parlamentare vincolante; infine, circa l'opportunità di ricomprendere il principio sancito dalla norma in esame nell'ambito di una legge-quadro sulle calamità naturali. Riguardo all'articolo 36, sarebbe inoltre interessante conoscere le stime effettuate dal Governo come effetto sui saldi finali, in quanto non è nemmeno chiaro se si tratterà di nuove entrate o solo di minori uscite – come sembra più logico – in ogni caso. Concorde poi con l'osservazione del senatore Capaldi, precisando di nutrire dei dubbi solo per quel che concerne l'inserimento nel parere della parte riguardante l'alienazione di beni, non di stretta competenza.

In un'interruzione, il senatore MANFREDI prospetta l'opportunità di proporre una riduzione dell'accisa anche per il GPL per riscaldamento.

Il presidente GIOVANELLI, rilevate le difficoltà applicative di una tale previsione in quanto non esiste una tariffa unitaria sul territorio nazionale, ribadisce che la soluzione proposta nel testo penalizzi il GPL meno di quanto possa sembrare, anche in virtù delle misure agevolative previste per i comuni che non hanno una rete di metanizzazione. Concordando in linea di principio con l'osservazione del senatore Carcarino in merito all'articolo 52, chiede sul punto un avviso del Governo e conclude dichiarando di concordare con la proposta di escludere il Corpo dei Vigili del fuoco dalla riduzione di spese prevista all'articolo 39.

Il sottosegretario BARBERI, con riferimento all'intervento del senatore Capaldi, ricorda che gli stanziamenti previsti lo scorso anno per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Campania e Basilicata sono stati resi attivabili solo di recente con l'approvazione di un provvedimento di spesa, mentre per quanto riguarda le regioni Umbria e Marche si è sperimentata la novità di una gestione diretta delle risorse da parte delle regioni. In ogni caso, è suo convincimento che non sia obiettivamente giusto, né logico, riservare una grande attenzione, anche in termini di velocizzazione delle procedure, solo alle calamità recenti dimenticando che gli interventi sulle calamità del passato hanno registrato una grande lentezza e quindi non è affatto un privilegio per le zone interessate dover ricevere ancora finanziamenti a distanza di decenni. Nel dar conto dell'intenzione della Protezione civile di effettuare un'analisi completa della situazione in tutte le zone interessate da eventi

calamitosi, per fornire un contributo conoscitivo anche su interventi non gestiti dal Dipartimento, il Sottosegretario fa presente al senatore Maggi che in via generale agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge n. 626 del 1994 non corrispondono, come spesso avviene, i necessari finanziamenti; comunque, il problema della sicurezza di Palazzo Madama dovrebbe essere rappresentato dagli stessi parlamentari alla Presidenza del Senato, anche al fine di valutare se sia opportuno un distacco del Corpo dei Vigili del fuoco, come è avvenuto alla Camera dei deputati. Dopo aver fornito al senatore Veltri le informazioni richieste circa gli stanziamenti per le ultime calamità verificatesi, che sono nella tabella B del disegno di legge finanziaria e dopo aver auspicato che la cifra prevista per il 2001 sia uniformata a quella del 2000, ricorda al senatore Rizzi che occorre registrare sul piano della prevenzione dei significativi passi avanti come ad esempio la previsione di benefici fiscali per i recuperi edilizi nelle zone sismiche nell'ambito della manovra dello scorso anno, la predisposizione di una mappa relativa al rischio sismico esistente nelle varie aree del Paese, l'introduzione nella normativa vigente del principio della prevenzione per la Sicilia orientale e l'area campana interessata dalle frane dello scorso maggio. In merito all'articolo 36, che è opportuno mantenere come affermazione di un principio, dichiara di concordare con l'inserimento nel parere di osservazioni, ad esempio sull'eliminazione del riferimento alla lettera c) della legge n. 225 del 1992 e la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

Il sottosegretario BARGONE, dichiarato che il Governo si farà carico di valutare e precisare meglio la disciplina e le ricadute civilistiche dell'articolo 36, ovvero anche l'eventualità di uno stralcio qualora si individuino una convincente compensazione finanziaria, concorda con l'ipotesi di un rilancio delle misure di agevolazione fiscale per il recupero edilizio, puntando tuttavia ad una normativa a regime che sia in grado di mobilitare grandi interventi di manutenzione straordinaria, contribuendo allo sviluppo e all'occupazione. Concorda poi con l'opportunità di conferire ulteriori risorse per i contratti di quartiere ed i piani di riqualificazione di nuova generazione, precisando l'esigenza di un loro coordinamento. I dati aggiornati pervenuti sull'abbattimento dell'IVA per le ristrutturazioni edilizie, infine, seppur tardivi appaiono incoraggianti: le iniziative intraprese anche nel Mezzogiorno si sono diffuse, grazie alle associazioni di categoria, per cui sono allo studio progetti di rilancio di tale misura anche in forme più incisive.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente a redigere parere favorevole sul disegno di legge n. 3662, con le osservazioni emerse nel dibattito.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stato esaurito l'ordine del giorno, la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9 di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

34ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SCOPELLITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della signora Donata Nova Micucci, Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA)
(R047 000, C35ª, 0005ª)

Il vice presidente SCOPELLITI introduce la signora NOVA MICUCCI, presidente dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, cui dà la parola.

La signora NOVA MICUCCI, dopo aver ringraziato per l'opportunità offerta alla sua associazione di svolgere alcune considerazioni sui disegni di legge di riforma della normativa vigente in tema di adozioni, esprime in primo luogo una valutazione positiva sulla legge n. 184 del 1983 che ha affermato il diritto del minore a crescere nel proprio ambito familiare. Tuttavia, gli interventi e le finalità in essa previste non sono state ancora completamente attuate. Ciò è in gran parte dipeso dalla mancanza di una riforma dell'assistenza e, in parte, dalla giustizia minorile. In ogni caso non è dipeso da limiti gravi della normativa vigente, in base alla quale sono stati adottati fino ad oggi oltre 80.000 minori, migliaia di bambini e ragazzi sono stati accolti in affidamento familiare, anziché essere ricoverati in istituto. Nel 1962 erano circa 316.000 i minori in istituto, secondo gli ultimi dati sono circa 16.000. Si tratta pertanto di risultati ragguardevoli, dovuti in larga misura alla disponibilità e all'impegno di tanti genitori adottivi e affidatari. Fa presente quindi che, ferma restando la validità delle priorità di intervento definite dalla legge n. 184 del 1983, sarebbe tuttavia opportuno stabilire un termine entro il quale devono essere chiusi gli istituti di ricovero. Per consentire un monitoraggio dei minori che vivono in istituto e in comunità è indi-

spensabile l'istituzione dell'anagrafe da parte delle Regioni che consentirebbe di individuare tempestivamente i minori in situazioni di abbandono, conoscere le cause del ricovero per predisporre gli opportuni provvedimenti alternativi, valutare la corrispondenza tra località di provenienza di ricoverati e zona in cui è situato l'istituto. Per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento familiare, ritiene necessario ribadire la competenza del servizio locale nella gestione diretta, tramite i propri operatori, degli affidamenti. Non possono invece essere appaltate a organizzazioni di volontariato le funzioni relative alla valutazione dell'idoneità degli aspiranti affidatari, nonché al sostegno della famiglia di origine, ritenendo che solo gli operatori del servizio pubblico siano in grado di assicurare il necessario raccordo tra i diversi interventi e il collegamento con gli altri servizi e con l'autorità giudiziaria minorile. Analoghe considerazioni svolge a proposito dell'adozione. Deve essere stabilito altresì come obbligatorio il versamento da parte del Servizio del rimborso-spese agli affidatari, quale necessario riconoscimento sociale. Improprio è ogni previsione di un sostegno economico da parte degli affidatari nei confronti della famiglia di origine del minore che potrebbe comportare inopportune contrapposizioni tra i due nuclei. Dovranno essere meglio precisati diritti e doveri degli affidatari che devono essere considerati soggetti attivi, interlocutori necessari degli operatori e dei giudici minorili.

Sottolineata la necessità di una rapida approvazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja in materia di adozione internazionale, sulla quale esprime un giudizio complessivamente positivo, per quanto riguarda specificatamente l'adozione nazionale riassume la situazione attualmente vigente. In Italia sono dichiarati in stato di adottabilità ogni anno poco più di un migliaio di minori, le domande di adozione giacenti annualmente sono circa 20.000. Dove il Tribunale per i minorenni ed i servizi sociali operano correttamente, non vi sono difficoltà insormontabili per l'adozione di bambini con *handicap* fisici. Una più penetrante azione della magistratura minorile e dei servizi socio-assistenziali se pure potrebbe consentire di accelerare le pratiche relative alla dichiarazione di adottabilità, non porterebbe comunque ad un aumento considerevole del numero di minori adottabili. Rileva che già l'attuale normativa prevede la possibilità di adozione da parte di un singolo e ciò per evitare al minore la permanenza in istituto, e che inoltre la stragrande maggioranza dei minori ricoverati in istituto non sono del tutto privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e potrebbero ritornare in famiglia se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi socio-economici.

In base a esperienze concretamente vissute, ritiene essenziale che i minori adottabili siano inseriti non in una famiglia qualsiasi, ma siano accolti da coniugi giovani, di cui sia stata accertata l'idoneità educativa, in modo da poter beneficiare dell'appoggio di entrambi i genitori fino al momento del loro autonomo inserimento lavorativo. Se non si può esprimere un giudizio pregiudizialmente contrario a che un genitore da solo possa crescere bene un figlio, ciò non sembra comunque costituire una ragione valida per decidere a priori che a un bambino in stato di adotta-

bilità debba bastare un solo papà o una sola mamma. Per quanto riguarda l'adozione da parte di persone conviventi, rileva che la semplice convivenza, o per meglio dire coabitazione, decisa senza l'assunzione di vincoli giuridici, non sia equiparabile al legame matrimoniale. L'adozione da parte di due persone non unite in matrimonio è inoltre espressamente vietata dalla Convenzione di Strasburgo sull'adozione del 1967. Ritiene pertanto deprecabile incrementare inutilmente le domande di adozione che finirebbero solo per creare illusioni e insoddisfazioni crescenti nelle persone, demotivando magistrati, assistenti sociali ed educatori. Tenendo effettivamente presenti le esigenze dei minori, non si dovrebbe aumentare la differenza massima di età fra adottanti e adottando, ma al contrario essa dovrebbe essere ridotta almeno a 35 anni, con il vantaggio innegabile di essere accolti da genitori più idonei perché più giovani. Riducendo la differenza massima di età, sarebbe anche minore il numero delle domande presentate, diminuendo i carichi di lavoro dei servizi sociali, questi potrebbero utilizzare il tempo disponibile per il sostegno degli adottanti e degli adottati. Ritiene inoltre che il legislatore dovrebbe, nell'interesse del minore, favorire l'inserimento familiare anche di quelli portatori di *handicap* che comportano la necessità di famiglie particolarmente capaci, equilibrate e solide. A tali genitori adottivi, dovrebbero essere corrisposte le stesse provvidenze previste per gli affidatari. Per le stesse ragioni chiede anche di estendere le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 903 del 1977 agli affidatari e ai genitori adottivi per i minori di età superiore a sei anni, prevedendo anche la possibilità di usufruire dell'astensione obbligatoria. Infine esprime parere favorevole alle proposte di abbreviazione dei tempi e delle procedure sull'accertamento dello stato di adottabilità, relative in particolare all'eliminazione della fase dell'opposizione e alla nomina di un difensore per i genitori naturali fin dall'apertura del procedimento di adottabilità. Ritiene invece negativo ridefinire il concetto di adottabilità, nonché la proposta di introdurre un nuovo istituto giuridico dell'adozione integrativa, avendo le esperienze finora realizzate confermata la positività della scelta del legislatore di eliminare gli istituti giuridici dell'affiliazione e dell'adozione ordinaria. Esprime un giudizio positivo sulla disposizione che prevede l'inidoneità ad ottenere minori in affidamento e adozione a quanti hanno accolto minori abusivamente. Un diverso trattamento potrebbe essere utilizzato per legalizzare il mercato dei minori italiani e stranieri, creando una corsia preferenziale che premierebbe i mercanti di bambini.

Per quanto riguarda infine la conoscibilità o meno della famiglia di origine, interviene il dottor PAPINI, nella sua qualità di vice presidente dell'ANFAA, il quale dichiara di ritenere molto apprezzabile il comportamento del Senato in sede di ratifica della Convenzione dell'Aja. Una diversa decisione avrebbe potuto comportare di resuscitare un legame con la famiglia d'origine, in una sorta di controtendenza di natura giuridica rispetto al legame instauratosi con l'adozione. Occorre seriamente riflettere sul punto se l'interesse a conoscere

la propria famiglia di origine sia meritevole di essere iscritto tra gli istituti degni di protezione giuridica, di ciò dubita fortemente.

Il vice presidente SCOPELLITI, nel rilevare come l'evoluzione dei tempi abbia portato di fatto all'affermazione di un nuovo *status* familiare rappresentato dalle coppie conviventi, teme, a proposito di quanto affermato dalla signora Nova Micucci in materia di adozioni, che si possano creare ingiuste discriminazioni a loro danno.

Replica brevemente la signora NOVA MICUCCI che, precisato che l'istituto della convivenza non è ancora stato regolamentato, non vorrebbe che si finisse per farlo attraverso la strada impropria dell'istituto dell'adozione.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3660, 3660-bis, 3660-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Sui provvedimenti in titolo riferisce il relatore PAPPALARDO il quale si sofferma, in particolare, sugli aspetti che attengono i profili di competenza della Giunta. Rilevando preliminarmente la compatibilità della manovra di bilancio con i vincoli che derivano dal patto di stabilità l'oratore espone gli obiettivi conseguiti nel biennio 1997-1998, con riferimento al riequilibrio dei conti pubblici, alla partecipazione italiana alla moneta unica, alla stabilizzazione del cambio nell'ambito del sistema monetario europeo ed al recupero di credibilità nei confronti dell'Unione europea, derivante non solamente dai risultati economici ma anche dalla sostanziale continuità politica. Con la legge finanziaria per il 1999 viene disposta una manovra che sviluppa, in coerenza con l'azione del precedente Governo, la linea del rigore facendosi carico, nel contempo, dell'esigenza di affrontare quelle questioni che rischiano di determinare una situazione di emergenza civile, sociale ed economica, soprattutto nelle aree depresse del Sud. A tale riguardo l'oratore osserva la necessità, pur avendo prodotto la politica di rigore taluni effetti nelle regioni in ritardo di sviluppo, di affrontare i problemi del Mezzogiorno con una maggiore continuità e decisione rispetto al passato.

La politica di risanamento, che ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati tra il 1997 e il 1998, ha dunque determinato, già dal 1997, dei segni di ripresa, peraltro inferiori alle stime indicate nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del 1997 ascrivibili alla crisi finanziaria in Russia, in Asia e in Sud America, ma anche a talune debolezze strutturali del nostro sistema economico, che lo hanno reso più permeabile al contesto di crisi finanziaria internazionale. Tali elementi di debolezza sono riconducibili alla scarsa capitalizzazione delle imprese ed ai loro problemi di competitività, all'inadeguatezza del sistema creditizio, alle carenze infrastrutturali di alcune aree geografiche, alle insufficienze della Pubblica amministrazione e ai problemi di sicurezza nelle regioni meridionali. Con la manovra economica e finanziaria in esame il Governo assume un impegno forte per affrontare i suddetti fattori di debolezza in termini di difesa della legalità nelle aree ad alto rischio, di interventi per rafforzare la trasparenza e l'efficienza della Pubblica amministrazione e di misure per potenziare le infrastrutture. Ai provvedimenti in titolo si aggiungono peraltro le disposizioni del collegato ordinamentale concernente la riforma fiscale, volto a favorire anche la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la revisione della *dual income tax*. Tali interventi, volti a colmare le deficienze strutturali del paese, vengono completati dal processo di liberalizzazione delle strutture produttive, nel cui ambito rientra il decreto legislativo sull'energia elettrica.

L'oratore rileva come dal punto di vista delle competenze della Giunta i documenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 siano coerenti con il DPEF, che a sua volta rifletteva gli impegni assunti dall'Italia a livello europeo. Viene previsto un aumento delle entrate corrispondente a 5.100 miliardi e una riduzione di spese di 9.600 miliardi di lire, per una manovra complessiva di 14.700 miliardi, che consentirà di stabilizzare un avanzo primario in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) ad un livello del 5,5 per cento. A tale proposito si conferma che l'Italia, le cui passività sono essenzialmente ascrivibili al peso degli interessi per il debito, costituisce fra i paesi industrializzati quello con il più elevato avanzo primario. Tali saldi finanziari consentiranno di ridurre ulteriormente la massa del debito in rapporto al PIL dal 118,2 per cento del 1998 al 114,6 per cento nel 1999, rispettando la linea di tendenza volta a scendere sotto il livello del 100 per cento entro il 2003, secondo le intese definite con l'Unione europea.

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni del senatore MUNGARI il relatore PAPPALARDO precisa che le indicazioni attinenti il debito della Pubblica amministrazione sono al netto delle regolazioni debitorie dell'INPS.

Il relatore Pappalardo illustra altresì come la manovra disposta per il 1999 consentirà di rispettare l'obiettivo di un tasso di inflazione dell'1,5 per cento e della riduzione dell'indebitamento netto in rapporto al PIL dal 2,6 per cento del 1998 ad un livello contenuto entro il 2 per cento entro il 2001. Tale obiettivo risulta tanto più realistico se si considera la riduzione della spesa per gli interessi. La riduzione del tasso uf-

ficiale di sconto, nel quadro del processo di allineamento dei tassi indicato dalla Banca centrale europea, determinerà inoltre un effetto immediato nel rapporto fra *deficit* e PIL e soprattutto consentirà alle imprese di rilanciare gli investimenti.

L'oratore osserva altresì come la manovra non determinerà effetti negativi sui consumi, sul tenore di vita e sugli investimenti pubblici e privati. Per i consumi si è registrato nel 1998 un aumento dell'1,5 per cento, per gli investimenti in macchinari un incremento del 6,5 per cento, rispetto al 2,6 per cento registrato nel 1997, e per gli investimenti nell'edilizia del 2 per cento. Nel 1999 è previsto un ulteriore miglioramento, con un aumento dei consumi del 2,1 per cento, ascrivibile sia ad un clima di maggiore fiducia che ad un incremento del reddito reale disponibile. Tra il 2000 e il 2001 è previsto che l'aumento dei consumi raggiunga il 2,1 per cento mentre i dati della Commissione europea indicano per l'Italia un aumento dei salari del 4,7 per cento, nel 1997, e stimano un loro ulteriore incremento nel 1998 pari al 2,5 per cento.

Non è disponibile al riguardo una quantificazione per il 1999 ma la riduzione del tasso di inflazione al di sotto del 2 per cento, ad un livello compreso tra l'1,7 e l'1,8 per cento, e le misure di politica sociale previste dal disegno di legge collegato dovrebbero comportare un aumento del reddito disponibile. Misure quali l'aumento delle pensioni sociali, gli assegni per i nuclei familiari con almeno tre minori e le disposizioni sui *ticket*, previste dal disegno di legge n. 3362, e quelle inerenti il riordino degli ammortizzatori sociali disposte dal collegato ordinamentale vengono infatti incontro alle fasce sociali più deboli, pensionati e disoccupati, e determinano un miglioramento del tenore di vita.

Sul lato della domanda, per il 1999 è previsto un incremento della richiesta di beni strumentali e, in particolare, dell'8,2 per cento dei macchinari e del 5 per cento nell'edilizia.

L'oratore osserva tuttavia come permangano talune incognite in ordine alle prospettive di crescita del PIL, nonostante i positivi risultati conseguiti in termini di partecipazione all'euro, di risanamento della finanza pubblica e di riduzione dell'inflazione. Per il 1998 si stima una crescita dell'1,8 per cento, superiore dello 0,3 per cento rispetto al 1997, che sconta una riduzione della domanda negli ultimi mesi dell'anno in seguito alla crisi in Asia ed in Sud America. Tale crescita, inferiore alle previsioni che indicavano un 2,5 per cento, rallentata dai suddetti fattori interni ed internazionali – peraltro mitigati dai positivi effetti della stabilità dei cambi conseguente al processo di integrazione monetaria – ha determinato dei benefici limitati in termini di occupazione, con un aumento dello 0,3 per cento prodottosi soprattutto al Sud, che tuttavia segnano un'inversione di tendenza dopo sei anni negativi. Per il 1999 si attende un'espansione del PIL dell'ordine del 2,5 per cento, di poco inferiore a quanto previsto dal DPEF, con un aumento dell'occupazione dello 0,6 per cento, caratterizzato tuttavia da saldi negativi nei settori dell'agricoltura e della Pubblica amministrazione. Rilevando che nel periodo 2000-2001 è previsto un aumento del PIL di poco inferiore al 3 per cento, l'oratore sottolinea come le maggiori attese vengano dalla possibilità di contare su di un clima di stabilità, sul rilancio degli inve-

stimenti pubblici e privati e, soprattutto, sul fatto che lo sviluppo della domanda nell'area della moneta unica compensi la caduta della domanda proveniente dai paesi delle zone di crisi finanziaria.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 3662, il relatore rileva l'esigenza di esaminare, in particolare, le disposizioni che configurano degli aiuti di Stato onde verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria. Gli articoli 3, sugli sgravi contributivi per le imprese, 4, sui crediti di imposta, 5, sugli incentivi per le aree depresse nell'ambito della programmazione negoziata, e 44, concernente il riordino dei vari incentivi alle imprese nell'ambito di uno specifico fondo unico, recano infatti degli interventi di sostegno diretto o indiretto da parte dello Stato alle imprese, di cui sono generalmente chiamate a beneficiare le regioni del Mezzogiorno. In relazione a tali aree - fra le quali non sono peraltro ricomprese Abruzzo e Molise, non più classificate fra le regioni in ritardo di sviluppo - la Commissione europea ha autorizzato la proroga di un regime di aiuti fino al 2001 per la salvaguardia dell'occupazione, ritenendoli compatibili con i Trattati.

Illustrando l'articolo 8, concernente la cosiddetta *carbon tax*, l'oratore rileva le disposizioni concernenti la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, coerenti con le conclusioni della Conferenza di Kyoto ed esprime tuttavia le proprie perplessità sull'introduzione di un'accisa sul gas per autotrazione, che ritiene contraddittoria rispetto alle altre misure di incentivazione delle emissioni meno inquinanti. Tale problema, tuttavia, sembrerebbe risolto dato che, secondo notizie apparse sulla stampa, il Governo si accingerebbe a modificare le suddette disposizioni sul metano per autotrazione.

Rispondendo alle richieste di chiarimenti del senatore MUNGARI, il relatore PAPPALARDO sottolinea che le misure sulla *carbon tax* recepiscono anche gli impegni assunti a livello europeo per scoraggiare le emissioni inquinanti.

L'oratore illustra altresì gli articoli 66, 68 e 69, recanti interventi per favorire la regolarizzazione dell'attività svolta nell'ambito dell'economia sommersa e per contrastare la piaga del lavoro nero. Al riguardo l'oratore non ritiene che le agevolazioni previste configurino problemi di compatibilità con la normativa comunitaria in quanto l'economia sommersa costituisce per eccellenza un fattore distorsivo della concorrenza e il suo superamento non può che essere condiviso dall'Unione europea. Tali misure prevedono in particolare delle facilitazioni per il riallineamento delle imprese con la normativa sulla sicurezza sul lavoro disponendo contestualmente l'esclusione delle aziende non in regola dagli appalti pubblici.

L'articolo 46 recepisce i rilievi della Commissione europea in relazione al sistema di incentivi per il settore del commercio disposti dalla legge n. 549 del 1995 ed applicati con la deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996. La Commissione europea ha infatti espresso le proprie obiezioni in merito agli aiuti per le strutture logistiche e la valorizzazione dell'offerta commerciale, che vengono infatti

soppressi, ammettendo invece gli interventi di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali, che vengono rifinanziati.

L'articolo 37 disciplina l'erogazione di somme alle Ferrovie dello Stato in conformità con i regolamenti comunitari ed in ottemperanza del contratto di servizio pubblico e del contratto di programma, destinate sostanzialmente al ripiano dei disavanzi derivanti dall'esercizio del servizio pubblico.

L'oratore sottolinea infine le proprie perplessità in merito all'articolo 17, che prevede l'erogazione di un contributo per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, il quale, nella prospettiva della liberalizzazione di tali servizi, potrebbe configurare un ostacolo alla concorrenza per via della penalizzazione derivante per gli operatori privati o stranieri. A tale proposito, benché il Governo abbia presentato un emendamento volto a ridurre il contributo dal 3 all'1,5 per cento e a differirne la decorrenza a partire dal 2003, appare inappropriato l'inserimento di tali disposizioni nella presente manovra finanziaria. L'oratore, pertanto, sui provvedimenti in titolo, esaminati congiuntamente, propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Su proposta del presidente BEDIN il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

MERCLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

(S. 3660) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, approvato dalla Camera dei deputati

(S. 3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999), approvato dalla Camera dei deputati

(S. 3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole sui disegni di legge, con condizione e osservazioni riferite al disegno di legge S. 3662)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1º dicembre 1998.

Il deputato Eugenio DUCA, *Relatore*, dopo aver riassunto i punti salienti della relazione svolta nella seduta di ieri, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge S. 3660, 3661 e 3662,

valutate positivamente le misure previste dalla manovra finanziaria per il 1999, in quanto con esse – coerentemente con gli obiettivi fissati nelle risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 – si rende possibile, in un quadro di consolidata stabilità finanziaria, realizzare nuove politiche sociali e per lo sviluppo, che rivelano un forte impegno verso il sostegno dei ceti svantaggiati, gli investimenti e il lavoro;

considerato, per quanto concerne il sistema delle autonomie, che la manovra si fonda sull'idea – ampiamente condivisa – di un patto in-

terno di stabilità e sul correlativo impegno dello Stato a realizzare un'ampia riforma della finanza decentrata proiettata verso la realizzazione di un sistema di federalismo fiscale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge n. 3660, 3661 e 3662,

con la seguente condizione riferita al disegno di legge n. 3662:

all'articolo 53 deve essere soppresso il comma 1;

e con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge n. 3662:

con riferimento alle disposizioni che prevedono dismissioni di immobili da parte degli enti pubblici si coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di una riconsiderazione delle procedure di dismissione degli immobili dell'Anas, procedure che, nella loro attuale configurazione, non consentono di pervenire efficacemente all'incontro della domanda e dell'offerta e non sono quindi idonei al conseguimento degli introiti finanziari previsti;

con riferimento all'articolo 28, si sottolinea l'esigenza di garantire che l'alienazione dei beni immobili di interesse storico e artistico da parte degli enti locali abbia luogo senza che venga, in alcun modo, compromessa la possibilità di tutela del valore storico-artistico dei beni stessi;

con riferimento all'articolo 37, che prevede modalità particolari per la voltura e trascrizione della titolarità di beni a favore delle Ferrovie dello Stato, si ritiene indispensabile che le relative procedure non si basino su una mera autocertificazione unilaterale dell'ente medesimo, e che garantiscano ai potenziali controinteressati possibilità di contraddittorio. In particolare, le acquisizioni, attribuzioni e devoluzioni dei beni non potranno riguardare le aree del demanio marittimo, che resta disciplinato dalla legge 84/94, né le proprietà riguardanti altri enti pubblici o il demanio militare».

Il deputato Sauro SEDIOLI, nell'affermare di condividere la proposta di parere formulata dal relatore, intende peraltro svolgere una riflessione specifica sull'articolo 28 del «collegato». Infatti, a suo giudizio, tale disposizione non compromette affatto la tutela dei beni storici ed artistici, tenuto anche conto dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. Per quanto concerne l'alienazione di tali beni da parte degli enti locali, il vero problema, infatti, è di pervenire ad uno snellimento delle procedure. Pertanto, egli condivide l'osservazione del relatore riferita all'articolo 28, purché non vada intesa come richiesta di soppressione di tale norma.

Il senatore Vittorio PAROLA, intervenendo anch'egli in merito all'articolo 28 del «collegato», rileva che per l'alienazione dei beni di interesse storico ed artistico da parte degli enti locali è sempre comun-

que necessario il parere favorevole della competente soprintendenza. Al riguardo osserva che tale parere è spesso di difficile acquisizione e, nel caso in cui sia negativo, esso risulta insindacabile in quanto non motivato. Non condivide pertanto le critiche, di carattere prettamente demagogico, che sono state avanzate in ordine alla possibilità per gli enti locali di procedere alla dismissione di beni storici ed artistici.

Il senatore Giuseppe TURINI, nel dichiarare la contrarietà di alleanza nazionale alla manovra finanziaria, rileva che quest'anno essa si presenta ancor più «blindata» di quanto già non fosse negli anni precedenti. Il ruolo del Parlamento in generale e del Senato in particolare risulta pertanto fortemente svuotato, anche per la presenza di diverse norme di delega, di fatto inemendabili. Rileva inoltre come la manovra non vada incontro alle esigenze del lavoro indipendente e delle piccole imprese. Al riguardo ricorda che l'Artigiancassa, pur con modesti aiuti di carattere finanziario, è stata in grado di creare ben cinquantamila posti di lavoro, a fronte delle ingenti misure di sostegno, come i provvedimenti sulla rottamazione, che sono state adottate a favore della grande industria. Alleanza nazionale intende promuovere lo sviluppo dell'occupazione nelle aree di declino industriale e nelle zone rurali; chiede inoltre un'effettiva riduzione della pressione fiscale e una reale attuazione della normativa di semplificazione per ridurre i rilevanti costi burocratici che devono essere affrontati dai soggetti produttivi. Egli fa quindi un espresso richiamo alle osservazioni della Commissione attività produttive della Camera, che a suo avviso evidenziano numerosi aspetti e problemi che dovrebbero essere presi in considerazione ed eventualmente fatti propri anche dalla Commissione per le questioni regionali. Infine, in merito alla questione dell'articolo 28 del «collegato», egli ritiene che gli enti pubblici debbano essere posti nelle condizioni di poter effettivamente alienare immobili che si presentano spesso in condizioni fatiscenti.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore, intende peraltro manifestare, come ha già fatto in altre sedi, la sua contrarietà in ordine al modo in cui è stato affrontato il problema della «Pedemontana veneta». Chiede inoltre che la proposta di parere sia integrata con un'ulteriore osservazione, tendente a sollecitare l'utilizzo di una parte del gettito della *carbon tax* per il finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.

Il deputato Eugenio DUCA, *Relatore*, pur concordando con le considerazioni critiche svolte in ordine al ruolo delle soprintendenze nell'alienazione di beni degli enti locali, ritiene che esse non possano essere approfondite nell'ambito dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Si dichiara, infine, senz'altro d'accordo con la proposta del deputato De Biasio Calimani, relativamente alla possibilità di destinare parte del gettito della *carbon tax* all'edilizia residenziale pubblica.

Dopo che il senatore Giuseppe TURINI ha ribadito il proprio voto contrario, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere del relatore, integrata dall'osservazione aggiuntiva riferita all'utilizzo della *carbon tax* per finanziare l'edilizia residenziale pubblica.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri
(R046 001, B65^a, 0008^o)

Il Comitato procede all'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Sergio Mattarella, sulla vicenda dell'arrivo in Italia del *leader* curdo Abdullah Ocalan, con riferimento al comportamento tenuto in proposito dai servizi di informazione e sicurezza.

L'onorevole Mattarella fornisce al Comitato dettagliate informazioni sulle iniziative adottate e sull'esito delle medesime, rispondendo alle domande e alle richieste di chiarimento del Presidente e dei componenti del Comitato.

In esito all'audizione, il Comitato conviene sulla necessità di riferire al Parlamento sulla vicenda.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO
(R027 000, B37^a, 0002^o)

Il Presidente Massimo SCALIA fa presente che, essendo il deputato Mauro Fabris entrato a far parte del Governo, si è reso necessario procedere nell'odierna seduta all'elezione di un Segretario.

Dopo aver chiamato il Segretario, senatore Polidoro, a prendere posto sul banco della Presidenza, indice la votazione.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario.

Presenti e votanti 25. Hanno ottenuto voti: il deputato Lucio Marengo 17 ed il senatore Franco Asciutti 4, con 4 schede bianche.

Proclama quindi eletto Segretario il deputato Lucio Marengo, al quale rivolge il benvenuto nell'Ufficio di Presidenza.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che domani, giovedì 3 dicembre 1998, alle ore 12, è prevista la riunione del gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti di rifiuti nazionali ed internazionali, da lui coordinato.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, professor Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0020°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B31^a, 0015°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che in data 30 novembre 1998, il Presidente della Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 il senatore Bosi – al quale dà il benvenuto – in sostituzione del senatore Fausti, dimissionario.

Schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0023°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 1998.

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente l'opportunità di una sospensione dell'esame del provvedimento in modo da consentire alle Commissioni di merito di deliberare le osservazioni sullo schema di decreto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che il provvedimento in esame è stato assegnato alla Commissione bicamerale il 28 ottobre scorso e che il termine per l'espressione del parere è scaduto dal 27 novembre scorso. Ricordando che il Governo ha positivamente accolto la richiesta di differimento dello stesso termine per l'espressione del parere, fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di arrivare al voto finale sul provvedimento in esame nella giornata odierna, con eventuale prosecuzione nella seduta di domani, 3 dicembre. Aggiunge che la Commissione acquisisce le osservazioni che le Commissioni di merito interessate della Camera vogliano trasmettere e che tali contributi sono sempre stati attentamente considerati ai fini della espressione del parere al Governo. A tale proposito ricorda che nella lettera del Presidente della Camera dei deputati del 26 marzo 1998 si chiarisce che le osservazioni possono essere inviate alla Commissione bicamerale dalle Commissioni permanenti che lo richiedano per i profili che concernono il loro settore di competenza. Tali osservazioni - secondo quanto si legge nella stessa lettera del Presidente della Camera - non hanno carattere nè obbligatorio nè vincolante per la Commissione destinataria e, per essere prese in esame, devono comunque essere trasmesse in tempi compatibili con il termine assegnato per l'espressione del parere, senza aggravari per il procedimento ordinario. L'opportunità di non procrastinare ulteriormente le date di deliberazione già stabilite dall'Ufficio di Presidenza trova un'ulteriore ragione nella natura bicamerale della Commissione e nella necessaria attenzione verso i componenti dell'altro ramo del Parlamento, che non ha ritenuto di adottare tale procedura. Comunicando che sono comunque pervenute le osservazioni della V Commissione Bilancio, fa presente che sono stati già presentati gli emendamenti alla proposta di parere del relatore, e che il relatore è pronto ad esaminarli. Aggiunge che, nel caso in cui non si dovesse concludere l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, sarebbe sempre possibile acquisire le osservazioni delle altre Commissioni di merito interessate per il prosieguo dei lavori.

Il deputato Nuccio CARRARA, pur riconoscendo la validità delle argomentazioni del Presidente, fa notare che l'acquisizione delle osservazioni delle Commissioni di merito risulterebbe utile proprio nella fase di esame degli emendamenti. Insiste, pertanto, per un rinvio dei lavori.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO concorda con le osservazioni del Presidente e fa presente la esclusiva prerogativa della Commissione bicamerale a pronunciarsi sul provvedimento ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pur riconoscendo la procedura introdotta dal Presidente della Camera Luciano Violante in merito alle osservazio-

ni delle Commissioni permanenti, rileva che è inopportuno condizionare i lavori della Commissione bicamerale a tali osservazioni, soprattutto alla luce della assenza di una analoga procedura all'interno del Senato.

Conclude ricordando che sono già da tempo stati superati i termini previsti dalla legge n. 59 del 1997 per l'espressione del parere sul provvedimento in esame: non è pertanto opportuno ritardare ulteriormente la deliberazione della Commissione bicamerale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore ad esprimersi sugli emendamenti presentati (vedi Allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi Allegato 1).

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo sul complesso dei suoi emendamenti, fa presente che il testo del Governo presenta lacune che introducono vecchie logiche di sviluppo del Mezzogiorno. Gli emendamenti a sua firma tendono ad eliminare alcune carenze del testo. In primo luogo, non vengono ricompresi nella *holding* tutti gli enti che attualmente svolgono le funzioni che si intende accorpate. Si interroga pertanto sulla possibilità di operare un riordino efficiente ed efficace, lasciando alcune società al di fuori di tale riordino. Aggiunge che il testo del Governo introduce una ripartizione di funzioni tra due società, l'una per i servizi allo sviluppo e l'altra per i servizi finanziari, che divide funzioni che vengono attualmente esercitate in modo unitario dalle società assorbite nel gruppo. Fa presente, in secondo luogo, che manca nel provvedimento il riferimento al finanziamento della società istituita. Nulla dice il testo del Governo anche relativamente al ruolo dei privati: ricorda che essi sono presenti in modo rilevante in alcune società partecipate da Sviluppo Italia.

Conclude facendo presente che alcuni suoi emendamenti riguardano competenze non previste dallo schema di decreto, quali l'istruttoria delle pratiche e l'assistenza alle pubbliche amministrazioni per la concessione di incentivi comunitari e nazionali.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere depositata, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: Gubert 1-bis; Magnalbò 3, ritenendo che l'espressione «comando» dia il senso della riorganizzazione complessiva a cui è chiamato il gruppo Sviluppo Italia; Magnalbò 3-bis; Gubert 4; Pinggera 5, rilevando che Sviluppo Italia deve concorrere al sostegno degli enti locali anche per rilanciarne l'autonomia; Magnalbò 7-bis, facendo presente che le società facenti parte del gruppo Sviluppo Italia non sono oggetto di scioglimento, ma di fusione; Magnalbò 8; Magnalbò 8-bis; Marchetti 9; Gubert 10; Magnalbò 11-bis; Magnalbò 12; Frattini 13, precisando che nella proposta di parere è stato raggiunto un punto di mediazione relativamente alla posizione della RIBS S.p.A.: è stata, infatti, riconosciuta una specificità all'intervento nel settore agro-industriale; Maggiore 14; Magnalbò 14-bis; Maggiore 15; Pinggera 17; Pinggera 18; Magnalbò 18-bis; Magnalbò 19-bis; Magnalbò 19-ter; Magnalbò 19-quater; Magnalbò 19-quinquies; Magnalbò

21; Magnalbò 21-ter; Magnalbò 21-quater; Magnalbò 21-quinquies; Magnalbò 22 e Magnalbò 23.

Esprime, quindi, parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento Marchetti 1, riservandosi di riformularne la seconda parte.

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 16 e Magnalbò 19.

Ritiene, quindi, assorbiti nella proposta di parere depositata gli emendamenti Gubert 2, Magnalbò 2-bis, Gubert 6, Pinggera 7, Gubert 11, Marchetti 20.

Relativamente, poi, all'emendamento Magnalbò 21-bis si riserva di proporre una riformulazione.

La Commissione passa alle deliberazioni sugli emendamenti.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Marchetti 1, sulla cui prima parte ha espresso parere favorevole, propone di riformularne la seconda parte nel senso di prevedere all'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere le seguenti parole: «promuovere, realizzare e concorrere a realizzare».

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento Marchetti 1 e – concorde il presentatore – la seconda parte nel testo riformulato dal relatore.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Gubert 1-bis.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla proposta di parere del relatore l'emendamento Gubert 2.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, relativamente all'emendamento Magnalbò 2-bis, ritenuto dal relatore assorbito nella proposta di parere, fa presente che al punto b13) della proposta di parere non è prevista la natura preventiva della comunicazione alle Commissioni parlamentari degli schemi delle direttive. Propone, pertanto, di inserire nello stesso punto b13) della proposta di parere la parola «preventivamente».

Concorde il presentatore, la Commissione approva la proposta del Presidente – fatta propria dal relatore – di riformulazione dell'emendamento Magnalbò 2-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 3.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 3-bis.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Gubert 4, Pinggera 5, Gubert 6, Pinggera 7.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 7-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 8.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 8-bis.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo relativamente al suo emendamento 9, su cui il relatore si è pronunciato in senso contrario, fa presente la necessità di evidenziare la novità rispetto ad esperienze del passato.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento nel senso di aggiungere al punto a7) della proposta di parere, dopo la parola «sistema», le seguenti: «apportandovi significativi elementi di novità».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 9 nel testo riformulato dal relatore.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Gubert 10 e Gubert 11.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Magnalbò 11-bis, fa presente la necessità di una previa valutazione delle società partecipate da Sviluppo Italia, che non sono solo società a partecipazione statale ma anche società partecipate da società finanziarie pubbliche.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che la proposta di soppressione del punto a9) della proposta di parere è da intendersi soppressiva della parte relativa alla previsione di un *advisor*, essendo da mantenere la restante parte relativa al piano di fusione. Aggiunge che non comprende il motivo per cui sia necessario nominare un consulente per una valutazione delle imprese da accorpate nel gruppo Sviluppo Italia, vista la presenza nelle stesse società di tecnici che possano effettuare tale operazione.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, precisa che i tecnici presenti nelle varie società sono chiamati a dirigerle: non si può loro affidare un compito di valutazione patrimoniale e di ristrutturazione del personale. Ribadisce, pertanto, il suo parere contrario all'emendamento Magnalbò 11-bis.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 11-bis.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 12.

Constatata l'assenza dei presentatori, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emendamenti Frattini 13 e Maggiore 14.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Magnalbò 14-bis.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Maggiore 15.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Magnalbò 16.

Constatata l'assenza del presentatore, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto gli emendamenti Pinggera 17 e 18.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 18-bis ed approva l'emendamento Magnalbò 19. Respinge, inoltre, gli emendamenti Magnalbò 19-bis, Magnalbò 19-ter, Magnalbò 19-quater e Magnalbò 19-quinquies.

Il senatore Fausto MARCHETTI, relativamente al suo emendamento 20, ritenuto dal relatore assorbito nella proposta di parere, fa presente la necessità di chiarire al punto b7) della stessa proposta di parere, che possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale di Sviluppo Italia S.p.A., associazioni o enti associativi i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, accoglie la richiesta di chiarimento del senatore Marchetti. Si dichiara, pertanto, favorevole alla seconda parte dell'emendamento Marchetti 20, essendo invece già prevista nella proposta di parere la prima parte dell'emendamento.

La Commissione approva, pertanto, la seconda parte dell'emendamento Marchetti 20.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 21.

Il senatore Romualdo COVIELLO, *relatore*, relativamente all'emendamento Magnalbò 21-bis, ne propone una riformulazione nel senso di aggiungere, al termine del punto b9) della proposta di parere, il seguente periodo: «il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: "Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-autonomie locali"».

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 21-bis nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 21-ter.

La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti Magnalbò 21-quater, Magnalbò 21-quinquies, Magnalbò 22 e Magnalbò 23.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (vedi Allegato n. 4).

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara pertanto preclusa la votazione sulle proposte di parere alternative (vedi Allegato 3) depositate dal deputato Mazzocchi, dal senatore Wilde, dal deputato Garra e dal senatore Gubert.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B31^a, 0029^o)

Il deputato Nuccio CARRARA invita la Presidenza a procedere al più presto all'audizione dei dirigenti dell'ANAS – come peraltro già deciso dalla Commissione – per verificare lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prende atto della richiesta del deputato Carrara. Comunica inoltre che mercoledì 9 dicembre procederà alla conclusione della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante il riordino del CNR, previo completamento del ciclo di audizioni sull'argomento. Aggiunge che nella stessa giornata di mercoledì 9 dicembre il senatore Giancarlo Tapparo, *relatore*, depositerà la proposta di parere, che potrà, pertanto, essere esaminata nella seduta di giovedì 10 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

*PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SENATORE ROMUALDO COVIELLO*

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

esaminato lo schema di Decreto Legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, recante «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società “Sviluppo Italia”», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 ottobre 1998, perchè fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che col predetto Decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera B) della precitata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società controllate direttamente o indirettamente dello Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8.4.1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato il 13.5.1998, a riguardo del DPEF 1999-2001, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno nonchè con le analisi e le proposte sviluppate sulla materia, sulla base dei lavori svolti dall'apposita Commissione di studio interministeriale istituita dalla Presidenza del Consiglio;

rilevato:

che, nelle ormai acquisite condizioni di stabilità del quadro di riferimento economico (bassa inflazione, più ridotto costo del credito), tuttavia non sufficienti a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, il rilancio della fase due dell'azione di Governo, a questo sviluppo ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse propriamente finalizzato, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

e che, poichè sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno e constatato an-

che che a queste necessità e urgenze solo limitatamente concorre la pluralità di operatori pubblici (enti e società di promozione) oggi esistenti (sorti peraltro in circostanze e per esigenze particolari e diverse e pertanto non riconducibili – nel loro assetto attuale – ad una visione strategica unitaria), sono diventate non più procrastinabili decisioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorpandosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo Decreto, da «Sviluppo Italia»;

che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 1999-2001, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese, perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

che infine, con il presente Decreto si intende incidere limitatamente al campo della promozione imprenditoriale e del supporto alle attività di programmazione dello sviluppo delle Amministrazioni centrali e locali, in specie operanti nelle aree depresse, ma si conferma allo stesso tempo la necessità di procedere ad analoga operazione di riordino e razionalizzazione del complesso degli interventi di politica attiva e promozione del lavoro, sia attraverso provvedimenti di revisione della normativa per altro già all'attenzione del Parlamento, sia attraverso la costituzione di strutture *ad hoc*, da realizzarsi attraverso la riorganizzazione di società già operanti, in particolare della società Italia Lavoro, cui affidare il compito di promuovere e concorrere a realizzare, in raccordo e collaborazione con le istituzioni locali, progetti a forte valenza occupazionale, finalizzati alla manutenzione, miglioramento e qualificazione delle dotazioni funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico esistente a partire dai beni ambientali e culturali, sviluppando, in tale ambito, tutte le possibili sinergie tecnico-operative con la società «Sviluppo Italia», di cui al presente Decreto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel Decreto anche attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) che il Decreto venga integrato per una più compiuta definizione legislativa degli elementi strutturali del nuovo sistema di promozione imprenditoriale, che sia anche rispettosa delle normative a tutela della concorrenza; e che l'integrazione si riferisca anzitutto a questioni omesse come l'informazione periodica a Governo e Parlamento, la pre-

visione del sistema di finanziamento dei programmi da riconnettersi all'attivazione del Fondo istituito dalla legge n. 208/1998, il subentro di Sviluppo Italia in precedenti finalizzazioni di legge, la neutralità fiscale sulle operazioni di ristrutturazione societaria, incluse quelle comportanti acquisizione (ENISUD e SPI);

a2) che si proceda al riordino ed al progressivo accorpamento dei soggetti pubblici di promozione imprenditoriale operanti a scala nazionale, assoggettandoli ad una unità di comando che unitariamente risponda dei risultati complessivi verso Governo e Parlamento, riconducendoli anche ad un legame più stretto con le finalità fissate dagli organi della programmazione nazionale ciò che può ben conseguirsi responsabilizzando, come struttura interministeriale di regolamentazione e di indirizzo operativo a Sviluppo Italia, la Commissione del CIPE già impegnata sulla stessa materia;

a3) che l'area territoriale di intervento del nuovo sistema di promozione sia identificata, preferibilmente con le aree depresse e, in particolare, con quelle dell'obiettivo 1, consentendosi a deroghe, oltre che per il completamento dei programmi avviati in base a precedenti finalizzazioni di legge, in via eccezionale per territori esterni a quelle aree, chiaramente circoscritti per condizioni, obiettivi e permanenti, e parametri di disagio socio-economico, ovvero per specificità di settore, come nel caso dell'agricoltura;

a4) che, ai fini predetti, venga costituita una società per azioni denominata Sviluppo Italia, configurata come holding di partecipazioni che provvede, previo il riordino e l'accorpamento di queste, al coordinamento e al controllo delle attività considerate nel Decreto, e che, in quanto soggetto destinatario delle risorse assegnate al sistema di promozione imprenditoriale, provvede a redistribuirle verso i livelli operativi, secondo i fabbisogni da questi espressi con le missioni e i programmi in corso e quelli nuovi;

a5) che la predetta holding, per realizzare un assetto organizzativo e operativo conforme al previsto riordino ed accorpamento, provveda a costituire due nuove società operative, responsabilizzate rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» e per i «servizi finanziari», ove concentrare e assorbire, secondo criteri di omogeneità e specializzazione, le partecipazioni, le attività e le strutture dei soggetti conferiti o acquisiti in forza del Decreto, definendo anche, ove necessario, nell'ambito delle società operative, divisioni organizzative specializzate; che detto processo sia peraltro conforme ai criteri di snellimento e semplificazione fissati dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che esso sia, nello stesso tempo, diretto a realizzare un gruppo aziendale, a base tecnico-manageriale, che, con connotati chiaramente professionali, assicura servizi alle imprese, esercitando il massimo possibile di marketing territoriale e di attrazione per la localizzazione di investimenti produttivi nell'area d'intervento, e che inoltre sia efficace supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali nel campo della programmazione finanziaria e della progettualità dello sviluppo; che alle predette società operative, messe in condizione di sviluppare una incisiva iniziativa sia nella promozione d'impresa che nell'accesso al capitale d'investimento,

sia assicurata una propria capacità autonoma di gestione legata ai progetti e che sulle stesse sia posizionata la funzione di coordinamento e razionalizzazione delle società o strutture locali; che tramite queste ultime – coordinate dalla società per i servizi allo sviluppo e alla promozione d'impresa – operi efficacemente una rete di servizio e di sostegno alla progettualità, allo «start up» ed all'innovazione, collocando sempre e solo a livello operativo i collegamenti con società consortili o associazioni temporanee d'impresa legate a singoli progetti ed interventi per lo sviluppo locale, e prestando sempre attenzione alla vocazione del territorio e ai nuovi bacini d'impiego;

a6) che alla formulazione delle direttive del Presidente del Consiglio, rivolte a Sviluppo Italia, per indirizzi riferiti sia al riordino societario ed organizzativo del sistema sia alla programmazione degli interventi sia al loro collegamento con le politiche di sviluppo nei settori produttivi, nei servizi, nella innovazione tecnologica e con l'azione pubblica locale, si proceda sulla base di proposte concertate tra i Ministri recanti competenze in queste materie, tutti presenti nella Commissione del CIPE richiamata al punto a2), e che, inoltre, per l'esercizio dei diritti dell'azionista non sia opportuno innovare rispetto alla normativa fissata, in generale, per le partecipazioni pubbliche nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

a7) che il Governo, nella riorganizzazione del settore attuata attraverso la Società Sviluppo Italia, miri a determinare nel sistema la formazione di un gruppo dirigente molto motivato, sia nei livelli di responsabilità che in quelli gestionali, e che vi trovi spazio personale adeguatamente professionalizzato, esperto e competente sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, conduzione, gestione e finanza d'impresa e/ovvero dei sistemi locali produttivi (anche promuovendo e rafforzando i distretti industriali); che pertanto il sistema assicuri anche l'accesso di nuove professionalità conformi al perseguimento di queste finalità; che perciò la presa in carico degli organici dei soggetti conferiti o acquisiti, da parte di Sviluppo Italia, avvenga in conformità alle missioni e alle professionalità attribuite al nuovo sistema di promozione imprenditoriale, sulla base anche di studi per una efficiente organizzazione affidabili a strutture esterne di consulenza; che il Governo, anche attraverso Sviluppo Italia, elabori e presenti i piani di utilizzo del personale richiesti dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo anche gli adeguati strumenti per incentivazione all'esodo, ricorso agevolato alla mobilità interna e l'opzione per il passaggio al pubblico impiego in analogia a precedenti operazioni di riordino di strutture pubbliche; che esso ponga infine attenzione a che, nell'accorpamento delle strutture preesistenti, non si verifichi un allineamento al costo del lavoro unitario più elevato;

a8) che l'accorpamento delle partecipazioni pubbliche nelle attività considerate dal Decreto non comporti l'estromissione dei soci privati presenti nelle attuali compagnie societarie, dovendosi anzi favorire la presenza di soci non pubblici, in specie nelle strutture delegate ad erogare servizi che esigono la maggiore attenzione alle loro caratteristiche di mercato, come, ma non solo, quelli finanziari;

a9) che il Governo proceda, subito dopo l'emanazione del Decreto e non oltre il 31 gennaio 1999, alla costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., e che questa provveda alla nomina di un Advisor, che la supporti nell'impostare e definire le più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento dei soggetti conferiti e acquisiti, e che inoltre essa costituisca le proprie società operative ed approvi il piano di fusione entro il 30 giugno 1999;

a10) che si prevedano nella successiva regolamentazione riguardo a Sviluppo Italia, le misure, le modalità e le risorse, per un'attiva cooperazione tra questa Società, e le sue controllate, con i Consorzi di sviluppo industriale operanti nelle aree depresse - anche tramite la Federazione degli stessi Consorzi - per garantire che all'azione promozionale verso le imprese corrisponda la disponibilità di lotti insediativi, adeguatamente infrastrutturati e forniti dei servizi necessari all'esercizio produttivo;

B) Nell'articolato del Decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

per quanto concerne l'articolo 1:

b1) nel primo comma al testo attuale precedano le parole «Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente Decreto, entro il 31 gennaio 1999»;

b2) nel secondo comma, dopo la parola «esercita», inserire le parole «avvalendosi delle due società operative costituite ai sensi del successivo comma quarto,». Le parole successive alle parole «riferimento per» sono sostituite con le parole «il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come delimitate ai sensi del FESR»;

b3) nel terzo comma, dopo la parola «conferite», inserire le parole «, o fatte acquisire», e dopo la parola ITAINVEST le parole «previo scorporo di "Italia Lavoro"» e si aggiunge il seguente testo: «Esse confluiscono, attraverso e al termine del processo di riordino e di accorpamento, nelle due società operative costituite ai sensi del quarto comma»;

b4) nel quarto comma (che assorbe anche la materia del quinto comma, pertanto da considerarsi soppresso) il testo è sostituito dal seguente: «4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tal fine ricollocandole in due nuove società operative, da essa costituite e direttamente controllate, e responsabilizzate rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria delle attività, con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio, su proposta congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE incaricata della trattazione delle questioni relative all'occupazione, il sostegno e lo sviluppo

delle attività produttive, istituita con delibera dello stesso Comitato del 5 agosto 1998»;

per quanto concerne l'articolo 2:

b5) nel primo comma, le parole comprese tra «del Ministro del Tesoro» e «politiche agricole» sono sostituite dalle seguenti «congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE richiamata al quarto comma dell'articolo 1;» le parole successive alla parola «attribuzione» sono sostituite dalle parole «alla Società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie, e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal secondo comma dell'articolo 3»;

b6) nel secondo comma, dopo la parola «provvede» si inserisce la parola «anche». L'ultimo capoverso è soppresso;

b7) si aggiunge un comma *2-bis* con il seguente testo: «*2-bis* – Le Regioni, gli Enti locali e funzionali, le loro Associazioni o Enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale di Sviluppo Italia S.p.A., per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità»;

b8) si aggiunge il comma *2-ter* con il seguente testo: «*2-ter*. Nello stesso Fondo della legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati da Sviluppo Italia».

b9) nel terzo comma dopo la parola «interessate» si inseriscono le parole «alla realizzazione di nuovi e specifici programmi anche con l'apporto di propri fondi»;

b10) nel quarto comma dopo le parole «Presidente del Consiglio,» si sostituiscono le successive con le seguenti parole «in base all'articolo 3, primo comma, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430»;

per quanto concerne l'articolo 3:

b11) nel primo comma, dopo la parola «riordino» si aggiungono le parole «e di accorpamento»; le parole «si concludono entro il 31 marzo» sono sostituite dalle parole «sono approvate definitivamente entro il 30 giugno»;

b12) sono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto comma, con i seguenti testi: «2. Dal 10 luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 4. Con la direttiva del Presidente del

Consiglio, prevista dal quarto comma dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse»;

b13) è infine aggiunto un articolo 4, composto di due commi, aventi il seguente testo:

«Articolo 4

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio un rapporto sul proprio riassetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere con proprie osservazioni il predetto rapporto, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni; alle stesse Commissioni sono altresì comunicate le direttive del Presidente del Consiglio emanate ai sensi dei precedenti articoli.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da Società da esso controllate nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

P. 2, ultimo capoverso, prima dell'espressione del parere, sostituire le parole: la costituzione di strutture ad hoc con le seguenti: la costituzione di una struttura ad hoc e, allo stesso capoverso, sostituire le parole: concorre a realizzare con la parola: realizza.

1.

MARCHETTI

Premettere al punto al) il punto seguente:

a0) che il Decreto venga integrato comprendendo anche altri enti interessati non inseriti nel provvedimento (es. Italia Lavoro, Agitec, ecc.).

1-bis.

GUBERT

Premettere al punto al) il seguente:

a0) che il Decreto venga integrato con una più compiuta definizione legislativa dei compiti di Sviluppo Italia, tale da ricomprendere tutte le funzioni strategiche degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, risultando ad es. esclusa l'assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione in materia di provvidenze nazionali e comunitarie svolta dall'IPI.

2.

GUBERT

Al Punto A1), dopo la parola: come è inserito quanto segue: la preventiva sottoposizione alle Commissioni parlamentari competenti degli schemi delle direttive assegnate dal decreto al Presidente del Consiglio e....

2-bis.

MAGNALBÒ

Al Punto Aa2), sostituire la parola: comando con la parola: riferimento.

3.

MAGNALBÒ

Al Punto A2), sopprimere le parole da: ciò fino a: materia.

3-bis.

MAGNALBÒ

Al Punto a2), inserire il seguente periodo: Va inoltre risolto il problema della contraddizione tra la creazione di due società distinte, per servizi allo sviluppo e servizi finanziari, mentre le società attualmente operanti sviluppano attività in entrambi i campi di intervento e in altri ancora esclusi dall'oggetto di Sviluppo Italia.

4.

GUBERT

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante: Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi al punto a2) aggiungere infine le seguenti parole: Tale attività di promozione peraltro in base alle scelte operate con le «leggi Bassanini» sarà da limitare alla promozione di rilevanza nazionale.

5.

PINGGERA

Dopo il punto a2) inserire il seguente:

a2bis) che il Decreto venga integrato con criteri più precisi e comprensivi (non solo riferiti ai toni pubblici citati) relativi al finanziamento dell'attività di Sviluppo Italia e delle società collegate.

6.

GUBERT

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante: Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi al punto a3) dopo le parole: e, in particolare con quelle dell'obiettivo 1 inserire le seguenti parole: e con il territorio montano.

7.

PINGGERA

Al Punto A4), aggiungere dopo la parola: queste le seguenti: nonchè previo scioglimento delle società la cui attività risulti svolta da soggetti diversi o risulti sulla base dell'oggetto sociale svolto prevalentemente nell'ultimo decennio, non riconducibile ai servizi allo sviluppo o a quelli finanziari.

7-bis.

MAGNALBÒ

Al punto Aa5, alla riga 10, sostituire la parola: chiaramente con la parola: meramente.

8.

MAGNALBÒ

Il Punto A6) viene soppresso.

8-bis.

MAGNALBÒ

P. 4, punto a7), sostituire le parole: miri a determinare nel sistema con le seguenti: segnando una netta cesura con il passato, miri a rideterminare.

9.

MARCHETTI

Alla fine del punto a7) aggiungere il seguente periodo:

In considerazione degli apporti di consulenza e di supporto forniti dall'IPI al Ministero dell'industria e alle altre Amministrazioni interessate, al particolarmente ampio spettro di conoscenza delle attività relative alle funzioni della holding Sviluppo Italia derivante dall'ampia tipologia di attività svolte e all'ampiezza della presenza di privati nella sua compagine sociale che offre un buon mix di efficienza privatistica e di garanzia pubblica, pare opportuno che tale ente mantenga una sua autonomia nell'ambito delle attività controllate dalla holding e svolga per Sviluppo Italia funzioni di staff, con particolare riferimento ai servizi in materia di incentivi nazionali e comunitari e di supporto dello sviluppo dei fattori di localizzazione delle aree depresse.

10.

GUBERT

Alla fine del punto a8) inserire il seguente periodo:

Il Decreto va in proposito integrato con norme che consentano di comprendere come i privati possano avere interesse a rimanere o ad entrare nella compagine sociale delle società di Sviluppo Italia e nelle collegate, mancando ai riguardo criteri orientativi.

11.

GUBERT

Il Punto A9), viene soppresso.

11-bis.

MAGNALBÒ

Al punto Aa9) sostituire la parola: Advisor con quella di consulente.

12.

MAGNALBÒ

Aggiungere dopo il punto A10) del parere il seguente punto A11):

A11) considerato che una delle finalità che il Governo si propone di raggiungere con l'istituzione di Sviluppo Italia è quella di evitare sovrapposizioni tra gli interventi che differenti soggetti pubblici effettuano per favorire lo sviluppo delle imprese e dell'economia del Mezzogiorno;

tra gli enti e le società che faranno parte di Sviluppo Italia, come si evince nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo, rientra anche la Ribs SPA;

la Ribs SPA è l'unica società pubblica specificamente operante come finanziaria per l'erogazione di aiuti di Stato nel settore agroindustriale-alimentare con aree di azione estese a tutto il territorio nazionale e pertanto non in grado di sovrapporsi ad altri soggetti equivalenti;

la Commissione ritiene opportuno che la Ribs SPA sia esclusa dalla SPA Sviluppo Italia, e che si eviti di affidare ad altre finanziarie interventi nel settore agroindustriale alimentare.

13.

FRATTINI

Aggiungere il seguente punto a11):

Al fine di consentire l'immediata attivazione delle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno in settori a forte ed immediato impatto occupazionale come il turismo, collegato all'ambiente ed ai beni culturali, e l'agro-alimentare, i quali peraltro richiedono azioni complesse ed articolate sul territorio, «Sviluppo Italia» potrà bandire una gara a livello internazionale per affidare a soggetti professionalmente e patrimonialmente idonei la loro attuazione e gestione complessiva.

I criteri di aggiudicazione dei Progetti Obiettivo dovranno privilegiare l'apporto di capitale privato secondo le modalità dei *project finance* e/o dell'investimento diretto e l'inserimento delle realtà meridionali in circuiti commerciali e di domanda di livello internazionale.

14.

MAGGIORE

Aggiungere il punto A11):

Che si consenta la partecipazione al capitale delle società del nuovo gruppo alle regioni e agli enti locali.

14-bis.

MAGNALBÒ

Aggiungere il seguente punto:

a12) l'istituzione di Sviluppo Italia comporta la messa in liquidazione delle esistenti società di promozione a partecipazione pubblica operanti nelle aree depresse.

15.

MAGGIORE

Punto B2):

In relazione alle funzioni affidate a Sviluppo Italia nell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame si suggerisce di introdurre tra le dette funzioni «la consulenza tecnica alla p.a. centrale e periferica in materia di programmazione e gestione degli incentivi nazionali e comunitari».

16.

MAGGIORE

Punto B2):

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi alla parte B) relativa all'articolato del decreto, nella parte relativa all'articolo 1 alla fine della voce: nel secondo comma inserire il seguente capoverso:

Nel secondo comma aggiungere infine le parole: «e per i territori montani».

17.

PINGGERA

Punto B2):

Alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante Riordino degli enti e delle Società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Negli indirizzi alla parte B) relativa all'articolato del decreto, nella parte relativa all'articolo 1 alla fine della voce: nel secondo comma inserire il seguente capoverso:

Nel secondo comma dopo le parole: «di promozione» inserire le seguenti: «di rilevanza nazionale».

18. PINGGERA

Punto B3), sopprimere il testo del terzo indirizzo dalle parole: e dopo fino alle parole: quarto comma.

18-bis. MAGNALBÒ

Punto B3), (parte concernente l'articolo 1) al terzo capoverso aggiungere le parole: secondo le attività esercitate.

19. MAGNALBÒ

Punto B4), sopprimere il testo del quarto indirizzo.

19-bis. MAGNALBÒ

Punto B5), sopprimere il primo indirizzo.

19-ter. MAGNALBÒ

Punto B6), sopprimere il secondo indirizzo.

19-quater. MAGNALBÒ

Punto B7), sopprimere il terzo indirizzo dalle parole: per un importo sino alla parola: entità.

19-quinquies. MAGNALBÒ

Al Punto B7) laddove si propone l'aggiunta di un comma 2 bis, dopo le parole: Le regioni cancellare le parole: incluse nell'obiettivo 1 ai sensi del FESR e dopo le parole: Enti associativi aggiungere le parole: i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia.

20. MARCHETTI

*Al Punto B9), (parte concernente l'articolo 2) inserire il seguente:
Si sopprime il secondo periodo del comma 3.*

21.

MAGNALBÒ

Al punto B9) aggiungere al quinto indirizzo le parole: «il secondo periodo del terzo comma è così sostituito: “il contenuto minimo della convenzione è stabilito, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Autonomie, con direttiva del Presidente del Consiglio».

21-bis.

MAGNALBÒ

Al punto B10) il sesto indirizzo è soppresso.

21-ter.

MAGNALBÒ

Al punto B11) sopprimere il primo indirizzo.

21-quater.

MAGNALBÒ

Al punto B12) sopprimere il secondo indirizzo.

21-quinquies.

MAGNALBÒ

Al punto B13) al primo comma dell'articolo 4 aggiunto dal parere, dopo le parole «competenti commissioni» aggiungere le seguenti: «compresa quella di cui all'articolo 5 L. 59/97».

22.

MAGNALBÒ

Al punto B13) al primo comma dell'articolo 4 aggiunto dal parere, dopo le parole «ai sensi dei precedenti articoli» aggiungere le seguenti: «sulle quali la Commissione di cui all'articolo 5 L. 59/97 è chiamata ad esprimere il proprio parere».

23.

MAGNALBÒ

ALLEGATO 3

Proposte di parere alternative a quella del relatore

PREMESSO

che la scelta di intervenire sulla delicata strategica materia del riordino degli enti e società di promozione attraverso lo strumento del decreto legislativo è stata dal gruppo di alleanza nazionale contestata sin dall'inizio, ritenendolo una gravissima espropriazione delle competenze e prerogative del Parlamento;

che, in tal senso, non è stata condivisa la scelta contenuta nella risoluzione approvata l'8 aprile 1998 dalla Commissione bilancio e tesoro del Senato, di autorizzare il Governo a ricorrere appunto allo strumento del decreto legislativo;

che lo schema di decreto relativo all'istituzione dell'agenzia «Sviluppo Italia», appare del tutto inadeguato a realizzare gli obiettivi di un serio e razionale riordino degli enti e società che operano per il rilancio economico e produttivo e, soprattutto, non sono stati affrontati alcuni nodi fondamentali in ordine ai limiti e confini dell'azione della nuova struttura societaria;

che, in particolare, l'attuale stesura dello schema di decreto legislativo, nella sua genericità rinvia, perfino su tutta una serie di questioni fondamentali, ad altri atti, di natura amministrativa, da elaborare successivamente e, quindi, al di fuori di qualsiasi controllo parlamentare;

SI PROPONE

in via principale, di invitare il Governo a rivedere integralmente lo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia «Sviluppo Italia», precisando tutti gli aspetti e condizioni che appaiono indispensabili per il varo della strategica struttura;

in subordine, di esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

eliminazione di tutte le ipotesi di rinvio a direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e fissazione nel decreto legislativo dei principi e regole relative alla istituzione dell'agenzia «Sviluppo Italia», in particolare per le seguenti questioni:

a) indirizzi e priorità dell'attività di riordino degli enti di promozione;

b) tempi e modalità di esercizio dei diritti dell'azionista e relativi adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate;

c) l'ammontare del capitale sociale,

d) il contenuto minimo delle convenzioni che disciplineranno i rapporti tra la società e le amministrazioni statali, regionali e locali interessate;

e) chiarimento del ruolo dei soggetti terzi proprietari di quote e azioni degli enti e società di promozione e disciplina della gestione delle relative quote di partecipazione, nell'ambito dell'attività di riordino;

f) definizione più puntuale del rapporto tra «Sviluppo Italia», Itainvest e la collegata «Italia Lavoro» onde chiarire ogni possibile ipotesi di utilizzo della costituenda struttura societaria per scopi estranei a quelli di incentivo e promozione delle attività produttive;

g) una più puntuale definizione del rapporto tra la società «Sviluppo Italia», capogruppo e le due strutture collegate, con esclusione del mantenimento in esercizio anche parziale, alla scadenza del termine ultimo per il riordino, degli enti e società di promozione in atto esistenti;

h) potenziamento delle attività di attrazione dei capitali, anche con il ricorso a strutture operative simili a quelle sperimentate con successo delle agenzie per lo sviluppo di alcuni tra i più attivi Paesi europei nel settore, con esclusivo ricorso a consulenti esterni;

i) definizione di un più stretto collegamento funzionale e operativo con le regioni da esercitarsi stimolando la costituzione in sede locale di strutture societarie similari, con lo scopo principale di attuare politiche di promozione di *marketing* territoriale e attrazione di capitali, nell'ambito di un sistema che incentivi anche una sana competizione territoriale.

MAZZOCCHI

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59

rileva

che è opportuno non identificare tutto il Sud Italia come «Mezzogiorno» ma sarebbe bene parlare di regioni del Sud, di città metropolitane quali Palermo e Napoli in modo da attivare un controllo degli investimenti, ma anche al fine una maggiore redistribuzione delle dotazioni in relazione all'individuazione dei bacini di utenza industriale artigianale e commerciale già esistenti;

che tuttora sussistono disfunzioni, carenze, lentezze burocratiche che frenano gli investimenti e allontanano gli operatori pubblici e privati;

che il presente decreto, pur con le buone intenzioni, incide poco significativamente sulla promozione imprenditoriale sulle attività di programmazione in particolare modo nelle aree depresse;

che appare estremamente urgente un maggiore supporto alle attività di programmazione e di sviluppo alle amministrazioni locali;

che occorre promuovere una politica più attiva in collaborazione con le istituzioni locali nella promozione del lavoro e degli investimenti anche per affrontare la globalizzazione dei mercati

esprime parere negativo

allo schema di decreto legislativo relativo al riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione delle società «Sviluppo Italia», poichè l'accorpamento degli enti decotti, al fine di assorbire le dotazioni finanziarie, rappresenta la continuità del centralismo statalista che tende a vanificare gli obiettivi prefissati. Sarebbe stato più opportuno l'azzeramento degli enti e la creazione di una struttura molto più snella.

WILDE

La Commissione bicamerale costituita ai sensi della legge 15 marzo 1977, n. 59,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istitutivo della Società «Sviluppo Italia»;

considerato che l'articolato al nostro esame demanda ogni forma di regolamentazione al Presidente del Consiglio dei ministri e che una siffatta delega «omnibus» non è prevista dalla legge di delega 15 marzo 1977, n. 59, e appare comunque inopportuno che questa Commissione si appiattisca sulla delega in argomento, ricordando una antica regola giuridica secondo la quale *delegatus delegare non potest*;

visto che l'istituzione di «Sviluppo Italia» mediante decreto legislativo non appare supportata da espressa delega parlamentare dal momento che diversi sono gli ambiti delle deleghe previste – rispettivamente – all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) e all'articolo 14 della legge 15 marzo 1977, n. 59,

esprime parere contrario

allo schema del decreto legislativo in epigrafe indicato.

MAROTTA, GARRA

La Commissione bilaterale per la riforma amministrativa,

esaminato lo schema di decreto legislativo sul Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia» rileva quanto segue:

1. L'utilizzo della legge delega n. 59 del 1997, articolo 11, primo comma lettera B dopo un lavoro impegnato delle Camere sul problema, avvalorato anche da un'indagine conoscitiva della Commissione bilancio e programmazione economica del Senato, vista la genericità dei contenuti dello schema di decreto, denuncia come alla difficoltà di elaborare in Parlamento ad una soluzione condivisa (dal sufficiente numero di parlamentari) dei problemi posti il Governo (con la sua maggioranza) abbia preferito sottrarre la materia alla decisione parlamentare e quindi ad un apporto non meramente consultivo delle opposizioni, sempre più

costrette a dibattere e decidere in Parlamento su questioni di scarso rilievo;

2. La genericità e l'imprecisione dei contenuti emergono:

a) dall'insufficiente definizione delle funzioni di sviluppo Italia, che omette funzioni fondamentali svolte dalle società interessate al riordino (esempio assistenza tecnica in materia di provvidenze nazionali e comunitarie) e viceversa include funzioni (esempio sviluppo della domanda di innovazioni) svolte da enti non inclusi nel processo di riordino;

b) ripartisce forzatamente funzioni svolte in forma organica da enti preposti per legge sia alla erogazione di servizi finanziari sia a contestuali prestazioni di servizi di consulenza (per esempio IG che gestisce la legge sull'imprenditorialità giovanile);

c) esclude dal progetto di riordino alcuni enti interessati (ad esempio Italia Lavoro, Agitec) alle medesime attività e funzioni che andrebbero riordinate, con ciò compromettendo l'efficacia e l'efficienza del riordino stesso;

d) si prevedono norme per il capitale sociale iniziale di Sviluppo Italia, ma nulla si dice circa il finanziamento delle attività della società e delle sue collegate;

e) non vengono considerati i problemi connessi alla presenza di partecipazioni private già presenti nelle società oggetto di riordino, ne quelli relativi alla possibilità di nuove partecipazioni da parte di privati;

f) manca ogni valorizzazione delle specifiche competenze già dimostrate dalle società oggetto di riordino al fine di accompagnare il processo stesso;

g) manca ogni criterio circa la riorganizzazione del personale degli enti interessati al riordino e al problema degli «esuberanti»;

h) mancano indicazioni circa gli ambiti territoriali e settoriali di promozione dello sviluppo, al di là di una generica preferenzialità per il Sud Italia.

3. La creazione di un nuovo ente nazionale e di due altri controllati, con sede in Roma, per lo sviluppo del Mezzogiorno riproduce vecchi modelli che, se forse giustificati alcuni decenni fa, sono ora del tutto obsoleti e contraddittori con la stessa logica di sviluppo autodiretto. Anziché valorizzare le capacità di autonomo uso delle risorse da parte delle comunità locali e regionali del Sud ai fini di incrementare lo sviluppo socio-economico delle proprie popolazioni, il decreto ripropone, in coerenza con la centralizzazione nel governo nazionale delle valutazioni e delle decisioni circa i finanziamenti degli interventi di programmazione negoziata, una logica centralista che conferma il giudizio da parte governativa di minorità politica delle popolazioni e delle amministrazioni pubbliche meridionali. Mentre per esempio alle popolazioni e alle amministrazioni del Trentino-Alto Adige viene riconosciuta la capacità di autogovernarsi in relazione all'impiego delle risorse pubbliche per lo sviluppo socio-economico, per le popolazioni e le amministrazioni meridionali si ritiene che sia necessaria una gestione centralizzata delle deci-

sioni importanti, lasciando alla partecipazione locale solo decisioni secondarie preparatorie o esecutive, soprattutto privilegiando attori sociali come sindacati ed associazioni imprenditoriali organizzati su base nazionale, ignorando e calpestando il ruolo di programmazione per il quale nacquero in Italia le regioni e a scala minore le comunità montane, senza contare il ruolo tradizionale di comuni e province

Ciò premesso, viste le grosse lacune dello schema di decreto legislativo, vista la logica centralista che i provvedimenti ripercorrono e rafforzano, vista la violazione del principio di sussidiarietà sia del potere pubblico rispetto alla iniziativa privata sia del potere statale verso quello regionale e locale, la Commissione

esprime

parere negativo sullo schema di decreto in oggetto
e invita il Governo a restituire la materia al potere decisionale del Parlamento per una elaborazione più adeguata delle misure.

GUBERT

ALLEGATO 4

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione bicamerale per la riforma amministrativa istituita al sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri recante «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 14 ottobre 1998, perchè fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59/1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8 aprile 1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato il 13.5.1998, a riguardo del DPEF 1999-2001, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno nonchè con le analisi e le proposte sviluppate sulla materia, sulla base dei lavori svolti dall'apposita Commissione di studio interministeriale istituita dalla Presidenza del Consiglio;

rilevato che, nelle ormai acquisite condizioni di stabilità del quadro di riferimento economico (bassa inflazione, più ridotto costo del credito), tuttavia non sufficienti a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, il rilancio della fase due dell'azione di Governo, finalizzata a questo sviluppo ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

rilevato che, poichè sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno e constatato anche che a queste necessità e urgenze solo limitatamente concorre la pluralità di operatori pubblici (enti e società di promozione) oggi esistenti (sorti peraltro in circostanze e per esigenze particolari e diverse e pertanto non riconducibili – nel loro assetto attuale – ad una visione strategica unitaria), sono diventate non più procrastinabili decisioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorpandosi normative, funzioni e strutture, si addivenga alla rapida formazione di un nuovo e

più efficiente sistema di promozione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo decreto, da «Sviluppo Italia»;

rilevato che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziative di Governo, tutte già considerate nel DPEF 1999-2001, dirette al rilancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese, perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programmazione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

rilevato che infine, con il presente decreto si intende incidere limitatamente al campo della promozione imprenditoriale e del supporto alle attività di programmazione dello sviluppo delle amministrazioni centrali e locali, in specie operanti nelle aree depresse, ma si conferma allo stesso tempo la necessità di procedere ad analoga operazione di riordino e razionalizzazione del complesso degli interventi di politica attiva e promozione del lavoro, sia attraverso provvedimenti di revisione della normativa, per altro già all'attenzione del Parlamento, sia attraverso la costituzione di una struttura ad hoc, da realizzarsi attraverso la riorganizzazione di società già operanti, in particolare della società Italia Lavoro, cui affidare il compito di promuovere, realizzare e concorrere a realizzare, in raccordo e collaborazione con le istituzioni locali, progetti a forte valenza occupazionale, finalizzati alla manutenzione, miglioramento e qualificazione delle dotazioni funzionali allo sviluppo, di valorizzazione del patrimonio fisico esistente a partire dai beni ambientali e culturali, sviluppando, in tale ambito, tutte le possibili sinergie tecnico-operative con la società «Sviluppo Italia», di cui al presente decreto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel decreto, anche attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) che il decreto venga integrato ai fini di una più compiuta definizione legislativa degli elementi strutturali del nuovo sistema di promozione imprenditoriale, che sia anche rispettosa delle normative a tutela della concorrenza; e che l'integrazione si riferisca anzitutto a questioni omesse come l'informazione periodica a Governo e Parlamento, la previsione del sistema di finanziamento dei programmi da riconnettersi all'attivazione del fondo istituito dalla legge n. 208/1998, il subentro di Sviluppo Italia in precedenti finalizzazioni di legge, la neutralità fiscale sulle operazioni di ristrutturazione societaria, incluse quelle comportanti acquisizione (ENISUD e SPI);

a2) che si proceda al riordino ed al progressivo accorpamento dei soggetti pubblici di promozione imprenditoriale operanti a scala na-

zionale, assoggettandoli ad una unità di comando che unitariamente risponda dei risultati complessivi verso Governo e Parlamento, riconducendoli anche ad un legame più stretto con le finalità fissate dagli organi della programmazione nazionale; ciò che può ben conseguirsi responsabilizzando, come struttura interministeriale di regolamentazione e di indirizzo operativo a Sviluppo Italia, la Commissione del CIPE già impegnata sulla stessa materia;

a3) che l'area territoriale di intervento del nuovo sistema di promozione sia identificata, preferibilmente, con le aree depresse e, in particolare, con quelle dell'obiettivo 1, consentendosi a deroghe, oltre che per il completamento dei programmi avviati in base a precedenti finalizzazioni di legge, in via eccezionale per territori esterni a quelle aree, chiaramente circoscritti per condizioni, obiettivi e permanenti, e parametri di disagio socio-economico, ovvero per specificità di settore, come nel caso dell'agricoltura;

a4) che, ai fini predetti, venga costituita una società per azioni denominata Sviluppo Italia, configurata come *holding* di partecipazioni che provveda, previo il riordino e l'accorpamento di queste, al coordinamento e al controllo delle attività considerate nel decreto, e che, in quanto soggetto destinatario delle risorse assegnate al sistema di promozione imprenditoriale, provveda a redistribuirle verso i livelli operativi, secondo i fabbisogni da questi espressi con le missioni e i programmi in corso e quelli nuovi;

a5) che la predetta *holding*, per realizzare un assetto organizzativo e operativo conforme al previsto riordino ed accorpamento, provveda a costituire due nuove società operative, responsabilizzate rispettivamente per i «servizi allo sviluppo» e per i «servizi finanziari», ove concentrare e assorbire, secondo criteri di omogeneità e specializzazione, le partecipazioni, le attività e le strutture dei soggetti conferiti o acquisiti in forza del decreto, definendo anche, ove necessario, nell'ambito delle società operative, divisioni organizzative specializzate; che detto processo sia peraltro conforme ai criteri di snellimento e semplificazione fissati dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e che esso sia, nello stesso tempo, diretto a realizzare un gruppo aziendale, a base tecnico-manageriale, che, con connotati chiaramente professionali, assicuri servizi alle imprese, esercitando il massimo possibile di *marketing* territoriale e di attrazione per la localizzazione di investimenti produttivi nell'area d'intervento, e che inoltre sia efficace supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali nel campo della programmazione finanziaria e della progettualità dello sviluppo; che alle predette società operative, messe in condizione di sviluppare una incisiva iniziativa sia nella promozione d'impresa che nell'accesso al capitale d'investimento, sia assicurata una propria capacità autonoma di gestione legata ai progetti e che nelle stesse sia posizionata la funzione di coordinamento e razionalizzazione delle società o strutture locali; che tramite queste ultime – coordinate dalla società per i servizi allo sviluppo e alla promozione d'impresa – operi efficacemente una rete di servizio e di sostegno alla progettualità, allo *start up* ed all'innovazione, collocando sempre e solo a livello operativo i collegamenti con società consortili o associa-

zioni temporanee d'impresa legate a singoli progetti ed interventi per lo sviluppo locale, e prestando sempre attenzione alla vocazione del territorio e ai nuovi bacini d'impiego;

a6) che alla formulazione delle direttive del Presidente del Consiglio, rivolte a Sviluppo Italia, per indirizzi riferiti sia al riordino societario ed organizzativo del sistema sia alla programmazione degli interventi sia al loro collegamento con le politiche di sviluppo nei settori produttivi, nei servizi, nella innovazione tecnologica e con l'azione pubblica locale, si proceda sulla base di proposte concertate tra i Ministri recanti competenze in queste materie, tutti presenti nella Commissione del CIPE richiamata al punto a2), e che, inoltre, per l'esercizio dei diritti dell'azionista non sia opportuno innovare rispetto alla normativa fissata, in generale, per le partecipazioni pubbliche, nell'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430;

a7) che il Governo, nella riorganizzazione del settore attuata attraverso la Società Sviluppo Italia, miri a determinare nel sistema, apportandovi significativi elementi di novità, la formazione di un gruppo dirigente molto motivato, sia nei livelli di responsabilità che in quelli gestionali, e che vi trovi spazio personale adeguatamente professionalizzato, esperto e competente sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, conduzione, gestione e finanza d'impresa e/ovvero dei sistemi locali produttivi (anche promuovendo e rafforzando i distretti industriali); che pertanto il sistema assicuri anche l'accesso di nuove professionalità conformi al perseguimento di queste finalità; che perciò la presa in carico degli organici dei soggetti conferiti o acquisiti, da parte di Sviluppo Italia, avvenga in conformità alle missioni e alle professionalità attribuite al nuovo sistema di promozione imprenditoriale, sulla base anche di studi per una efficiente organizzazione affidabili a strutture esterne di consulenza; che il Governo, anche attraverso Sviluppo Italia, elabori e presenti i piani di utilizzo del personale richiesti dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevedendo anche gli adeguati strumenti per incentivazione all'esodo, ricorso agevolato alla mobilità interna e l'opzione per il passaggio al pubblico impiego in analogia a precedenti operazioni di riordino di strutture pubbliche; che esso ponga infine attenzione a che, nell'accorpamento delle strutture preesistenti, non si verifichi un allineamento al costo del lavoro unitario più elevato;

a8) che l'accorpamento delle partecipazioni pubbliche nelle attività considerate dal decreto non comporti l'estromissione dei soci privati presenti nelle attuali compagini societarie, dovendosi anzi favorire la presenza di soci non pubblici, in specie nelle strutture delegate ad erogare servizi che esigono la maggiore attenzione alle loro caratteristiche di mercato, come, ma non solo, quelli finanziari;

a9) che il Governo proceda, subito dopo l'emanazione del decreto e non oltre il 31 gennaio 1999, alla costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., e che questa provveda alla nomina di un *Advisor*, che la supporti nell'impostare e definire le più idonee e celeri modalità di riordino ed accorpamento dei soggetti conferiti e acquisiti, e che

inoltre essa costituisca le proprie società operative ed approvi il piano di fusione entro il 30 giugno 1999;

a10) che si prevedano, nella successiva regolamentazione riguardando a Sviluppo Italia, le misure, le modalità e le risorse, per un'attiva cooperazione tra questa società, e le sue controllate, con i consorzi di sviluppo industriale operanti nelle aree depresse - anche tramite la Federazione degli stessi consorzi - per garantire che all'azione promozionale verso le imprese corrisponda la disponibilità di lotti insediativi, adeguatamente infrastrutturali e forniti dei servizi necessari all'esercizio produttivo;

B) Nell'articolato del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

per quanto concerne l'articolo 1:

b1) nel primo comma al testo attuale precedano le parole «Per il coordinamento e il controllo delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999»;

b2) nel secondo comma dopo la parola «esercita», inserire le parole «avvalendosi delle due società operative costituite ai sensi del successivo comma quarto». Le parole successive alle parole «riferimento per» sono sostituite con le parole «il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come delimitate ai sensi del FESR». In relazione alle funzioni affidate a Sviluppo Italia nell'articolo 1 comma 2 si introducono fra le dette funzioni «la consulenza tecnica alla pubblica amministrazione centrale e periferica in materia di programmazione e gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

b3) nel terzo comma dopo la parola «conferire», inserire le parole «, o fatte acquisire», e dopo la parola Itainvest le parole previo scorporo di «Italia Lavoro» e si aggiunge il seguente testo, «Esse confluiscono, attraverso e al termine del processo di riordino e di accorpamento, nelle due società operative costituite ai sensi del quarto comma, secondo le attività esercitate»;

b4) nel quarto comma (che assorbe anche la materia del quinto comma, pertanto da considerarsi soppresso) il testo è sostituito dal seguente: 4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tal fine ricollocandole in due nuove società operative, da essa costituite e direttamente controllate, e responsabilizzate rispettivamente per «i servizi allo sviluppo» e per «i servizi finanziari»; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria delle attività, con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio, su proposta congiunta dei ministri rappresentati nella Commissione del CIPE incaricata della trattazione delle questioni relative all'occupazione, il sostegno e lo sviluppo

delle attività produttive, istituita con delibera dello stesso comitato del 5 agosto 1998.

per quanto concerne l'articolo 2:

b5) nel primo comma, le parole comprese tra «del Ministro del Tesoro» e «politiche agricole» sono sostituite dalle seguenti «congiunta dei Ministri rappresentati nella Commissione del CIPE richiamata al quarto comma dell'articolo 1;» le parole successive alla parola «attribuzione» sono sostituite dalle parole «alla Società Sviluppo Italia delle risorse finanziarie, e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal secondo comma dell'articolo 3»;

b6) nel secondo comma, dopo la parola «provvede» si inserisce la parola «anche». L'ultimo capoverso è soppresso;

b7) Si aggiunge un comma *2-bis* con il seguente testo: *2-bis* – Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi, i cui territori siano interessati dall'intervento di Sviluppo Italia, possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della società di cui all'articolo 1, comma 1, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entità;

b8) Si aggiunge il comma *2-ter* con il seguente testo. *2-ter*. Nello stesso fondo della legge 30 giugno 1998 n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati da Sviluppo Italia;

b9) Nel terzo comma dopo la parola «interessate» si inseriscono le parole «alla realizzazione di nuovi e specifici programmi anche con l'apporto di propri fondi». Il testo del secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata Stato-Autonomie locali»;

b10) Nel quarto comma dopo le parole «Presidente del Consiglio,» si sostituiscono le successive con le seguenti parole «in base all'articolo 3, primo comma, ultimo capoverso del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430»;

Per quanto concerne l'articolo 3:

b11) nel primo comma, dopo la parola «riordino» si aggiungono le parole «e di accorpamento» le parole «si concludono entro il 31 marzo» sono sostituite dalle parole «sono approvate definitivamente entro il 30 giugno»;

b12) sono aggiunti un secondo, un terzo e un quarto comma, con i seguenti testi: «2. Dal 1° luglio 1999 la società Sviluppo Italia, ovvero le sue dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dalla stessa data i programmi di attività, che risultino a carico del fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per inter-

venti nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal quarto comma dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse;

b13) È infine aggiunto un articolo 4, composto di due commi, aventi il seguente testo:

«Articolo 4:

1. La società Sviluppo Italia presenta annualmente, a decorrere dal 30 settembre 1999, al Presidente del Consiglio un rapporto sul proprio riassetto organizzativo, nonché sull'attività svolta, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti. Il Presidente del Consiglio trasmette alle Camere con proprie osservazioni il predetto rapporto, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni; alle stesse Commissioni sono altresì comunicate preventivamente le direttive del Presidente del Consiglio emanate ai sensi dei precedenti articoli.

2. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di acquisizione e di conferimento di partecipazioni detenute dallo Stato o da Società da esso controllate nonché le operazioni di ristrutturazione societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

 - II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR – n. 15/97 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 - Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 964/98 RGNR – n. 953/98 GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Messina.
 - Richiesta avanzata dal senatore Concetto Scivoletto, in relazione al procedimento penale n. 231/97 RGNR, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Seduta congiunta con la

**XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati**

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 14,30

Procedure informative

Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta dell'11 novembre, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 9

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PERA ed altri - Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FOLLIERI ed altri - Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (3623).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PETTINATO ed altri - Modifica all'articolo 101 della Costituzione (3630).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVATO - Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SALVI ed altri - Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis* concernente i principi del giusto processo (3665).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

III. Esame del disegno di legge:

- SPERONI - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati PISAPIA e SAPONARA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

II. Esame del disegno di legge:

- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 10,30, 17 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 10

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis e 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 7, 7-bis e 7-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis e 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 9, 9-bis e 9-ter).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 9,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis e 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiano per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter).
- Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 16, 16-bis e 16-ter).
- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999 (*per la parte relativa al turismo*) (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 15

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali della regione Calabria (19, 20 e 21 ottobre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incomplete.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Ospedale S. Andrea (Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO) di Roma (12 no-

vembre 1998) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incomplete.

III. Approvazione della relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta agli ospedali della regione Campania (29, 30 settembre e 1° ottobre 1998), nell'ambito del settore d'indagine sulle strutture sanitarie incomplete.

IV. Approvazione della relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale di Napoli (26 marzo 1998) nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

V. Esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati da delegazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Regina Elena (Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO) di Roma (30 aprile 1998) nonché alla sede dei laboratori scientifici dello stesso Istituto (14 ottobre 1998), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis e 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 3 dicembre 1998, ore 13

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», in attuazione degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
